



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 183/12

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA, E. ALECCI, A. BILLARI, A. BRUNI, F. IACUCCI, R. MAMMOLITI recante:

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)"

relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/5/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/5/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- R.D. 8 maggio 1904, n. 368 pag. 4
Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi
- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 pag. 75
Nuove norme per la bonifica integrale
- Art. 167 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. pag. 160
Usi agricoli delle acque
- art. 27 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 pag. 161
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria - Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica

Normativa regionale

- Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 pag. 163
Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

Documentazione correlata

- Intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge 248/2007 pag. 186
Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica
- Corte Costituzionale Sentenza n. 188 del 19/10/2018 pag. 196
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, nel procedimento vertente tra Emilio Intriery e il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino ed Equitalia Sud spa, con ordinanza del 12 giugno 2017, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Normativa comparata

- Abruzzo - L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 pag. 210
Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).
- Campania - L.R. 25 febbraio 2003, n. 4 pag. 229
Nuove norme in materia di bonifica integrale
- Friuli-Venezia Giulia - L.R. 29 ottobre 2002, n. 28 pag. 252
Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alla L.R. n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, alla L.R. n. 7/2000, in materia di

restituzione degli incentivi, alla L.R. n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e alla L.R. n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

- Marche - L.R. 17 giugno 2013, n. 13 pag. 287
Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto.
- Piemonte - L.R. 9 agosto 1999, n. 21 pag. 310
Norme in materia di bonifica e d'irrigazione
- Puglia - L.R. 3 febbraio 2017, n. 1 pag. 348
Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati.
- Puglia - L.R. 21 giugno 2011, n. 12 pag. 358
Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica
- Puglia - L.R. 13 marzo 2012, n. 4 pag. 367
Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica
- Sardegna - L.R. 23 maggio 2008, n. 6 pag. 407
Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica.
- Toscana - L.R. 27 dicembre 2012, n. 79 pag. 441
Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994
- Toscana - L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 pag. 494
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri
- Veneto - L.R. 8 maggio 2009, n. 12 pag. 523
Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio

R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ⁽¹⁾.**Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ⁽²⁾.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1904, n. 176.

(2) Poiché per la esecuzione del *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, che ha compiutamente disciplinato la materia, non è stato emanato un nuovo regolamento, devono ritenersi ancora in vigore le disposizioni regolamentari del 1904, in quanto applicabili.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vedute la L. 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e la L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi;

Veduto il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per la esecuzione della citata legge 22 marzo 1900, n. 195;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e dell'agricoltura e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle

bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, il quale sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

È abrogato il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.

Regolamento per la esecuzione del T.U. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e terreni paludosi.

TITOLO I

Disposizioni preliminari

1. Per le attribuzioni stabilite dal T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, della L. 7 luglio 1902, n. 333, e dal presente regolamento, il Prefetto, l'Ispettore compartimentale e l'ufficio del Genio civile competenti sono quelli della Provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica, o la maggior parte di esso.

2. Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte d'ufficio, od a richiesta di interessati.

Il Prefetto indica sommariamente l'oggetto delle pubblicazioni in un manifesto, nel quale siano richiamati gli articoli di legge e regolamento, ai cui effetti le pubblicazioni hanno luogo. Tale manifesto, da inserirsi nel bollettino degli annunci legali della Provincia, è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei Comuni nei quali trovansi beni comunque interessati, perché sia affisso all'albo pretorio, restandovi quindici giorni consecutivi, durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami.

Quando vi sono anche atti da pubblicare, il Prefetto ordina che sieno depositati nell'ufficio comunale, per la parte relativa a ciascun Comune, durante il termine di quindici giorni, e che per uguale termine restino esposti nell'ufficio di Prefettura gli atti completi, dandone avviso col manifesto.

Della eseguita affissione e dell'avvenuto deposito degli atti i Sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al Prefetto.

Quando le pubblicazioni siano fatte a richiesta degli interessati, questi ne anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal Prefetto.

3. Se il territorio della bonifica si estende a diverse Province, il Prefetto competente comunica, anche successivamente, ai prefetti delle Province le copie degli atti necessari, perché ciascuno provveda alla pubblicazione nel modo stabilito dal precedente articolo, e gli trasmetta quindi in originale le osservazioni ed i reclami presentati.

4. Quando non sia altrimenti disposto, la maggioranza d'interessi o d'interessati deve rappresentare più della metà della estensione, ed insieme più della metà dell'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica.

5. Quando non sia altrimenti disposto, i progetti per le opere di bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero, sentiti l'Ispettore compartimentale o il Consiglio superiore dei lavori pubblici

ed il Consiglio di Stato ai termini delle LL. 17 febbraio 1884, numero 2016 ⁽³⁾, e 15 giugno 1893, n. 294 ⁽⁴⁾.

(3) Recava norme sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4) Vedi, ora, *R.D. 18 novembre 1923, n. 2440*, recante modifiche alla *L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F*, sulle opere pubbliche, ed alla *L. 5 luglio 1882, n. 874*, sull'ordinamento del Genio civile.

6. Agli effetti della *L. 25 giugno 1865*, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, debbono essere pubblicati il piano particolareggiato approvato delle opere di bonifica di prima o seconda categoria e l'elenco delle ditte espropriate.

7. Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche ⁽⁵⁾, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, e da istituirsi con decreto reale, designa in via provvisoria:

a) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria, delimitando il territorio da risanare nei riguardi igienici, ovvero nei riguardi dell'agricoltura e dell'igiene insieme, ai termini titolo 3 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195;

b) la divisione della bonifica in bacini, se possibile ed opportuna.

Alla Commissione può essere aggregato, caso per caso, l'ispettore compartimentale del Genio civile.

(5) La commissione è stata soppressa dall'*art. 35 della L. 13 luglio 1911, n. 774*.

8. Con la divisione in bacini, salva la approvazione definitiva ai termini dell'art. 16 ogni bacino è considerato come bonifica separata e indipendente dalle altre parti, agli effetti delle leggi e del presente regolamento.

TITOLO II

Bonifiche di prima categoria

Capo I

Bonifica da eseguirsi a cura dello Stato

9. Designato provvisoriamente il perimetro d'una bonifica, la Commissione tecnica centrale, di cui all'art. 7, determina:

a) l'ordine ed i criteri coi quali si debbono studiare i progetti e svolgere i lavori;

b) le norme atte ad impedire una maggior diffusione delle infezioni malariche e a difendere da queste i lavoratori durante l'esecuzione delle opere;

c) la possibilità e convenienza di percepire i redditi di cui all'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, per non ritardare il progresso della bonifica ed evitare controversie con gli appaltatori delle opere.

La Commissione fa anche al Ministero le proposte relative al personale necessario nei singoli uffici del Genio civile per la compilazione dei progetti o per la loro esecuzione.

10. Quando si ritenga necessario un progetto di massima, questo deve farsi secondo le norme del regolamento 25 maggio 1895, per la compilazione dei progetti di opere dello Stato.

11. Quando l'importo dell'intera opera di bonifica superi le lire 200.000, la Commissione tecnica centrale accerta se i progetti siano conformi alle istruzioni date ed alle prescrizioni di legge: riconoscendoli meritevoli d'approvazione, li trasmette col proprio voto al Ministero.

L'accertamento e la trasmissione dei progetti sono fatti dall'Ispettore compartimentale, quando l'importo dell'intera opera di bonifica non superi le lire 200.000.

12. Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti:

a) il piano particolareggiato e l'elenco delle ditte espropriande, ai termini degli *artt. 16 e 24 della L. 25 giugno 1865, n. 2359*, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

b) l'elenco delle rendite di cui all'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, quando se ne voglia affidare la riscossione all'appaltatore

delle opere per una somma fissa da dedursi senza ribasso dall'importo netto dei lavori;

c) una relazione corredata di dati statistici sulle condizioni igieniche, agricole ed industriali della zona da bonificarsi e sui risultati che si possono sperare dai lavori progettati;

d) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini.

13. Per l'esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un progetto economico, da cui risultino:

1° l'elenco dei consorzi idraulici che siano compresi per intero nel perimetro provvisorio e definitivo della bonifica, e che abbiano deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica, ai termini ed agli effetti dell'art. 18, con l'indicazione delle rispettive superfici ed imposte;

2° l'elenco delle proprietà interessate, non comprese nei consorzi di che al precedente capoverso, distinte per Province e Comuni, coi nomi e cognomi dei proprietari iscritti nei ruoli catastali e, in mancanza, in quelli della imposta fondiaria, con la indicazione delle rispettive superfici ed imposte e con tutti quegli altri possibili dati che valgano meglio individuarle;

3° l'elenco delle rendite specificate nell'art. 14, T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, con la determinazione del loro presuntivo ammontare;

4° i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle relative annualità determinati:

a) in linea provvisoria, per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d'imposta per i consorzi e le proprietà interessate;

b) in ragione di estensione dei terreni da bonificare, posti nei rispettivi territori, per le Province e per i Comuni compresi nel perimetro della bonifica (direttamente interessati);

c) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili per le Province e per i Comuni fuori perimetro (indirettamente interessati).

14. Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base all'ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori, comprendendo in esse le indennità per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello Stato, anche se effettivamente non pagate, e detraendo i proventi delle rendite di cui al n. 3 dell'articolo precedente.

Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle spese per lavori addizionali o complementari, per varianti, riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite.

15. Il Prefetto pubblica, anche separatamente ed in tempi diversi:

a) il piano particolareggiato approvato e l'elenco di cui alla lettera a) dell'art. 11, ai termini ed agli effetti della *L. 25 giugno 1865, n. 2359*, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

b) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini;

c) il progetto economico per l'esecuzione dell'opera.

16. Con uno o più decreti il Ministero, dei lavori pubblici statuisce definitivamente sui reclami e, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, approva il perimetro, la eventuale divisione della bonifica in bacini e il progetto economico per l'intera opera o per una delle sue parti, determinando anche, di concerto col Ministero del tesoro, il numero delle rate annuali pei contributi degli enti e proprietari interessati.

Capo II

Consorzi per le opere di bonifica di 1a categoria

17. Per le opere di bonifica di 1^a categoria si costituiscono speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi:

a) corrispondere le quote di contributo;

b) assumere la concessione dei lavori;

c) mantenere le opere eseguite.

Per consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel capo IV.

18. I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono, con deliberazione dell'assemblea generale, assumersi l'obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate restandone a loro cura il riparto e l'esazione dagli interessati.

Divenuta esecutiva la deliberazione, essi funzionano come consorzi di bonifica e conservano i propri statuti in quanto non sieno contrari alle leggi in vigore ed al presente regolamento.

I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere di essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi, secondo la ubicazione dei loro fondi; l'aggregazione è definitiva con l'annuenza del consorzio secondo le norme del proprio statuto.

19. Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un consorzio legalmente costituito, questo può con deliberazione dell'Assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica. Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti, è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica. In tal caso il consorzio che assume l'iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata:

a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per Province, Comuni e comprensori;

b) dell'elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della bonifica, con l'indicazione delle rispettive superfici ed imposte erariali;

c) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire, sulla presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell'art. 177 lettere a) e b);

d) del disegno di statuto compilato in conformità dell'art. 29, ove lo ritenga opportuno.

Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle Assemblee generali.

Approvata la proposta, ai termini dei rispettivi statuti da tanti consorzi quanti rappresentano la maggioranza d'interessi, e divenute esecutive le deliberazioni, la costituzione del consorzio, l'approvazione dello statuto e del perimetro definitivo della bonifica se occorra, hanno luogo in conformità dell'art. 28.

Quando non sia altrimenti provveduto, i presidenti dei vari consorzi costituiscono la deputazione provvisoria del nuovo consorzio.

20. Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica, od esistendo consorzi e proprietari che non sieno aggregati ad essi secondo l'art. 18, qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale, presentando al Prefetto la relativa proposta corredata in conformità del precedente articolo, con l'aggiunta dell'elenco delle proprietà interessate non consorziate, compilato ai termini dell'articolo 13, n. 2.

21. Il Prefetto, verificata preliminarmente la legalità degli atti presentati, pubblica un manifesto col quale:

a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti;

b) determina l'estensione della superficie e l'ammontare della imposta erariale necessari a stabilire la maggioranza di interessi secondo l'art. 4;

c) invita i Presidenti dei consorzi interessati, compresi per intero nel perimetro della bonifica a riunire in un congruo termine, posteriormente alla pubblicazione, le Assemblee generali per deliberare sulla costituzione del consorzio speciale, sul disegno di statuto se presentato e sulla nomina dei propri delegati scelti fra i consorziati per concorrere a formare la deputazione provvisoria del nuovo ente;

d) convoca nello stesso termine, e per un giorno festivo i proprietari non consorziati, ed appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, tutti unitamente o per sezioni, nel luogo o nei luoghi più opportuni, perché deliberino sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla nomina dei delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione provvisoria.

Il numero dei delegati è fissato nel manifesto prefettizio in modo che consorzi e proprietari siano egualmente rappresentati in ragione di estensione d'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica.

Quando non esistano consorzi, debbono essere almeno tre i delegati dei proprietari.

In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati, od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, vengono, ai termini dell'art. 24, nominati per un terzo del loro numero da coloro che sono contrari alla costituzione del nuovo consorzio e per due terzi dai favorevoli.

Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente il Prefetto li invita a deliberare nella stessa seduta o in sedute successive, anche sul disegno di statuto, se presentato.

22. L'assemblea è presieduta da persona scelta dal Prefetto, ed, ove sia divisa in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato del Prefetto della Provincia, nel cui territorio trovasi il luogo della riunione.

Il Presidente dell'Assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti ad assisterlo come scrutatori, ed un altro, che ritenga idoneo fra gli intervenuti a fare da segretario.

Non sono valide le deliberazioni se nell'adunanza di prima convocazione, sia unica che divisa in sezioni, non intervengono complessivamente tanti proprietari interessati quanti rappresentino la maggioranza su quelli indicati nell'elenco che deve trovarsi nella sala. In tal caso la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva senza ulteriore avviso, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, se il consorzio speciale è da istituirsi fra i proprietari e consorzi esistenti; se fra soli proprietari, è richiesto invece l'intervento di tanti interessati quanti rappresentano la maggioranza.

23. Ciascun interessato può farsi rappresentare nell'assemblea da persona anche estranea, purché maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal Sindaco o da un notaio.

Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali, che abbiano la proprietà di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi possono intervenire solo i legittimi rappresentanti.

La donna maritata può essere rappresentata dal marito; i minori, gli interdetti e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori o curatori.

La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei domini utili, non dei domini diretti.

Pei terreni, nei quali l'usufrutto sia diviso dalla proprietà, interviene il proprietario o l'usufruttuario, secondo che l'uno o l'altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione.

I proprietari iscritti *pro-indiviso* nei ruoli delle imposte dirette, debbono designare uno di loro per l'intervento nell'Assemblea.

24. Il Presidente, aperta la seduta, espone lo scopo dell'adunanza, ed invita gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla proposta costituzione del consorzio e sul numero dei delegati. Chiusa la discussione, propone all'Assemblea di deliberare:

a) per appello nominale, sulla costituzione del consorzio;

b) per scheda segreta, sulla nomina dei delegati.

Deposte sul tavolo due urne di vetro, l'una per i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e l'altra per quelli dei contrari, avverte che le votazioni hanno luogo contemporaneamente. Distribuite quindi le schede, numerate e vidimate dalla Prefettura, fa cominciare l'appello nominale.

Secondo l'ordine di questo, ciascun votante dichiara ad alta voce il suo voto sulla costituzione del consorzio ed a seconda di esso depone nell'una e nell'altra urna la propria scheda con tanti nomi quanti debbono essere i delegati favorevoli o dei contrari al consorzio. Terminato l'appello, sono ammessi a votare gli interessati sopraggiunti. Trascorsa un'ora dal compiuto appello, se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione, ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti. Con l'esito della votazione proclama eletti nel numero rispettivamente stabilito i delegati che ottennero maggior numero di voti dai proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio, e quelli che li ottennero dai contrari.

Il computo dei voti per la nomina dei delegati non può in alcun modo influire su quello dei voti per la costituzione del consorzio.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 21, quando la votazione è riuscita favorevole alla costituzione del consorzio speciale, ovvero quando nel perimetro della bonifica non esistono consorzi i cui voti possono modificare il risultato della votazione dei proprietari non consorziati, questi procedono, con le stesse norme, alla discussione del disegno di statuto ed alla sua deliberazione per appello nominale,

proseguendo, ove occorra, la discussione in sedute successive stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

25. Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun Presidente annuncia i risultati della votazione, i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno, avvertendo che le proclamazioni saranno fatte dopo che sieno conosciuti i risultati delle altre sezioni; indi toglie la seduta.

Nel giorno successivo tutti i Presidenti si riuniscono nella sala della prima sezione, dove possono intervenire anche gli interessati.

Letti i verbali dell'adunanza delle varie sezioni, è fatto il computo generale dei voti.

Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e quelli dei contrari, salvo il caso di cui nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

26. Il Presidente dell'Assemblea o della prima sezione invia immediatamente al Prefetto i verbali dell'adunanza, insieme alle schede in pacchi suggellati, restituendo quelle che non furono distribuite.

I Presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica trasmettono anche essi al Prefetto i verbali delle Assemblee.

27. Il Prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale abbia riportata l'adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d'interessi.

In tal caso la proposta s'intende approvata, ed il prefetto con manifesto dà notizia della seguita approvazione.

Con lo stesso manifesto il Prefetto:

a) dà notizia dell'approvazione del disegno di statuto, se intervenuta nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21;

b) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato presentato, promuove su esso la deliberazione dei proprietari non appartenenti ai consorzi idraulici, convocandoli per un giorno di domenica con le norme degli articoli precedenti.

La notizia dell'approvazione del disegno di statuto dei casi indicati alla lett. b) è pubblicata dal Prefetto.

Gli atti relativi alla costituzione del consorzio, all'approvazione dello statuto, se intervenuta, i certificati delle pubblicazioni, ed i reclami eventualmente presentati sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, con un rapporto sulla regolarità della procedura eseguita e sul merito delle opposizioni.

28. Il Ministero, udito, quando vi siano opposizioni di ordine tecnico, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio speciale, e, ove occorra, provvede con suo decreto all'approvazione definitiva del perimetro di bonifica e dello statuto con le necessarie modifiche, statuendo sui reclami.

I consorzi entrati a far parte del nuovo consorzio non perdono la personalità loro e sono considerati come altrettanti elementi di esso.

29. Se lo statuto non fu promosso dal promotore del consorzio, ovvero se la proposta non fu accolta, la deputazione provvisoria, presieduta dal più anziano dei componenti, formula il disegno di statuto, col quale si deve provvedere:

a) alla designazione della sede del consorzio, scegliendo il luogo più opportuno della Provincia in cui è compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di esso;

b) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del consorzio speciale, proporzionate alla somma degli interessi che hanno per la bonifica i relativi comprensori;

c) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte a tale Consiglio i poteri della assemblea. La durata in carica dei delegati non può essere maggiore di cinque anni;

d) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle attribuzioni d'una deputazione amministrativa, che curi gli affari del consorzio e che, direttamente o per mezzo del suo presidente ne abbia la rappresentanza. La durata in carica degli amministratori non può essere maggiore di cinque anni;

e) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea generale, della deputazione amministrativa e del Consiglio dei delegati, e per le condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle Assemblee generali;

f) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e per l'approvazione di essi da parte dell'Assemblea generale o dei Consigli dei delegati;

g) alle norme pel servizio di cassa, per la relativa vigilanza e per la misura della cauzione da presentarsi dall'incaricato del servizio di tesoreria;

h) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle spese dell'opera e per la definizione delle eventuali opposizioni;

i) al servizio tecnico necessario per l'esecuzione della bonifica, quando il consorzio ha lo scopo di assumere la concessione;

k) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio.

Nello stesso disegno di statuto si può disporre per la futura manutenzione dell'opera, aggiungendovi le norme di cui all'art. 46.

30. La deputazione provvisoria richiede al Prefetto la pubblicazione del disegno di statuto e la convocazione delle Assemblee generali dei consorzi e dei proprietari interessati.

La convocazione deve avvenire in un giorno festivo posteriore al termine delle pubblicazioni, con le norme stabilite negli artt. da 22 a 26.

La deputazione provinciale per la presidenza dell'Assemblea generale dei proprietari interessati, anche se distinti in sezioni.

31. Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati, la deputazione provvisoria la trasmette al Prefetto insieme ai verbali delle Assemblee generali, riferendo sulle modificazioni ed osservazioni presentate.

Il Prefetto invia gli atti col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici che, ai termini dell'art. 28, provvede alla approvazione definitiva dello statuto con le necessarie modifiche.

32. Tranne il caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 29, lo statuto così approvato regola, per la sola durata della esecuzione dell'opera, il consorzio speciale istituito ai termini degli art. da 19 a 28. Tale consorzio è tuttavia continuativo per la manutenzione della bonifica, salvo a modificare il proprio statuto in conformità dell'art. 46.

33. Approvato lo statuto, la deputazione provvisoria promuove immediatamente la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio, e quindi cessa da ogni funzione.

Capo III

Bonifiche da eseguirsi per concessione ⁽⁶⁾

34. La concessione delle opere di bonifica di 1^a categoria può essere accordata:

a) ad una delle Province o ad uno dei Comuni interessati;

b) all'associazione volontaria di Province, Comuni, o di questi e di quelle insieme;

c) al consorzio speciale di bonifica esistente, od istituito a termini degli artt. da 18 a 28;

d) ad uno dei consorzi che, secondo l'art. 19, funzioni come consorzio speciale di bonifica; ma in tal caso gli altri consorzi e proprietari interessati non possono essere costretti a pagare il loro contributo con decorrenza anteriore a quella stabilita dalle tabelle allegate al T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195.

(6) Con l'*art. 1 R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191*, alla esecuzione in concessione delle opere idrauliche di 2^a e di 3^a categoria e delle opere di sistemazione di bacini montani furono estese le norme vigenti in materia di bonifiche di 1^a categoria, per quanto riguardava il procedimento e la disciplina delle concessioni.

35. Le associazioni volontarie fra Province e Comuni, di cui al capoverso b) del precedente articolo si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, approvate dalle rispettive Giunte provinciali amministrative. Ottenuta la concessione, non possono sciogliersi finché le opere non siano compiute e consegnate al consorzio di manutenzione.

Per il funzionamento di tali associazioni, per la costituzione e i poteri della rappresentanza di esse, e pei reciproci rapporti fra gli enti associati si provvederà con regolamento speciale da approvarsi dal Ministero dei

lavori pubblici, quando si tratti di associazioni interprovinciali, e negli altri casi dalla Giunta provinciale amministrativa.

36. Alla domanda di concessione, da presentarsi al Prefetto, debbono essere uniti:

1° la corografia del territorio da bonificarsi, distinta con tinte diverse per Province, Comuni e comprensori;

2° la deliberazione o le deliberazioni del Consiglio, della Provincia o del Comune richiedente, ovvero dei Consigli delle Province e dei Comuni associati, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nei riguardi della tutela, o dell'Assemblea generale del consorzio, secondo i casi dell'articolo precedente, da cui risultino la decisione di chiedere la concessione, le modalità principali specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte, ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non constino altrimenti;

3° la dimostrazione di avere disponibili, appena ottenuta la concessione, i mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa;

4° il progetto tecnico esecutivo della bonifica, e quello economico compilati ai termini degli artt. 12 e 13.

I documenti di cui al n. 2 non occorrono, quando la domanda è presentata da un'associazione volontaria di Province o Comuni interessati o dal consorzio speciale, e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti.

37. Prima di fare la domanda ai termini del precedente articolo, il richiedente può presentare, per una istruttoria preliminare, un progetto di sola massima, corredato del piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo. Il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile,

trasmette il progetto alla Commissione tecnica centrale, che ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, comunica al richiedente le proprie osservazioni sul progetto di massima, salva e riservata ogni ulteriore decisione in merito alla concessione.

38. Il Prefetto, accettata la regolarità degli atti presentati con la domanda di concessione di cui all'art. 36, li trasmette all'ufficio del Genio civile, che, verificato il progetto tecnico esecutivo ai termini dell'art. 10 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, li invia alla Commissione tecnica centrale per le bonifiche, la quale ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, esaminato preliminarmente se nulla osti all'accoglimento della domanda, dispone la pubblicazione degli atti per mezzo del Prefetto.

La pubblicazione non occorre per gli effetti della concessione, quando sugli stessi atti si siano pronunciati favorevolmente tutti gli interessati.

39. Il Ministero, qualora, in seguito al risultato della pubblicazione, ritenga di poter accogliere la domanda, promuove l'avviso del Ministero del tesoro, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato, e provvede definitivamente con uno o più decreti motivati:

- a) sulle opposizioni e sui reclami presentati;

b) all'approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi *a)*, *d)* dell'art. 34, quando già non abbia avuto luogo ai termini dell'art. 16;

c) all'approvazione del progetto tecnico;

d) all'approvazione del progetto economico;

e) alla concessione delle opere, giusta l'art. 11 del T.U. della L. 22 maggio 1900, n. 195, determinando i casi di decadenza e fissando i termini per l'incominciamento e la ultimazione dei lavori;

f) alla determinazione della quota di concorso dello Stato, in conformità dell'art. 10 della citata legge, deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente.

Nei casi di cui al capoverso *b)*, se l'accoglimento delle opposizioni porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi della superficie totale la concessione non può aver luogo senza una nuova deliberazione del richiedente, ai termini dell'articolo 36, n. 2, e senza che sia convenientemente modificato il progetto economico.

40. Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente, a giudizio del Ministero, la natura e l'economia dell'opera non ancora intrapresa, la concessione è dichiarata priva di effetto.

Il concessionario, con nuove deliberazioni ai termini dell'art. 36, n. 2, può chiedere che sia ripetuta l'istruttoria prescritta.

41. Il Prefetto dispone la pubblicazione:

a) del piano particolareggiato di esecuzione con l'elenco delle ditte espropriande;

b) del ruolo dei contributi, avvertendo gli interessati che sono ammesse opposizioni per soli errori di fatto verificati nell'applicazione delle misure e dei criteri stabiliti nel progetto economico, già definitivamente approvato.

Sulle opposizioni provvede il Ministero dei lavori pubblici.

42. Salvo il caso di cui all'art. 34, lettera *d*), l'obbligo degli altri interessati di corrispondere al concessionario i contributi nelle spese decorre dal 1° luglio successivo al giorno in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo.

43. Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le norme e forme prescritte per i lavori di conto dello Stato, le condizioni dell'atto di concessione, il progetto approvato e il relativo capitolato.

Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si applicano gli articoli 56, 57 e 58.

Ultimati i lavori, il collaudo è eseguito da uno o più funzionari del Genio civile nominati dal Ministero.

Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi parziali, quando sia compiuta la bonifica di uno dei bacini, in cui fu divisa, o quando, a giudizio dei funzionari incaricati del collaudo, un'opera di costo non inferiore al quarto della spesa prevista per la concessione possa funzionare regolarmente da sola per lo scopo pel quale fu eseguita, assicurando in parte i vantaggi della bonifica.

Capo IV

Consorzi di manutenzione

44. Quando una bonifica è presso ad essere ultimata il Ministero provvede a far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere, da cui risultino:

a) l'indicazione del consorzio speciale istituito ai termini degli artt. 19 e 28, od in mancanza l'elenco, dei consorzi compresi per intero nel perimetro della bonifica e delle proprietà direttamente interessate, compilato in conformità dell'art. 13, nn. 1 e 2;

b) l'elenco, delle proprietà indirettamente interessate, con le indicazioni prescritte dall'art. 13 n. 2, per quelle direttamente interessate; col loro riparto in zone o classi in ragione di beneficio, ai termini dell'art. 53 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e con la determinazione della quota percentuale nelle spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in esso compreso;

c) l'elenco delle rendite specificate nell'articolo 14 della citata legge col loro ammontare.

Con il manifesto di pubblicazione il Prefetto, quando non esiste il consorzio speciale istituito ai termini degli articoli 19 e 28:

1° invita i Presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a deliberare entro congruo termine sulla costituzione volontaria del

consorzio e sulla nomina della deputazione provvisoria, secondo gli articoli da 21 a 27;

2° designa i Presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari che in caso di costituzione obbligatoria del consorzio di manutenzione debbono formare la deputazione provvisoria, prescelti in modo che consorzi e proprietari direttamente interessati siano egualmente rappresentati in ragione d'estensione e d'imposta erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro della bonifica.

45. Scaduto il termine delle pubblicazioni, il Ministero statuisce sui reclami e provvede:

a) all'approvazione dell'elenco delle proprietà indirettamente interessate col riparto in zone o classi, e alla determinazione dell'aliquota di contributo nelle spese di manutenzione per ciascuna zona o classe:

b) alla costituzione, anche coattiva, del consorzio di manutenzione e alla nomina della relativa deputazione provvisoria, se non esiste consorzio speciale.

Nel caso di cui al capoverso b) le funzioni di Presidente sono assunte dal più anziano dei componenti la deputazione provvisoria.

46. Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente articolo, la rappresentanza del consorzio, formula le modificazioni allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell'art. 29 lettere a), b), c), d), e), f), k), e con l'aggiunta di quelle:

1° per la divisione dei terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica;

2° per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di beneficio, da ciascun proprietario direttamente interessato;

3° per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio;

4° per il riparto dei contributi nelle spese di manutenzione;

5° per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica, la liquidazione e il riparto;

6° per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica.

Nel mese successivo il disegno delle modificazioni o quello del nuovo statuto è sottoposto all'approvazione del consorzio, osservandosi per i consorzi nuovamente istituiti le norme dell'articolo 31.

47. Lo statuto, anche se non deliberato o modificato dal consorzio nel termine stabilito, è approvato definitivamente dal Ministero dei lavori pubblici nella forma e con le modificazioni ritenute opportune.

Nel caso di nuovo consorzio è applicabile l'art. 33.

48. I proprietari indirettamente interessati hanno sempre diritto di essere ammessi a far parte del consorzio di manutenzione, rivolgendone domanda al Presidente.

In caso di rifiuto provvede il Ministero dei lavori pubblici.

49. La Commissione governativa, di cui all'art. 50 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di manutenzione a voler intervenire, direttamente o per mezzo di un delegato, alla visita locale stabilita per accertare se la bonifica sia compiuta agli effetti di legge. Qualora la rappresentanza del consorzio non intervenga, la Commissione può procedere egualmente ai suoi lavori.

Per accertare il compimento della bonifica, la Commissione deve esaminare se con le opere ultimate siasi raggiunto nei terreni quel grado di prosciugamento che era stato previsto nel progetto. La Commissione si astiene da ogni indagine od apprezzamento, di competenza del collaudatore, sul modo con cui le opere sono state eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti.

Occorrendo altri lavori, la Commissione ne riferisce al Ministero e procede a nuova visita appena ultimati.

In caso contrario, o complete le opere, la Commissione ne forma lo stato di consistenza ed insieme al processo verbale di visita lo comunica al Presidente del consorzio, assegnando un congruo termine per le osservazioni ed opposizioni.

50. Trascorso il termine di cui nel precedente articolo, il Ministero, sentito sulle opposizioni la Commissione permanente, dichiara con decreto definitivamente compiuta la bonifica ed approva lo stato di consistenza delle opere. Tale decreto è notificato al Presidente provvisorio o definitivo del consorzio ed inserito nel bollettino degli annunci legali della Provincia.

Decorsi quindici giorni dalla notifica, il consorzio è costituito responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere descritte nello stato di consistenza, anche se nel frattempo abbia rifiutato o non si sia curato di riceverne la materiale consegna dall'ufficio del Genio civile.

Capo V

Funzionamento dei consorzi

51. I consorzi di bonifica, qualunque sia lo scopo onde furono istituiti, funzionano con le norme dei rispettivi statuti.

Ai consorzi sono applicabili:

a) gli artt. 188 a 193, 195 a 197 e 292 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164;

b) l'art. 194 nn. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, salvo che si tratti di operazione o di spesa autorizzata od approvata dal Ministero;

c) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, in quanto gli statuti non dispongono altrimenti per le deliberazioni dell'Assemblea generale e delle rappresentanze consorziali.

52. I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo stabilito negli statuti consorziali, che regolano altresì i casi di nuove elezioni.

Essi prestano gratuitamente l'opera loro, salvo rimborso delle spese necessarie ed effettivamente sostenute.

53. Se un consorzio funziona per scopi diversi, si debbono fare per la gestione della bonifica un bilancio distinto, sia preventivo che consuntivo, ed un distinto ruolo di contribuenza.

In ogni caso i bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di contribuenza sono sottoposti all'approvazione del Prefetto.

54. Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica, qualora si voglia provvedere alla riscossione delle rendite specificate nell'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, è obbligatoria la loro iscrizione in titolo speciale, dando conto degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si verificano.

55. I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica, sono approvati dall'Ingegnere capo del Genio civile sino all'importo di lire 12.000 e dal Ministero dei lavori pubblici sentito l'ingegnere capo, negli altri casi.

Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti.

Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare anche in base a progetto sommario non regolarmente approvato, l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili, informandone telegraficamente l'ufficio del Genio civile.

56. I lavori di bonifica si eseguono dai consorzi sotto la vigilanza tecnica dell'ufficio del Genio civile, che la esercita nei modi e nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero.

Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite, l'Ingegnere capo può, con ordine di servizio, sospendere i lavori, riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere.

57. Almeno una volta per ogni biennio il Ministero fa esaminare per mezzo dei propri funzionari, la gestione amministrativa del consorzio, e controllare la regolarità delle spese e delle entrate, in relazione agli impegni assunti, ai bilanci approvati ed agli interessi degli enti che contribuiscono nelle spese.

58. Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa, ai termini degli articoli 56 e 57, sono comprese fra quelle dell'andamento ordinario dell'amministrazione consortile e vengono anticipate o rimborsate a richiesta del Ministero dei lavori pubblici.

Tali spese sono per una metà a carico dello Stato durante l'esecuzione di opere concesse al consorzio.

59. Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l'adempimento di una disposizione del presente regolamento o dello statuto, può il Prefetto provvedervi d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del consorzio.

60. Procedendosi allo scioglimento dell'amministrazione consorziale, il regio commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso di urgenza anche quelli dell'Assemblea generale.

Il regio commissario è scelto fra i funzionari dello Stato che per l'esercizio delle loro attribuzioni sieno maggiormente idonei a tale incarico, ed ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera. Tale indennità, da fissarsi nel decreto di nomina, non può superare lire dieci o lire quindici al giorno, secondoché il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio stabilito nel Comune ove ha sede il consorzio. Le spese di viaggio e le diarie sono liquidate dal Ministero dei lavori pubblici, che può anche anticiparle, curandone poi il rimborso dal consorzio.

TITOLO III

Bonifiche di seconda categoria

61. Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai Prefetti, ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, debbono comprendere:

a) i documenti comprovanti il consenso di tutti gli interessati alla costituzione del consorzio: tale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi dagli intervenuti ad una adunanza, convocata e presieduta da qualcuno dei maggiori interessati, e da dichiarazione scritta dei non intervenuti;

b) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nel consorzio, con le indicazioni stabilite dall'art. 13, n. 2 del presente regolamento;

c) lo statuto consorziale.

Il Prefetto, assunte le informazioni che ritiene opportune, provvede alla pubblicazione di tali atti nel bollettino degli annunci legali della Provincia.

Questa pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della sede e dello scopo del consorzio, e del modo di costituzione della sua rappresentanza; ed è fatta a spese del consorzio.

Qualsiasi ulteriore modificazione agli atti costitutivi del consorzio è trasmessa al Prefetto insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata, ed è parimenti pubblicata nel bollettino degli annunci legali della Provincia.

A richiesta del consorzio, il Prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l'adempimento delle prescrizioni sopra indicate, tenendone nota in apposito registro.

I Prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari.

62. La domanda che, ai termini dell'art. 20 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, i consorzi volontari possono presentare al Prefetto per essere dichiarati obbligatori, deve avere a corredo:

a) l'atto costitutivo del consorzio;

b) lo statuto compilato secondo gli artt. 29 e 46 ed accettato dall'Assemblea;

c) una relazione sommaria sui lavori da eseguire, sulle spese e sui mezzi di farvi fronte.

Fatte le pubblicazioni della domanda, la obbligatorietà, se ne sia il caso, è dichiarata per decreto reale, promosso dal Ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Quando il consorzio si propone di eseguire una bonifica a scopo igienico o che può influire su opere di bonifica di 1^a categoria già compiute, in corso di esecuzione o da eseguire, deve prima sentirsi anche la Commissione permanente per le bonificazioni.

63. Eccetto il caso di cui all'articolo precedente, i consorzi obbligatori s'istituiscono ad iniziativa:

a) o degli interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di terreno da bonificare;

b) o degli interessati che rappresentano la minoranza per estensione di terreno da bonificare;

c) o di una Giunta municipale o di una Deputazione provinciale interessata;

d) o dello Stato.

In tutti i casi la proposta dev'essere corredata:

1° dei documenti prescritti dall'articolo 19, lett. *a)*, *b)*;

2° dell'elenco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati;

3° della designazione di cinque proprietari, tre dei quali scelti fra i direttamente interessati e due fra gli indirettamente interessati, per costituire la Deputazione provinciale del consorzio.

64. Il Prefetto, pubblicata la proposta coi relativi documenti promuove su di essi e sulle opposizioni i voti:

1° del Consiglio della Provincia unicamente o maggiormente interessata alla bonifica, nel caso di cui alla lettera a) del precedente articolo;

2° di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati, negli altri casi, osservando i termini stabiliti nell'art. 22 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195.

65. Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato art. 22 della legge, gli atti sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al parere dell'ufficio del Genio civile.

Il Ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello dell'agricoltura, industria e commercio promuove, ai termini dell'articolo 62, ultimo capoverso, il decreto reale col quale, statuendo definitivamente sui reclami, si provvede:

a) alla costituzione del consorzio e alla nomina della deputazione provvisoria;

b) alla determinazione dell'aliquota di contributo a carico di Province e Comuni, a norma e nei casi dell'art. 25 della legge.

Ai consorzi così istituiti si applicano le disposizioni degli artt. 29, 33, 46 e 47.

66. I consorzi obbligatori comunque istituiti, sono soggetti alle prescrizioni degli artt. 56, 58, 59, 60, e, quando lo Stato concorre nelle spese, anche a quella dell'art. 57.

TITOLO IV

Commissione di vigilanza

67-75. ... ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ La commissione è stata soppressa dall'*art. 35 L. 13 luglio 1911, n. 774.*

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

Capo I

Contributo degli enti e proprietari interessati

76. Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato, approvati i progetti esecutivo ed economico, e disposto l'appalto dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici, provvede, con le norme di legge, anche d'ufficio, se ne è il caso, perché entro breve termine sieno

rilasciate dalle Province e dai Comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti, quante occorranza per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico, e siano allo stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata di imposta da mettersi a carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo, da valere per il periodo necessario fino al saldo.

77. Le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiariae, non possono essere accettate, se essi non sieno riscossi per mezzo di un appaltatore che abbia prestato la cauzione e sia tenuto al vincolo del non riscosse per riscosso, e se non sia prodotta una deliberazione dell'ente debitore regolarmente approvata e divenuta definitiva, per la quale esso siasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite, sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione.

In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiariae, possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime.

78. La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta fondiaria sui terreni avvantaggiati dalla bonifica, o dagli altri cespiti delegati, sempre quando la bonifica si esegua direttamente dallo Stato, e fissata dal 1° luglio successivo alla data dell'appalto dei lavori.

79. Per la determinazione del numero delle annualità, nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato dalle

Province e dai Comuni in caso di bonifica da essi direttamente eseguita, si tiene conto della quantità del contributo, delle condizioni finanziarie degli enti debitori, della capacità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della importanza dei vantaggi presunti, ed anche degli oneri, ai quali, per gli altri scopi, gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il pagamento delle annualità.

Non può tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni, se sono eguagliati e superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili.

Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi, qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.

80. Il numero degli anni, nei quali la Provincia, i Comuni ed i proprietari interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi, rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi, deve essere eguale, in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi sia versato fino al saldo, con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale.

Tuttavia in circostanze speciali riconosciute dall'amministrazione, possono le annualità, sia degli enti locali, che dei proprietari, ovvero degli uni e degli altri, essere ripartite in un periodo di tempo diverso.

81. Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati, l'importo delle delegazioni e della tassa annuale speciale, dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a cominciare dal 1° luglio successivo, è accresciuto o diminuito in proporzione, secondo il caso, senza che il periodo dei pagamenti annuali, stabilito rispettivamente possa essere variato.

82. Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto, sia a saldo.

Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale che servono di base ai pagamenti e con la produzione di un certificato dell'ufficio del Genio civile nella Provincia, attestante i pagamenti fatti all'appaltatore.

83. Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall'art. 25 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, per il rimborso della sua quota di contributo nelle opere di bonifica di seconda categoria, tale rimborso è imposto ai proprietari avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono ricavarne.

Il riparto della somma dovuto è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 né superiore a 20, tenuto conto della importanza e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici.

84. Il debito dei proprietari, dipendente dalla restituzione del decimo di contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di seconda categoria, fra essi ripartito come nell'articolo precedente, è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Capo II

Conti correnti presso la Cassa dei depositi e prestiti

85-96. ... ⁽⁸⁾.

(8) Il conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti è stato abolito.

Capo III

Rimborso al Tesoro delle somme anticipate

97-102. ... ⁽⁹⁾.

(9) Il rimborso al Tesoro delle somme anticipate è stato abolito.

Capo IV

Contribuzioni e riscossioni

103. Nel caso di un'opera di bonifica da eseguirsi per concessione, il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i modi ed i termini nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle amministrazioni provinciali, da quelle comunali e dai proprietari interessati.

104. L'interesse del quattro per cento da corrisondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si intende al netto, e viene corrisposto sulla somma di sei decimi dell'importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti.

La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore circa le somme effettivamente ricevute.

Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le modalità di cui negli articoli precedenti.

105. Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all'articolo 39 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del tesoro, al quale spetta di provvedere alla riscossione delle quote medesime.

106. Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all'articolo precedente, andasse in vigore nelle singole Province interessate il nuovo catasto stabilito dalle LL. 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, sarà rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.

107. Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali, a sensi degli artt. 8 e 50 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, sia stato diviso l'intero perimetro di essa, il Ministero dei lavori pubblici notifica, per mezzo dei Prefetti, alle Province ed ai Comuni interessati nella bonificazione, nonché al consorzio costituito per la manutenzione della medesima, le variazioni in aumento o in diminuzione, che, in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa, siano venute a verificarsi nell'ammontare del contributo che, ai termini del primo comma dell'art. 6 della legge surriferita, le Province, i Comuni e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della bonificazione, sono tenuti a versare allo Stato, o, in sua vece, al concessionario che l'abbia eseguita.

Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il periodo prestabilito per il saldo.

108. Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell'art. 19 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e presentino al Ministero delle finanze, per mezzo del Prefetto, la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria, ai termini dell'art. 55 della legge medesima.

In seguito a questa dichiarazione, e previo accertamento della loro regolare costituzione, viene riconosciuta, sopra proposta del Ministro delle finanze e mediante regio decreto, ai consorzi volontari anzidetti, la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Le disposizioni del presente titolo, concernenti la deputazione amministrativa, s'intendono applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che, sotto qualunque denominazione, abbiano l'incarico dell'ordinaria amministrazione.

109. La Deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati.

Ciascuna proprietà dev'essere registrata col nome, cognome e paternità del rispettivo possessore, con l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione.

Devono pure essere registrati, per ciascun numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi.

La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate.

Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo, ed annotare nel registro anzidetto tutte le inutazioni di proprietà che ad essi risultino.

Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria, la Deputazione amministrativa deve introdurre le mutazione sopra indicate, nell'elenco delle proprietà interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di consorzi obbligatori, od in quello indicato nell'art. 61 del presente regolamento, se si tratta di consorzi volontari.

110. Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

111. I voli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni Comune e, con la firma della Deputazione amministrativa o del suo Presidente, vengono trasmessi al Prefetto che li rende esecutivi, dopo averne riconosciuti la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente approvato.

Essi sono quindi pubblicati in tutti i Comuni, per la parte che a ciascun Comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e sono consegnati all'esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

112. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla Deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

113. La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sia determinato dalla Deputazione amministrativa.

114. Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai Prefetti delle Province in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie.

Tale partecipazione dev'essere data in tempo utile, perché nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.

L'incarico di questa riscossione dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l'aggio è nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

115. L'esattore speciale è retribuito ad aggio, e risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso.

116. Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito dallo statuto, è determinato dalla Deputazione amministrativa, la quale fissa pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.

117. La nomina dell'esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti all'approvazione del Prefetto.

118. L'esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette, ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del consorzio.

119. La nomina dell'esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno con cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in funzione.

120. Se la Deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti artt. 113 e 114, il Prefetto nomina d'ufficio l'esattore speciale, ovvero affida, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziali all'esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.

121. L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del Prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e garantire la sua accettazione con un deposito di danaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato.

Il consorzio non è obbligato verso l'esattore, se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del Prefetto.

122. L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.

Quando l'esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa, deve prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio.

La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata, ed è computata solamente per nove decimi del detto valore.

123. Se l'esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decade di pieno diritto dalla nomina, perde il deposito effettuato ai termini dell'art. 121 del presente regolamento e risponde di ogni danno e spesa.

124. Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data in cauzione diminuisca il valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, l'esattore deve reintegrarla o

completarla entro il termine indicato nell'invito che gli viene all'uopo indirizzato.

Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in cui è stato notificato.

Se l'esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la Deputazione amministrativa promuove dal Prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore e la nomina, in via provvisoria, di un sorvegliante da retribuirsi a carico dell'esattore medesimo.

Se la Deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti, il Prefetto può renderli d'ufficio.

125. Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o più rate, secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve essere pure determinata la scadenza di ciascuna rata.

Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall'Assemblea generale o dal Consiglio dei delegati.

126. L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo, o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.

In caso di ritardo del versamento anzidetto, ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall'amministrazione consorziale, l'esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.

127. Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il Prefetto autorizza la Cassa depositaria a pagare al consorzio, o a chi per esso, la somma di cui sia creditore.

128. Nel caso che si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commessi abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la Deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza, al termine dell'art. 96 della L. 20 aprile 1871, n. 192 ⁽¹⁰⁾.

(10) Recante norme sulla riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali.

129. In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale dell'imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'imposta fondiaria.

130. Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui

terreni e sui fabbricati, e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un sol Comune, è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede ai termini dell'art. 120 del presente regolamento.

131. Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per l'esecuzione della bonifica vien fatta, ove non sia altrimenti disposto, dall'esattore del consorzio stesso, con i modi, tempi e con l'aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione.

Salvo pattuizioni speciali, l'esattore versa, entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di Tesoreria provinciale, se creditore del contributo sia lo Stato per aver eseguito direttamente la bonifica, o altrimenti al concessionario.

I Prefetti non approvano i provvedimenti ed i contratti relativi alla nomina dell'esattore speciale, se non contengono l'obbligo per l'esattore di riscuotere insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni, le somme relative al detto contributo, e di eseguire il versamento alle epoche stabilite.

TITOLO VI

Disposizioni di polizia

Capo I

Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze

132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'*art. 165 della legge 20 marzo 1865* sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'*art. 165 della legge 20 marzo 1865* sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera *f)*;

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

135. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere *a), b), d), g), h)* e *k)* del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere *c), e), f), i), l), m), n),* ed *o)* dello stesso art. 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

136. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;

b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

137. Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.

Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;

c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

138. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

139. Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purché osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.

140. I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;

c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;

d) Mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;

e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;

f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;

i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.

Capo II

Delle contravvenzioni

141. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

142. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo così modificato dall'*art. 61, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

143. Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:

1° la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 30.000 ⁽¹²⁾ per avere eseguito lavori, atti o fatti pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 135, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al divieto imposto dall'autorità o dall'ente cui compete la facoltà di dare la concessione;

2° la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 20.000 ⁽¹³⁾ per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a sensi del sopracitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od al divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui compete la facoltà di rilasciare la licenza;

3° la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000 ⁽¹⁴⁾, secondo che trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione.

La sanzione amministrativa non può in nessun modo essere minore di lire 10.000 né, qualunque sia il numero delle bestie, superiore a lire 3.000.000 ^{(15) (16)}.

(12) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(13) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo e quinto comma* (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della stessa legge.

(14) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo comma*, della stessa legge.

(15) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo comma*, della stessa legge.

(16) Numero così modificato dall'articolo unico *L. 18 ottobre 1948, n. 1291*.

144. Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'autorità od ente competente, di che all'*art. 136*, e non comprese nel precedente *art. 143*, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni a termini dell'*art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248*, all. *F*, sui lavori pubblici .

145. La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena nella quale sarebbe incorso se non avesse ottenuta la concessione o

licenza; che possono essere revocate, salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute nell'atto di concessione o licenza.

146. È a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, e delle oblazioni di cui all'art. 158.

All'uopo il Prefetto dà notizia della sentenza contravvenzionale e dell'accettazione delle oblazioni al Genio civile, ed anche al concessionario se la bonifica si esegue per concessione.

147. Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

148. Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133, dell'art. 134, lettere *a), b), c), d), g), h)* e *k)*, e dell'art. 141, s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

149. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei consorzi, nonché dai Carabinieri reali.

A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia, adibito dalle Province, dai Comuni e dai consorzi di concessione e di manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all'Ingegnere capo del Genio civile nella Provincia nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od innanzi al sindaco del comune ov'essi agenti risiedono.

150. I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;

2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;

3° l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore qualora ne esistano;

4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;

5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 1153 e 1154 del codice civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;

6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;

7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 148.

Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa scrivere, è sopra sua relazione steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal segretario del Comune nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.

151. Se nel procedere allo accertamento della contravvenzione si è operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al Sindaco del Comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all'ufficio del Genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; all'ente concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al consorzio, se trattasi di bonifica in manutenzione.

Il Genio civile, l'ente concessionario od il consorzio, rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al Prefetto della Provincia, nel cui territorio è accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.

152. Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garantita delle pene, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.

Il Sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al Prefetto.

153. Il Prefetto sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi d'urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della pubblica forza.

Il Prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno.

154. Il Prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del Sindaco del luogo di domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

155. L'intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal Prefetto è fatta dagli agenti del Comune o della Pubblica Amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.

156. Contro i decreti del Prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità alle leggi amministrative, entro trenta giorni dalla loro intimazione.

157. La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorché si facciano dal contravventore, è esercitata dal genio civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell'ente concessionario per quelle in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l'esecuzione d'ufficio in base al decreto del Prefetto che la ordina.

158. Per le contravvenzioni, finché non è pronunciata la sentenza definitiva in ultima istanza, può essere ammessa la oblazione, da parte del contravventore, di una somma la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.

Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del procedimento, e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.

Spetta al Prefetto, sentito l'ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o rifiutare l'oblazione col mezzo di apposito decreto.

Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione, con la quale si obblighi al pagamento delle spese da liquidarsi mediante nota resa esecutoria dal Prefetto.

L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore ⁽¹⁷⁾.

(17) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Capo III

Disposizioni speciali

159. Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanate dai cessati governi, in tutto ciò che è previsto nel presente titolo, salve le disposizioni di carattere puramente locale:

a) del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia della bonificazione delle paludi di Napoli, Volla e contorni;

b) del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei Regi Lagni, nella sola parte riguardante l'esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari) laterali ai canali dei Regi Lagni. Per tale esercizio restano altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuari delle gore (fusari) di macerazione.

Restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente titolo.

160. Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le opere di bonifica di prima e di seconda categoria già eseguite, in corso di esecuzione e da eseguirsi.

TITOLO VII

Disposizioni varie

161. Quando si provvede all'esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione, privata, giusta l'art. 62 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, l'amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale, che l'aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta, nella quale, oltre al minimo, deve essere indicato anche il massimo del ribasso che i concorrenti possono offrire.

162. I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o di altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, da chiunque stipulati, cessano, di diritto, alle loro scadenze naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento.

Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e s'intende in ogni caso apposta la condizione che il contratto cessa di pieno diritto:

a) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all'appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle rendite, a norma dell'art. 12, lett. b), quando all'esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente;

b) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione, quando all'esecuzione della bonifica si provvede per concessione: da tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti dell'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195.

163. Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei lavori pubblici per la durata dei singoli lavori di bonifica, a' termini dell'art. 6 della L. 7 luglio 1902, n. 333, sono retribuiti con l'assegno di lire 150 mensili.

Ricevono pure una indennità mensile, variabile da lire 30 a lire 60, quando risiedono in località isolate o malariche, o debbono percorrere giornalmente non meno di dieci chilometri per andare sui lavori e tornare alla residenza nel luogo fissato dall'ufficio del Genio civile.

164. Le disposizioni del presente regolamento relativo alla determinazione del perimetro, al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei contributi valgono per il riparto di quelle spese che, ai termini del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195. e della L. 7 luglio 1902, n. 333, debbono essere a carico complessivo dello Stato, della provincia e del comune di Roma e dei proprietari interessati per le bonifiche dell'agro romano.

165. Per la manutenzione delle opere tutte di bonifica eseguite dallo Stato nell'agro romano si applicano le norme del titolo II, capo IV, del presente regolamento.

166. Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell'agro romano, il Ministero fa compilare gli elenchi dall'ufficio del Genio civile.

In base agli elenchi il Prefetto emette le ordinanze e le notifica ai proprietari dei fondi, nei quali sono poste le cave, prefiggendo il termine necessario per l'esecuzione dei lavori di prosciugamento.

Quando è stata presentata domanda di sussidio giusta l'art. 3, capoverso ultimo, della [L. 7 luglio 1902](#), il termine decorre dalla relativa decisione del Ministero, e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del Genio civile che attesta il completo prosciugamento della cava mediante colmata o canalizzazione.

Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, il Prefetto può provvedere d'ufficio.

167. Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non demaniale delle Maremme toscane e di quello adiacente al lago Salpi a norma dell'art. 4 della L. 7 luglio 1902, n. 333, valgono le disposizioni del presente regolamento.

168. I perimetri di bonifica determinati anteriormente al T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, ed al presente regolamento sono mantenuti.

169. I consorzi di bonifica esistenti sono conservati; ma nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del regolamento stesso. Trascorso il termine, provvede il Ministero. In ogni caso, le modificazioni debbono essere approvate a' termini dell'art. 28, e seguenti.

170. Nei casi di cui all'art. 93 del T.U. del *R.D. 22 marzo 1900, n. 195*, i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento, a norma dell'articolo precedente, solo in quanto siano compatibili con quelle della legge 25 giugno 1882, n. 869 ⁽¹⁸⁾, e delle legge 6 agosto 1893, n. 463 ⁽¹⁹⁾, e dei rispettivi atti di concessione.

(18) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

(19) Recava modifiche alla *L. 4 luglio 1886, n. 3962*, sulla esecuzione delle opere di bonifica classificate di 1ª categoria.

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 ⁽¹⁾.**Nuove norme per la bonifica integrale ⁽²⁾.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 1933, n. 79.

(2) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Art. 1. - Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato d'ordine nostro, dal Ministro proponente ⁽³⁾.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE

TITOLO I

Della bonifica integrale

1. 1. Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica ⁽⁴⁾.

(4) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO II

Delle bonifiche

Capo I

Della classificazione dei Comprensori e del piano generale di bonifica

2. I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;

g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;

h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiari.

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(5) Vedi, anche, l'art. 53, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

3. Alla classificazione dei Comprensori di bonifica di 1^a categoria si provvede con legge ⁽⁷⁾; a quelli dei Comprensori di 2^a categoria con decreto reale.

In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale Comitato, costituito con decreto reale, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ⁽⁸⁾.

Alla classificazione dei terreni di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto ⁽⁹⁾.

(7) Con l'articolo unico, L. 8 gennaio 1952, n. 32, i territori determinati, ai fini della riforma fondiaria, con *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 68*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70*, e D.P.R. 27 aprile 1951, n. 264 e D.P.R. 27 aprile 1951, n.265, sono stati classificati comprensori di bonifica di prima categoria.

(8) Vedi D.C.P.S. 10 gennaio 1947, n. 319, che istituì un Comitato speciale per la bonifica.

(9) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

4. Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.

Per i Comprensori di 1^a categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione, per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ⁽¹⁰⁾ ed è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

(10) Vedi nota all'epigrafe del *R.D. 8 maggio 1904, n. 368*.

(11) Vedi anche D.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744.

(12) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

5. I terreni situati in un Comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del Titolo I del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* ⁽¹³⁾, s'intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare.

Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.

Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ^{(14) (15)}.

(13) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(14) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(15) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

6. L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso.

Per i Comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

(16) Così modificato dall'art. 8, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(17) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo II

Della spesa delle opere e della sua ripartizione

7. Le opere di cui all'art. 2, lettera a) e le opere di sistemazione dei corsi di acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di Comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole sono a totale carico dello Stato.

La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato pel 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni.

Nei Comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92%.

Quando dall'esecuzione delle opere di bonifica sia per derivare a Province e a Comuni un risparmio di spese che sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato può esigere un contributo da questi Enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei limiti del risparmio presunti e in ogni caso in misura complessivamente non superiore al quarto del contributo statale.

Le opere di sistemazione di corsi di acqua, che servono alla bonifica di Comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri ⁽¹⁸⁾.

(18) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

8. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso negli interessi dei mutui ⁽¹⁹⁾.

Il sussidio, nella spesa delle opere riconosciute sussidiabili, è normalmente quello stabilito dall'art. 44 del presente decreto ⁽²⁰⁾.

(19) Vedi *D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744*.

(20) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

9. Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purché in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica ⁽²¹⁾.

... ⁽²²⁾.

(21) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(22) Un secondo comma è stato abrogato dall'*art. 1 L. 26 novembre 1955, n. 1124*.

10. Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

Il perimetro di contribuzione, di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione ⁽²³⁾.

(23) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

11. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero ⁽²⁴⁾.

(24) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

12. La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Contro il provvedimento del Ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ⁽²⁵⁾.

(25) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo III

Delle opere di competenza dello Stato

Sezione I

Dell'esecuzione delle opere

13. Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.

La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziativa dei proprietari, la concessione può esser fatta a Province, Comuni e loro consorzi.

Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle Province o ai Comuni.

Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori.

Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei Comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾.

(26) Al riguardo, l'art. 24, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento del Ministero dei lavori pubblici, il cui secondo comma è stato così sostituito dall'art. 7 L. 23 marzo 1964, n. 134, ha così disposto:

«Art. 24. Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani eseguite direttamente ai sensi dell'art. 13 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 4 del R.D. 27 settembre 1929, n. 1726, si applicano le disposizioni relative alle attribuzioni che, nelle materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono devolute agli organi consultivi ed agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. A tale effetto, le norme relative alle attribuzioni del Ministro e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici contenute nelle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono riferite, nei confronti delle opere suddette, al Ministro ed all'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste.

Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di

concessione e dei seguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico amministrativo dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazione con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, è elevato a lire 200 milioni.

Nulla è innovato alla competenza dell'ispettore generale del Genio civile».

(27) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

14. È vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.

È subordinata a nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'Associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegna ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi ⁽²⁸⁾.

(28) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

15. Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli Enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato ai termini dell'art. 16.

Le quote di contributo sono pagabili in annualità non minori di 5, né maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378 ⁽²⁹⁾.

Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa ⁽³⁰⁾.

(29) Recante norme sulla determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

(30) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Sezione II

Del compimento e della manutenzione delle opere

16. L'Ispettorato agrario compartimentale accetta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il

quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾.

(31) Così sostituito dall'art. 9 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(32) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

17. La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto.

Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione è a carico dello Stato e degli altri Enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sarà omessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e, in tal caso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio

in sessennio, la somma che l'Ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica.

Per la manutenzione delle opere di imboscamento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonché per la disciplina del godimento dei terreni imboscati e rinsaldati, valgono le norme del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#) ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

(33) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(34) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

18. Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per l'esecuzione delle opere.

Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.

Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati ⁽³⁵⁾.

(35) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

19. Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12 ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

(36) Così sostituito dall'art. 10 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(37) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

20. A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostruzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostruzione non

dipenda, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione.

Per la ricostituzione degli impianti suddetti i Consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal Ministero ⁽³⁸⁾.

(38) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

21. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette ^{(39) (40) (41)}.

(39) Con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 26 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

(40) La *Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318* (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 443* (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 21 sollevate in riferimento, rispettivamente, all'art. 2 ed agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(41) La *Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 marzo 2000, n. 93* (Gazz. Uff. 5 aprile 2000, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione.

Capo IV

Della ricomposizione delle proprietà frammentate ⁽⁴²⁾

22. Qualora nei territori, già classificati come Comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come Comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possieda due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il Consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.

Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.

Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario ⁽⁴³⁾.

Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti ⁽⁴⁴⁾.

(42) Vedi, anche, *art. 8 L. 12 febbraio 1942, n. 183*.

(43) Comma così modificato dall'*art. 25, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

(44) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

23. Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiari:

1° gli appezzamenti forniti di casa di abilitazione civile e colonica;

2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;

3° le aree fabbricabili;

4° gli orti, i giardini i parchi;

5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere di spiccata individualità ⁽⁴⁵⁾.

(45) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento,

limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

24. Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni forniti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorché presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità ⁽⁴⁶⁾.

(46) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

25. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.

Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite.

Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.

In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca ⁽⁴⁷⁾.

(47) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

26. Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:

a) l'indicazione dei terreni da sistemare;

b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;

c) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;

d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;

e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;

f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare.

Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lettera *b*), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente ⁽⁴⁸⁾.

(48) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

27. Contro il piano è ammesso reclamo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

I reclami devono essere presentati alla segreteria del Comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta.

De corso il termine anzidetto, il Podestà ⁽⁴⁹⁾ rimetterà al Ministero il piano e tutti i reclami pervenuti ⁽⁵⁰⁾.

(49) Ora, Sindaco.

(50) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

28. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con D.M.

Dell'approvazione del piano è data notizia al consorzio, delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa.

È fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati.

L'autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro ⁽⁵¹⁾.

(51) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

29. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.

Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le

agevolazioni previste dalla *legge 6 agosto 1954, n. 604*, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime ⁽⁵²⁾.

Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 25, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 114, comma 26, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(54) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

30. Quando dopo l'approvazione del piano, si verificano eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.

Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli artt. 26, 27 e 28 ⁽⁵⁵⁾.

(55) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

31. Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la Commissione di cui all'art. 28.

La sua decisione non è suscettibile di alcun gravame in via amministrativa.

Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorità giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro ⁽⁵⁶⁾.

(56) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

32. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.

Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo.

Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

I pagamenti per conguagli devono essere fatti al consorzio il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto.

Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal Ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.

Al pagamento per conguaglio è consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n. 2, del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509 ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾.

(57) Recante norme sul riordinamento del credito agrario.

(58) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento,

limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

33. Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche ⁽⁵⁹⁾ nella cui circoscrizione sono situati i beni.

A cura del consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa ⁽⁶⁰⁾.

(59) Ora dei Registri immobiliari.

(60) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

34. Qualora nei Comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica,

allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiariae, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiariae anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri dettati nel secondo capoverso dell'art. 42.

Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica ⁽⁶¹⁾.

(61) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

35. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiariae, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permuta fra proprietari interessati.

Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo ⁽⁶²⁾.

(62) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

36. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

All'approvazione del piano si provvede di concerto col Ministro per le finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col Ministro per l'interno, se si tratti di terreni appartenenti a Province o a Comuni ⁽⁶³⁾.

(63) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

37. I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo ⁽⁶⁴⁾ e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10 ⁽⁶⁵⁾, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche ⁽⁶⁶⁾ e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto.

Non è devoluto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli artt. 22, 34 e 35 ⁽⁶⁷⁾.

(64) Vedi ora art. 47, primo comma, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sull'imposta di bollo.

(65) Vedi art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707, che ha elevato a L. 1000 ciascuna le tasse fisse minime di registro e ipotecarie, e art. 2 della stessa legge che contiene altre disposizioni in materia.

(66) Ora dei Registri immobiliari.

(67) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo V

Delle opere di competenza privata

38. Nei Comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei Comprensori di prima categoria può esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate ⁽⁶⁸⁾.

(68) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

39. Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolte senza indennizzo ⁽⁶⁹⁾.

(69) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

40. Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento ^{(70) (71)}.

(70) Con l'art. 2, L. 15 aprile 1942, n. 515, è stato così disposto:

«*Art. 2.* I premi previsti dall'art. 40 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere concessi anche a favore di consorzi di bonifica e di enti di colonizzazione che si propongano, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, di provvedere alla preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole in determinati Comprensori di bonifica nei quali lo sviluppo delle opere pubbliche e private consentirebbe l'introduzione di nuovi ordinamenti produttivi, ma questi incontrino ostacoli nelle tradizioni e nella deficiente preparazione tecnica dell'ambiente agrario.

In difetto di iniziative di questi enti, i premi possono essere concessi anche a società esercenti industrie agrarie nel Comprensorio di bonifica o filiazioni di esse appositamente costituite, quando nelle condizioni previste dal precedente comma, si propongano di promuovere la preparazione tecnica necessaria alla coltivazione di piante industriali, utili alla introduzione dei nuovi ordinamenti previsti per la bonifica».

(71) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

41. All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla ⁽⁷²⁾.

Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti il consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60% del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.

Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in genere della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garantito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche ⁽⁷³⁾ a termini dell'art. 9 lettera c) della L. 5 luglio 1928, n. 1760. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile ⁽⁷⁴⁾, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione ^{(75) (76)}.

(72) Vedi art. 26, L. 2 giugno 1961, n. 454, recante norme sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(73) Ora dei Registri immobiliari.

(74) Ora artt. 2771 e 2772 del codice civile 1942.

(75) Si riportano agli articoli 15 e 16, L. 29 luglio 1957, n. 634, recanti modifiche all'ultima parte dell'art. 41:

«Art. 15. Il terzo comma dell'art. 41 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per l'imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendono dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

«Art. 16. Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo».

(76) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

42. Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, obbliga il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti o altri enti similari ⁽⁷⁷⁾.

L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5%, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento.

Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il Ministero può egualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute in tal caso; determina, con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro terreno del Comprensorio ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾.

(77) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 30 luglio 1957, n. 667 (Gazz. Uff. 8 agosto 1957, n. 197). L'art. 1 di detta legge ha autorizzato la spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ai sensi del presente decreto.

(78) Vedi *artt. 1, 2 e 6, L. 12 febbraio 1942, n. 183*.

(79) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO III

Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica ⁽⁸⁰⁾

43. Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati:

a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia;

b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegna, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa ⁽⁸¹⁾ potrà limitare per ciascuna Provincia o parte di Provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione ⁽⁸²⁾ stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.

Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'Ispettore agrario compartimentale ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾.

(80) Con l'*art. 1, D.Lgs.P. 22 giugno 1946, n. 33*, è stato disposto:

«Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, possono essere elevati fino al 45% della spesa.

Per le zone particolarmente danneggiate, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la misura dei detti sussidi potrà essere ulteriormente elevata fino al 60% della spesa».

Con l'articolo unico, L. 18 dicembre 1959, n. 1117, è stato inoltre disposto:

«Il sussidio di cui agli *articoli 43 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato sino al 50% della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata destinata all'irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni».

(81) Ora, Camera di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi del *D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315*.

(82) Vedi nota 29 a questo stesso articolo.

(83) Comma aggiunto dall'*art. 11, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987*.

(84) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

44. Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38% ⁽⁸⁵⁾ quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o

quando le opere sussidiabili ricadono nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.

Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75%.

Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45%, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione della energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25%.

Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10% della spesa dell'opera ⁽⁸⁶⁾.

(85) Vedi, anche, *art. 3, L. 25 luglio 1952, n. 991*, recante provvedimenti in favore dei territori montani e le modificazioni, in ordine alle autorizzazioni di spesa, di cui all'*art. 2, L. 11 aprile 1953, n. 309*, e all'*art. 8, L. 2 giugno 1961, n. 454*, recante norme nel piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(86) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

45. Qualora il sussidio o il credito di favore previsto dall'*art. 43* venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati.

Se si tratta di opere irrigue, il Ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli artt. 48, n. 2, e 56 del R.D.L. 9 ottobre 1919, numero 2161 ⁽⁸⁷⁾.

Le facoltà attribuite dal presente articolo al Ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate sempreché eguale ingerenza non sia stata riservata al Ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque ⁽⁸⁸⁾.

(87) Vedi art. 73, n. 2, *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*, recante disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, con le modificazioni di cui al *D.Lgs.C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1276*, nonché art. 83 stesso decreto.

(88) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

46. Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43.

Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ultimo comma nn. 1 e 2 della L. 29 luglio 1927, n. 1509 ⁽⁸⁹⁾.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza.

Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile.

È tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli artt. 78 e 80 ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾.

(89) Recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.

(90) Per la disciplina dei contributi e dei mutui agevolati, vedi anche *artt. 8 e seguenti, L. 2 giugno 1961, n. 454*, recanti norme nel piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(91) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

47. Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti ⁽⁹²⁾.

(92) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO IV

Dei lavori e degli interventi antianofelici

48. Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricità si provvede con:

- a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua;
- b) lavori di riserbo e di manutenzione di raccolte di acqua;
- c) interventi antianofelici nelle acque scoperte ⁽⁹³⁾.

(93) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

49. I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei Comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime giuridico.

Quelli compiuti nei Comprensori di bonifica, dopo l'ultimazione di essa, possono essere assunti dallo Stato, ma sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti.

Con l'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, essi acquistano il carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni.

Per i lavori previsti alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, il Ministero può tuttavia concorrere nella spesa, con sussidio a termini del primo comma dell'art. 44.

Al contributo dei proprietari nella parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'art. 21.

Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere ⁽⁹⁴⁾.

(94) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

50. Chiunque nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmataura e scolo delle escavazioni stesse.

Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto la escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, ai lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal Ministero dell'interno ⁽⁹⁵⁾.

A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del Prefetto, sentito il medico provinciale.

In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il Prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente ⁽⁹⁶⁾.

(95) Ora, dal Ministero della sanità.

(96) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46;

47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

51. Entro il limite delle somme stanziare nei rispettivi bilanci saranno concessi:

a) dal Ministero dell'interno ⁽⁹⁷⁾: assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica; contributi per la esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione;

b) dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano dato opera attiva nella lotta antianofelica ⁽⁹⁸⁾.

(97) Ora, dal Ministero della sanità.

(98) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

52. Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta ⁽⁹⁹⁾.

(99) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

53. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica ⁽¹⁰⁰⁾.

(100) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO V

I consorzi di bonifica integrale

Capo I

I consorzi di bonifica ⁽¹⁰¹⁾

54. Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.

I consorzi possono altresì provvedere al riparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal Consorzio dei proprietari.

(101) Vedi *D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

55. I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.

Si presume che vi sia tale maggioranza quando:

a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opposenti, non risultino, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal Prefetto della Provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.

56. I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche di ufficio, con decreto reale pro mosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, quando il Ministro suddetto, constatata la mancanza di iniziativa, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato Comprensorio.

57. In un medesimo Comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.

58. Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.

59. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21 ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾.

(102) Vedi, anche, l'*art. 8 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947* e il comma 36 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(103) La *Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318* (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

60. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del Comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide gli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato ⁽¹⁰⁴⁾.

(104) Vedi *art. 3 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

61. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina del Presidente del Consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima ⁽¹⁰⁵⁾.

Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse ⁽¹⁰⁶⁾.

(105) Comma così modificato dall'*art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

(106) Comma così modificato dall'*art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

62. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali ⁽¹⁰⁷⁾.

Qualora il provvedimento riguardi anche Consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti ⁽¹⁰⁸⁾.

(107) Comma così modificato dall'*art. 6 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

(108) Vedi art. 1 L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

63. Sono sottoposti all'approvazione del Presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica ⁽¹⁰⁹⁾, che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione.

Sono sottoposti al visto di legittimità del Prefetto:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;

b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi ⁽¹¹⁰⁾;

c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

d) i contratti di esattoria e tesoreria.

In caso di scioglimento dell'Amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni sono soggette altresì all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi.

Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'Associazione nazionale il visto sulle relative deliberazioni spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

(109) L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica è stata soppressa dall'*art. 4 R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*. Con l'articolo 1 del predetto R.D.L. sono state concentrate nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, nel Ministero dei lavori pubblici, le attribuzioni ispettive e di verifica, spettanti

all'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione a norma delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5 del R.D.L. 26 aprile 1928, n. 1017. Quest'ultimo decreto riguardava la costituzione dell'Associazione e ne regolava l'attività. Le lettere *a*) e *b*) del citato articolo 5 autorizzavano l'Associazione: *a*) a compiere ispezioni periodiche sugli enti associati per riferire al Ministero competente circa i sistemi di contabilizzazione adottati, la tenuta dei catasti, e in generale circa la sufficienza della organizzazione tecnica ed amministrativa; *b*) a verificare lo stato di manutenzione delle opere, la sufficienza e la stabilità degli impianti riferendo annualmente al Ministero competente. Vedi anche L. 8 dicembre 1941, n. 1567, e [D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947](#).

(110) I ruoli di contribuenza sono ora resi esecutivi dall'Intendenza di finanza, ai sensi dell'art. 185 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

64. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al Prefetto della Provincia.

Se dall'esame delle deliberazioni il Prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il Ministero dell'interno ⁽¹¹¹⁾.

(111) Vedi l'art. 2, L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

65. ... ⁽¹¹²⁾.

Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Contro i provvedimenti del Prefetto e del Presidente dell'Associazione ⁽¹¹³⁾ possono gli interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente.

(112) L'originario primo comma è stato abrogato dall'*art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*.

(113) Vedi *nota 43* all'art. 63.

66. Salve le attribuzioni demandate all'Associazione dei consorzi ⁽¹¹⁴⁾ spetta al Prefetto ed al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.

(114) Vedi *nota 43* all'art. 63.

67. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli *artt. 14 e 15 della L. 16 giugno 1927, n. 1766* ⁽¹¹⁵⁾ per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiaria nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

(115) Recante norme sul riordinamento degli usi civici.

68. Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuzione per provvedere al riparto, alla esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati.

L'assunzione della funzione di contribuzione è facoltativa quando nel perimetro del Consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare

Se per le funzioni di contribuenza si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.

69. ... ⁽¹¹⁶⁾.

(116) Abrogato dall'art. 1, n. 4, *R.D. 3 giugno 1940, n. 1344*.

70. Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il consorzio.

Capo II

I consorzi di miglioramento fondiario

71. Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.

Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67 ⁽¹¹⁷⁾.

(117) Comma così sostituito dall'*art. 26, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

72-73. ... ⁽¹¹⁸⁾.

(118) Abrogati dall'*art. 5, cpv., L. 12 febbraio 1942, n. 183*.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

74. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale, sulla disponibilità di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella L. 2 giugno 1927, n. 950, e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398 ⁽¹¹⁹⁾.

Le Casse di risparmio, e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, esclusi gli istituti di credito fondiario, possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari ⁽¹²⁰⁾.

Per quanto concerne gli istituti di credito fondiario è abrogato l'articolo unico del regio decreto legge 5 aprile 1925, n. 516, e ogni altra disposizione che consenta agli istituti medesimi di concedere mutui garantiti con delegazioni sui contributi consorziali ⁽¹²¹⁾.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a termini degli artt. 21, 41, 59 e 72 del presente decreto ⁽¹²²⁾.

(119) Recanti disposizioni sui mutui agli enti locali e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

(120) Gli attuali secondo e terzo comma sono stati sostituiti all'originario secondo comma, dall'art. 4 R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.

(121) Gli attuali secondo e terzo comma sono stati sostituiti all'originario secondo comma, dall'art. 4 R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.

(122) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

75. Quando i Consorzi non abbiano ottenuto i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui hanno invece avuto luogo per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non può essere concessa, se non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione dei mutui.

Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non può eccedere il termine di 50 anni ⁽¹²³⁾.

(123) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

76. Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con i titoli nominativi a debito dei Comuni o Province sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonifica ⁽¹²⁴⁾.

(124) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

77. L'istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ⁽¹²⁵⁾, la Banca nazionale del lavoro, le Casse di risparmio, i Monti di pietà ⁽¹²⁶⁾, e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle Province e dei Comuni nelle spese di bonifica ⁽¹²⁷⁾.

(125) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale.

(126) Ora, Monti di credito su pegno.

(127) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

78. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai Comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella L. 2 giugno 1927, n. 950 e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione del 2% all'anno calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4 % qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui.

Sulle somme mutate verranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

I Comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve ⁽¹²⁸⁾.

(128) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

79. Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le Casse di risparmio, i Monti di piet  ⁽¹²⁹⁾ di prima categoria e gli altri Istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a Comuni, universit  e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio.

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteca sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di Comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente ^{(130) (131)}.

(129) Ora, Monti di credito su pegno.

(130) Ai sensi dell'*art. 32, L. 25 luglio 1952, n. 991*, l'applicazione delle disposizioni contenute in questo articolo   stata estesa ai Consorzi di bonifica montana.

(131) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1  dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

80. Lo Stato pu  contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a lire 3

di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente art. 44.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli ⁽¹³²⁾.

(132) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

81. In casi assolutamente eccezionali, il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da enti morali, che si proponessero scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto reale da promuoversi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁴⁾.

(133) Vedi art. 2, L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

(134) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

82. È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e foreste di autorizzare le Casse di risparmio e gli Istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'art. 57 ⁽¹³⁵⁾.

(135) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

83. I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere.

In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente alla quota di contributo nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente ufficio del Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completa o il cessionario decada dalla concessione ^{(136) (137)}.

(136) Vedi art. 4, *D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 339*.

(137) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

84. La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni ⁽¹³⁸⁾.

La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni ⁽¹³⁹⁾.

I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere ⁽¹⁴⁰⁾.

... ⁽¹⁴¹⁾.

(138) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(139) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(140) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(141) Un ultimo comma è stato abrogato dall'*art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*.

85. Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere all'intimazione prevista dall'articolo 1539 ⁽¹⁴²⁾ del codice civile, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della Provincia e ne sia fatta notifica al Prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato delle riscossioni.

La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, solo quando sieno osservate le formalità suddette ⁽¹⁴³⁾.

(142) Ora, art. 1265 c.c. 1942.

(143) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO VII

Disposizioni fiscali

86. Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del presente decreto. Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale il Ministero delle finanze, di accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di finalità di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà eseguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi terreni, od in altre parti del Comprensorio, fino alla dichiarazione di ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell'art. 16, oltre alla quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore ventennio di esenzione per effetto del presente decreto ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾.

(144) Vedi R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571.

(145) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

87. Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la esecuzione diretta o in concessione delle opere di bonifica di

competenza statale ovvero per la esecuzione di opere di irrigazione di competenza dei consorzi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

L'Associazione nazionale dei consorzi accerta, con certificato in carta libera, la destinazione delle somme allo scopo suddetto ⁽¹⁴⁶⁾ ⁽¹⁴⁷⁾.

(146) L'accertamento è passato alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'*art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*.

(147) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

88. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario.

Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonché delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati ⁽¹⁴⁸⁾.

(148) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

89. La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di lire 10 ⁽¹⁴⁹⁾, anche quando la trascrizione concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari ⁽¹⁵⁰⁾.

(149) Vedi nota all'art. 37.

(150) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

90. Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.

Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ⁽¹⁵¹⁾.

(151) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46;

47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO VIII

Disposizioni varie

91. Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.

Nessun risarcimento è dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere ⁽¹⁵²⁾.

(152) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

92. Il provvedimento di classificazione del Comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello Stato.

Lo stesso valore ha, per i miglioramenti fondiari di competenza privata da eseguirsi nei Comprensori di bonifica, il decreto di approvazione del piano di trasformazione.

Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei Comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica utilità è implicata nel provvedimento di approvazione del progetto e di concessione del sussidio ⁽¹⁵³⁾.

(153) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

93. È consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* ⁽¹⁵⁴⁾, quando siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse.

Per terreni nei quali sia prevista la formazione di nuovi boschi o la ricostruzione di boschi deteriorati, deciderà il Ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento.

Alla determinazione delle indennità si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di ricostruzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i criteri di determinazione delle indennità fissate dall'art. 113 del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* ⁽¹⁵⁵⁾ ⁽¹⁵⁶⁾.

(154) Recante norme per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(155) Recante norme per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(156) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

94. Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall'art. 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 ⁽¹⁵⁷⁾, per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione, l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come approvazione del piano particolareggiato.

Gli uffici del Genio civile e della Milizia nazionale forestale ⁽¹⁵⁸⁾, secondo la rispettiva competenza, determinano per gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari non accettarono l'indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo, dopo di che si provvede a norma degli artt. 48 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 ⁽¹⁵⁹⁾ e a norma dell'art. 67 lettera d) del D. 9 ottobre 1919, n. 2161 ⁽¹⁶⁰⁾ ⁽¹⁶¹⁾.

(157) Recante norme sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(158) Ora, del Corpo forestale dello Stato, ai sensi del *D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804*.

(159) Recante norme sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(160) Vedi ora art. 140, T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante disposizioni sulle acque e impianti elettrici.

(161) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

95. I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione ⁽¹⁶²⁾.

Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ^{(163) (164)}.

(162) Con il *D.M. 6 agosto 1959*, il Ministro per l'agricoltura ha stabilito che la detrazione da operare in base all'*art. 95 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, è fissata nella misura dello 0,30% degli importi liquidati dopo il 15 agosto 1959 per opera di bonifica e per sussidi di miglioramento fondiario.

(163) Vedi artt. 1 e 2 R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1536.

(164) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

96. Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito,

sono anche esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo Stato abbia concesso il sussidio stabilito dall'art. 44 ⁽¹⁶⁵⁾.

(165) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

97. All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'Autorità militare ⁽¹⁶⁶⁾.

(166) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

98. Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei Comprensori di bonifica di 1ª categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione ⁽¹⁶⁷⁾.

(167) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

99. È consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civili e assegnati ai Comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o possedute da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la *L. 16 giugno 1927, n. 1766* ⁽¹⁶⁸⁾.

L'alienazione è fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei Comuni ⁽¹⁶⁹⁾.

(168) Recante norme sul riordinamento degli usi civili.

(169) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

100. I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere.

Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere.

Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore ⁽¹⁷⁰⁾.

(170) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

101. L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi.

Qualora la prestazione consista in una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei lavori di bonifica o di miglioramento fondiario.

Le disposizioni suddette non si applicano allorché le parti si siano già accordate sulla misura delle prestazioni in dipendenza della bonifica ⁽¹⁷¹⁾ ⁽¹⁷²⁾.

(171) Vedi art. 2 L. 5 gennaio 1939, n. 137.

(172) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO IX

Disposizioni particolari, transitorie e finali

Capo I

Disposizioni particolari

102. La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati ⁽¹⁷³⁾.

(173) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

103. Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel Comprensorio della bonificazione pontina, contribuisce lo Stato con un concorso annuo fisso ed invariabile di lire 185.685,00 ⁽¹⁷⁴⁾ ⁽¹⁷⁵⁾.

(174) Vedi le disposizioni sulla bonifica dell'agro pontino.

(175) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

104. I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla L. 19 luglio 1906, n. 390 per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio, dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, nonché per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulicoforestali, sono a totale carico dello Stato.

La spesa per le opere della bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio eseguite o da eseguire con i fondi concessi dalla L. 30 giugno 1909, numero 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati ⁽¹⁷⁶⁾.

(176) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

105. A cura del Ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio.

L'intero Comprensorio è diviso in due bacini corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella settentrionale del Vesuvio.

I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del precedente articolo, mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali saranno distinti, in zone od in classi, a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.

Fino a quando non sia provveduto alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a carico degli interessati è ripartito, in via provvisoria, in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, compresi nel perimetro dei due bacini ⁽¹⁷⁷⁾.

(177) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

106. La manutenzione delle opere eseguite dalla Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato.

Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell'art. 16 del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari interessati.

La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto dal precedente articolo ⁽¹⁷⁸⁾.

(178) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo II

Disposizioni transitorie

107. I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come Comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria agli effetti del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 ⁽¹⁷⁹⁾, o di trasformazione fondiaria agli effetti dei RR.DD. 18 maggio 1924, n. 753 ⁽¹⁸⁰⁾, e 29 novembre 1925, n. 2464 ⁽¹⁸¹⁾, s'intendono senz'altro classificati come Comprensori di bonifica ai sensi del presente decreto.

Nel termine di un anno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori debbano considerarsi come Comprensori di 1ª categoria.

Tra essi però non potranno essere inclusi Comprensori che non si trovino già soggetti alle leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

Entro lo stesso termine, il Ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1, includere tra i Comprensori di bonifica:

1° i territori nei quali si eseguano o siano da eseguire strade di trasformazione fondiaria ai termini della L. 24 dicembre 1928, n. 3134 ⁽¹⁸²⁾;

2° i bacini montani delimitati ai sensi del Titolo II del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3267 ⁽¹⁸³⁾;

3° i Comprensori nei quali siano in corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i Comprensori di irrigazione in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio regolare di esse abbiano importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del Titolo II del presente decreto ⁽¹⁸⁴⁾.

(179) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose. È stato abrogato con l'art. 119 del presente decreto.

(180) Recava norme per le trasformazioni fondiari di pubblico interesse. È stato abrogato con l'art. 119 predetto.

(181) Recava norme per le trasformazioni fondiari di pubblico interesse. È stato abrogato con l'art. 119 predetto.

(182) Recava norme sulla bonifica integrale. È stata quasi totalmente abrogata dall'art. 119 del presente decreto.

(183) Recante norme sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(184) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

108. Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori ⁽¹⁸⁵⁾.

Il Consorzio dei proprietari e, in mancanza, la Federazione provinciale degli agricoltori della Provincia, in cui ricade la maggior parte del Comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in Consorzio ⁽¹⁸⁶⁾.

(185) Vedi *art. 7, L. 12 febbraio 1942, n. 183*.

(186) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

109. Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione idraulicoforestale di bacini montani, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore i lotti rimanenti.

Il consorzio dei proprietari o il proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di contribuzione possono, però, essere autorizzati a sostituirsi al primo concessionario nella esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di cantieri.

L'importo della spesa da rimborsare è determinato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche esigere dal Consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'effettivo esequimento delle opere.

Il diritto ad essere rimborsato delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto di lavori siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento ministeriale, emesso a termini dell'art. 36 del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁸⁸⁾.

(187) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose. È stato abrogato con l'art. 119 del presente decreto.

(188) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

110. Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti.

Dalle stesse leggi sono regolati i sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto ⁽¹⁸⁹⁾.

(189) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

111. Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.

Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano ⁽¹⁹⁰⁾.

(190) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

112. Nelle province di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la pubblicazione della nomina del commissario locale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la grazia e giustizia, provvederà a coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del Regno ⁽¹⁹¹⁾.

(191) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

113. I Consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi consorziali, conservano la facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi, nei

limiti della spesa occorrente per il compimento delle opere e l'ammortamento di mutui relativi ⁽¹⁹²⁾.

(192) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

114. Inrelazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il Ministro per l'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario.

Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative. L'Associazione nazionale dei consorzi curerà che questa disposizione sia osservata ^{(193) (194)}.

(193) Vedi *nota 43* all'art. 63.

(194) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

115. Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi valgono anche per ogni altra persona che abbia ottenuto od ottenga la concessione di eseguire le opere pubbliche previste dal presente decreto ⁽¹⁹⁵⁾.

(195) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

116. Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell'art. 63 del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi ⁽¹⁹⁶⁾, si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, presso i Prefetti, saranno visti da questi in conformità di quanto era disposto dalle leggi precedenti ⁽¹⁹⁷⁾.

(196) Vedi *nota 43* all'art. 63.

(197) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

117. L'esenzione per 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all'art. 86, è estesa anche alle

bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purché esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto.

L'applicabilità dell'esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio di esenzione viene determinata con gli stessi criteri dell'art. 86 ⁽¹⁹⁸⁾.

(198) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

118. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 ⁽¹⁹⁹⁾, limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione delle opere principali di bonifica.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni dell'art. 86 ⁽²⁰⁰⁾ ⁽²⁰¹⁾.

(199) Vedi *nota 78* all'art. 109.

(200) Vedi R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571.

(201) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

119. Sono abrogati: il R.D. 2 ottobre 1922, n. 1747 e il R.D. 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il R.D.L. 5 febbraio 1925, n. 166, che esonera i Comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il R.D. 18 maggio 1924, n. 753, e la L. 29 novembre 1925, n. 2464, sulle trasformazioni fondiari di pubblico interesse; la L. 31 marzo 1930, n. 280, sulla concessione dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni.

Sono altresì abrogati:

gli artt. *da 92 a 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267*, sui boschi e i terreni di montagna;

gli artt. 2, 7, 8 del R.D.L. 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori di motoaratura e la elettrocoltura;

gli artt. 3, 4, 6 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191, circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica;

l'art. 52 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 193, sull'ordinamento dell'edilizia popolare;

gli artt. dall'1 al 6, dall'8 al 17, dal 19 al 21 del R.D. 20 maggio 1926, n. 1154, sulle opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole;

gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 6 giugno 1927, n. 1042 ⁽²⁰²⁾;

gli artt. 3, 1° e 2° comma, 4, 5, 1° e 2° comma, 6, 8, 1° comma, 10, 11, della L. 24 dicembre 1928, n. 3134, che detta provvedimenti per la bonifica integrale;

gli artt. dall'1 al 18 e dal 21 al 22 del R.D. 26 luglio 1929, n. 1530, contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale;

l'art. 4 del R.D.L. 24 luglio 1930, n. 1146 ⁽²⁰³⁾ ⁽²⁰⁴⁾.

(202) Recante provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura.

(203) Recante modificazioni alla L. 24 dicembre 1928, n. 3134, la quale è stata quasi totalmente abrogata (salve le norme di autorizzazione di spesa per taluni esercizi finanziari) da questo stesso articolo.

(204) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

120. Con separato provvedimento il Governo del Re procederà a termini dell'art. 10 del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2464 ⁽²⁰⁵⁾ a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione dell'Agro romano e le disposizioni estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto.

Sono però applicabili fin d'ora ai consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel Titolo V ⁽²⁰⁶⁾.

(205) Tale decreto è stato abrogato da questo stesso articolo. L'art. 10 autorizzava il Governo a coordinare, con le norme generali, quelle sul bonificamento dell'Agro romano, introducendovi le modificazioni necessarie.

(206) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo III

Disposizioni finali

121. A partire dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazioni di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonché a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1° opere di bonifica di competenza statale e spese per studi, ricerche e compilazione dei relativi piani generale e progetti come ai precedenti artt. 2 (lettere *a, b, c, d, e, f, g, h*), 6 e 108 da eseguirsi a cura diretta dello Stato; contributi in somma capitale per le stesse opere e studi eseguiti in concessione;

2° annualità per contributi nelle suddette opere e spese a cui si provveda per concessione a norma dei precedenti artt. 13, 108 e 109;

3° sussidi pagabili in somma capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse obbligatorie a norma dei precedenti artt. 2 (ultimo comma) e 38, siano esse facoltative a norma dell'art. 43. Sussidi e spese per studi e ricerche, premi di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (artt. 40 e 47);

4° annualità per sussidi e premi nelle suddette opere di miglioramento fondiario.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle vigenti autorizzazioni di spesa sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi su indicati, secondo il nuovo criterio di classificazione.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza delle presenti disposizioni, si renderà necessario di apportare al bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ⁽²⁰⁷⁾.

(207) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Delib.G.P.	7	dicembre	2007,	n.	2764
Delib.G.P.	23	agosto	1996,	n.	10656
Delib.G.P.	6	marzo	2009,	n.	448
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	31
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	30
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	29
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	28
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	27
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	26
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	25
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	24
D.P.G.P.	8	marzo	1995,	n.	23
D.P.G.P. 8 marzo 1995, n. 22					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Norme in materia ambientale. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

(2) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'[art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 luglio 2008, n. 123](#) e l'[art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 gennaio 2011, n. 1](#). Vedi, anche, l'[art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#). Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'[art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#).

(commento di giurisprudenza)

ART. 167 (*Usi agricoli delle acque*) ⁽⁸³³⁾

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 102](#).
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'[articolo 145](#), comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'[articolo 93](#), secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'[articolo 145](#) del presente decreto.

(833) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 [\(1\)](#) [\(2\)](#).**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.**

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31](#).

Art. 27. *Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica* [\(122\)](#) [\(124\)](#)

1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal [comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [\(123\)](#)

2. I [commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), sono abrogati.

[\(122\)](#) Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31](#).

[\(123\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4-bis, comma 14, D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2008, n.](#)

129. La stessa modifica era stata disposta dall'[*art. 10, comma 1, D.L. 30 giugno 2008, n. 113*](#), non convertito in legge ([*Comunicato 30 agosto 2008*](#), pubblicato nella G.U. 30 agosto 2008, n. 203), le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

(124) La [*Corte costituzionale, con sentenza 04-08 maggio 2009, n. 139*](#) (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[*art. 27 D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*](#), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 28 febbraio 2008, n. 31*](#), nel testo modificato dall'[*art. 4-bis, comma 14, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97*](#) convertito, con modificazioni, dalla [*legge 2 agosto 2008, n. 129*](#), sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della [*legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*](#).

Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

(BURC n. 13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario 9)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 11 giugno 2006, n. 1; 21 agosto 2006, n. 7; 5 ottobre 2007, n. 22; 12 dicembre 2008, n. 40; 9 maggio 2017, n. 13; 9 maggio 2017, n. 14; 21 dicembre 2018, n. 47; 19 novembre 2020, n. 27; 24 febbraio 2023, n. 7)

(La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 19 ottobre 2018, n. 188 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 24 ottobre 2018, n. 42](#), - Prima Serie Speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della presente legge, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «independentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».)

TITOLO I

Bonifica e tutela del territorio rurale

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità; all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia dell'ambiente.
2. Per l'attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica (di seguito denominati Consorzi), ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:
 - a) le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Regione e degli Enti locali in

materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale, secondo i principi di concertazione e collaborazione;

- b) l'ordinamento dei Consorzi.

Art. 3

(Interventi di bonifica)

1. Sono classificate opere e attività di bonifica, ai fini di cui al comma 1 del precedente articolo 1:
 - a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale;
 - b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie;
 - c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti;
 - d) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;
 - e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni;
 - f) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), recante disposizioni in materia di risorse idriche;
 - g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva;
 - h) il riordino irriguo finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque, comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento e il potenziamento delle reti;
 - i) le opere di sistemazione idrogeologica;
 - l) le opere per lo sviluppo e la valorizzazione agricola e forestale del territorio, da attuare nel rispetto dei diversi ecosistemi;
 - m) le opere di interesse particolare dei singoli fondi di competenza dei privati e obbligatorie per essi, direttamente connesse alle finalità e alla funzionalità della bonifica;
 - n) la creazione di infrastrutture di supporto per la realizzazione, la manutenzione e gestione delle opere sopra elencate, nonché l'acquisizione di apparecchiature fisse o mobili per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di pulitura della rete scolante e di quella di irrigazione;
 - o) le strade di bonifica e interpoderali, non classificate tra quelle comunali o provinciali.

Art. 4

(Regime giuridico delle opere di bonifica)

1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale così come le aree espropriate per la realizzazione delle predette opere o ad esse pertinenti e sono concesse per l'esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidati in gestione.
2. Il Consorzio territorialmente competente esercita le funzioni di cui al precedente comma 1 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.

3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e le trascrizioni delle opere di proprietà del demanio regionale provvede il Consorzio concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.
4. Il Consorzio trasmette, altresì, alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione, ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato, nonché copia del verbale di collaudo delle opere.

Art. 5

(Programma pluriennale)

1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, previo parere consultivo della competente Commissione del Consiglio regionale, approva il Programma pluriennale delle opere di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dei relativi atti da parte della Giunta regionale. Scaduto tale termine, il parere si dà per acquisito.
2. Il Programma, predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura tramite il Comitato Tecnico per la Bonifica di cui al successivo articolo 7, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.
3. L'approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste.
4. Il Programma delinea gli indirizzi generali degli interventi di settore e - con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio della Regione - individua secondo priorità, per ciascuno degli anni indicati e per ogni comprensorio:
 - a) le nuove opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le opere di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, assicurando la necessaria priorità agli interventi di bonifica delle reti in eternit-amianto, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta e l'eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del successivo articolo 8, comma 2;
 - b) l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo articolo 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili.
5. Il Programma approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

(U.R.B.I)

1. Al fine di rappresentare in maniera coerente le esigenze dell'intero territorio regionale l'Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni (U.R.B.I.), quale organismo di coordinamento dei Consorzi, opera entro i limiti stabiliti nella presente legge e nel rispetto delle prerogative istituzionali dei Consorzi stessi.
2. L'U.R.B.I. è regolata da proprio statuto, sottoposto all'approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

Art. 7

(Comitato Tecnico per la Bonifica)

1. Presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico per la Bonifica con il compito di predisporre il Programma di cui al precedente articolo 5.
2. Del Comitato, presieduto dal Dirigente del Dipartimento, fanno parte:
 - a) un Dirigente del Dipartimento Agricoltura - ramo Bonifica;
 - b) un Dirigente del Dipartimento Urbanistica;
 - c) un rappresentante dell'U.R.B.I.;
 - d) un dirigente del Dipartimento Ambiente.
3. Ai lavori del comitato partecipano un rappresentante dell'Autorità di Bacino ed un rappresentante della Provincia, interessati alla programmazione per la parte di propria competenza territoriale.

Art. 8

(Concorso finanziario alle spese per la bonifica, oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà)

1. Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell'Unione Europea.
2. Alla realizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica come sopra individuate sono chiamati a contribuire gli Enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzino le opere di bonifica stesse.
3. L'esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ad avvenuta dichiarazione di compimento di singolo lotto funzionale o di ultimazione della bonifica, ai sensi del successivo articolo 9, sono a totale carico degli immobili agricoli ed extra agricoli, in relazione al beneficio che i medesimi ricevono dalle opere realizzate. Fino alla dichiarazione di compimento del lotto funzionale o di ultimazione della bonifica la Regione contribuisce, nella misura massima del 50 per cento, alla spesa annualmente sostenuta per la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
4. Per la gestione degli impianti della bonifica idraulica e dell'irrigazione la Regione concorre, rispettivamente in misura del 30% per gli impianti a scorrimento e del 50% per gli impianti a sollevamento, sulla base del consuntivo dell'anno precedente ed entro i limiti di stanziamento del bilancio regionale.

Art. 9

(Realizzazione delle opere di bonifica)

1. Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente.
2. Qualora il Consorzio concessionario operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore all'Agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio concessionario, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Nei casi di cui al precedente comma 2, la consegna al Consorzio risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio, corredato della documentazione afferente l'avvenuta iscrizione e trascrizione dei beni relativi in testa al Demanio regionale - ramo bonifica.
4. L'approvazione del collaudo definitivo o il verbale di consegna di cui al precedente comma 3 non rappresentano dichiarazione di completamento di lotto funzionale o ultimazione della bonifica. Questi dovranno risultare da appositi decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale, una volta accertatane, da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, la sussistenza dei necessari requisiti.
5. Le spese generali seguono le norme della [legge n.109 del 1994](#) e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999 e possono essere forfettizzate.

Art. 10

(Interventi urgenti)

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, il Consorzio interessato, accertato con apposita perizia tecnica il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:
 - a) nei casi di somma urgenza: il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio che, a sua volta, ne dà comunicazione telegrafica all'Assessorato regionale all'Agricoltura. L'importo autorizzato in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di euro 25.000,00.
 - b) nei casi urgenti, il Consorzio trasmette richiesta di autorizzazione di intervento a mezzo telegramma all'Assessorato regionale all'Agricoltura che, previo sopralluogo effettuato da proprio funzionario entro cinque giorni dalla richiesta, provvede ad autorizzare l'esecuzione degli interventi entro la spesa massima di euro 50.000,00.
2. In entrambi i casi, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia da inviare all'Assessorato regionale all'Agricoltura entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, la cui approvazione del Settore competente dell'Assessorato medesimo ha valore di riconoscimento della spesa a carico della Regione.
3. *A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, sulla base di un riparto effettuato dal competente Dipartimento regionale.*¹

¹ **Comma sostituito dall'art. 13, comma 2, l.r. 5 ottobre 2007, n. 22; precedentemente così recitava:** "3. A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, nel limite massimo del 15 per cento."

Art. 11

(Interventi di pubblica utilità)

1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della [legge regionale n. 20/1992](#), la Regione, con delibera della Giunta regionale che ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorporati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei Consorzi di Bonifica e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12.
2. È fatto obbligo ai Consorzi di mettere a disposizione del Servizio regionale antincendi le necessarie unità lavorative del presidio e di metterle altresì a disposizione della Protezione Civile, in caso di calamità naturali.
3. Il programma di interventi di cui al precedente comma 1 è inserito nel Programma pluriennale di cui al precedente articolo 5.
4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata.

Art. 12

(Collaborazione, concertazione e accordi di programma)

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, l'Autorità di bacino, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso bacino idrografico, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.
2. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.
3. Nell'ambito di ciascun comprensorio di bonifica, per le rispettive competenze, la Regione, l'Autorità di Bacino, le Province e gli altri Enti locali, per il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge organizzano e realizzano attraverso i Consorzi gli interventi pubblici di cui al precedente articolo 3.

TITOLO II
Ordinamento dei consorzi di bonifica

CAPO I
Comprensori di bonifica

Art. 13
(Comprensori di bonifica)

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della [legge n. 437 del 1968](#), è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.
2. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.
3. Allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i Consorzi possono operare anche al di sopra della fascia di mt. 300 s.l.m.
4. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.
5. Per la coordinata realizzazione e gestione delle opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più comprensori, possono costituirsi Consorzi di secondo grado tra gli stessi Consorzi.
6. L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di secondo grado può essere assunta congiuntamente da parte dei Consorzi interessati o dalla Regione.
7. La costituzione di Consorzi di secondo grado è comunque deliberata dalla Giunta Regionale, sentita l'U.R.B.I..

Art. 14
(Modifica dei comprensori di bonifica)

1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Regionale.
2. La ridelimitazione dei comprensori può prevedere la soppressione, incorporazione o fusione dei Consorzi esistenti e la costituzione di nuovi Consorzi.
3. La proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica è avanzata dall'Assessore regionale all'Agricoltura – sentiti l'U.R.B.I. e i Consorzi interessati - alla Giunta regionale, che ne delibera la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale – entro 30 giorni da tale ultimo termine – trasmette con parere al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla ridelimitazione dei comprensori.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso la Presidenza della Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità previste dalla legge.

CAPO II
Consorzi di bonifica

Art. 15
(Consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del [Codice civile](#), rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 16
(Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi)

1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnate dal [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di:
 - a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura, ai fini della redazione del programma di cui al precedente articolo 5;
 - b) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento dei proprietari interessati ovvero, nel caso di cui al successivo articolo 20, comma 2, in sostituzione dei medesimi;
 - c) provvedere, ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo n. 152 del 1999](#), alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla Regione;
 - d) provvedere al coordinamento tecnico - funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
 - e) proporre le azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui potranno provvedere su specifico affidamento della Regione;
 - f) promuovere iniziative e studi, anche di concerto con altri soggetti pubblici o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti nella presente legge, nell'ambito del comprensorio di competenza, nonché dare corso ad iniziative di informazione e formazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti.
2. Oltre alle funzioni indicate nel precedente comma 1, i Consorzi svolgono le funzioni loro assegnate dall'articolo 27 della legge quadro sulle risorse idriche [5 gennaio 1994, n. 36](#) e, su affidamento dell'Autorità di bacino o della Regione in quanto Autorità di bacino, provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti rientranti nel precedente articolo 3 ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al capo III della [legge 18 maggio 1989, n. 183](#) e all'art. 10 della [legge regionale 29 settembre 1996, n. 35](#).

Art. 17

(Partecipazione al Consorzio)

1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24.
2. *I perimetri di contribuenza sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul BURC della deliberazione del Consiglio regionale della Calabria di approvazione del Piano di Classifica di cui all'articolo 24. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.*²
3. I consorziati:
 - a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge e allo statuto del Consorzio;
 - b) sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23;
 - c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio.
4. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi sia tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.
5. Il proprietario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, comunica al Consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 18

(Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)

1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:
 - a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
 - b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna, accertati ai sensi del precedente articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 19

(Convenzione con gli imprenditori agricoli)

1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del [Decreto Legislativo n. 228/2001](#), con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 C.C., iscritti

² **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 27; precedentemente così recitava:** "Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni."

al Registro delle Imprese, in particolare per realizzare attività e opere di tutela e conservazione delle opere di bonifica e del territorio.

Art. 20

(Esecuzione delle opere di competenza privata)

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), previste nel Programma pluriennale regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del Consorzio di appartenenza.
2. In caso di inerzia dei proprietari rispetto agli adempimenti di cui al precedente comma 1, l'Assessore regionale all'Agricoltura, su istanza del Consorzio competente, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo.
3. La spesa, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, rimane a carico della proprietà interessata ed è suddivisa in ragione dei benefici conseguiti; i relativi fondi sono reperiti dal Consorzio con l'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della stessa proprietà inadempiente.
4. Nel provvedimento di cui al precedente comma 2, sono individuati i criteri per il riparto della spesa tra i proprietari interessati e l'eventuale concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile, ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 21

(Contributo regionale per le opere di competenza privata)

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi.
2. La Giunta regionale delibera i criteri per la concessione dei contributi e i limiti percentuali massimi riconoscibili.

Art. 22

(Gestione delle opere pubbliche di bonifica)

1. I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine, i Consorzi provvedono:
 - a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico della proprietà;
 - b) alla vigilanza delle opere medesime, ai sensi del [regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#);
 - c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del citato [regio decreto n. 368 del 1904](#).
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì alle reti idriche a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), nonché alle infrastrutture e agli impianti speciali agli stessi funzionali.

3. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono rilasciati dai Consorzi interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Dipartimento regionale, e i relativi canoni stabiliti a norma di legge restano a beneficio dei Consorzi stessi, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#).
4. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla relativa domanda, non considerando, ai fini della scadenza del termine, il tempo intercorrente dalla data di richiesta del parere di cui al precedente comma 3 e il ricevimento dello stesso, nonché gli eventuali periodi assegnati al richiedente per la presentazione di eventuale documentazione necessaria per legge.
5. L'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica, è di competenza dei Consorzi.

Art. 23³

(Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

1. *Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del [decreto legge n. 248/2007](#), come modificato dalla legge di conversione [28 febbraio 2008, n. 31](#) (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio diretto e specifico⁴, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile commisurato al beneficio ricevuto⁵, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio diretto e specifico⁶ tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.⁷*
2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese⁸, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.

³ **Comma 1 del presente articolo interpretato autenticamente dall'art. 2, comma 1, l.r. 24 febbraio 2023, n. 7, nel senso che le parole "immobili extragricoli" non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico.**

⁴ **L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 24 febbraio 2023, n. 7, dopo le parole "che traggono un beneficio" inserisce le seguenti: "diretto e specifico".**

⁵ **L'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 24 febbraio 2023, n. 7, dopo le parole "pagamento di un contributo consortile" inserisce le seguenti: "commisurato al beneficio ricevuto".**

⁶ **L'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 24 febbraio 2023, n. 7, dopo le parole "deve intendersi il vantaggio" inserisce le seguenti: "diretto e specifico".**

⁷ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 9 maggio 2017, n. 13; precedentemente così recitava: "1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio." Con ordinanza n. 570/17 del 24/03/2017, la Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della presente legge, nel testo previgente alle suindicate modifiche apportate dalla l.r. 13/2017. La Corte costituzionale, con sentenza n. 188/2018 pubblicata in G.U. n. 42 del 24/10/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 23, comma 1, lett. a), nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio".**

⁸ **L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 9 maggio 2017, n. 13, sopprime le parole "di cui al precedente comma 1".**

3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.
4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.
5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili⁹ agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.
6. *I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) ed istituito con [DM 11/9/2000 n. 28](#), nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del [D.Lgs. 446/1997](#) e con le procedure previste dal Titolo II del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) per come previsto dall'articolo 4 del [D.L. 24 settembre 2002, n. 209](#), convertito in [legge 22 novembre 2002, n. 265](#).¹⁰*

Art. 24

(Elaborazione e approvazione dei piani di classifica)

1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto:
 - a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
 - b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
 - c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
 - d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
2. Il piano di classifica individua i benefici¹¹ derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del [Codice civile](#), e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente.
4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60

⁹ [L'art. 1, comma 1, lett. c\), l.r. 9 maggio 2017, n. 13, sopprime le parole "](#), ai sensi dei precedenti commi 1 e 2,".

¹⁰ [Comma sostituito dall'art. 26, comma 2, l.r. 11 gennaio 2006, n. 16; precedentemente così recitava: "6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi mediante ruoli di contribuenza ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.».](#)

¹¹ [L'art. 2, comma 1, l.r. 9 maggio 2017, n. 13, sopprime le parole "diretti, indiretti e potenziali,".](#)

giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.
6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
7. Per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massima del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata.

Art. 25

(Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica)

1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, agli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica concorre la Regione nella misura massima stabilita al precedente articolo 8, comma 3.
2. Dopo la dichiarazione di cui al precedente comma 1 restano a carico della Regione i soli interventi di manutenzione straordinaria, cui il Consorzio parteciperà con le quote accantonate di ammortamento annuo che fanno parte delle spese da ripartire sulla proprietà ai sensi del successivo articolo 26 e che saranno stabilite di volta in volta e per singola opera o lotto funzionale dichiarato compiuto, in base a parametri ufficiali.
3. Dopo la dichiarazione di compimento di lotto funzionale o della bonifica, la Regione concorre alle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento necessari al prosciugamento dei terreni, nella misura stabilita al precedente articolo 8, comma 4.
4. Per gli interventi di cui ai precedenti commi, i Consorzi, entro il 31 ottobre di ciascun anno avanzano richiesta all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredata di apposita perizia redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.
5. La Giunta regionale approva i programmi annuali contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo o dell'esercizio provvisorio.
6. Le singole perizie incluse nel programma sono approvate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e l'esecuzione è affidata al Consorzio gestore richiedente, secondo le vigenti norme sui lavori pubblici.
7. Ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti scolanti e della rete idrografica connessa alla bonifica, i lavori sono eseguiti in appalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
8. Alla manutenzione ordinaria delle reti scolanti e irrigue e delle reti idrografiche connesse alla bonifica, i Consorzi provvedono in amministrazione diretta. A tale scopo, al fine di garantire una continua funzionalità degli scoli e deflussi idrici, la Regione dota i Consorzi di mezzi idonei.

Art. 26

(Contributi per agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione)

1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l'utilizzazione degli impianti collettivi pubblici di irrigazione e di abbattere i costi di esercizio a valori competitivi per le aziende agricole utenti, la Regione contribuisce - fino alla misura massima dell'intero importo degli interventi - alla modernizzazione degli impianti esistenti con l'introduzione di avanzate tecniche di controllo, gestione e distribuzione idrica. Contribuisce, altresì, - nella misura dell'intero importo degli interventi - alla ristrutturazione degli impianti e alla riqualificazione delle acque, nell'ambito delle direttive europee.
2. Per la quota degli interventi non assunta a totale carico della Regione, ai sensi del precedente articolo 25, comma 2, i Consorzi provvedono ripartendo la rimanente spesa sugli utenti interessati a misura del beneficio ottenuto e ricorrendo all'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della proprietà interessata.
3. Fino all'avvenuta ristrutturazione e modernizzazione degli impianti e alla loro fruizione nella misura dell'80 per cento, la Regione concorre nelle spese di gestione al fine di contenere entro valori economicamente ammissibili il contributo dell'utenza, nelle misure di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4.
4. Ai fini del precedente comma 3, i Consorzi avanzano richiesta, corredata da apposita previsione di spesa e relativa deliberazione consortile di approvazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio irriguo.
5. La Regione predispone il piano dei contributi annuali sulla base delle richieste di cui al precedente comma 4 e lo approva contestualmente al bilancio di previsione o all'esercizio provvisorio stabilendo la percentuale del contributo stesso, in ogni caso contenuto nel 30 % della spesa riconosciuta ammissibile a fronte di specifiche direttive impartite dall'Assessorato regionale all'Agricoltura.
6. L'importo dei contributi concessi ai sensi della presente legge sarà erogato a favore dei Consorzi destinatari nella misura del 50 % contestualmente all'adozione dell'atto di concessione dei contributi medesimi e del restante 50 % ad avvenuta rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del precedente comma 5.
7. Per gli impianti di distribuzione tubata è corrisposto un contributo, fino al 50% della spesa, sull'acquisto e posa in opera dei contatori da installare per ogni utenza.
8. La concessione dei contributi è disposta con decreto del Dirigente generale del competente Dipartimento, su assegnazione e riparto delle somme appositamente iscritte in bilancio deliberati dalla Giunta regionale.

CAPO III**Organizzazione dei consorzi di bonifica****Art. 27**

(Sistema informativo della bonifica ed irrigazione)

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è istituito presso l'U.R.B.I. un Sistema Informativo della Bonifica e Irrigazione della Calabria, denominato SIBICAL, alla cui realizzazione di primo impianto la Regione contribuisce, nella misura del 60 per cento delle spese preventivamente approvate dalla Giunta regionale e rendicontate, previo parere della Commissione competente.

2. Il SIBICAL contiene in forma organizzata e facilmente accessibile tutte le informazioni fornite dai singoli Consorzi, necessarie per:
 - a) migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa;
 - b) conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio;
 - c) documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali e le caratteristiche climatiche e meteorologiche;
 - d) verificare il livello di utilizzazione delle risorse idriche al fine di ottimizzarne i consumi.

Art. 28¹²

(Catasto consortile)

1. I Consorzi istituiscono il Catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili *agricoli ed extragricoli*¹³ ricadenti nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati.
2. Nel Catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà, nonché, nei casi di cui al precedente articolo 15, comma 4, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.
3. II Catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dal Catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133. A tal fine la Regione promuove con il competente Ministero intese atte a consentire la consultazione del Catasto erariale da parte dei Consorzi per via informatica diretta.
4. I dati alfanumerici e cartografici dei catasti consortili concorrono a formare la banca dati del SIBICAL, avuto riguardo delle norme di cui alla [legge n. 675/96](#).
5. La Regione concorre alle spese relative all'istituzione informatizzata del Catasto con un contributo nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate e rientranti nei costi ritenuti ammissibili, sulla base di preventivi autorizzati, rispondenti a schemi hardware e software commisurati ai volumi di dati da trattare.

Art. 29

(Organi)

1. Sono organi dei Consorzi:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) la Deputazione amministrativa;
 - c) il Presidente;
 - d) *il Revisore unico dei conti*.¹⁴
2. Gli organi dei Consorzi durano in carica cinque anni.
3. Le indennità spettanti ai componenti i detti organi sono determinate secondo uniformi criteri previsti nel modello di Statuto consortile predisposto dall'U.R.B.I..

¹² **Comma 1 del presente articolo interpretato autenticamente dall'art. 2, comma 1, l.r. 24 febbraio 2023, n. 7, nel senso che le parole "immobili extragricoli" non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico.**

¹³ **L'art. 3, comma 1, l.r. 9 maggio 2017, n. 13, aggiunge le parole "agricoli ed extragricoli".**

¹⁴ **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, l.r. 9 maggio 2017, n. 14; il testo originario era così formulato: "d) il Collegio dei Revisori dei conti."**

Art. 30

(Consiglio dei delegati)

1. Il Consiglio dei delegati è eletto dall'Assemblea generale ed è composto da 16 membri, di cui uno in rappresentanza dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile.
2. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e gli altri due componenti elettivi della Deputazione amministrativa, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.
3. Il Consiglio dei delegati svolge i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto.
4. In particolare, al Consiglio dei delegati compete:
 - a) *[nominare due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti]*¹⁵;
 - b) deliberare gli statuti, i regolamenti per l'amministrazione dei Consorzi e i piani di organizzazione variabili per il personale;
 - c) deliberare la relazione programmatica, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
 - d) predisporre il Programma comprensoriale di cui al precedente articolo 16 e i progetti di cui al precedente articolo 5, comma 4;
 - e) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuzione consortile;
 - f) deliberare la stipulazione di mutui;
 - g) assumere ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dalle norme statutarie.
5. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dopo l'esito delle elezioni. Scaduto tale termine, alla convocazione del Consiglio provvede l'Assessore regionale all'Agricoltura.

Art. 31

(Deputazione amministrativa - Presidenza)

1. La Deputazione è costituita da cinque membri:
 - a) il Presidente;
 - b) due membri elettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;
 - c) un rappresentante della Regione;
 - d) un rappresentante della Provincia interessata territorialmente. In caso di più Province coinvolte, la designazione del rappresentante viene fatta di concerto.
2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la Deputazione e il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto.
3. Il Presidente e la Deputazione amministrativa restano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.
4. I membri della Deputazione amministrativa che cessino dalla carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza. Lo statuto stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.
5. La Deputazione amministrativa svolge le funzioni indicate nello Statuto.

¹⁵ Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, l.r. 9 maggio 2017, n. 14.

Art. 32¹⁶

(Revisore unico dei conti)

1. *Il revisore unico dei conti:*
 - a) *è l'organo di controllo del consorzio;*
 - b) *è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente;*
 - c) *esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto.*
2. *Il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), istituito con [D.M. 20 giugno 2012, n. 144](#) (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.*
3. *Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.*

Art. 33

(Assemblea generale)

1. L'Assemblea generale è costituita dai soggetti iscritti nel Catasto consortile, che formano il corpo elettorale del Consorzio.
2. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui al precedente articolo 23.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati sono raggruppati per sezioni di contribuenza, ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari, in percentuale, al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla stessa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo di un terzo dei delegati da eleggere.
4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuna.

¹⁶ **Articolo interamente sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 9 maggio 2017, n. 14; precedentemente così recitava:** "Art. 32 (Collegio dei Revisori dei conti) - **1.** Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello Statuto. **2.** Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi, oltre due membri supplenti, scelti secondo la normativa vigente. **3.** Alla nomina del Presidente provvede la Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di elezione del Consiglio. In assenza di nomina entro tale termine, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal Presidente in carica, il cui mandato si intende prorogato fino alla data della nomina del nuovo Presidente. **4.** I due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati nella prima riunione dal Consiglio dei delegati."

5. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale e il numero totale dei consorziati.
6. Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale al netto del carico contributivo della prima sezione e il numero totale dei consorziati, al netto di quelli appartenenti alla prima sezione.
7. Alla terza sezione appartengono tutti i rimanenti consorziati non appartenenti alle precedenti sezioni.
8. La contribuzione consortile totale e il numero totale dei consorziati di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui viene convocata l'Assemblea.
9. Ai fini della individuazione del contributo dei singoli consorziati, ai sensi dei commi 3 e 4, si considera il contributo complessivo gravato sul consorzio per partita catastale.
10. Gli elenchi dei consorziati appartenenti alle singole sezioni sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

Art. 34

(Elezione dei delegati al Consiglio)

1. Il Presidente del Consorzio, con le procedure contenute nello Statuto, che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima delle scadenze degli organi le elezioni per il rinnovo e convoca, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, l'Assemblea dei consorziati per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei delegati.
2. L'elezione per la costituzione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le sezioni di cui al precedente articolo 33, sulla base di una o più liste di candidati appartenenti agli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo delle rispettive sezioni, che devono comprendere candidati di tutte le sezioni.
3. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di delegati da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione e devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissati dallo Statuto, da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferiscono le liste, esclusi i candidati, e comunque - ove detto numero sia inferiore - da non meno di 100 consorziati.
4. Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, o solo una lista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto della propria sezione di appartenenza.
5. Il voto è segreto, ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza. Ciascun consorzio può essere portatore di non più di una delega nell'ambito della medesima sezione.
6. Il consorzio contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.
7. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega a norma di legge ad altro proprietario dalla maggioranza della stessa comunione.
8. Per le società e per le persone giuridiche, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi.

9. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
10. Per l'esercizio del diritto di voto sono costituiti seggi elettorali, con un minimo di un seggio per ognuno dei Comuni aventi maggiore densità di contribuenti, individuati con delibera del Consiglio dei delegati. I seggi restano aperti per un giorno festivo, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, ininterrottamente.
11. Per ciascuna sezione, il numero di delegati da assegnare ad ogni lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalle singole liste, escludendo la parte frazionaria del quoziente. I delegati risultanti dai resti sono attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
12. Per ogni lista saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di cui al comma 4, saranno eletti coloro i quali abbiano ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti nella stessa lista o ricevuti, saranno eletti coloro i quali siano iscritti a ruolo per maggiore contribuzione.
13. L'elezione dei delegati è valida, qualora i consorziati partecipanti al voto complessivamente rappresentino, in almeno una delle sezioni di cui al precedente articolo 33, non meno del 30 % degli iscritti o il 30% dell'ammontare della contribuzione della sezione stessa. Nel caso non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea viene riconvocata entro i 30 giorni successivi. La data della seconda convocazione dell'Assemblea è fissata in sede di prima convocazione e comunicata agli interessati, assicurandone la massima pubblicità, con le modalità stabilite dallo Statuto.
- 13-bis. *L'elezione dei delegati è valida con il 15% e non con il 30% come previsto dal precedente comma 13 solo nei Consorzi di bonifica commissariati.*¹⁷
14. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum di cui al comma 13, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.

Art. 35

(Scioglimento degli organi e nomina di Commissari straordinari)

1. In caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglie gli organi di Amministrazione del Consorzio e nomina, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura, un Commissario straordinario, scelto tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni, o tra liberi professionisti di provata esperienza in materia.
2. Il Commissario straordinario è nominato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti affidatigli in sede di decreto di nomina e per la convocazione dell'Assemblea, sostituendosi a tal fine ai compiti del Presidente. La gestione commissariale non può in ogni caso durare oltre sei mesi, prorogabili per una sola volta e per non più di sei mesi.

¹⁷ **Comma aggiunto dall'art. 18, comma 3, l.r. 21 agosto 2006, n. 7; successivamente l'art. 9, comma 10, l.r. 12 dicembre 2008, n. 40, sostituisce la parola "10%" con la parola "15%" e sopprime le parole "da almeno tre anni".**

Art. 36

(Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti)

1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
2. I Consorzi assicurano l'informazione ai propri consorziati e utenti, mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli Albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.
3. I Consorzi garantiscono l'accesso a documenti e agli atti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento consortile di attuazione.

Art. 37

(Impugnativa dei provvedimenti consortili)

1. Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio é ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#).
2. L'opposizione deve essere proposta dallo stesso organo consortile, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo dei giorni di pubblicazione, fissati in tre giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata, ad eccezione dei giorni festivi.
3. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 38

(Controllo regionale sugli atti dei Consorzi)

1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal *dipartimento regionale competente in materia di agricoltura*¹⁸, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse *al dipartimento di cui al comma 1*¹⁹, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, *nel termine di quarantacinque giorni*²⁰ dalla loro ricezione.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi. In tale ipotesi tali richieste vanno evase entro 30 giorni, scaduti i quali, le deliberazioni si intendono annullate e decadute sin dall'origine.
4. Per le deliberazioni sottoposte al controllo possono essere richiesti gli elementi di cui al precedente comma 3 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento decorrono 20 giorni, senza che venga pronunciato l'annullamento da parte dell'organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive.

¹⁸ L'art. 9, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47, **sostituisce le parole "Settore Affari Generali del competente Assessorato" con le parole "dipartimento regionale competente in materia di agricoltura"**.

¹⁹ L'art. 9, comma 1, lett. b), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47, **sostituisce le parole "al competente Assessorato regionale" con le parole "al dipartimento di cui al comma 1"**.

²⁰ L'art. 9, comma 1, lett. b), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47, **sostituisce le parole "nel termine di 20 giorni" con le parole "nel termine di quarantacinque giorni"**.

5. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza.
6. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto:
 - a) l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti;
 - b) l'approvazione del conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali;
 - d) la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali;
 - e) i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili;
 - f) i contratti di acquisto e alienazione di immobili;
 - g) i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi;
 - h) i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 39

(Bilanci)

1. I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, avuto riguardo della natura giuridica dei Consorzi stessi, in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività. I bilanci di previsione sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono. I bilanci consuntivi sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 40

(Statuto e regolamenti)

1. I Consorzi, compresi quelli di secondo grado, sono retti da uno Statuto adottato secondo il modello predisposto dall'U.R.B.I. e approvato dalla Giunta regionale.
2. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, disciplina il funzionamento dei Consorzi e, in particolare, stabilisce:
 - a) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili;
 - b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio.
4. Per i Consorzi di secondo grado lo Statuto definisce i compiti, le finalità, la composizione degli organi amministrativi, le norme di funzionamento e il riparto dei contributi da parte dei singoli Consorzi interessati.
5. I Consorzi adottano con appositi regolamenti le norme procedurali relative alle proprie attività, nel rispetto delle leggi statali vigenti e della presente legge. I regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO III
Norme transitorie e finali

Art. 41

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l'elenco delle opere indicate al precedente articolo 3 già esistenti, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.
2. L'elenco diviene esecutivo con l'approvazione da parte della Giunta regionale; l'inclusione in esso costituisce formale riconoscimento della sottoposizione delle opere al regime giuridico di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 e dell'affidamento di esse al Consorzio nello stato descritto; costituisce altresì autorizzazione agli adempimenti di legge da parte del Consorzio medesimo per la trascrizione delle stesse in testa al demanio regionale - ramo bonifica. Le spese per tali adempimenti sono a carico della Regione e rimborsate ai Consorzi a consuntivo, a fronte delle apposite somme iscritte in bilancio.
3. Entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, l'U.R.B.I. predispone il proprio statuto nonché il modello di statuto dei Consorzi. In caso di inadempienze vi provvede la Giunta regionale attraverso il competente Assessorato.

Art. 42

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24.
2. Nelle more, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati.

Art. 43

1. L'U.R.B.I. è impegnata a predisporre il nuovo modello di Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), alla [legge 12 febbraio 1942, n. 183](#) e al [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1962, n. 947](#), e successive modificazioni e integrazioni.
2. È abrogata la [Legge Regionale n. 5/88](#). Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 45

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale approva il Piano di ridelimitazione dei Consorzi di Bonifica per come previsto dal precedente articolo 14.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31- Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica.

Intesa ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Repertorio Atti n. 184/ESC /CSR del 18 settembre 2008.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 18 settembre 2008:

VISTO l'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che prevede per le Regioni la facoltà di procedere al riordino della disciplina dei Consorzi di Bonifica, secondo criteri definiti d'intesa con questa Conferenza;

VISTO il testo in esame trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota protocollo n. 1937, pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza il 7 marzo 2008 e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 11 marzo del corrente anno con nota protocollo n. 1512, che propone l'individuazione dei criteri per il riordino dei Consorzi, tenuto conto dei prevalenti orientamenti della legislazione regionale;

CONSIDERATO che, nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 13 marzo 2008, l'argomento, affrontato tra le questioni "Varie ed eventuali", è stato rinviato, su richiesta degli Assessori regionali, accolta dal Rappresentante del Ministro competente, per necessità di approfondimenti;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 4 settembre 2008, nel corso della quale è stato esaminato un documento alternativo alla versione ministeriale originaria, predisposto dagli Assessori regionali, sul quale sono state concordate alcune modifiche con la conclusione di un avviso tecnico favorevole all'intesa, fatto salvo il rinvio alle sede politica della formulazione della lettera a) del punto 3;

VISTO il nuovo testo opportunamente emendato con le modifiche concordate in sede tecnica, trasmesso dal Ministero competente il 9 settembre 2008 con nota protocollo n. 5632 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome in data 10 settembre del corrente anno con nota protocollo n. 3685;

CONSIDERATO che nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'11 settembre 2008, il provvedimento è stato nuovamente sottoposto alla valutazione degli Assessori regionali competenti per materia, con esito favorevole all'intesa con le modifiche concordate in sede tecnica e con la determinazione di utilizzare, al punto 3 lettera a), le parole "che si amministrano" e non l'espressione "retti dal principio dell'autogoverno amministrandosi", e con l'ulteriore richiesta dell'Assessore della Regione Basilicata, accolta dal rappresentante del Ministro

[Handwritten signature]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

competente, di inserire nel testo la frase, "Tuttavia per la Regione Basilicata, tenuto conto della specificità oro-idrografia della regione, si può fare riferimento a unità idrografiche omogenee."

PRESO ATTO che nella nuova stesura, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 16 settembre 2008 con nota protocollo n. 5822 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramata il successivo 17 settembre del corrente anno alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 3795, risultano inserite le modifiche concordate nella sopra richiamata seduta del citato Comitato;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno confermato l'avviso favorevole stipula dell'intesa sul testo così come definito nella seduta del ricordato Comitato dell'11 settembre 2008

SANCISCE INTESA

sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31- Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE N. 248/2007,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 31/2008**

CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

18 settembre 2008

2.

**Articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, come modificato
con la legge di conversione n. 31/2008 e con il dl 113/2008**

"1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento od eventuale soppressione di singoli Consorzi, dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al Capo I del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni ed i compiti attualmente svolti dai medesimi Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

"1-bis. I commi 36 e 37 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati".

3.

PREMESSA

Il soprascritto art. 27 del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31 prevede che le Regioni, entro il 30 giugno 2008, termine prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art.10 del decreto legge 30 giugno 2008, n. 113, possono procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nell'ambito del riordino si possono prevedere accorpamenti od eventuale soppressione di singoli Consorzi;
- b) il riordino deve avvenire seguendo criteri definiti, di intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c) i criteri devono essere individuati sulla base di una proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture;
- d) deve rispettarsi il principio che vanno salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualunque forma di contribuzione di carattere statale o regionale;
- e) la misura dei contributi deve essere contenuta nei limiti dei costi sostenuti dai Consorzi per l'adempimento delle loro finalità istituzionali;
- f) la riduzione dei componenti gli organi contemplata all'art. 35 deve riguardare quei membri aventi diritto a compensi specifici per tale carica mentre essa non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito;
- g) dalle disposizioni relative al riordino dettate all'art. 27 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente proposta, redatta dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministro delle Infrastrutture, da adottarsi d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, prende a riferimento una serie di criteri che tengono conto delle profonde trasformazioni socio-economiche e territoriali intervenute nel nostro Paese, le quali hanno imposto all'attività di bonifica un percorso evolutivo di adeguamento alle mutate esigenze. In tale contesto, la bonifica ha quindi assunto polivalenza funzionale, svolgendo sul territorio diverse attività, tra cui: difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente. Tale ruolo è riconosciuto alla bonifica sia dalle leggi nazionali (L. 183/1989 sulla difesa del suolo, L. 36/1994 sulle risorse idriche, D.Lgs. 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, oggi racchiuse nelle corrispondenti norme del D.Lgs. 152/2006) e dalla prevalente legislazione regionale

4.

in materia. Ne discende che la bonifica concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

FUNZIONI DI GOVERNO E GESTIONE

Compete allo Stato e alle Regioni, secondo il riparto delle competenze costituzionalmente e legislativamente definito, il governo della bonifica inteso quale programmazione economico-finanziaria degli investimenti e pianificazioni delle azioni.

I Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dalle Regioni, sono competenti, secondo i principi fondamentali vigenti e le normative regionali, per la realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al punto 4.

CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI

I criteri che seguono tengono conto dei prevalenti orientamenti della legislazione regionale e concernono quegli aspetti della disciplina qualificanti per un intervento di riordino.

1) Comprensori di bonifica

a. L'ambito territoriale di operatività dei Consorzi di bonifica, definito comprensorio di bonifica, viene delimitato dalla Regione su cui insiste il territorio di competenza. La delimitazione deve consentire azioni organiche su territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque*.

b. In tale delimitazione occorre tener conto dell'esigenza che il comprensorio di bonifica abbia una estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione e un'adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio.

* Per la Regione Basilicata, tenuto conto della specificità oro-idrografica si può fare riferimento a unità idrografiche omogenee

5.

2) Pianificazione

a. La Regione disciplina le modalità per l'adozione o l'approvazione del "Piano generale di bonifica e di tutela del territorio", proposto dal Consorzio di bonifica competente per territorio, che definisce, sulla base delle disposizioni regionali, delle eventuali linee guida e della specifica situazione territoriale, le linee fondamentali delle azioni di bonifica, nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare.

b. Le Regioni disciplinano, altresì, il coordinamento tra il piano di cui al precedente comma e gli altri strumenti di pianificazione territoriale (piani di bacino, piani urbanistici, piani di tutela delle acque, ecc.).

3) Soggetti

a. I Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati.

b. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo collegiale di base, è eletto da tutti i consorziati contribuenti, in modo da garantire la partecipazione democratica mediante voto pro capite per fasce di contribuenza.

c. In ogni comprensorio di bonifica definito secondo quanto previsto al precedente punto 1 a) non può essere costituito più di un Consorzio di bonifica; più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico Consorzio di bonifica.

4) Compiti e funzioni dei Consorzi

a. I Consorzi di bonifica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, nell'ambito territoriale di competenza, hanno il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006.

b. Ai Consorzi di bonifica può essere affidato, nei limiti e secondo modalità stabilite con legge regionale, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) finalizzate alla difesa del suolo di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 152/2006, come le sistemazioni idrauliche e idraulico forestali, la regolazione dei

6.

corsi di acqua, gli impianti idrovori, le vasche di laminazione e tutte le rimanenti opere che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale.

c. Ai Consorzi di bonifica possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque.

5) Organi

a. I consorziati contribuenti eleggono i componenti dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3).

b. Le disposizioni relative alle modalità di elezione dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3) devono tendere a garantire la rappresentanza delle diverse aree rientranti nell'ambito territoriale di competenza del Consorzio.

c. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica.

d. Le Regioni valutano l'esigenza di assicurare una rappresentanza pubblica negli Organi collegiali di base dei Consorzi.

6) Regime finanziario degli interventi e partecipazione privata

a. Lo Stato e le Regioni individuano, anche sulla base delle esigenze prospettate dai Consorzi, le opere pubbliche di bonifica che devono essere realizzate, le azioni di manutenzione straordinaria e di somma urgenza e dispongono il relativo finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

b. Fatte salve le disposizioni delle leggi regionali, le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili.

c. Le spese di cui al precedente punto b) sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori.

d. Il beneficio, ove presente è distinto in:

7.

1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
4. le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;
5. resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 D.Lgs. 152/2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena;
6. i contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi dovranno essere elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità.

7) Concertazione e collaborazione con gli enti locali e con gli imprenditori agricoli

- a. Allo scopo di realizzare sinergie con riferimento alle azioni di comune interesse per i Consorzi di bonifica e gli enti locali, le Regioni possono promuovere accordi di programma tra Consorzi di bonifica ed enti locali. Possono inoltre definirsi intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e per la tutela dell'ambiente, nel rispetto delle normative specifiche.
- b. Alla scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i Consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c., iscritti al registro delle imprese.

8.

8) Trasparenza ed informazione

I Consorzi di bonifica devono agire con modalità e procedure improntate alla buona amministrazione, alla trasparenza ed alla imparzialità, alla buona amministrazione assicurando altresì costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte.

9) Vigilanza e controllo interno di gestione

a. La vigilanza e il controllo dei Consorzi di bonifica compete alle Regioni che le disciplinano con apposite norme.

b. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi volti a garantire ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

10) Norma finale

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Corte Costituzionale Sentenza
n. 188 del 19/10/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
- Franco MODUGNO "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giovanni AMOROSO "
- Francesco VIGANÒ "- Luca ANTONINI " ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, nel procedimento vertente tra Emilio Intrieri e il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino ed Equitalia Sud spa, con ordinanza del 12 giugno 2017, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione del Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino;

udito nella udienza pubblica del 25 settembre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

udito l'avvocato Giuseppe Falcone per il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino.

1.- Con ordinanza del 12 giugno 2017, depositata il 20 dicembre 2017, la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Cosenza, adita con ricorso proposto da Emilio Intrieri contro il Consorzio di bonifica integrale bacini meridionali del Cosentino ed Equitalia Sud spa avverso una cartella di pagamento per contributi consortili dovuti per l'anno 2010, ha sollevato questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.), in riferimento agli [artt. 119 e 23 della Costituzione](#).

Riferisce la CTP rimettente che il ricorrente - oltre ad eccepire l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento, essendo stata la stessa effettuata a mezzo del servizio postale e non dagli ufficiali della riscossione, e l'insufficienza della motivazione, consistente unicamente nel riferimento alla proprietà di un immobile all'interno del comprensorio del Consorzio - ha dedotto l'insussistenza di un concreto beneficio per il fondo, derivante dall'attività del Consorzio di bonifica.

Quest'ultimo, costituendosi, ha specificatamente replicato rilevando che la quota di tributo richiesto prescindeva, per espressa previsione dell'art. 23, comma 1, lettera a), citato, da qualsivoglia beneficio per il fondo.

1.1.- La CTP rimettente premette che l'[art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215](#) (Nuove norme per la bonifica integrale), prevede che i consorzi di bonifica, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà e che [l'art. 860 del codice civile](#) stabilisce che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".

La CTP richiama la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 55 del 1963) secondo cui l'art. 59 citato, nella parte in cui impone ai proprietari consorziati la corresponsione di un contributo utile a finanziare l'adempimento dei fini istituzionali dell'ente, delinea una prestazione patrimoniale ricompresa [nell'art. 23 Cost.](#), costituzionalmente legittima solo e soltanto in quanto determinata o determinabile sulla base e in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica.

Anche alla luce della giurisprudenza di legittimità - prosegue il rimettente - detto "vantaggio" dev'essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 15 maggio 2013, n. 11801).

La CTP rileva inoltre, quanto al riparto delle competenze legislative, che tra le materie di competenza concorrente di cui [all'art. 117 Cost.](#), nella sua originaria formulazione, vi è quella che concerne il settore "agricoltura e foreste", competenza poi concretamente trasferita dallo Stato alle Regioni. Sicché esse sono state delegate a legiferare in materia di bonifica, pur sempre nell'ambito dei principi stabiliti con il citato [R.D. n. 215 del 1933](#).

Anche dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, le Regioni sono state ritenute competenti a disciplinare l'attività di bonifica, a programmarle sul territorio, a regolarne l'esercizio da parte degli enti pubblici e dei privati proprietari, a stabilire le modalità di gestione delle relative opere.

Nella specie la Regione Calabria, con propria L.R. del 10 marzo 1988, n. 5 (Norme in materia di bonifica), ha definito gli scopi dell'attività di bonifica nella Regione, e

le azioni, gli interventi, la disciplina e il funzionamento degli organi che devono applicarla.

Con la successiva L.R. n. 11 del 2003, la Regione Calabria ha poi provveduto a riorganizzare l'intero comparto regionale dei consorzi di bonifica integrale.

Quanto alla contribuzione, la disciplina regionale ha previsto la ripartizione dell'intero territorio regionale in ambiti territoriali denominati "comprensori di bonifica" (art. 13).

I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del "piano di classifica" (art. 17).

Il sistema di riparto prevede, quindi, la preliminare individuazione, all'interno del "comprensorio" di bonifica (coincidente con l'ambito territoriale in cui opera l'ente) di un perimetro di contribuenza (coincidente con l'insieme degli immobili destinatari di benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori), e di indici di contribuenza per ciascun immobile, evidentemente e ragionevolmente finalizzati al riparto delle contribuzioni.

In relazione a quest'ultimo, l'art. 23 dispone: "Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo art. 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio".

Nella specie - osserva ancora la CTP - in Calabria, il Piano di classifica, di cui al citato art. 24 della L.R. Calabria n. 11 del 2003, non è stato adottato da nessuno dei consorzi operanti nei comprensori di bonifica, sicché i consorzi esercitano la potestà impositiva utilizzando unicamente il criterio di cui alla lettera a) del citato art. 23 e dunque richiedono ai consorziati le somme necessarie al funzionamento dell'ente "indipendentemente dal beneficio fondiario".

1.2.- Secondo la CTP la disposizione di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11 del 2003, posta a fondamento della pretesa contributiva del Consorzio, si pone in contrasto con gli [artt. 119 e 23 Cost.](#)

Le questioni di costituzionalità sarebbero rilevanti poiché da esse dipende l'esito del ricorso proposto dal ricorrente, che non contesta di essere proprietario di terreni agricoli insistenti nel comprensorio di bonifica, ma si limita a eccepire l'insussistenza di alcun beneficio.

Secondo la CTP è violato [l'art. 119 Cost.](#), come novellato dalla [L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che prevede che le Regioni e gli enti locali territoriali "hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa" nonché "risorse autonome" e "stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri", con il limite che questi ultimi siano "in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".

Nel caso di specie, le norme statali di coordinamento, contenute negli [artt. 10, 11 e 59 del R.D. n. 215 del 1933](#), sarebbero state violate, atteso che la disposizione censurata esplicitamente consente l'imposizione di un contributo ai consorziati "indipendentemente dal beneficio fondiario".

In subordine - prosegue la CTP - sarebbe comunque violato *l'art. 23 Cost.*, in ragione della mancanza di direttive e criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore circa la ripartizione dell'onere finanziario tra i proprietari.

L'espressa esclusione, da parte del legislatore regionale, del riferimento ai benefici derivanti dalla concreta bonifica, comporterebbe la mancanza di "direttive e criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore".

2.- Con memoria del 29 gennaio 2018, depositata il 31 gennaio 2018, si è costituito il Consorzio di bonifica integrale bacini meridionali del Cosentino, eccedendo l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in quanto la CTP non avrebbe disposto la notifica dell'ordinanza al legale rappresentante della Regione venendo meno all'obbligo imposto dall'*art. 23, quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87* (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Inoltre, il Consorzio ha sostenuto l'inammissibilità delle questioni sul rilievo che la disposizione censurata è stata sostituita dall'art. 1 della L.R. Calabria 9 maggio 2017, n. 13, recante "Modifiche alla L.R. 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.)", che, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale), ha eliminato l'obbligo contributivo indipendente dal beneficio. La norma attualmente in vigore, infatti, prevede che sono obbligati al pagamento del contributo consortile "i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o

gestite dal Consorzio" nonché, "in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura".

Nel merito, il Consorzio ha sostenuto l'infondatezza delle questioni. Il contributo imposto per i fini istituzionali è collegato alla qualità di consorziato che si acquista non per volontà del privato, bensì per effetto dell'ubicazione dell'immobile all'interno di un territorio sul quale il Consorzio, istituzionalmente, compie attività di bonifica.

2.1.- Con memoria del 6 luglio 2018, depositata il 13 luglio 2018, il Consorzio ha ribadito le proprie difese.

3.- La Regione Calabria non è intervenuta in giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con ordinanza del 12 giugno 2017 la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Cosenza ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.), in riferimento agli *artt. 119 e 23 della Costituzione*, nella parte in cui prevede, a carico dei consorziati, l'obbligo di corrispondere il pagamento della quota del contributo consortile di bonifica imputabile alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, "indipendentemente dal beneficio fondiario".

La CTP osserva che - essendo il contributo consortile di bonifica previsto dalla legge statale e, dunque, non costituendo un tributo proprio della Regione - la disposizione censurata, che ne disciplina i criteri di applicazione, si pone in contrasto con *l'art. 119 Cost.* che, nel riconoscere alle Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, prescrive l'osservanza dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Nella fattispecie, il censurato art. 23, comma 1, lettera a), nel prevedere la debenza del contributo consortile anche in assenza di alcun beneficio per il soggetto obbligato, si porrebbe in contrasto con le norme di coordinamento del sistema tributario che, nel settore della bonifica, sono individuabili nell'*art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215* (Nuove norme per la bonifica integrale), e *nell'art. 860 del codice civile*; disposizioni che invece presuppongono che ci sia sempre un beneficio per l'immobile ricadente nel perimetro del territorio del Consorzio di bonifica.

In via subordinata sarebbe violato *l'art. 23 Cost.*, perché la disposizione censurata - secondo la CTP - non contiene alcuna direttiva o criterio sul presupposto fondante l'obbligo di pagamento dei contributi consortili.

2.- È innanzi tutto manifestamente infondata l'eccezione di mancata notifica dell'ordinanza di rimessione al Presidente della Regione Calabria - eccezione sulla quale non ha insistito il Consorzio, che l'ha sollevata inizialmente - perché risulta dagli atti che la CTP rimettente ha ritualmente provveduto a tale notifica, effettuata in data 20 ottobre 2017 (data attestata nella ricevuta di avvenuta consegna dell'atto).

3.- Altresì infondata è l'eccezione di inammissibilità delle questioni in ragione dello ius superveniens costituito dall'art. 1 della L.R. Calabria 9 maggio 2017, n. 13, recante "Modifiche alla L.R. 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.)", che ha sostituito la disposizione censurata richiedendo ora, in ogni caso, per la debenza dei contributi consortili, il beneficio per l'immobile ricadente nel comprensorio di bonifica.

In disparte ogni altra possibile considerazione, è sufficiente rilevare che tale normativa successiva, di cui si dirà anche in seguito, si applica ai contributi consortili dovuti per annualità successive alla entrata in vigore della nuova legge, che pertanto non regola la fattispecie oggetto del giudizio a quo, relativa a contributi consortili dovuti per l'anno 2010.

Per la stessa ragione, non occorre restituire gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni di costituzionalità, trattandosi, in tutta evidenza, di disposizione che, in quanto innovativa ex nunc, egli non deve applicare (ex plurimis, sentenza n. 177 del 2018) e non già di disposizione modificativa ex tunc della norma applicabile; ciò che invece avrebbe richiesto di valutare se permanessero, o no, le condizioni di ammissibilità della questione stessa (sentenza n. 125 del 2018).

4.- La questione di costituzionalità è, poi, ammissibile perché rilevante nel giudizio a quo, dovendo la CTP fare applicazione della disposizione censurata per decidere se accogliere, o no, l'opposizione del contribuente che lamenta, in special modo, di non aver conseguito alcun beneficio dall'attività del Consorzio.

In particolare, quanto all'ordine delle questioni poste alla CTP dal ricorso in opposizione alla cartella di pagamento, deve considerarsi che - secondo la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 8 maggio 2014, n. 9936) - nel giudizio civile, come anche nel giudizio tributario, il giudice - una volta che abbia verificato, anche implicitamente, la propria giurisdizione - può

esaminare per prima una questione preliminare o di merito sulla base del criterio della ragione più liquida che comporti l'assorbimento di altre questioni.

Nella specie la CPT - che ha giurisdizione avendo la controversia ad oggetto un tributo (ciò di cui si dirà più diffusamente in seguito) - ha evidentemente ritenuto esser tale la questione della necessità del beneficio fondiario per l'assoggettabilità alla contribuzione consortile, rispetto alle eccezioni di irritualità della notifica della cartella di pagamento e di difetto di motivazione.

Anche sotto questo profilo - rientrando l'ordine delle questioni nell'apprezzamento del giudice rimettente, ove non manifestamente incongruo - la questione di costituzionalità è ammissibile.

5.- Nel merito la questione è fondata.

Preliminarmente va svolta una duplice premessa: la prima concernente la sussistenza ed estensione della competenza del legislatore regionale nel settore della bonifica e l'altra relativa alla natura tributaria della prestazione patrimoniale obbligatoria posta a carico dei consorziati.

6.- I contributi consortili, regolati dalla disposizione censurata, ricadono nel più ampio ambito della disciplina della bonifica, la quale, già prima della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, costituiva un settore, riguardante diversi ambiti, che radicava la competenza legislativa concorrente e delegata delle Regioni a statuto ordinario.

Nel regime del riparto delle competenze legislative previste *dall'art. 117, primo comma, Cost.*, nella sua originaria formulazione, e nel contesto della preesistente disciplina statale della materia, contenuta nel *R.D. n. 215 del 1933*, il legislatore regionale poteva esercitare la sua competenza concorrente in materia di "agricoltura e foreste", in cui ricadeva prevalentemente la disciplina della bonifica; al legislatore statale spettava porre i principi fondamentali, già ricavabili dalla citata normativa del 1933 e da quella del codice civile (artt. da 857 a 865), integrata da quella successiva sia di settore - quale la bonifica montana di cui alla *L. 25 luglio 1952, n. 991* (Provvedimenti in favore dei territori montani) - sia, più in generale, risultante dalla delega in materia di consorzi, di cui all'*art. 31 della L. 2 giugno 1961, n. 454* (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura), esercitata con il *D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947* (Norme sui Consorzi di B., in attuazione della delega prevista dall'*art. 31 della L. 2 giugno 1961, n. 454*). Inoltre, disposizioni speciali sono state dettate proprio per la Regione Calabria dalla *L. 28 marzo 1968, n. 437* (Provvedimenti straordinari per la Calabria), che in particolare, all'*art. 7*, ha previsto che tutto il territorio della Regione potesse essere oggetto di bonifica, sia integrale che specificamente montana.

La competenza regionale, in prosieguo di tempo, è risultata coniugata a quella delegata alle Regioni. Infatti - come riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 66 del 1992) - le competenze in materia di bonifica sono state assegnate alle Regioni a statuto ordinario con il *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11* (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici), nell'ambito del trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura e foreste, poi completato dal *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*), che, agli artt. 66, 69 e 73, ha precisato che oggetto delle funzioni assegnate alle Regioni erano le attività di bonifica integrale e montana e di sistemazione idrogeologica, ivi comprese quelle svolgentesi a livello

interregionale e inclusi i poteri di vigilanza già esercitati sui consorzi di bonifica dagli organi dello Stato.

Sicché questa Corte (sentenza n. 326 del 1998) ha potuto affermare che "la materia della "bonifica integrale e montana" risulta inclusa in quella della "agricoltura e foreste", di competenza regionale". Ciò ha avuto "l'effetto di rendere esercitabile la potestà legislativa regionale nella materia medesima ... con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia"; principi ricavabili dalla disciplina statale contenuta nelle disposizioni del cod. civ. sulla bonifica (artt. da 857 a 865) e, prima ancora, nel citato *R.D. n. 215 del 1933*.

Anche in seguito si è ribadito (sentenza n. 282 del 2004), con riferimento ad una normativa regionale precedente alla riforma costituzionale del 2001, che la bonifica è riconducibile ad una competenza regionale fundamentalmente concorrente, relativa, da un lato, alla materia dell'"agricoltura e foreste", e, dall'altro, in un quadro più ampio, all'azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema, in una "concezione globale degli interventi sul territorio".

6.1.- La riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con la *L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha modificato radicalmente il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. In particolare, non è più prevista la competenza legislativa in materia di "agricoltura e foreste", che ora ricade nella competenza residuale del legislatore regionale, ma la disciplina della bonifica si colloca in un più complesso e multifunzionale intreccio di competenze.

Nel nuovo testo *dell'art. 117 Cost.* vengono infatti in rilievo, oltre alla competenza regionale residuale, che comprende molti aspetti della disciplina del settore agricolo (quarto comma), anche quella esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" (secondo comma, lettera s), nonché la competenza concorrente in materia di "governo del territorio" (terzo comma).

Con riferimento a detta disciplina della bonifica, pur nell'ambito di un ampliamento della competenza regionale in materia di agricoltura - da concorrente a residuale è previsto d'altra parte il necessario rispetto sia dei "principi fondamentali" della legislazione dello Stato nella materia del "governo del territorio", sia, più in generale, della competenza esclusiva statale in materia di "ambiente" ed "ecosistema".

Inoltre, la più specifica disciplina dei consorzi di bonifica - che questa Corte ha ritenuto non essere riconducibili alla nozione di "enti locali" ai sensi del previgente *art. 130 Cost.* (sentenza n. 346 del 1994), ma alla categoria degli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale, e dunque degli "enti amministrativi dipendenti dalla regione" (sentenza n. 326 del 1998) - può altresì presentare profili attinenti alla materia dell'"ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale; viene poi in rilievo, in particolare quanto alla regolamentazione della prestazione obbligatoria dei contributi consortili, avente natura tributaria, anche il coordinamento del sistema tributario, di competenza concorrente (*art. 117, terzo comma, Cost.*), nonché il limite all'autonomia finanziaria delle Regioni (*art. 119, secondo comma, Cost.*).

6.2.- Ed è proprio nell'esercizio di questa multifunzionale competenza concorrente - come ritenuto da questa Corte (sentenza n. 139 del 2009) - che, dopo la riforma costituzionale del 2001, il legislatore statale è intervenuto dettando disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica.

L'art. 27 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che le Regioni procedessero al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica, secondo criteri definiti a seguito di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Ha inoltre prescritto in particolare che "i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale".

Successivamente è stata raggiunta la prescritta intesa in data 18 settembre 2008, che ha previsto che l'ambito territoriale di operatività dei Consorzi di B., definito comprensorio di bonifica, è delimitato dalla Regione su cui insiste il territorio di competenza e, quanto ai contributi consortili, ha stabilito, come principio, che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati "i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi".

Sicché, quanto al territorio di competenza dei consorzi, il legislatore regionale può delimitare i comprensori di bonifica e provvedere anche alla loro unificazione, come riconosciuto da ultimo nella sentenza n. 160 del 2018 di questa Corte. In questa più recente pronuncia la Corte ha considerato, da una parte, che una legge regionale (quella della Regione Basilicata, oggetto di impugnativa) avesse legittimamente esercitato la competenza in materia, prevedendo l'accorpamento di tutti i consorzi di bonifica in un unico nuovo consorzio sull'intero territorio regionale (così come già in passato aveva fatto una legge della Regione EmiliaRomagna: sentenza n. 66 del 1992); d'altra parte, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale della specifica disciplina della liquidazione dei vecchi consorzi perché ricadente nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale. Per la stessa ragione, in precedenza, era stata ritenuta costituzionalmente illegittima la previsione di una legge della Regione Puglia sul non assoggettamento a esecuzione forzata di entrate dei consorzi di bonifica (sentenza n. 273 del 2012).

Inoltre, quanto anche ai contributi consortili, il legislatore regionale può regolamentarli, tenendo però conto che, nella misura in cui è riconosciuta la natura tributaria di queste prestazioni obbligatorie, e segnatamente di tributo derivato sui generis, opera il limite generale dell'art. 119, secondo comma, Cost. che prescrive il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario anche con riferimento ad un tributo – quale è quello in esame che trovi origine in una fonte statale.

7.- La seconda premessa, di cui si diceva, riguarda la natura tributaria dei contributi consortili, ritenuta dalla CTP rimettente in conformità alla giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione.

7.1.- In generale, il legislatore statale, nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico, può escludere o, all'opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo piuttosto che come canone o tariffa, conseguendo da ciò - "indipendentemente dalla qualificazione" della stessa (ex plurimis, sentenza n. 167 del 2018) - non solo la giurisdizione del giudice tributario, ma anche l'applicazione della disciplina dei tributi a partire dal canone della capacità contributiva previsto dall'art. 53, primo comma, Cost. All'opposto, non può il legislatore qualificare come tributo ciò che in concreto, in ragione della sua regolamentazione, è conformato come canone o tariffa, perché da ciò

conseguirebbe una illegittima deroga al canone generale della giurisdizione del giudice ordinario di cui [all'art. 102, primo comma, Cost.](#) (la sentenza n. 64 del 2008 ha affermato che "l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali").

E pertanto il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità in materia di politica economica e fiscale, può anche passare da un sistema basato sulla fiscalità di un contributo ad uno fondato sulla corrispettività di una tariffa o di un canone, come è avvenuto nell'ipotesi della tariffa di igiene ambientale, istituita con l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della [direttiva 94/62/CE](#) sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), inizialmente di natura tributaria (sentenza n. 238 del 2009 e, da ultimo, Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8822), poi sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex [art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), prestazione patrimoniale ritenuta di natura non tributaria (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332), al pari della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione (sentenza n. 335 del 2008).

7.2.- In particolare, quanto ai contributi consortili, poteva inizialmente apparire dubbia la loro natura tributaria in ragione del marcato collegamento tra la spesa sostenuta dal consorzio per le opere di bonifica e la contribuzione a tale spesa di cui i consorziati erano onerati, atteso che l'[art. 11 del R.D. n. 215 del 1933](#) fa riferimento alla "ripartizione della quota di spesa tra i proprietari" degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, e [l'art. 860 cod. civ.](#) considera il "concorso dei proprietari alla spesa" necessaria per le opere di bonifica.

Nondimeno si è progressivamente affermata in giurisprudenza la natura tributaria dei contributi consortili.

Inizialmente questa Corte (sentenza n. 26 del 1998), nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale di una disposizione dell'originaria disciplina dei contributi consortili di bonifica quanto alla possibilità, o no, di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali, ha considerato la natura paratributaria dei contributi dovuti agli enti di bonifica, quale ritenuta, all'epoca, dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando che "pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell'area applicativa [dell'art. 23 della Costituzione](#), l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione".

Dalla mera "assimilazione" ai tributi si è progressivamente passati a riconoscere la piena natura tributaria dei contributi consortili, escludendo che su di essi potesse applicarsi l'IVA (fin dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 30 gennaio 1979, n. 662) e che, in quanto tributi si seppur non "locali", radicassero la competenza del tribunale "per le cause in materia di imposte e tasse" ai sensi [dell'art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile](#) (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 1 febbraio 2000, n. 1093).

Dopo la modifica dell'[art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#) (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'[art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413](#)), ad opera dell'[art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", con conseguente generalizzazione della giurisdizione tributaria a tutte le prestazioni di natura tributaria, si è definitivamente affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie quale giudice

speciale tributario sulle controversie aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 3 maggio 2016, n. 8770).

7.3.- Questo approdo, costante ed univoco, cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla struttura della disciplina della prestazione, sicché può dirsi che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.

Questo essendo ormai il punto d'arrivo del diritto vivente, deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del "beneficio" che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.

In ragione di tale qualificazione, il necessario "beneficio" non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.

Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; con riferimento proprio a una prestazione patrimoniale di natura non tributaria questa Corte (sentenza n. 335 del 2008) ha dichiarato incostituzionale la previsione di debenza della tariffa riferita al servizio di depurazione "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.

8.- Fatta questa duplice premessa, da cui muovere per l'esame delle questioni di costituzionalità, vengono in rilievo i principi fondamentali del sistema tributario, che limitano la riconosciuta, pur ampia, competenza legislativa della Regione; la quale - come si è detto - può regolare non solo il comprensorio di bonifica e l'appartenenza dell'immobile all'area del Consorzio, ma anche i contributi consortili.

Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora [nell'art. 860 cod. civ.](#) - che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica (per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, "l'obbligo di contribuzione deriva dalla legge") la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametrà il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica. Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) [art. 11 del R.D. n. 215 del 1933](#) - secondo cui la ripartizione della "quota di spesa" tra i proprietari è fatta "in ragione dei benefici conseguiti" per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi - , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto

che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati "i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi".

Quindi, per i contributi consortili, quali "quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica" a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale.

9.- In questo contesto ordinamentale la Regione Calabria, con la L. 10 marzo 1988, n. 5 (Norme in materia di bonifica), ha definito gli scopi dell'attività di bonifica e le azioni, gli interventi, la disciplina e il funzionamento degli organi deputati ad applicarla e, in particolare, ha qualificato i contributi consortili come "quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica" (art. 39), prevedendo anche la possibilità per la Regione stessa di farsi carico di parte di tali quote per evitare che fossero "superati i limiti di sopportabilità della contribuzione a carico degli immobili soggetti ad obblighi di bonifica" (art. 41).

Dopo la riforma costituzionale del 2001, che - come rilevato - ha inciso significativamente sulla competenza delle Regioni nel settore della bonifica, lo stesso legislatore regionale è nuovamente intervenuto in materia con la citata L.R. n. 11 del 2003, con cui la Regione Calabria ha provveduto a riorganizzare l'intero comparto dei consorzi di bonifica integrale; legge che contiene, all'art. 23, la disposizione censurata dalla CTP rimettente.

Si tratta di una disciplina sistematica e articolata.

Dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di bonifica (art. 3), la L.R. del 2003 prevede - per quanto rileva ai fini delle sollevate questioni di costituzionalità - che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13).

L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuzione, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuzione è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'*art. 58 del R.D. n. 215 del 1933*. In ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al censurato art. 23.

L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i "benefici diretti, indiretti e potenziali", derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuzione di ciascun immobile.

L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuzione risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.

La medesima L.R. Calabria n. 11 del 2003 disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art. 23, disposizione attualmente censurata, che stabilisce che il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun

consorzio per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) "per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario"; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. Vi sono quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - è testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presuppone il beneficio per il consorzio.

10.- Quindi il beneficio effettivo per l'immobile di proprietà del consorzio - come condizione legittimante per l'inclusione nel perimetro di contribuzione del comprensorio di bonifica, nonché come criterio per fissare i parametri di calcolo e quantificazione dei contributi stessi - è in vero ciò che ha previsto, nella specie, il legislatore regionale prescrivendo, all'art. 24, comma 2, L.R. Calabria n. 11 del 2003, che il piano di classifica individua i "benefici diretti, indiretti e potenziali", derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio; beneficio che dimensiona gli indici di contribuzione di ciascun immobile.

Però, solo ove risultasse l'unitarietà del contributo consortile dell'art. 23, benché suddiviso - ma in modo inscindibile - in una quota di cui alla lettera a) e in una quota di cui alla lettera b) del comma 1, allora il presupposto del "beneficio", espressamente previsto solo nella lettera b), condizionerebbe nel complesso la debenza del contributo stesso e quindi anche la obbligatorietà della quota a).

Ma nella fattispecie in esame - per come la norma "vive" nell'ordinamento regionale - la quota a) del contributo consortile, di cui al comma 1 dell'art. 23, non è inscindibilmente collegata alla quota b) del medesimo comma 1.

E infatti, da una parte, con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 febbraio 2010, n. 27, istitutivo del Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino, al quale è riferibile la cartella di pagamento impugnata nel giudizio a quo, si è previsto, all'art. 3, comma 2, che il perimetro di contribuzione per la riscossione dei ruoli relativi al nuovo Consorzio ed emessi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11 del 2003 per i soli fini istituzionali, coincide con il perimetro del neoistituito Consorzio. Ciò significa già che l'assoggettamento al contributo consortile è condizionato al solo dato spaziale dell'essere l'immobile ricompreso nel territorio del Consorzio.

D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 24 maggio 2017, n. 13130 e 25 maggio 2017, n. 13264), pronunciandosi su ricorsi dello stesso Consorzio, ha rilevato l'assoggettamento a contribuzione nel caso di immobile compreso nel piano di classifica, facendo menzione in motivazione del suddetto decreto del Presidente della Regione Calabria del 2010 che aveva equiparato il perimetro di contribuzione all'intero comprensorio del Consorzio.

Anche nel giudizio a quo l'impugnata cartella di pagamento è stata emessa solo per la indicata quota a) e la CTP riferisce che nessun piano di classifica è stato redatto dal Consorzio, sicché è mancata una rilevazione dei benefici diretti, indiretti o potenziali derivanti dall'attività di bonifica, quale richiesta dall'art. 24 sopraccitato.

Del resto, la tesi del Consorzio, ribadita anche in udienza in sede di discussione orale, è proprio questa: è legittimo l'assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell'immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, "indipendentemente dal beneficio fondiario", come testualmente prevede la disposizione censurata alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. Calabria n. 11 del 2003.

11.- Tale testuale esclusione del beneficio fondiario ha proprio il significato e la portata di disancorare la debenza della quota a) - così resa autonoma e distinta dalla quota b) - dal beneficio risultante dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza.

In tal modo però risulta violato il più volte citato principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica.

Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.

Questa Corte (sentenza n. 102 del 2008) ha infatti affermato che "le Regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplice limite costituito dall'obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento e dal divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all'emanazione della legislazione statale di coordinamento" (nello stesso senso, la sentenza n. 37 del 2004). Del resto, la disposizione censurata, in quanto del 2003, si muove nel contesto ordinamentale precedente alla normativa sul federalismo fiscale, che ha poi previsto la possibilità per le regioni di istituire tributi propri secondo i decreti legislativi attuativi della *legge delega 5 maggio 2009, n. 42* (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione *dell'articolo 119 della Costituzione*).

12.- La *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata è univocamente orientata dallo stesso principio settoriale del sistema tributario nel senso dell'innesto della previsione, in positivo, del beneficio derivante agli immobili del comprensorio di bonifica come presupposto dell'assoggettamento alla contribuzione consortile, invece della (e quindi in sostituzione della) non rilevanza del beneficio fondiario testualmente prevista dalla medesima disposizione denunciata. La possibilità di dispositivo additivo sostitutivo è, da tempo, riconosciuta da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 20, n. 22 e n. 120 del 2018).

Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto "in presenza del beneficio" - al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma - invece che "indipendentemente dal beneficio fondiario".

13.- Può aggiungersi, infine, che la successiva L.R. Calabria n. 13 del 2017 ha rimediato per il futuro a tale vulnus perché, all'art. 1, ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della L.R. Calabria n. 11 del 2003, prevedendo - senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile

agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.

14.– In conclusione va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio".

15.- L'accoglimento della questione di costituzionalità in riferimento *all'art. 119 Cost.* comporta l'assorbimento della censura, peraltro subordinata, di violazione *dell'art. 23 Cost.*, parimenti sollevata dalla CTP rimettente.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2018.

L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 ⁽¹⁾.

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 dicembre 2019, n. 167 speciale.

VISTO l'[art. 121 della Costituzione](#) come modificato dalla [Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#);

VISTI gli artt. [34](#) e [44 del vigente Statuto regionale](#);

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 19/8 del 26.11.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione, in attuazione dell'[articolo 44 e del Titolo V della Costituzione](#), nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano sulla proposta per l'attuazione del [decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248](#) (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in legge con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#) - Criteri per il riordino dei Consorzi di bonifica. Repertorio Atti n. 187/CSR del 18 settembre 2008 (di seguito "Intesa Stato-Regioni sul riordino dei Consorzi di bonifica"), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, quali enti pubblici economici a struttura associativa, retti dai propri statuti, sono tenuti ad informare l'esercizio delle proprie funzioni ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio.

3. L'attività di bonifica si informa, altresì, al principio dell'Unione europea di precauzione ed al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Art. 2 *Gestione in forma associata di attività.*

1. Al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento delle attività afferenti alle funzioni disciplinate dall'[articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36](#) (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica), i Consorzi di bonifica gestiscono in forma associata almeno le seguenti attività:

- a) partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;
- b) affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'[articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici), attraverso l'istituzione di una centrale unica di committenza;
- c) gestione dei contenziosi ed in particolare dei diritti creditori vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi;
- d) adozione di programmi informatici uniformi per la gestione dei servizi informativi territoriali e per quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili;
- e) gestione dei programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Consorzi di bonifica;
- f) gestione delle fasi di reclutamento del personale, con esclusione di quello avventizio stagionale;
- g) tenuta del catasto consortile.

2. L'Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue regionale (di seguito "ANBI regionale") svolge funzioni di coordinamento al fine dello svolgimento delle attività in forma associata di cui al comma 1.

3. Per la gestione associata delle attività di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica utilizzano le strutture e le risorse umane disponibili, senza determinare ulteriori oneri a carico della contribuzione consortile.

4. Le attività, escluse dall'esercizio in forma associata, rimangono in capo ai singoli Consorzi, ferma restando la facoltà, da parte degli stessi, di estendere tale modalità di gestione ad attività ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1.

5. I profili organizzativi e gestionali riguardanti le attività da svolgere in forma associata sono definiti attraverso specifiche convenzioni sottoscritte dai Consorzi di bonifica che applicano tale modalità di gestione delle attività.

6. Al fine di assicurare omogeneità nella definizione dei profili organizzativi e gestionali di cui al comma 5, lo schema di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i Consorzi medesimi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La gestione associata delle attività di cui al comma 1 è realizzata entro centoventi giorni dall'approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 6.

8. La gestione associata di attività ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 1 è realizzata entro sessanta giorni dalla sottoscrizione di specifici atti integrativi alle convenzioni, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i medesimi Consorzi.

9. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 6 e gli atti integrativi di cui al comma 8 sono inviate, prima della loro adozione e sottoscrizione, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia perché esprima parere obbligatorio e non vincolante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.

10. Le economie derivanti dalla gestione associata delle attività, delle quali è data specifica evidenza da parte dei Consorzi nel rapporto di cui all'articolo 21, comma 2, sono destinate alla riduzione degli oneri posti a carico della contribuenza e all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica.

Art. 3 *Convenzioni con gli imprenditori agricoli, collaborazione, concertazione e accordi di programma.*

1. Allo scopo di rendere efficiente la gestione e valorizzare risorse, professionalità ed esperienze dei territori di competenza, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza, possono affidare i lavori di propria competenza agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al Consorzio, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)).

2. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso territorio, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'[articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.

3. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi, e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.

4. Le disposizioni del comma 3 possono essere applicate anche per i territori non ricompresi nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento purché gli interventi siano coerenti con le finalità consortili definite nella presente legge.

Art. 4 *Organi consorziali.*

1. Gli Organi dei Consorzi di bonifica sono:
 - a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Comitato amministrativo;
 - d) il Presidente;
 - e) il Revisore unico.
-

Art. 5 *Assemblea dei consorziati.*

1. Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
 2. Ogni elettore ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al comma 3.
 3. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.
 4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentati; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'amministratore.
 5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.
-

Art. 6 *Consiglio di amministrazione.*

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e quelle definite nello Statuto del Consorzio.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto di undici membri, di cui otto eletti dall'Assemblea dei consorziati.
3. Per assicurare la rappresentanza pubblica nei Consorzi di bonifica, fanno parte di ciascun Consiglio di amministrazione tre membri di diritto nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra cittadini con esperienza in campo tecnico o amministrativo, elettori nei Comuni che ricadono nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento.

4. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni di competenza anche in mancanza di designazione o sostituzione dei membri di diritto nominati dal Consiglio regionale.
 5. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni.
 6. Il Consiglio di amministrazione comunica al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura (di seguito Dipartimento competente) la data delle elezioni consortili almeno novanta giorni prima.
 7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, con voto consultivo e a titolo gratuito, quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale.
 8. In osservanza dell'Intesa Stato-Regioni sul riordino dei consorzi di bonifica, possono avere diritto al compenso per l'espletamento dell'incarico non più di tre componenti il Consiglio di amministrazione, individuati ai sensi della presente legge nei membri del Comitato amministrativo. Gli altri rappresentanti dei consorziati possono aver riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, ovvero il rimborso delle spese di viaggio soltanto se previamente autorizzate e debitamente documentate.
 9. Sono rimborsate le spese di viaggio se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Consorzio di bonifica.
 10. La quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza è stabilita dall'articolo 14.
-

Art. 7 *Sistema elettorale del Consiglio di amministrazione.*

1. I consorziati eleggono i membri elettivi del Consiglio di amministrazione mediante voto pro-capite e segreto.
2. Per la elezione dei membri elettivi di cui al comma 1, i membri dell'Assemblea sono suddivisi in tre sezioni, in relazione al diverso carico contributivo:
 - a) nella prima sezione sono inclusi coloro che appartengono a categorie extragricole, anche se corrispondono contributi consorziali, nonché i consorziati aventi interessi marginali in agricoltura, ossia con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l'inclusione nella seconda sezione, di cui alla lettera b);
 - b) nella seconda sezione sono inclusi i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo. Il minimo è rappresentato dal contributo più elevato della prima sezione di cui alla lettera a) e il massimo è costituito dal contributo minimo della terza sezione, di cui alla lettera c);
 - c) nella terza sezione sono inclusi i consorziati con un carico contributivo superiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione, di cui alla lettera b).

3. La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro e la terza da tre delegati.

4. Per la suddivisione in sezioni di cui al comma 2, il Consiglio di amministrazione provvede alla quantificazione dei relativi contributi, in esito a specifica indagine a campione che tiene conto, tra l'altro, delle giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi da parte delle aziende selezionate.

5. I candidati, componenti dell'Assemblea dei consorziati, sono eletti su liste sezionali, presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, aventi diritto al voto della sezione e in regola con il pagamento del contributo consortile; le firme dei sottoscrittori sono autenticate dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale, ovvero da un funzionario incaricato dal Consorzio di bonifica.

6. Il numero e la sede dei seggi elettorali sono stabiliti previamente, in modo da facilitare l'esercizio del diritto di voto.

7. L'elezione del Consiglio di amministrazione ha luogo contemporaneamente in tutte le sezioni, su liste sezionali di candidati.

8. Le elezioni del Consiglio di amministrazione si svolgono di domenica nel periodo ricompreso tra il 1° novembre e il 31 gennaio, salvo motivata deroga autorizzata dal Dipartimento competente.

9. Possono essere candidati gli iscritti negli elenchi della sezione avente diritto al voto che non si trovino nelle condizioni o di incandidabilità di cui al successivo articolo 8 e che dispongano di un titolo di proprietà, ovvero che dispongano di un valido titolo di conduzione da almeno cinque anni.

10. I seggi rimangono aperti dalle ore 7.00 alle ore 22.00 ininterrottamente.

11. I candidati alle liste sezionali sono:

- a) 1 per la prima sezione;
- b) 4 per la seconda sezione;
- c) 3 per la terza sezione ⁽²⁾.

12. Sono ammessi all'elezione anche i contrassegni che presentano liste in una singola sezione.

13. Ad ogni lista sezionale che ha raggiunto il limite del cinque per cento è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti, calcolato secondo il metodo d'Hondt:

a) si divide il totale dei voti validi di ogni lista sezionale per 1, 2, 3, e di seguito fino al numero di seggi sezionali da assegnare, e si attribuiscono i seggi disponibili in base ai quozienti elettorali così ottenuti seguendo un ordine decrescente;

b) in caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista;

c) in caso di parità di voti di lista il seggio viene assegnato al candidato più anziano di età.

14. Nell'ambito di ciascuna lista sezionale sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

15. In mancanza di candidati per una sezione, il numero dei consiglieri ad essa spettante è attribuito alla sezione con più voti totali, fino ad un massimo di due.

16. I consiglieri eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo dei candidati non eleni nella medesima lista sezionale; in assenza si procede alla nomina del candidato non eletto della lista di altra sezione recante lo stesso contrassegno, se presente, col maggior numero di voti di lista; altrimenti, al candidato non eletto della lista sezionale con il quoziente più alto tra quelli non utili all'assegnazione del seggio ai sensi del comma 13.

17. In caso di impossibilità alla sostituzione ai sensi del comma 16 della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.

18. In conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che impongono valori minimi di partecipazione degli aventi diritto al voto, le votazioni per la nomina del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica sono valide se i consorziati partecipanti al voto, in almeno una delle tre sezioni, sono almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto o rappresentano il dieci per cento della contribuzione nella relativa sezione.

19. Se non si raggiunge il quorum di cui al comma 18, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale dell'Ente, con il compito, in particolare, di indire nuove elezioni entro un anno dal commissariamento.

20. Se le votazioni non hanno avuto luogo o non sono valide, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta e valuta, sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'[articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) (Nuove norme per la bonifica integrale), la possibilità di ricorrere alla fusione del Consorzio, ovvero provvede a far indire nuove elezioni, sentita la Commissione consiliare competente.

21. I verbali relativi alle operazioni elettorali sono inviati al Dipartimento competente entro tre giorni dalla data di svolgimento delle elezioni e contestualmente pubblicati nell'albo consortile.

22. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 21 gli eventuali ricorsi avverso i risultati e le operazioni elettorali sono presentati al Dipartimento competente, che decide in merito, su parere della Commissione consiliare competente.

(2) Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 18, lettera a\), L.R. 3 novembre 2022, n. 29](#), a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 8 *Incandidabilità.*

1. Non possono essere candidati nel Consiglio di amministrazione:

- a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- b) gli interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- c) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) i dipendenti di Organi e Istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- e) i dipendenti del Consorzio di bonifica;

- f) coloro che hanno avuto l'incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
- g) coloro che hanno con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
- h) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del consorzio;
- i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;
- j) Parlamentare nazionale o europeo;
- k) Consigliere o Assessore regionale;
- l) Sindaco e Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;
- m) Consigliere di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;
- n) Presidente della Camera di Commercio;
- o) Amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilale o società partecipate dalla Regione.

2. Le cause di cui al comma 1 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

Art. 9 *Elezione del Comitato amministrativo.*

1. Il Consigliere anziano per età convoca il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
 2. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge il Comitato amministrativo, composto dal Presidente e da altri due membri, di cui uno con funzione di Vicepresidente. Può far parte del Comitato amministrativo solo uno dei componenti nominati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
 3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta tra i membri in carica del Consiglio di amministrazione. I restanti due membri sono eletti con un'unica votazione nell'ordine del maggior numero di voti riportati; è eletto Vicepresidente il candidato che, in detta votazione, consegue il maggior numero di voti. In ogni caso a parità di voti è eletto il più anziano di età.
 4. Il Comitato amministrativo ha durata pari a quella del Consiglio di amministrazione ed i suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
 5. Per il computo della durata massima non viene considerata la durata degli incarichi svolti e in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
 6. La quantificazione dei compensi spettanti al Presidente, al Vicepresidente e al membro eletto in seno al Consiglio di amministrazione è stabilita dall'articolo 14.
-

Art. 10 *Funzioni del Presidente.*

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello Statuto.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento; in caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono temporaneamente assolte dal Consigliere più anziano di età, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.

3. Se per qualsiasi motivo il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano convocano, entro trenta giorni, il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Art. 11 *Mozione di sfiducia.*

1. Nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio, avverso il Presidente può essere proposta una mozione di sfiducia dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica; la mozione, motivata e recante la sottoscrizione dei Consiglieri proponenti, è inoltrata al Presidente del Consorzio.

2. Il Presidente del Consorzio ne dispone l'immediata trasmissione ai componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio per la discussione della mozione non oltre quindici giorni e non prime di cinque giorni lavorativi dal suo deposito presso gli uffici.

3. Nella seduta fissata, il Consiglio di amministrazione, previa discussione, provvede alla votazione palese della mozione di sfiducia.

4. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e, in caso di sfiducia, decade anche il Vice Presidente e anche il terzo membro del Comitato amministrativo. Nella stessa seduta il Consiglio di amministrazione provvede ad eleggere le cariche sfiduciate con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Art. 12 *Gestione Commissariale.*

1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi e contestualmente provvede alla nomina del commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua nomina.

Art. 13 *Revisore unico.*

1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. In ciascun Consorzio il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dalle leggi vigenti e dallo Statuto, anche collaborando con il Presidente del Consorzio.
 3. Il Revisore unico controlla l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio; esamina e vista trimestralmente il conto di cassa; in qualsiasi momento il Revisore unico può svolgere attività di ispezione e controllo amministrativo-contabile.
 4. Il Revisore unico trasmette mensilmente al Presidente del Consorzio i risultati delle sue attività e relaziona trimestralmente al Dipartimento competente sugli esiti dell'attività svolta, nonché alla Commissione consiliare competente in esito a specifica richiesta; riferisce al Presidente del Consorzio e al Dipartimento competente in merito alle ispezioni svolte, entro cinque giorni dallo svolgimento delle stesse.
 5. Il Revisore unico, se accerta gravi e documentate irregolarità, chiede al Presidente del Consorzio di convocare il Consiglio di amministrazione.
 6. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Consorzio di bonifica.
 7. L'incarico di Revisore unico dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere ed Assessore regionale, di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Consigliere ed Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile, di Presidente della Camera di Commercio, di amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti o vigilati dalla Regione e di società partecipate dalla Regione. Il Revisore unico non può avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi ai Consorzi di bonifica.
 8. La quantificazione del compenso spettante al Revisore unico è stabilita dall'articolo 14.
-

Art. 14 *Compensi e gettoni di presenza.*

1. I Consorzi determinano autonomamente i compensi per il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere eletto nel Comitato amministrativo nella misura massima rispettivamente del trenta per cento, del dieci per cento e del cinque per cento dell'indennità di carica prevista per il Consigliere regionale.
2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo, non può essere superiore per ogni seduta giornaliera all'importo previsto dall'[articolo 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).
3. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della [legge regionale 4 luglio 2019, n. 15](#) (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'articolo 6, comma 9.

4. In merito alla quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza, i Consorzi di bonifica assicurano il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili.

Art. 15 *Vigilanza.*

1. Le deliberazioni degli organi consorziali, non soggette ad approvazione di cui al comma 2, diventano esecutive dopo venti giorni dalla pubblicazione all'albo del Consorzio.

2. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente per l'agricoltura, le deliberazioni concernenti:

- a) lo statuto;
- b) i regolamenti di amministrazione;
- c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi consorziali nonché le assunzioni.

3. Le deliberazioni soggette ad approvazione sono inviate al Dipartimento competente entro cinque giorni dalla pubblicazione.

4. Il Dipartimento di cui al comma 3 trasmette al Consiglio regionale le deliberazioni di cui al comma 2, unitamente ad una relazione tecnico-amministrativa, entro quindici giorni dalla data di ricezione al fine di acquisire il parere della Commissione consiliare competente; il parere è reso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 4 o decorso il termine senza che la Commissione consiliare abbia provveduto, assume le proprie decisioni entro i successivi quindici giorni. Le deliberazioni consorziali si intendono approvate qualora la Giunta non abbia deciso entro il suddetto termine.

6. I termini previsti dai commi 4 e 5 sono interrotti dalla eventuale richiesta di chiarimenti avanzata dal Dipartimento competente o dalla Commissione consiliare.

7. Tutti i termini inerenti all'esercizio della vigilanza e tutela di cui al presente articolo sono sospesi in caso di sospensione dell'attività degli organi regionali.

Art. 16 *Modifiche all'articolo 11 della L.R. 36/1996.*

1. Dopo la lettera h) del comma 1-bis dell'[articolo 11 della L.R. 36/1996](#) sono inserite le seguenti:

"h-bis) attività riguardanti la stabilità dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrità e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali;

h-ter) al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, è necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale debbano

rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi."

2. Il comma 1-quinquies dell'*articolo 11 della L.R. 36/1996* è sostituito dal seguente:
"1-quinquies. In materia di protezione civile:

a) la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall'uomo, attinenti alle opere di bonifica;

b) previa convenzione stipulata con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attività di pronto intervento durante l'evento calamitoso di contrasto e prevenzione delle varie pericolosità tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondili e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche".

3. Dopo il comma 1-sexies dell'*articolo 11 della L.R. 36/1996* sono inseriti i seguenti:
"1-septies. I Consorzi di bonifica sono coinvolti nella disciplina delle modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'Unione europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale.

1-octies. I Consorzi di bonifica possono, altresì, esercitare attività di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento."

Art. 17 Modifiche alla *L.R. 42/2012*.

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 42* (Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica) è inserita la seguente:

"c bis) le discenderie di epoca romana (cunicoli di Claudio) in quanto ancora strutturalmente funzionali all'emissario sotterraneo come sfiatatoi."

2. Dopo il comma 2 dell'*articolo 2 della L.R. 42/2012* è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Regione Abruzzo, anche nell'ambito di accordi stipulati ai sensi dell'*articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), può affidare la propria rappresentanza in capo al Consorzio di Bonifica Ovest, conferirgli l'incarico di redigere proposte di disciplinare o regolamento e autorizzare l'impiego di personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire la valorizzazione di carattere storico, archeologico, monumentale, culturale, paesaggistico e ambientale delle infrastrutture di cui all'articolo 1."

Art. 18 Modifiche all'*articolo 4 della L.R. 19/2013*.

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19](#) (Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 7 giugno 1996, n. 36](#) (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica) e altre disposizioni normative) sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La procedura prevista al comma 1 non trova applicazione per il reclutamento del personale avventizio stagionale, cui si applica quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

1-ter. Per il reclutamento del personale è in ogni caso privilegiata la mobilità tra i Consorzi, al fine di assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane."

2. Il comma 2 dell'[articolo 4 della L.R. 19/2013](#) è sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei consorzi, per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione ai dipendenti in servizio, secondo quanto stabilito dai regolamenti dei consorzi. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di bonifica, a tutti gli effetti di legge possono essere redatti e sottoscritti dai dipendenti consortili in possesso di laurea in ingegneria, architettura, agraria, diploma di geometra, perito agrario o agrotecnico."

Art. 19 *Modifiche statutarie* ⁽³⁾.

1. I Consorzi di bonifica uniformano ed adeguano i propri statuti alle previsioni della presente legge, sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento competente, definito in raccordo con l'ANBI regionale e approvato dalla Giunta.

2. In applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione e di attuazione, gli statuti individuano le competenze riconducibili, rispettivamente, al Presidente ed al Consiglio di amministrazione ed alla struttura tecnica ed amministrativa del Consorzio di bonifica.

3. Gli statuti dei Consorzi di bonifica, compresi quelli adeguati ai sensi del comma 1, sono trasmessi al Dipartimento competente per la successiva approvazione ai sensi dell'articolo 15.

4. Gli statuti consortili sono pubblicati a cura del Dipartimento competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sono resi disponibili sul sito istituzionale dei Consorzi di bonifica.

(3) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 14 settembre 2020, n. 555/P](#).

Art. 20 *Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica.*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, un Commissario con comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spella assicurare

la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti per lo svolgimento dei seguenti compiti: ⁽⁴⁾

- a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge;
- b) approvare il nuovo Statuto in conformità alla presente legge;
- c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attività comuni;
- d) attuare processi di mobilità del personale tra i diversi Consorzi per assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane, nonché provvedere all'efficientamento, al potenziamento ed alla formazione delle risorse umane ⁽⁵⁾;
- e) indire nuove elezioni consortili.

2. Il commissariamento può essere disposto facendo ricorso anche al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.

3. Gli Organi dei Consorzi di bonifica restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento dei Commissari regionali nominati per la gestione transitoria. Con l'insediamento dei Commissari cessano gli organi dei Consorzi, compresi i Commissari regionali in carica nominati per altre finalità. Il Revisore unico, di cui all'articolo 13, assume le funzioni alla scadenza del Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Commissari dei Consorzi di bonifica indicano le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il 30 novembre 2023 salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni; trasmettono, all'Assessore competente per l'Agricoltura, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia e al Dipartimento competente, dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei compiti assegnati e ottemperano alle direttive regionali ⁽⁶⁾.

4-bis. In sede di prima applicazione, al termine della gestione commissariale, al fine di consentire il rinnovo delle cariche consortili, si intendono aventi diritto al voto i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5 che sono in regola con il contributo consortile con riferimento agli avvisi di pagamento emessi per l'anno in corso, comunque comunicati ⁽⁸⁾.

4-ter. Le liste degli aventi diritto al voto sono compilate per sezione, per Comune e per seggio, seguendo l'ordine alfabetico in riferimento all'ultimo avviso di pagamento del contributo consortile comunicato ai sensi del comma 4-bis ed alle successive modifiche intervenute alla data di pubblicazione sull'Albo consortile dell'atto di indizione delle elezioni da parte del Commissario. È fatto salvo il diritto dei nuovi proprietari o conduttori di cui al comma 1 dell'articolo 5 ovvero di quelli risultanti dai provvedimenti di discarico operati sul ruolo di chiedere l'iscrizione nelle liste degli aventi diritto ⁽⁸⁾.

4-quater. Per quanto non espressamente previsto dai commi 4-bis e 4-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto, qualora non contrastanti con la presente legge ⁽⁸⁾.

5. I Commissari restano in carica fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati.

6. In caso di inadempimento dei compiti nei termini di cui al comma 4, il Commissario decade dall'incarico e il Presidente della Giunta procede all'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni.

7. Se il Commissario non si attiene alle direttive regionali, l'Assessore competente per l'Agricoltura ne propone la revoca al Presidente della Giunta il quale procede alla nomina di un nuovo Commissario.

[8. I Commissari non possono assumere personale, ad eccezione delle procedure di mobilità di personale tra Consorzi e di quelle di assunzione del personale stagionale avventizio, secondo le procedure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; non possono bandire concorsi per il reclutamento del personale, non possono modificare lo stato giuridico e retributivo del personale in forza all'atto dell'insediamento, né possono stipulare accordi aziendali, se non espressamente autorizzati dalla Giunta regionale. ⁽⁷⁾]

9. Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennità di carica del Consigliere regionale.

10. Ai Commissari di cui al comma 2 si applica, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del Titolo III del *D.Lgs. 267/2000*, relativa allo status degli amministratori locali.

11. Ai Commissari di cui al comma 2 con qualifica di dirigente si applica la disposizione di cui all'*articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

12. I Commissari nominali ai sensi del presente articolo non possono ricoprire cariche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 per i cinque anni successivi alla nomina.

(4) Alinea così modificato dall' *art. 9, comma 4, lettera a), L.R. 6 aprile 2020, n. 9*, a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 14, comma 1*, della medesima legge).

(5) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 23 novembre 2020, n. 33*, a decorrere dal 26 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 12, comma 1*, della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 18, lettera b), L.R. 3 novembre 2022, n. 29*, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 23 novembre 2020, n. 33* e dall' *art. 13, comma 1, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1*.

(7) Comma abrogato dall' *art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 23 novembre 2020, n. 33*, a decorrere dal 26 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 12, comma 1*, della medesima legge).

(8) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 2, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1*, a decorrere dal 15 gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1*, della medesima legge).

Art. 21 *Valutazione risultati conseguiti.*

1. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari in merito all'attuazione della presente legge, attraverso la presentazione di una relazione che evidenzi, in particolare, i risultati conseguiti dai Consorzi di bonifica riguardo a:

- a) realizzazione di economie di gestione;
- b) ottimizzazione delle attività comuni svolte in forma associata;
- c) riduzione degli oneri a carico della contribuenza.

2. Per l'assolvimento dell'attività valutativa di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, per il tramite dei Presidenti o Commissari, forniscono al Dipartimento competente, entro il 31 maggio di ogni anno, un dettagliato rapporto, unitamente ad un elaborato predisposto dal revisore unico contenente pertinenti analisi e valutazioni relative ai risultati conseguiti, che dia evidenza di quanto indicato al comma 1, anche con dati e informazioni relativi:

a) alle disposizioni sulla governance dei Consorzi di bonifica, con specifico riferimento ai risparmi di risorse pubbliche derivanti anche dall'applicazione dell'articolo 11, sui compensi e gettoni di presenza;

b) alla gestione in forma associata di attività, con evidenza degli elementi contenuti nelle convenzioni e negli eventuali atti integrativi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, nonché delle economie derivanti dalla stessa, come indicate dall'articolo 2, comma 10;

c) alle ulteriori attività di cui agli articoli 16 (Modifiche all'[articolo 11 della L.R. 36/1996](#)) e 17 (Modifiche alla [L.R. 42/2012](#)) assegnate ai Consorzi di bonifica, con particolare riferimento agli interventi urgenti e indifferibili e alle attività di pronto intervento in materia di protezione civile.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

4. Lo schema di rapporto di cui al comma 2 è approvato con provvedimento amministrativo dalla Giunta regionale, in raccordo con i Consorzi di bonifica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22 *Trasparenza e Integrità.*

1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, i Consorzi di bonifica applicano modalità e procedure improntate alla trasparenza, all'imparzialità e alla buona amministrazione, assicurando il puntuale rispetto della pertinente normativa europea, nazionale e regionale.

2. Per garantire la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, i Consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti attraverso:

a) la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni aventi rilevanza esterna;

b) il costante aggiornamento di tutti i dati e di tutte le informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consorzio;

c) nei limiti previsti dalla vigente normativa. l'accesso agli atti e ai documenti riguardanti le attività, i servizi e le opere gestite.

3. I Consorzi di bonifica sono tenuti a fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, i dati e le informazioni necessarie ad alimentare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione, assicurando, altresì, il puntuale adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

4. Il diritto all'accesso civico è esercitato secondo le modalità disciplinate dal [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal pertinente regolamento consortile.

5. La mancata osservanza degli obblighi previsti dai cumini 2 e 3 e contestata dall'organo vigilante che intima al Consorzio di sanare l'inadempienza entro e non oltre novanta giorni dalla contestazione; in caso di mancato adempimento, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta che, a spese del Consorzio, adempiti alle prescrizioni imposte.

Art. 23 *Contabilità economico patrimoniale e controllo di gestione.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i Consorzi di bonifica integrano la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, in base ai principi sanciti dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) ⁽⁹⁾.

2. I Consorzi di bonifica adottano, altresì, il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una costante verifica dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti approvati dagli organi del consorzio;

b) la corretta gestione e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse.

3. Il controllo di gestione verifica, in particolare:

a) la rispondenza di quanto realizzato rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici, anche in relazione all'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili;

b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;

c) l'efficienza dei processi di attivazione, di gestione dei servizi e delle attività, anche in forma associata.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi di bonifica possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti, fatto salvo l'indebitamento necessario ad anticipare le entrate rinvenienti dagli oneri di contribuzione che risultano dal piano annuale di riparto.

5. I Consorzi di bonifica possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per ripianare disavanzi di amministrazione concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché correlate ad investimenti già realizzati o in corso di realizzazione, previa comunicazione alla Giunta. La comunicazione è corredata di una relazione dimostrativa della consistenza degli investimenti; la Giunta può opporre diniego motivato entro quindici giorni dalla data di notifica della richiesta.

(9) Comma così modificato dall'art. 2, comma 18, lettera c), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 24 *Incarichi dirigenziali.*

1. I dirigenti dei Consorzi di bonifica, in tutte le articolazioni previste dalla contrattazione nazionale, sono assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, comunque rinnovabili; tale durata si applica anche al personale interno promosso ai ruoli dirigenziali.

2. Il Consiglio di amministrazione affida ai dirigenti obiettivi certi e misurabili, in applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di programmazione e controllo e quelle di gestione e di attuazione, richiamato dall'articolo 19, comma 2.

3. I dirigenti sono valutati anche sulla base dei risultati ottenuti in termini di realizzazione di economie di gestione, di ottimizzazione dei servizi resi ai consorziati, di riduzione degli oneri di contribuzione.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi affidati ai dirigenti, l'incarico dirigenziale è soggetto a revoca prima della naturale scadenza.

Art. 24-bis *Disposizioni transitorie.* ⁽¹⁰⁾

1. In caso di cessazione di uno dei revisori componenti il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica, per scadenza del mandato o per altra causa, la Regione provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico.

2. In caso di contestuale cessazione di due componenti del collegio di cui al comma 1, il revisore che resta in carica assume la funzione di revisore unico fino alla scadenza del mandato.

(10) Articolo aggiunto dall' art. 9, comma 4, lettera b), L.R. 6 aprile 2020, n. 9, a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 25 *Rinvio.*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel [regio decreto 215/1933](#).

Art. 26 *Disposizioni finanziarie.*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 27 *Abrogazioni.*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica);
 - b) [articolo 8 della L.R. 36/1996](#);
 - c) [articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38](#) (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, [62/1983](#), [4/2011](#) e ulteriori disposizioni).
-

Art. 28 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. 25 febbraio 2003, n. 4 ⁽¹⁾.**Nuove norme in materia di bonifica integrale ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 10 marzo 2003, n. 11.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 13 febbraio 2004, n. 181](#) e la [Delib.G.R. 11 luglio 2014, n. 277](#).

Capo I - Definizione e attuazione degli interventi**Art. 1***Finalità.*

1. La Regione, ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, attraverso i Consorzi di bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale.

2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei Consorzi di bonifica disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nella legge 5 gennaio 1994, n. 36, e nella legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, ed in accordo con le disposizioni di cui alla [legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8](#).

3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi ed al riordino dei relativi comprensori.

4. La presente legge sostituisce la legge regionale 11 aprile 1985, n. 23, la cui applicazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente.

Art. 2*Interventi pubblici di bonifica.*

1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, se realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, quelle concernenti:

a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;

b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;

c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;

d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;

e) gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 27;

f) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di Bacino.

2. Costituiscono altresì interventi pubblici di bonifica gli interventi di manutenzione straordinaria nonché i ripristini delle opere di cui al comma 1, conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

3. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto all'articolo 12.

Art. 3

Compiti dei Consorzi di bonifica.

1. Gli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli indicati all'articolo 2, sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.

2. I Consorzi, in particolare, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 183/1989, articoli 1 e 11 e dalla [legge regionale n. 8/1994, articoli 3 e 16](#) provvedono, su concessione dello Stato e della Regione, alla realizzazione di quegli interventi di cui alla legge n. 183/1989, articolo 3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 della stessa legge e dall'[articolo 10 della legge regionale n. 8/1994](#), ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, articolo 31.

3. I Consorzi di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 36/1994, articolo 27, provvedono, nei rispettivi comprensori, a realizzare e gestire gli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica.

4. I Consorzi di bonifica hanno altresì facoltà, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge n. 36/1994, articolo 27, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

5. I Consorzi di bonifica provvedono, inoltre, alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente.

6. Ai Consorzi di bonifica la Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali territoriali possono comunque affidare la progettazione e l'esecuzione di interventi,

compresi fra quelli indicati dalla presente legge, anche al di fuori dei comprensori di bonifica. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche da quali soggetti le opere sono gestite successivamente all'esecuzione.

Art. 4

Trasparenza ed informazione.

1. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
 2. I Consorzi assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.
 3. I Consorzi garantiscono l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite secondo le disposizioni dettate dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e dal relativo regolamento consortile di attuazione.
-

Art. 5

Concertazione ed accordi di programma.

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono quelle azioni espressamente previste dal [D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152](#), articolo 3, comma 6 e la conclusione di Accordi di Programma, ai sensi del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articolo 34](#), per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i Consorzi e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque,
 2. per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.
-

Art. 6

Piano generale di bonifica.

1. I Consorzi di bonifica predispongono, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, prevede:

a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente;

b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle predette finalità.

2. Il Piano generale di bonifica è inviato alle province e alle Autorità di Bacino che possono formulare osservazioni e proposte di modifiche entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

3. Il Consorzio, nei successivi trenta giorni, provvede ad adeguare il Piano sulla base delle osservazioni formulate ai sensi del comma 2 ed a trasmetterlo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione e della successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i Consorzi predispongono i Piani generali di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fino all'approvazione dei piani generali, gli interventi di cui all'articolo 2, rientranti nelle opere pubbliche di bonifica e rispondenti alle linee di indirizzo programmatiche determinate dalla Giunta regionale, sono definiti tali dalla Giunta regionale sulla base dei progetti di massima predisposti e presentati dai Consorzi di bonifica.

5. Il Piano generale di bonifica è attuato attraverso i piani triennali predisposti e approvati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14 e successive modifiche.

Art. 7

Finanziamento ed esecuzione degli interventi.

1. La Regione e le Amministrazioni da essa comunque delegate, nell'ambito degli strumenti di intervento operanti nei diversi settori di cui alla presente legge, finanziano e affidano in concessione ai Consorzi di bonifica l'esecuzione delle opere comprese nei programmi formulati.

2. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi finanziati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari statali e regionali in materia di lavori pubblici.

3. Per gli interventi nel campo della difesa del suolo, i finanziamenti ai Consorzi di bonifica sono assegnati dagli organi competenti ai sensi della [legge regionale n. 8/1994](#) e delle altre norme operanti in materia.

4. Gli organi regionali competenti per settore provvedono altresì, nei limiti delle risorse disponibili, ad assegnare annualmente ai Consorzi di bonifica le somme necessarie per la manutenzione delle opere.

5. Per le opere pubbliche di bonifica di competenza dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

Art. 8

Finanziamento degli interventi di competenza dell'Area Generale di Coordinamento

Sviluppo Settore Primario.

1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 7, comma 5, la Giunta regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di bonifica in attuazione degli strumenti di programmazione regionale in vigore.
2. Una quota di risorse, di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili, può essere destinata al finanziamento di studi, indagini e ricerche preliminari alla realizzazione di nuove opere, nonché delle attività di progettazione degli interventi.
3. Per la manutenzione delle opere di cui al comma 1, la Giunta regionale annualmente ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio fra i Consorzi di bonifica.
4. Vengono inoltre concessi, con provvedimento della Giunta regionale, contributi sulla spesa di esercizio delle opere e impianti pubblici di bonifica, sulla base delle risorse disponibili, del grado di interesse generale che le opere rivestono e della sopportabilità della contribuzione per gli utenti. Tale contributo non può, comunque, essere superiore al novanta per cento della spesa sostenuta.
5. I benefici di cui al comma 3 possono essere concessi anche ai Consorzi di miglioramento Fondiario e Irrigazione che gestiscono opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
6. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica, ferma restando la responsabilità di questi nella gestione delle relative opere anche ai fini della sicurezza, la Regione provvede all'acquisizione, con fondi regionali e con procedure centralizzate, delle forniture di energia elettrica finalizzate al funzionamento delle opere pubbliche che svolgono funzione di bonifica o di difesa dal rischio idrogeologico ⁽³⁾.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2020, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sulla base della potenza impegnata e della media dei consumi dell'ultimo triennio, sono poste a carico della Regione.»

Art. 9

Interventi manutentori a salvaguardia di insediamenti ed infrastrutture extragricole.

1. Nell'ambito dei programmi di intervento di cui alla legge n. 183/1989, articolo 21 e successive modificazioni, e della *legge regionale n. 8/1994, articolo 10*, con particolare riferimento alle quote di riserva di cui al secondo comma dello stesso articolo 21, è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione delle infrastrutture pubbliche di prosciugamento e di scolo, nonché alle altre opere gestite dai Consorzi di bonifica, dirette a salvaguardare anche insediamenti civili e attività produttive.

Art. 10*Sostegno alla gestione ⁽⁴⁾.*

1. Ai Consorzi di bonifica la Regione assegna annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo per sostenere le spese necessarie alla gestione delle opere e degli impianti realizzati e in esercizio.

2. Il riparto delle disponibilità tra i Consorzi è disposto dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti elementi:

a) estensione del comprensorio;

b) consistenza delle opere irrigue, comprensive di captazioni, accumuli, adduttrici e reti di distribuzione;

c) consistenza delle opere idrauliche e dei canali di scolo;

d) consistenza delle altre opere e impianti;

d-bis) risparmio sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 8, comma 6, conseguito rispetto all'anno precedente; al presente criterio è destinato un quinto del contributo totale di cui al comma 1 ⁽⁵⁾.

3. Ai fini del riparto si fa riferimento solo alle opere iscritte nel demanio pubblico.

4. Dal primo esercizio finanziario in cui è assegnato il contributo previsto al presente articolo, cessa di avere applicazione l'art. 8, comma 4 della presente legge.

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 11 luglio 2014, n. 277*.

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2020, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*).

Art. 11*Emergenza idrica.*

1. Ai sensi della legge n. 36/1994, articolo 28, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle risorse stesse.

Art. 12*Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.*

1. I proprietari dei beni immobili catastalmente classificati ad uso commerciale che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma

del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), e della [legge 25 luglio 1952, n. 991](#), e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi ⁽⁶⁾.

2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile ⁽⁷⁾.

3. Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai comuni, alle province ed alle Comunità montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione.

4. I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.

(6) Comma così modificato (con l'aggiunta delle parole "catastalmente classificati ad uso commerciale") dall'[art. 23, comma 1, L.R. 30 gennaio 2008, n. 1](#). Successivamente detto comma è stato abrogato dall'[art. 1, L.R. 30 settembre 2008, n. 11](#). È utile sottolineare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato comma 1 l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare il testo del presente comma precedente alla modifica da esso disposta; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, che tornerebbe ad essere pertanto la seguente: «1. I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), e della [legge 25 luglio 1952, n. 991](#), e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi.».

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 novembre 2003, n. 3296](#).

Art. 13

Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi ⁽⁸⁾.

1. In applicazione della legge n. 36/1994, articolo 27, comma 3, i Consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Non hanno l'obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 salvo quanto dovuto ai sensi dell'articolo 12, comma 1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura ⁽⁹⁾.

4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 o sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge n. 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione. Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del Consorzio le convenzioni, i Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12 ⁽¹⁰⁾

5. Gli oneri a carico dei comuni nell'ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all'articolo 12 ⁽¹¹⁾.

6. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica rivedono o in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

7. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.

8. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 31 della [legge regionale 26 luglio 2002, n. 15](#). L'esenzione di cui al comma 3 decorre dal 1° gennaio 2002.

(8) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'[art. 35, comma 3, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1](#).

(9) Comma dapprima sostituito dall'[art. 11, comma 1, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24](#) e poi così modificato dall'[art. 25, comma 6, lettera a\), L.R. 5 aprile 2016, n. 6](#), a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 29, comma 2](#) della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Gli utenti tenuti all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/1994, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche fermo restando gli altri obblighi contributivi ove dovuti per bonifica integrale.».

(10) Comma così modificato dall'[art. 23, comma 2, lettere a\) e b\), L.R. 30 gennaio 2008, n. 1](#) e dall'[art. 25, comma 6, lettera b\), L.R. 5 aprile 2016, n. 6](#), a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 29, comma 2](#) della stessa legge).

(11) Comma così sostituito dall'[art. 23, comma 2, lettera c\), L.R. 30 gennaio 2008, n. 1](#). Il testo originario era così formulato: «5. Nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi della legge regionale n. 14/1997, articolo 9 e fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4, gli oneri relativi ai contributi di cui all'esenzione disposta al comma 3 spettanti ai Consorzi sono assunti dalla Regione e ripartiti annualmente tra i Consorzi interessati sulla base della documentazione probatoria da essi prodotta.».

Art. 14*Opere di competenza privata.*

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché ad evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.
 2. Le opere di bonifica di competenza privata, previste dal piano di cui all'articolo 6, possono beneficiare dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti da norme regionali, anche in deroga alle leggi regolanti l'intervento pubblico a favore del potenziamento delle strutture aziendali.
 3. L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), della [legge 25 luglio 1952, n. 991](#) e successive modificazioni .
 4. Se i proprietari non eseguono le opere cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvedono i Consorzi di bonifica competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.
-

Art. 15*Consulta Regionale per la bonifica.*

1. È istituita la Consulta regionale per la bonifica con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale.
2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un Suo delegato ed è composta da:
 - a) cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori;
 - b) un rappresentante degli imprenditori agricoli allevatori;
 - c) tre esperti in materia designati dalla Giunta regionale;
 - d) quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore;
 - e) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.
3. Un funzionario regionale dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario, designato dall'Assessore per l'Agricoltura, espleta le mansioni di segretario.
4. I Componenti di cui ai punti 2a), 2b) e 2d) sono designati dalle strutture regionali delle Organizzazioni Professionali e Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. I membri della Consulta, che durano in carica cinque anni, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei Componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei

Componenti nominati.

Capo II - Norme di carattere generale**Art. 16***Personalità giuridica.*

1. I Consorzi di bonifica hanno personalità giuridica pubblica e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali, regionali e dallo Statuto e secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 17*Statuti consortili.*

1. All'approvazione degli Statuti e delle loro variazioni, deliberati dai competenti organi dei Consorzi, si provvede con deliberazione della Giunta regionale che ha la facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi.

2. Lo Statuto, in conformità alle norme di cui ai successivi articoli del presente Capo, stabilisce tra l'altro:

- a) il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati;
- b) le modalità per le elezioni dei componenti elettivi degli organi;
- c) l'attribuzione delle competenze agli organi del Consorzio;
- d) la composizione della Deputazione Amministrativa;
- e) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di delegato e di revisore dei conti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 24;
- f) i criteri di composizione delle fasce di contribuenza ai fini della elezione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i Consorzi di bonifica adeguano lo Statuto alle norme della legge medesima e lo inviano alla Giunta regionale per l'approvazione che deve avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dall'inoltro. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello Statuto, vi provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta appositamente nominato.

Art. 18*Costituzione dei Consorzi.*

1. Nell'ambito delle competenze regionali, alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica integrale provvede, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale con propria deliberazione.
2. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede, su proposta della Giunta regionale, alla costituzione, fusione e soppressione dei Consorzi di bonifica integrale, nonché alla delimitazione dei perimetri consortili.
3. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei Consorzi si provvede su richiesta di almeno il venticinque per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il venticinque per cento della superficie del territorio. In assenza di iniziative degli interessati, i Consorzi possono essere costituiti di ufficio, in relazione ad obiettive esigenze e con riferimento a tutto il territorio regionale.
4. L'amministrazione dei Consorzi di nuova costituzione è retta da un Commissario straordinario assistito da una Consulta di cui fanno parte sei rappresentanti degli imprenditori agricoli, tre Consiglieri di ciascuna delle Amministrazioni provinciali nel cui territorio ricade il perimetro consortile, un agronomo designato dagli ordini professionali competenti per territorio e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
5. I rappresentanti delle categorie professionali e delle organizzazioni sindacali sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
6. I rappresentanti delle Amministrazioni provinciali sono designati due dalla maggioranza e uno dalla minoranza presente nei Consigli.
7. Il Commissario e la Consulta sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e restano in carica fino all'insediamento del Consiglio dei Delegati.
8. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.
9. Il Commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo Statuto ed a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto medesimo da parte della Giunta regionale.

Art. 19 *Organi consortili.*

1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:
 - a) l'Assemblea dei Consorziati;
 - b) il Consiglio dei Delegati;
 - c) la Deputazione Amministrativa;
 - d) il Presidente;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 20
Assemblea.

1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile.
 2. Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e di irrigazione.
 3. Nel caso di costituzione di nuovi Consorzi o comunque nei nuovi perimetri consortili, formano l'Assemblea tutti i consorziati aventi titolo al pagamento del contributo.
 4. L'Assemblea elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.
-
-

Art. 21
Consiglio dei Delegati.

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da membri di diritto e membri elettivi.
2. Sono membri di diritto:
 - a) tre delegati, eletti da ciascuna Amministrazione provinciale nel cui territorio ricade il perimetro consortile, dei quali due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza delle rispettive Assemblee;
 - b) un delegato della Regione designato dalla Giunta regionale.
3. Il numero dei membri elettivi è stabilito dallo Statuto del Consorzio in misura non inferiore a due volte e non superiore a tre volte il totale dei membri di diritto.
4. Il Consiglio dei Delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
5. I compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio dei delegati sono stabiliti nello Statuto del Consorzio. Compete comunque al Consiglio deliberare su:
 - a) lo statuto e sue variazioni;
 - b) i bilanci preventivi e loro variazioni;
 - c) i conti consuntivi;
 - d) la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati;
 - e) il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuzione;

f) la composizione delle fasce di contribuenza ai fini delle elezioni.

Art. 22

Elezioni consortili.

1. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.
5. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.
6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.
7. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.
8. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.
9. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
10. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
11. Nei casi previsti ai commi 9 e 10, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

12. Nel caso dei nuovi Consorzi o di quelli che non hanno ancora emesso i ruoli di contribuenza su tutta o parte dell'area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini dell'elezione dei delegati, le fasce di contribuenza sono sostituite da fasce di superficie.

13. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sui Consorzi di bonifica la durata in carica degli organi di amministrazione dei singoli Consorzi in scadenza entro il 2014 è prorogata fino alla data di entrata in vigore della nuova legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 ⁽¹²⁾.

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 163, L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 23

Diritto al voto.

1. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.
2. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.
3. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.
5. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.
6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegato è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.

Art. 24

Ineleggibilità ed incompatibilità.

1. Non possono essere eletti nel Consiglio dei delegati:

- a) gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti;
- c) gli interdetti dai pubblici uffici;
- d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
- g) coloro che gestiscono denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso conto;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
- l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

2. Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.

3. Le cariche di presidente, vice-presidente e componente delle deputazione amministrativa sono incompatibili con la carica di consigliere regionale, presidente e vice-presidente della giunta provinciale, sindaci dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e presidenti degli enti strumentali della Regione.

Art. 25

Risultati delle votazioni - Ricorsi.

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni, all'albo consortile.
2. I relativi verbali sono inviati senza ritardo al Presidente della Giunta regionale.
3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.
4. Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi venti giorni.
5. Entro quaranta giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell'Assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei membri di diritto, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 21.
6. Il Consiglio dei delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto.

7. I delegati che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti, se elettivi, dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia, e, se di diritto, sulla base di nuova designazione.

Art. 26

Deputazione Amministrativa.

1. La Deputazione Amministrativa è costituita dal Presidente e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto del Consorzio, comunque non superiore a nove.
 2. I componenti della Deputazione sono eletti dal Consiglio dei Delegati con voto segreto, se richiesto, e le preferenze esprimibili non sono superiori ai due terzi dei componenti da eleggere.
 3. È inoltre componente di diritto della Deputazione Amministrativa il delegato della Regione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b).
 4. I compiti e le modalità di funzionamento della Deputazione Amministrativa sono indicati nello Statuto.
-

Art. 27

Presidente - Vicepresidente.

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all'articolo 21 tra i suoi membri elettivi ⁽¹³⁾.
 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione Amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.
-

(13) Comma così sostituito dall'art. 64, comma 5, L.R. 29 dicembre 2022, n. 18, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 67, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all'articolo 21 tra i suoi membri elettivi. Se la Giunta regionale non abbia provveduto nei quaranta giorni successivi alla data delle elezioni alla nomina dei membri di diritto, facenti parte del Consiglio Direttivo, il ruolo di Presidente del Consorzio, sin dal quarantunesimo giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di contribuenza più rappresentativa». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 52, comma 10, lettera a), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 e dall'art. 6, comma 4, L.R. 5 aprile 2016, n. 6.

Art. 28*Collegio dei Revisori.*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei delegati.
 2. Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all'albo professionale dei dottori o dei ragionieri commercialisti.
 3. Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri non sono rieleggibili.
-

Art. 29*Deliberazioni.*

1. Le deliberazioni degli Organi dei Consorzi sono affisse all'albo consortile entro cinque giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi.
 2. Le deliberazioni di cui agli articoli 30 e 31 sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, agli Organi indicati ai citati articoli.
-

Art. 30*Controllo di legittimità e merito.*

1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuzione, nonché quelle di approvazione del bilancio preventivo.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 5, divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento per illegittimità nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita, con richiesta motivata, il Consorzio a riprenderle in esame.
3. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, la Giunta regionale dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.
4. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e quelle di riforma dell'atto in conformità dei rilievi sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della Giunta regionale.
5. Le deliberazioni di cui al comma 1 restano depositate presso la sede del Consorzio per trenta giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Avverso dette deliberazioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. La Giunta regionale decide sui ricorsi nei successivi sessanta giorni, contestualmente all'esame della deliberazione, a norma del comma 1.

Art. 31

Controllo di legittimità.

1. Sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:

- a) il bilancio preventivo e sue variazioni;
- b) il conto consuntivo;
- c) l'assunzione dei prestiti e mutui;
- d) i ruoli di contribuenza.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali.

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.

Art. 32

Controllo successivo di regolarità.

1. La Giunta regionale può disporre, con motivato provvedimento, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi di bonifica o la nomina di un Commissario ad acta per sanare ritardi e inadempienze non gravi nella gestione dei Consorzi stessi.

2. Se nella gestione dei Consorzi sono riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario nominato per i casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel decreto di nomina, termine comunque non superiore a 360 giorni, convoca l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio dei Delegati e cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio ⁽¹⁴⁾.

(14) Comma così modificato dall'art. 52, comma 10, lettera b), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

Capo III - Norme transitorie

Art. 33

Riordino e ridelimitazione dei comprensori di bonifica.

1. Ai fini della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni dei Consorzi di bonifica in rapporto alle esigenze di unitarietà della programmazione e attuazione degli interventi di competenza, come definiti al Capo I, si provvede alla revisione delle aree classificate di bonifica integrale, alla loro ridelimitazione ed alla corrispondente ridefinizione dei perimetri consortili, tenendo conto degli àmbiti di riferimento delle Autorità di Bacino individuate dalla legge n. 183/1989 e dalla [legge regionale n. 8/1994](#).

2. A tale scopo, gli attuali comprensori di bonifica integrale sono ridefiniti, con riferimento ai bacini idrografici di cui alle leggi richiamate al comma 1, secondo le seguenti indicazioni:

a) comprensorio di bonifica "Volturno-Garigliano", comprendente i bacini rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Bacini Flegrei, Volla, la frazione inferiore del bacino del fiume Garigliano ricadente nei comuni di Sessa Aurunca e Cellole, nonché la frazione inferiore del bacino nazionale Volturno-Garigliano, da Capua alla foce del fiume;

b) comprensorio di bonifica "Medio Volturno-Calore", comprendente la frazione media del bacino del fiume Volturno (tra i monti Tifatini e Presenzano), nonché la frazione inferiore del bacino del fiume Calore;

c) comprensorio di bonifica "Sarno", comprendente i bacini Sarno, Torrenti Vesuviani e Irno;

d) comprensorio di bonifica "Sele", comprendente i bacini Picentino, Tusciano, Asa, Fuorni, Fiumarella, Capodifiume e Solofrone inclusi tra i Minori costieri in destra e sinistra del fiume Sele, nonché la frazione inferiore del bacino del Sele dalla confluenza del fiume Tanagro al mare;

e) comprensorio di bonifica "Alento", comprendente i bacini Alento, Lambro, Mingardo, nonché Fiumarella di Ascea e Vallone Mortelle, inclusi tra i Minori costieri del Cilento;

f) comprensorio di bonifica "Ufita", relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino nazionale Volturno-Garigliano;

g) comprensorio di bonifica "Tanagro", relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino del Sele.

3. In ciascuno degli anzidetti comprensori la programmazione ed esecuzione degli interventi e delle attività di cui alla presente legge risponde a criteri di economia ed unitarietà.

4. A tal fine, nei comprensori in cui attualmente agiscono più Consorzi, sono applicate le norme di cui all'articolo 34, per la centralizzazione di tutti i servizi e le funzioni dei singoli enti, con l'unica eccezione di quelle concernenti l'esecuzione degli interventi di manutenzione ed esercizio di opere e impianti e la realizzazione dei progetti di investimento.

Art. 34*Riordino dei Consorzi di bonifica.*

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore al ramo e previo parere della competente commissione del Consiglio regionale da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, con riferimento a ciascuno dei comprensori di bonifica individuati all'articolo 33, si definisce la delimitazione, anche cartografica, dell'area comprensoriale procedendo, se occorre, alla revisione della classifica di bonifica integrale con conferma, ampliamento o riduzione dell'attuale classifica, avendo in ogni caso riguardo alla corrispondenza con uno o più bacini idrografici, come individuati dalla [legge regionale n. 8/1994](#).

2. Il medesimo decreto, per i comprensori di cui all'articolo 33, comma 2, punti a) e d), fissa un termine, non superiore a otto mesi, entro il quale tra i Consorzi di bonifica operanti in ciascun comprensorio deve essere costituito un Consorzio di 2° grado che eroga i servizi indicati all'art. 33, comma 4, provvedendovi con il personale dei Consorzi componenti, appositamente distaccato.

3. I Consorzi di bonifica interessati predispongono lo Statuto del costituendo Consorzio di 2° grado sulla base di uno schema di riferimento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, che, in ogni caso, deve essere conforme ai seguenti principi:

a) salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale distaccato dai Consorzi componenti;

b) equità e lealtà nei rapporti con i Consorzi componenti e nella erogazione dei servizi di interesse di ciascuno di essi;

c) massima economicità ed efficienza nell'esercizio delle attività;

d) equilibrata rappresentatività negli organi di gestione delle amministrazioni dei Consorzi componenti.

4. Lo Statuto dei Consorzi di 2° grado, definito come al comma 3, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. Il provvedimento di approvazione dello Statuto fissa i termini per la costituzione degli organi di governo del Consorzio di 2° grado.

6. La Regione assicura, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'esercizio 2003, il sostegno finanziario di avvio dei consorzi di 2° grado, attraverso l'erogazione di un contributo annuo appositamente determinato, di volta in volta, con la legge di bilancio.

Art. 35*Fusione di Consorzi.*

1. Nel caso della mancata costituzione dei consorzi di 2° grado previsti dall'articolo 34, comma 2, entro il termine ivi fissato, il Presidente della Giunta regionale, con apposito Decreto, dispone la fusione dei Consorzi di bonifica interessati, di tutti o solo di alcuni di essi, con riguardo alla corrispondenza con uno o più bacini idrografici di cui alla [legge regionale n. 8/1994](#).
2. L'amministrazione dei nuovi Consorzi, fino all'insediamento dei nuovi Consigli dei Delegati, è retta da un Commissario Straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, con apposito decreto da adottare
3. entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 34, comma 1, con il quale viene nominato anche il collegio dei revisori dei conti nella composizione prevista dall'articolo 28.
4. I nuovi Consorzi derivati da fusione, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, provvedono a formulare il proprio statuto e ad inviarlo alla Giunta regionale per l'approvazione.
5. I nuovi Consorzi provvedono, altresì, a redigere o adeguare il piano di classifica per il riparto della contribuenza, da inviare alla Regione ai fini dell'esame ai sensi dell'articolo 30 ⁽¹⁵⁾.
6. Le elezioni per la costituzione degli organi dei nuovi Consorzi sono indette entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello Statuto.

(15) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 novembre 2003, n. 3296](#).

Art. 36

Amministrazione dei Consorzi di bonifica con comprensorio variato.

1. I Consorzi di bonifica il cui perimetro risulta ampliato per effetto del decreto previsto all'articolo 34, adeguano il proprio Statuto entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e lo inviano alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 17.
2. Entro lo stesso termine, i Consorzi stessi provvedono ad adeguare il piano generale di bonifica di cui all'articolo 6, includendovi gli interventi relativi alle zone di ampliamento.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura, nomina un commissario ad acta per l'esecuzione dell'adempimento ivi previsto.
4. Le elezioni per la costituzione degli organi dei Consorzi di cui al comma 1 devono essere tenute entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dello Statuto.
5. Gli organi subentrati a seguito delle elezioni di cui al comma 4, provvedono ad adeguare il piano di classifica per il riparto della contribuenza entro tre anni dall'insediamento e, in tale periodo, non si fa luogo alla imposizione di tributi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nelle zone di ampliamento.

6. Fino all'insediamento dei nuovi organi, l'amministrazione dei Consorzi di cui al comma 1 è retta dagli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per gli atti di ordinaria amministrazione.

7. I Consorzi di bonifica il cui perimetro risulta ridotto per effetto del decreto previsto all'articolo 34 provvedono ad adeguare il proprio piano di classifica entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera stessa ⁽¹⁶⁾.

8. Per i Consorzi di cui al presente articolo che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano amministrati da commissari straordinari, le elezioni dei Consigli dei Delegati devono essere tenute entro sei mesi dalla medesima data nel rispetto della norma di cui all'articolo 17, comma 3. Gli organi subentranti a seguito delle elezioni curano gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.

(16) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 novembre 2003, n. 3296*.

Art. 37

Risanamento finanziario ⁽¹⁷⁾.

1. L'indagine prevista all'*articolo 36, comma 1, lettera b)*, della *legge regionale 11 agosto 2001, n. 10*, deve consentire di accertare, per ciascun Consorzio di bonifica, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e servizi non strettamente connessi alla bonifica;

b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;

c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni di irrigazione ed altri titoli attivi sia in termini di residui che di competenza;

d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica e probanti comparazioni, degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;

e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, acquisite le risultanze dell'indagine specificata al comma 1, che deve essere ultimata entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, nel caso in cui la massa passiva netta registrata risulta di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della contribuzione consortile, adotta nei successivi sei mesi un piano di intervento-finanziario diretto al risanamento o alla riduzione della massa passiva gravante sul bilancio di ciascun Consorzio, articolato in più misure e graduato nel tempo.

3. L'applicazione del piano, inoltre, è subordinata all'adozione, da parte dei Consorzi interessati, di provvedimenti per la riduzione dei costi di funzionamento, per l'effettivo recupero dei crediti esigibili e per la vendita degli immobili alienabili.

4. Il piano di risanamento è sottoposto al Consiglio regionale per le determinazioni di carattere normativo e finanziario.

(17) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 luglio 2014, n. 277](#).

Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali ⁽¹⁸⁾

Art. 38

Norme di principio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), e successive modificazioni.

(18) Nel B.U. il presente capo è indicato erroneamente come capo III.

Art. 39

Norma finanziaria.

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con la legge di bilancio e le risorse assegnate all'Unità Previsionale di Base 1.73.171 dello stato di previsione della Spesa.

2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte sempre con la corrispondente U.P.B. la cui entità è determinata con la legge di bilancio.

L.R. 29 ottobre 2002, n. 28 ⁽¹⁾.

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alla [L.R. n. 9/1999](#), in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, alla [L.R. n. 7/2000](#), in materia di restituzione degli incentivi, alla [L.R. n. 28/2001](#), in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e alla [L.R. n. 16/2002](#), in materia di gestione del demanio idrico.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 30 ottobre 2002, n. 44.

Capo I - Consorzi di bonifica**Art. 1***Norma generale.*

1. L'attività di bonifica e irrigazione è riconosciuta dall'Amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.

2. Per l'attuazione dei programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Consorzi di bonifica, come disciplinati dalla presente legge e dalle norme del regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e, ove non siano operanti Consorzi di bonifica, delle Province.

3. Ai Consorzi di bonifica può essere affidata da enti pubblici, in delegazione amministrativa intersoggettiva, anche al di fuori del territorio di rispettiva competenza, l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4. ⁽²⁾

(2) Comma così modificato dall'[art. 38, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 29 aprile 2019, n. 6](#), a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 1 della medesima legge).

Art. 2*Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche.*

1. I comprensori di bonifica sono territori di convenienti dimensioni e funzionalità, delimitati dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione e idraulica ⁽³⁾.

2. Sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale

all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i comuni interessati.

3. Qualora un Consorzio di bonifica estenda il proprio comprensorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle maggiori spese che il medesimo sostiene per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato. Il concorso regionale alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati, è pari al 100 per cento delle spese ammissibili per il primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio successivo in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi di quell'anno.

4. L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 è affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.

4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, gli enti pubblici diversi dalla Regione possono affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 51, commi 1 bis, 6, 7, 8 e 10 quater, della [legge regionale 31 maggio 2002, n. 14](#) (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all'[articolo 39 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28](#) (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria). ⁽⁴⁾

5. Le opere realizzate dai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dai Consorzi di bonifica, ai quali competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle opere già realizzate dai Consorzi in regime di concessione o di delegazione.

6-bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'[articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#) (Regolamento per la esecuzione del testo unico del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'articolo 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del [decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'[articolo 4, lettera d\), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11](#) (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) ⁽⁵⁾.

6-ter. I beni di cui al comma 6-bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della [legge regionale 30 aprile 2003, n. 12](#), con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze ⁽⁶⁾.

6-quater. [Le Province, le Comunità montane, i Comuni e i Consorzi di bonifica, nell'esercizio delle funzioni stabilite dal comma 6-bis, applicano e introitano i canoni previsti dall'[articolo 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16](#) (Disposizioni relative

al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico)]⁽⁷⁾.

6-quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della Regione, diritti di servitù di acquedotto o diritti di servitù comunque connessi con l'esercizio delle proprie finalità istituzionali⁽⁸⁾.

(3) Comma così modificato dall'*art. 26, L.R. 4 giugno 2004, n. 18*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 38, comma 1, lettera b), L.R. 29 aprile 2019, n. 6*, a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 94, comma 1 della medesima legge*).

(5) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 12, comma 12, L.R. 30 aprile 2003, n. 12* e poi così sostituito dall'*art. 33, comma 1, L.R. 21 aprile 2017, n. 10*, a decorrere dal 27 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 61, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «6-bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'*articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368* (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), oltre che in relazione alle opere previste dal presente articolo e dall'*articolo 8 della presente legge*, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale, o trasferiti dallo Stato ai sensi del *decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265*, utilizzati al momento di entrata in vigore della *legge regionale 30 aprile 2003, n. 12* dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.».

(6) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 12, L.R. 30 aprile 2003, n. 12*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, L.R. 5 dicembre 2008, n. 16* e poi abrogato dall'*art. 65, comma 1, lettera d), L.R. 29 aprile 2015, n. 11*.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 10, L.R. 4 giugno 2009, n. 11*.

Art. 2-bis

Rideterminazione dei comprensori di bonifica⁽⁹⁾

1. Al fine di intervenire nei territori carsici della provincia di Gorizia e di Trieste che sono la naturale continuazione del sistema idrogeologico già in parte di competenza del Consorzio di bonifica Pianura Isontina, l'area della provincia di Trieste (Comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia) e l'intero territorio dei Comuni di San Floriano del Collio, Gorizia, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Fogliano Redipuglia, Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari sono inseriti nel comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura Isontina.

2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'*articolo 2, comma 2*.

(9) Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 9 agosto 2012, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto

stabilito dall'art. 69 della stessa legge).

Art. 2-ter

Riordino e semplificazione dei comprensori e dei Consorzi di bonifica ⁽¹⁰⁾.

1. Al fine di riordinare e semplificare l'assetto dei Consorzi di bonifica sulla base di dimensioni gestionali idonee ad assicurare maggiori livelli di funzionalità operativa e di economicità di gestione, anche nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27 del [decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248](#) (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della [legge 31/2008](#), nel territorio regionale sono individuati tre comprensori di bonifica come di seguito denominati:

a) comprensorio Cellina Meduna: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0421/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Cellina-Meduna. Parziale estensione comprensorio in area montana, estensione comprensorio in area regionale ricadente in bacini interregionali o nazionali, estensione competenza territoriale consortile del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna);

b) comprensorio Friuli centrale: corrispondente al territorio ricadente nel comprensorio di bonifica integrale Bassa friulana di cui al decreto del Presidente della Giunta 31 luglio 1989, n. 0419/Pres. e nel comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1990, n. 0158/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli - Costituzione di due Consorzi di I grado e di un Consorzio di II grado mediante fusione e scioglimenti);

c) comprensorio Pianura isontina: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Pianura Isontina. Costituzione "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" mediante fusione di quattro Consorzi), come modificato con D.P.Reg. 30 giugno 2009, n. 0169/Pres. (Modifica della perimetrazione del Comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina), e dall'articolo 2-bis.

2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.

3. In ragione della delimitazione di cui al comma 1, lettera b), i Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale sono singolarmente soppressi e fusi in un nuovo Consorzio di bonifica secondo i tempi e le procedure previste dal presente articolo.

4. Al fine di procedere alla fusione dei Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, è istituito un apposito organismo collegiale, composto da:

a) un soggetto individuato dalla Giunta regionale con funzioni di Presidente;

b) i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consorzi interessati;

c) due rappresentanti dei Comuni individuati dalla Giunta regionale, uno per ciascun Consorzio, fra quelli presenti nelle rispettive deputazioni amministrative.

5. L'organismo collegiale propone, entro centoventi giorni dall'istituzione, la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b), lo Statuto provvisorio del nuovo ente e le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati.

6. Al Presidente dell'organismo collegiale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, un'indennità mensile pari alla media delle indennità dei Presidenti dei Consorzi soggetti a fusione. L'organismo opera presso l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli-Venezia Giulia con il supporto degli uffici dei Consorzi interessati. I soggetti individuati, ai sensi del comma 4, lettere b) e c), per far parte dell'organismo collegiale restano in carica anche successivamente al rinnovo dell'amministrazione comunale di appartenenza ⁽¹¹⁾.

7. Entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

a) è approvata la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b);

b) sono approvate le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente;

c) è disposta la costituzione del nuovo Consorzio di bonifica con decorrenza dal giorno di cui al comma 12 ed è approvato il relativo Statuto provvisorio.

8. Il Presidente dell'organismo collegiale indice le elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente in occasione delle prime consultazioni elettorali e comunque non oltre dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 7 e coordina lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'effettuazione delle operazioni elettorali.

9. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione continuano a operare e i relativi organi sono prorogati fino alla data della soppressione dei Consorzi medesimi. Entro tale data i rispettivi organi:

a) individuano in modo coordinato i regolamenti e gli atti generali da applicare nel nuovo ente sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte dei nuovi organi eletti;

b) predispongono lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà, un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale e un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) adottano gli atti necessari all'armonizzazione dei rispettivi bilanci.

10. La disposizione di cui all'articolo 28 ante bis della presente legge non si applica ai Consorzi di bonifica soggetti alla fusione.

11. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione sono soppressi il giorno dell'elezione del Presidente del nuovo ente ⁽¹²⁾.

12. Il nuovo Consorzio di bonifica è costituito il giorno successivo all'elezione di cui al comma 11 e, dalla medesima data, subentra nella titolarità di tutte le posizioni e tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei Consorzi soppressi ⁽¹³⁾.

12-bis. Esclusivamente per il primo mandato degli organi del nuovo Consorzio di bonifica, la Giunta regionale nomina un proprio rappresentante che entra a far parte del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa successivamente alla nomina del Presidente del nuovo ente, in sovrannumero rispetto ai componenti determinati ai sensi degli articoli 15 e 16 ⁽¹⁴⁾.

13. Dalla data di entrata in vigore della [legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23](#), e fino alla costituzione del nuovo ente, i Consorzi di bonifica soggetti alla fusione non possono assumere personale a eccezione di quello avventizio.

14. Il nuovo ente approva lo Statuto definitivo entro centottanta giorni dalla costituzione.

(10) Articolo aggiunto dall'[art. 2, comma 48, lettera a\), L.R. 27 dicembre 2013, n. 23](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(11) Comma così modificato dall'[art. 23, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma così modificato dall'[art. 43, comma 1, lettera a\), L.R. 26 giugno 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(13) Comma così modificato dall'[art. 43, comma 1, lettera b\), L.R. 26 giugno 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 123, lettera a\), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

Art. 3

Natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio di bilancio ⁽¹⁵⁾.

1. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l'osservanza delle norme di cui alla [legge regionale 20 marzo 2000, n. 7](#).

1-bis. Per i Consorzi di bonifica la disposizione di cui al comma 2 dell'[articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14](#), si applica solo con riferimento all'articolo 11 della legge medesima ⁽¹⁶⁾.

2. I Consorzi di bonifica sono tenuti al perseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale ⁽¹⁷⁾.

2-bis. [Il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi è adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli-Venezia Giulia ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della

Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore alle finanze] ⁽¹⁸⁾.

2-ter. [Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno] ⁽¹⁹⁾.

3. È fatto divieto ai Consorzi di bonifica di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, a eccezione:

a) dell'anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale ⁽²⁰⁾;

b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale ⁽²¹⁾.

(15) Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 5, lettera a), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della medesima legge). Per l'efficacia del comma 5 del suddetto art. 3, vedi quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 44/2017.

(16) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 13, L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

(17) Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lettera b), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della medesima legge). Per l'efficacia del comma 5 del suddetto art. 3, vedi quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 44/2017.

(18) Comma dapprima aggiunto dall'art. 44, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e poi abrogato dall'art. 3, comma 5, lettera c), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della medesima legge). Per l'efficacia del comma 5 del suddetto art. 3, vedi quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 44/2017.

(19) Comma dapprima aggiunto dall'art. 44, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e poi abrogato dall'art. 3, comma 5, lettera c), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della medesima legge). Per l'efficacia del comma 5 del suddetto art. 3, vedi quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 44/2017.

(20) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 5, lettera d), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della medesima legge). Per l'efficacia del comma 5 del suddetto art. 3, vedi quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 44/2017. Il testo precedente era così formulato: «a) dell'anticipazione da parte del tesoriere nella misura massima di quattro dodicesimi dell'ammontare annuo delle entrate previste dal bilancio di previsione;».

(21) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 5, lettera e), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della medesima legge). Per l'efficacia del comma 5 del suddetto art. 3, vedi quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 44/2017. In precedenza, la presente

lettera era già stata modificata dall'*art. 6, comma 32, L.R. 20 agosto 2007, n. 22* e dall'*art. 3, comma 19, L.R. 31 dicembre 2012, n. 27*. Il testo precedente era così formulato: «b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.».

Art. 3-bis

Sistema contabile dei Consorzi di bonifica ⁽²²⁾.

1. I Consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico-patrimoniale.
2. I Consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 20.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze, possono essere formulati indirizzi su contenuti aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio.
4. Per le attività di natura commerciale i Consorzi di bonifica tengono una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali.
5. I Consorzi di bonifica adottano, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione che è formato di:
 - a) il piano delle attività di durata almeno triennale che espone le linee strategiche di sviluppo dell'attività consortile;
 - b) il conto economico preventivo (budget), di durata almeno triennale;
 - c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget);
 - d) la relazione del Collegio dei revisori legali.
6. I Consorzi fanno ricorso alla gestione provvisoria del bilancio di previsione secondo i seguenti limiti mensili:
 - a) quando il bilancio è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento;
 - b) quando il bilancio non è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico dell'ultimo bilancio di previsione approvato o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento.

(22) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 5, lettera f), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44*, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1 della*

medesima legge). Per l'efficacia del comma 5 del suddetto art. 3, vedi quanto previsto dall'[art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 44/2017](#).

Art. 4

Funzioni dei Consorzi di bonifica.

1. Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:

a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;

b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;

c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;

d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio;

e) opere di miglioramento fondiario;

f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;

g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;

h) strade interpoderali e vicinali;

i) impianti di produzione di energia elettrica;

l) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue.

m) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;

n) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche ⁽²³⁾.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i Consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della [legge 16 dicembre 1993, n. 520](#), e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare ai Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.

3. Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, svolte dai Consorzi di bonifica, sono comprese tra quelle previste dall'[articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14](#).

4. I Consorzi di bonifica possono affidare in convenzione alle imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#).

(23) Vedi anche, per l'estensione delle disposizioni di cui all'*art. 6, comma 19, L.R. 26 gennaio 2004, n. 1* alle opere realizzate ai sensi del presente comma, l'*art. 10, comma 1, L.R. 18 agosto 2005, n. 25*.

Art. 5

Piani generali di bonifica ⁽²⁴⁾.

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica e di irrigazione è svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica.

2. Il Piano generale di bonifica:

a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;

b) definisce le principali linee di intervento nel comprensorio;

c) individua gli interventi di bonifica e irrigui, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché la valutazione dei costi.

3. L'Amministrazione regionale si avvale, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani generali di bonifica secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche le attività e la redazione dei documenti finalizzate alla valutazione ambientale strategica.

4. I Piani generali di bonifica sono sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) che viene avviata dall'Amministrazione regionale a seguito della presentazione, da parte dei Consorzi di bonifica delegatari, del Rapporto preliminare e di tutta la documentazione necessaria. A conclusione della procedura di VAS, i Piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ⁽²⁵⁾.

5. I Piani generali di bonifica possono essere aggiornati ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno: in ogni caso, con cadenza quinquennale, viene effettuata una verifica sull'esigenza di procedere all'aggiornamento e i relativi esiti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica.

7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di bonifica, può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica che si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione o per evitare danni alle medesime, a persone e a immobili.

8. In sede di prima approvazione dei Piani generali di bonifica, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delegazioni per i Piani generali di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della *legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23* (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).

9. La Regione può finanziare l'esecuzione di opere di bonifica e irrigazione nelle more dell'approvazione dei Piani generali di bonifica.

(24) Articolo dapprima modificato dall'*art. 63, comma 1, lettere a) e b), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 8, L.R. 27 dicembre 2019, n. 23*, a decorrere dal 3 gennaio 2020 e con effetto dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5 - Piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio. - 1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica, di irrigazione e idraulica è svolta secondo le previsioni del Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio.

2. Il Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio:

- a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;
- b) definisce le linee di intervento nel comprensorio;
- c) individua le aree suscettibili di valorizzazione agricola;
- d) individua gli interventi di bonifica, idraulici, irrigui e di riordinamento fondiario necessari, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché i costi;
- e) prevede la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio e individua gli ambiti particolarmente sensibili, indicando gli interventi per la loro tutela e valorizzazione.

3. L'Amministrazione regionale si avvale dei Consorzi di bonifica, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, per la predisposizione e l'aggiornamento, in coerenza con la programmazione regionale e con i contenuti della pianificazione urbanistica regionale e comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia di difesa del suolo, dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche la valutazione strategica ambientale.

4. I piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio sono attuati attraverso programmi triennali di intervento redatti secondo gli indirizzi e le finalità dei piani medesimi e in armonia con le previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio regionale per il periodo considerato.

5. I piani generali di bonifica e di tutela del territorio si conformano alle previsioni dei piani di bacino adottati ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e delle norme regionali in materia di difesa del suolo e di demanio idrico, nonché alle disposizioni sull'utilizzo delle risorse idriche di cui alla legge n. 36/1994.

6. I piani di cui al comma 1 sono depositati, a cura del Consorzio di bonifica, presso la Provincia e le segreterie dei comuni interessati e chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuto deposito. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, affissione nell'albo pretorio dei comuni interessati e inserzione nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, trasmettono alla Provincia le eventuali osservazioni ricevute, nonché le proprie osservazioni sui piani. La Provincia, entro trenta giorni successivi al ricevimento delle osservazioni ricevute dai comuni,

esprime il proprio parere sul piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio e lo trasmette, unitamente alle osservazioni, al Consorzio di bonifica che provvede a effettuare eventuali aggiornamenti e integrazioni al piano, a formulare proprie controdeduzioni e a inviarlo alla Direzione regionale dell'agricoltura. Previo parere della conferenza interna di servizi di cui all'[articolo 21 della legge regionale n. 7/2000](#) e previa deliberazione della Giunta regionale, i piani sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica che decide sulle eventuali osservazioni.

7. L'Amministrazione regionale, nelle more dell'approvazione dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, può finanziare l'esecuzione di opere di irrigazione, di bonifica e idrauliche.».

(25) Ai sensi dell'[art. 3, comma 15, L.R. 6 novembre 2020, n. 22](#), il termine di presentazione dei Piani generali di bonifica di cui al presente comma, è determinato al 31 dicembre 2022.

Art. 6

Esame tecnico dei piani di riordino fondiario ⁽²⁶⁾.

1. La conferenza interna di servizi di cui all'[articolo 21 della legge regionale n. 7/2000](#) esprime parere tecnico sui piani di riordino fondiario di cui al titolo II, capo IV, del regio-decreto n. 215/1933.

(26) Articolo così sostituito dall'[art. 63, comma 1, lettera c\), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 189 della stessa legge](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Esame tecnico dei piani di riordino fondiario. 1. La conferenza dei Direttori regionali di cui all'[articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 7/2000](#) esprime parere tecnico sui piani di riordino fondiario di cui al titolo II, capo IV, del [regio decreto n. 215/1933](#).».

Art. 7

Progetti di conservazione e ricostituzione vegetale.

1. I Consorzi di bonifica, nella predisposizione dei progetti di bonifica e dei piani di riordino fondiario, tengono conto delle valenze paesaggistiche, naturalistiche, storico-archeologiche e residenziali del territorio, adottando misure volte a proteggere le aree boschive e a salvaguardare gli àmbiti naturali, in quanto in grado di svolgere azione ecologica positiva nei confronti della flora, della fauna e della stessa produttività agricola, nonché a tutelare e valorizzare le realtà storico - archeologiche presenti.

2. I piani di riordino fondiario devono contenere, oltre agli elaborati necessari per la loro approvazione, anche il progetto di conservazione e di ricostituzione vegetale, corredato della relazione sui tempi e sulle modalità di ripristino ambientale.

Art. 8*Consegna delle opere.*

1. Ai Consorzi di bonifica competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale.

Art. 9*Servitù di banchina.*

1. Al fine di consentire l'accesso per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, i Consorzi di bonifica possono costituire servitù di banchina. La larghezza della fascia di terreno non può superare i quattro metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione; sulla predetta fascia il Consorzio può disporre il divieto di piantagioni arboree o arbustive.

Art. 10*Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati ⁽²⁷⁾.*

1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.

2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le vulture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.

3. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a contribuire:

a) alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento dei Consorzi;

b) alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale.

4. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera a), sono determinati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile. A tal fine i Consorzi predispongono e aggiornano i piani di classifica per ciascun comprensorio classificato. Le relative delibere sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni. Previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, i piani di classifica sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell'[articolo 12, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) (Nuove norme per la bonifica integrale).

5. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.
6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei piani di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.
7. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera b), sono determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 45, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati. 1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.

2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le vulture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.

3. I Consorzi di bonifica predispongono e aggiornano con scadenza quinquennale i piani di classifica per ciascun comprensorio classificato.

4. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a concorrere alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carica dell'Amministrazione regionale, a quelle di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento dei Consorzi.

5. La ripartizione, tanto provvisoria che definitiva della quota di spesa è fatta sulla base di criteri di classifica del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile. I criteri della ripartizione delle quote di spesa sono approvati dal Consiglio dei delegati del Consorzio.

6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei criteri di classifica, il riparto e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.

7. Le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.».

Art. 11 *Ufficiale rogante.*

1. Le funzioni di ufficiale rogante, riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, di competenza dei Consorzi di

bonifica di cui alla presente legge, possono essere conferite, con atto formale della Deputazione amministrativa del Consorzio, a funzionari appartenenti all'area amministrativa con mansioni non inferiori a quelle direttive e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso i Consorzi medesimi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'[articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29](#) ⁽²⁸⁾.

2. Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

(28) Comma così modificato dall'[art. 46, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 134, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 12

Organi del Consorzio di bonifica.

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio dei delegati;
- c) la Deputazione amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei revisori legali ⁽²⁹⁾.

2. Gli organi consortili di cui al comma 1 durano in carica cinque anni che, per gli organi di cui alle lettere b), c) e d), decorrono dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati ⁽³⁰⁾.

2-bis. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi ⁽³¹⁾.

(29) Lettera così modificata dall'[art. 47, comma 1, lettera a\), L.R. 26 giugno 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 134, comma 1, della medesima legge](#)).

(30) Comma così sostituito dall'[art. 47, comma 1, lettera b\), L.R. 26 giugno 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 134, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo originario era così formulato: «2. Gli organi consortili elettivi di cui alle lettere b), c), d) ed e) durano in carica cinque anni.».

(31) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera c), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

Art. 13 *Assemblea.*

1. L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10.
2. Gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all'iscrizione nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
3. L'Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei delegati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni a cura del Consorzio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni, all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei comuni ricadenti nel perimetro consortile, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa.
5. Le elezioni del Consiglio dei delegati sono indette in un periodo di tempo compreso fra i sei e i due mesi anteriori alla scadenza del Consiglio in carica ⁽³²⁾.
6. Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa sezione ed eventuale distretto; non sono ammesse più di due deleghe per ogni elettore.
7. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall'amministratore.
8. In caso di comunione di beni l'elettorato è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

(32) Comma così sostituito dall'art. 48, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Le elezioni del Consiglio dei delegati sono indette ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza medesima.»

Art. 14 *Fasce di contribuenza, distretti e sezioni elettorali.*

1. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto consortile, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, costituenti sezioni elettorali.
2. Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.
3. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, il Consorzio può prevedere nello statuto la suddivisione del comprensorio stesso in distretti elettorali aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati.
4. Qualora il Consorzio provveda all'istituzione dei distretti, è assicurata per ognuno di essi l'elezione di almeno un rappresentante per fascia di contribuenza.
5. Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 1, è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere suddivisi per distretto.
6. I delegati eventualmente non attribuiti a una sezione, perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 5.
7. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione ed eventualmente distretto per distretto, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
8. Le liste dei candidati sono presentate da non meno di venti consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il 10 per cento dei consorziati aventi diritto al voto.
- 8-bis. Presso ciascun seggio elettorale di ciascuna sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente ⁽³³⁾.
- 8-ter. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della lista di candidati presentata per la relativa sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli presidenti, prima dell'inizio della votazione ⁽³⁴⁾.
- 8-quater. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni ⁽³⁵⁾.
9. Alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi. In difetto, l'intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
10. L'elezione del Consiglio dei delegati è valida qualora sia raggiunto il 15 per cento degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 20 per cento della contribuenza relativa agli immobili censiti nel catasto terreni. Nel caso in

cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale con cui, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, è disposto l'annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, la Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4 ⁽³⁶⁾.

11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte e, entro il medesimo termine, sono pubblicati per trenta giorni agli albi dei Comuni del comprensorio, all'albo consortile e sul sito internet del Consorzio ⁽³⁷⁾.

12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi del comma 11 ⁽³⁸⁾.

13. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 12, la Giunta regionale decide sui ricorsi con deliberazione su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale. In caso di una o più richieste di elementi istruttori il predetto termine può essere sospeso complessivamente fino a un massimo di sessanta giorni. La proposizione del ricorso non impedisce la ricostituzione degli organi consortili in base agli esiti delle operazioni elettorali rappresentati nei verbali di cui al comma 11 ⁽³⁹⁾.

13-bis. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, è disposto l'annullamento d'ufficio delle elezioni o delle operazioni dei seggi interessati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale. In caso di annullamento delle elezioni si provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4 ⁽⁴⁰⁾.

(33) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge).

(35) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge).

(36) Comma modificato dall'art. 12, comma 14, L.R. 30 aprile 2003, n. 12, dall'art. 23, comma 18, lettera b), L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge), dall'art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge) ed infine dall'art. 2, comma 124, lettera a), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(37) Comma così sostituito dall'*art. 49, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione regionale dell'agricoltura entro otto giorni consecutivi dalla data dello svolgimento e pubblicati agli albi dei comuni del comprensorio e all'albo consortile.».

(38) Comma così sostituito dall'*art. 49, comma 1, lettera c), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati all'Assessore regionale all'agricoltura entro e non oltre quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali, così come disposto al comma 11.».

(39) Comma prima sostituito dall'*art. 49, comma 1, lettera d), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*), e poi così modificato dall'*art. 2, comma 124, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «13. L'Assessore regionale all'agricoltura decide sui ricorsi; qualora siano accertate irregolarità essenziali, l'annullamento d'ufficio delle elezioni o dei seggi interessati è disposto dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.».

(40) Comma prima aggiunto dall'*art. 49, comma 1, lettera e), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*), e poi così modificato dall'*art. 2, comma 124, lettera c), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

Art. 15

Consiglio dei delegati.

1. Il Consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dai rappresentanti dei comuni il cui territorio ricade all'interno del perimetro consortile. ⁽⁴¹⁾
2. Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, che non può essere inferiore a quindici né superiore a quaranta. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, negli statuti può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali.
3. Il componente del Consiglio dei delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
4. Nell'impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 3 e qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi si provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4 ⁽⁴²⁾.
5. Il Presidente del Consorzio di bonifica, entro venti giorni consecutivi dalle elezioni, convoca i Sindaci o loro delegati, dei comuni ricompresi nel comprensorio consorziale

in una apposita adunanza, nella quale tra i Sindaci o loro delegati sono eletti i rappresentanti dei comuni quali membri del Consiglio dei delegati. ⁽⁴³⁾

6. Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato in tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera ⁽⁴⁴⁾.

7. Il componente eletto in rappresentanza dei comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei delegati e decade, sia nel caso in cui non rivesta più la carica né di Consigliere né di Assessore, sia in caso di elezione di un nuovo Sindaco; il Presidente del Consorzio convoca l'adunanza con le modalità di cui al comma 5, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti. ⁽⁴⁵⁾

8. I rappresentanti dei comuni possono essere suddivisi ed eletti separatamente per distretti, secondo quanto previsto dal comma 2.

(41) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera a), L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*), per l'applicabilità della presente disposizione vedi l'*art. 38, comma 2, della medesima L.R. n. 28/2017*.

(42) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 124, lettera d), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(43) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera a), L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

(44) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 9 agosto 2012, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 69 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «6. Il numero dei rappresentanti dei comuni da eleggere è fissato dallo statuto consortile tra un minimo di un decimo e un massimo di tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera.».

(45) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera b), L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 16

Presidente e Deputazione amministrativa.

1. Il Consiglio dei delegati elegge il Presidente del Consorzio fra i membri eletti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio elegge, in conformità allo statuto consortile, gli altri componenti della Deputazione amministrativa in numero massimo di membri pari a un quinto del Consiglio dei delegati, assicurando la partecipazione di almeno un rappresentante dei comuni e di almeno un delegato eletto in ciascuna sezione elettorale.

Art. 16-bis*Compensi agli amministratori dei Consorzi.*

1. Il numero dei componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, siano essi rappresentanti dei consorziati che degli enti locali, a cui può essere attribuito un compenso e il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico, non può essere superiore a tre ⁽⁴⁶⁾.
2. Gli ulteriori componenti partecipano agli organi dei Consorzi di bonifica a titolo gratuito.
3. I Consorzi di bonifica possono prevedere per i componenti di cui al comma 2 un rimborso spese, anche forfetario, con provvedimento motivato dal Consiglio dei delegati.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
5. I Consorzi di bonifica provvedono alle modifiche statutarie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della [legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16](#) "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" ⁽⁴⁷⁾.

(46) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 2, lettera a\), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 16, comma 1, della stessa legge](#)).

(47) Articolo aggiunto dall'[art. 24, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n. 16](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Art. 17*Collegio dei revisori legali* ⁽⁴⁸⁾.

1. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dei delegati ⁽⁴⁹⁾.
 - 1-bis. L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni ⁽⁵⁰⁾.
 2. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica ⁽⁵¹⁾.
-

(48) Rubrica così modificata dall'art. 50, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(49) Comma così modificato dall'art. 50, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(50) Comma aggiunto dall'art. 50, comma 1, lettera c), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(51) Comma così modificato dall'art. 50, comma 1, lettera d), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

Art. 18

Amministrazione commissariale ⁽⁵²⁾.

1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità nella gestione dei Consorzi di bonifica ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, delibera lo scioglimento degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) e nomina un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi medesimi per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione.

2. Il Commissario rimane in carica fino al momento in cui tutti gli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) sono ricostituiti.

3. Al Commissario è riconosciuto, a titolo di compenso per l'attività prestata, l'importo corrispondente all'indennità spettante al Presidente del Consorzio interessato. Tale importo è a carico del bilancio consortile.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo Commissario regionale.

5. Il Commissario regionale è assistito da una Consulta composta da non più di sette membri, nominati con il provvedimento di cui al comma 1, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.

6. Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sotto indicate:

a) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

b) programmi di attività del Consorzio;

c) progetti delle opere da eseguirsi dal Consorzio;

d) criteri di riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;

e) bilancio preventivo e variazioni;

f) conto consuntivo;

g) assunzione di mutui;

h) partecipazione a enti, società o associazioni.

7. Qualora i Consorzi di bonifica, sebbene invitati dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti dovuti, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole. Al Commissario spetta, a titolo di compenso, l'importo individuato con il provvedimento di nomina. Tale importo è a carico del bilancio consortile.

(52) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 124, lettera e), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 18 - Amministrazione commissariale - 1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica siano riscontrate gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, è disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi.

2. Con lo stesso provvedimento di scioglimento si dispone la nomina, per la durata di un anno, del Commissario regionale incaricato dell'amministrazione dell'ente e della Consulta commissariale. Il Commissario regionale convoca, entro i termini fissati dallo stesso decreto, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

3. Il Commissario regionale rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo Commissario regionale.

5. Il Commissario regionale è assistito da una Consulta composta da non più di sette membri, nominati con il provvedimento di cui al comma 1, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.

6. Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sottoindicate:

a) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

b) programmi di attività del Consorzio;

c) progetti delle opere da eseguirsi dal Consorzio;

d) criteri di riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;

e) bilancio preventivo e variazioni;

f) conto consuntivo;

g) assunzione di mutui;

h) partecipazione a enti, società o associazioni.».

Art. 19

Statuto.

1. Lo statuto consortile è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati ⁽⁵³⁾.
2. Nello statuto del Consorzio di bonifica sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni dell'ente, le norme del relativo funzionamento, i poteri degli organi consortili, le modalità del loro esercizio, il regolamento elettorale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità vigenti per gli amministratori consortili ed eventuali poteri sostitutivi.
3. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 1.

(53) Comma così modificato dall'art. 51, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

Art. 19-bis

Partecipazione a società ⁽⁵⁴⁾.

1. I provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne devono essere corredati di un'analisi dei costi e dei benefici e di valutazioni tecniche ed economiche che dimostrino la convenienza e la conformità dell'operazione con le finalità statutarie e con i doveri consortili.

(54) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 2, comma 2, lettera b), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 52, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 19-bis. Partecipazione a società. 1. Al fine di accertare la conformità con le finalità statutarie, nonché con gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i provvedimenti dei Consorzi con cui viene disposta la partecipazione a società esterne sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.».

Capo II - Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 20

Associazione dei Consorzi di bonifica.

1. Fra tutti i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale può essere costituita l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata Associazione.

2. L'Associazione è struttura stabile di diritto pubblico per la gestione in via esclusiva di servizi in comune, con l'obiettivo di conseguire economie di spesa attraverso la razionalizzazione delle attività dei Consorzi aderenti e la soppressione degli analoghi servizi presenti nei Consorzi medesimi.

3. Le spese di funzionamento dell'Associazione sono a carico dei Consorzi di bonifica aderenti.

4. Ad avvenuta dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività dell'Associazione con un contributo pari al 70 per cento delle spese ammissibili per il primo anno, al 50 per cento per il secondo anno, al 30 per cento per il terzo anno e al 20 per cento per il quarto e quinto anno di esercizio. Le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali, l'acquisto di attrezzature da ufficio, inclusi il materiale e i programmi informatici, i costi di esercizio, le spese legali e amministrative.

Art. 20-bis

Gestione dei servizi comuni ⁽⁵⁵⁾.

1. In un'ottica di futura razionalizzazione dei comprensori di bonifica, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e il conseguimento di economie di spesa, l'Associazione attua, in via prioritaria, il processo di consolidamento e di unificazione delle seguenti attività:

a) gestione delle problematiche retributive e contributive del personale dipendente;

b) esazione dei tributi consortili;

c) gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;

d) gestione delle pratiche in materia urbanistica;

e) gestione del catasto consortile;

f) gestione delle procedure espropriative;

g) procedure in capo all'Ufficiale rogante;

h) gestione del Sistema informativo territoriale (S.I.T.);

i) acquisizione e gestione delle coperture assicurative;

j) espletamento e gestione delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori pubblici;

k) acquisti di beni, forniture e servizi;

l) progettazione di grandi opere;

m) certificazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza;

n) gestione dei rifiuti;

o) semplificazione del sistema elettorale dei Consorzi associati.

1-bis. Con provvedimento dell'Associazione, le funzioni di Ufficiale rogante e di autorità espropriante dei Consorzi di bonifica aderenti possono essere conferite a un unico funzionario ⁽⁵⁶⁾.

(55) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2012, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 69 della stessa legge).

(56) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 123, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

Art. 21

Organi e statuto dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori legali ⁽⁵⁷⁾.

2. Il Consiglio dell'Associazione è composto dai legali rappresentanti dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli-Venezia Giulia che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato presso il Consorzio del quale sono legali rappresentanti. Al Consiglio competono tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione dell'Associazione.

3. Il Consiglio dell'Associazione nomina nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza del suo mandato presso il Consorzio del quale è legale rappresentante.

4. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica cinque anni. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1-bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica ⁽⁵⁸⁾.

5. Lo statuto dell'Associazione è adottato con il voto favorevole unanime dei componenti il Consiglio ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

6. Nello statuto dell'Associazione sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni della medesima, le norme del relativo funzionamento, i poteri dei suoi organi e le

modalità del loro esercizio. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 5.

7. Per la disciplina dei controlli si rinvia a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 ⁽⁵⁹⁾.

(57) Lettera così modificata dall'*art. 53, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

(58) Comma così sostituito dall'*art. 53, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «4. Il Collegio dei revisori contabili è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.».

(59) Comma così modificato dall'*art. 53, comma 1, lettera c), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

Capo III - Controlli

Art. 22

Pubblicazione ed esecutività degli atti ⁽⁶⁰⁾.

1. Gli atti dei Consorzi sono pubblicati secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli-Venezia Giulia e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine della pubblicazione.

3. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive a seguito della deliberazione di approvazione della Giunta regionale. La trasmissione all'Amministrazione regionale per l'approvazione può avvenire nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, fatto salvo il tempestivo invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

4. Le deliberazioni non soggette a controllo possono essere dichiarate immediatamente esecutive per motivate ragioni di urgenza con voto espresso dalla maggioranza dei votanti ⁽⁶¹⁾.

(60) Articolo così sostituito dall'*art. 54, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così

formulato: «Art. 22. Competenza all'esercizio del controllo. 1. Le funzioni di controllo sui Consorzi di bonifica sono esercitate dal Comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, e successive modificazioni, di seguito denominato Comitato, con provvedimenti definitivi.

2. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è limitato alla valutazione di legittimità.

3. Sono soggetti al controllo preventivo necessario di legittimità:

a) i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;

b) i conti consuntivi;

c) ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20 per cento dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23, comma 1, e siano menzionati i presunti vizi di legittimità. In questo caso il controllo è limitato al solo vizio denunciato;

d) gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo.

4. Sugli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 è sentito preventivamente il parere della Ragioneria generale; la richiesta di parere interrompe i termini di cui all'articolo 23, comma 4.».

(61) Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lettera g), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della medesima legge). Per l'efficacia del comma 5 del suddetto art. 3, vedi quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 44/2017.

Art. 23 *Controlli* ⁽⁶²⁾.

1. Sono soggetti al controllo di legittimità:

a) il bilancio di esercizio;

b) il bilancio di previsione;

c) il piano dei conti di cui all'articolo 3-bis, comma 2;

d) lo Statuto consortile;

e) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne ⁽⁶³⁾.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento ⁽⁶⁴⁾.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o

richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole ⁽⁶⁵⁾.

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.

6. La Giunta regionale può formulare indirizzi e raccomandazioni nei confronti dei Consorzi:

a) a seguito dell'istruttoria degli atti soggetti al controllo, con le deliberazioni di cui al comma 2;

b) a seguito delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze ⁽⁶⁶⁾.

(62) Articolo così sostituito dall'*art. 55, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Pubblicazione degli atti, invio all'organo di controllo, reclami e denunce. 1. Le deliberazioni dei Consorzi sono pubblicate all'albo consortile entro sette giorni dalla loro adozione; la pubblicazione dura sette giorni.

2. Gli atti soggetti a controllo previsti all'articolo 22, comma 3, sono trasmessi al Comitato in duplice copia integrale con l'attestazione, per ciascuno, del periodo di pubblicazione, entro i tre giorni successivi alla pubblicazione medesima.

3. Nell'esercizio delle competenze previste all'articolo 22, il Comitato può richiedere documentazioni e chiarimenti utili ai fini dell'istruttoria. La richiesta di elementi istruttori è disposta con ordinanza da trasmettersi all'ente entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione dell'atto. Entro detto termine può essere data al Consorzio notizia, anche attraverso strumenti informatici e telematici, dell'emissione dell'ordinanza, ma in tal caso il testo della stessa deve essere trasmesso nei cinque giorni successivi alla scadenza del quindicesimo giorno.

4. Il controllo per gli atti di cui all'articolo 22, comma 3, va eseguito entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'atto. La richiesta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di quindici giorni dalla ricezione delle ordinanze di cui al comma 3 del presente articolo; dalla ricezione della risposta all'ordinanza decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di dieci giorni.

5. Nell'esercizio del controllo di legittimità riguardante gli atti di cui all'articolo 22, comma 3, il Comitato, entro i termini indicati dal comma 4 del presente articolo, può annullare gli atti ritenuti illegittimi, con provvedimento motivato che deve pervenire al Consorzio, a pena di decadenza, entro i medesimi termini. Qualora il provvedimento sia stato comunicato all'ente attraverso strumenti telematici o informatici, la

trasmissione dello stesso deve avvenire, a pena di decadenza, entro dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione.

6. Per motivate ragioni di urgenza, gli atti soggetti a controllo possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall'organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti e sono inviati, entro sette giorni dalla loro adozione, al Comitato e pubblicati all'albo del Consorzio per sette giorni.

7. I termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono computati escludendo i giorni festivi e il sabato.

8. Gli atti sottoposti al controllo di legittimità diventano esecutivi:

a) quando siano scaduti i termini stabiliti dal comma 4 senza che il Comitato ne abbia disposto l'annullamento;

b) quando, prima della scadenza del termine di cui al comma 4, il Comitato ne abbia dato formale avviso di legittimità al Consorzio.

9. Gli atti deliberativi non compresi tra quelli previsti all'articolo 22, comma 3, diventano esecutivi trascorso il termine di loro pubblicazione.».

(63) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 5, lettera h), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44*, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della medesima legge). Per l'efficacia del comma 5 del suddetto art. 3, vedi quanto previsto dall'*art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 44/2017*. Il testo precedente era così formulato: «1. Sono soggetti al controllo di legittimità:

a) il bilancio preventivo e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) lo Statuto consortile;

d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.».

(64) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 5, lettera i), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44*, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della medesima legge). Per l'efficacia del comma 5 del suddetto art. 3, vedi quanto previsto dall'*art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 44/2017*.

(65) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 7, L.R. 29 dicembre 2016, n. 24* e dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2020, n. 25*, a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, del medesimo regolamento).

(66) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 5, lettera l), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44*, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della medesima legge). Per l'efficacia del comma 5 del suddetto art. 3, vedi quanto previsto dall'*art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 44/2017*. Il testo precedente era così formulato: «6. In base agli esiti delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, possono essere formulati indirizzi e raccomandazioni ai Consorzi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.».

Capo IV - Modifica alla [L.R. n. 9/1999](#), alla [L.R. n. 7/2000](#), alla [L.R. n. 28/2001](#) e alla [L.R. n. 16/2002](#)

Art. 24

Modifica all'articolo 5 della [legge regionale n. 9/1999](#), concernente la sospensione del rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque.

[1. Al comma 2 dell'[articolo 5 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9](#), come modificato dall'[articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 1/2000](#), sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche qualora concesse per altri usi"] ⁽⁶⁷⁾.

(67) Articolo abrogato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 23 giugno 2010, n. 11](#), in relazione al relativo allegato A, n. 303) (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 1).

Art. 25

Modifica all'articolo 51 della [legge regionale n. 7/2000](#), concernente la restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi.

1. Al comma 1 dell'[articolo 51 della legge regionale n. 7/2000](#), dopo le parole: "servizio sanitario regionale" sono inserite le seguenti: "ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica, ".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di concessione o delegazione amministrativa già posti in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

Modifiche alla [legge regionale n. 28/2001](#), in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.

1. ... ⁽⁶⁸⁾

2. Per le finalità previste dall'[articolo 1-ter, commi 1 e 2, della legge regionale n. 28/2001](#), come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 542.000 per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002 - 2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6890 (2.1.210.3.10.10). che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61 - Servizio della bonifica e dell'irrigazione - con la denominazione "Spese per opere pubbliche di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione" e con lo stanziamento di euro 542.000 per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) UPB 11.5.61.932 - capitolo 6806 - euro 379.700; capitolo 6807 - euro 19.900;
- b) UPB 11.5.61.1.375 - capitolo 6841 - euro 92.400;
- c) UPB 11.1.61.1.348 - capitolo 6265 - euro 50.000.

(68) Aggiunge gli *articoli 1-bis e 1-ter alla L.R. 27 novembre 2001, n. 28.*

Art. 27

Modifiche alla legge regionale n. 16/2002; in materia di gestione del demanio idrico ⁽⁶⁹⁾.

1. ... ⁽⁷⁰⁾.

2. ... ⁽⁷¹⁾.

3. ... ⁽⁷²⁾.

4. ... ⁽⁷³⁾.

5. ... ⁽⁷⁴⁾.

6. ... ⁽⁷⁵⁾.

7. Al comma 1 dell'*articolo 21 della legge regionale n. 16/2002* sono soppresse le parole: ", a spese del richiedente".

8. Al comma 2 dell'*articolo 21 della legge regionale n. 16/2002* sono soppresse le parole: ", a spese del richiedente" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le derivazioni da acque superficiali a uso irriguo, si prescinde dalla pubblicazione nel quotidiano a diffusione nazionale."

9. ... ⁽⁷⁶⁾.

10. ... ⁽⁷⁷⁾.

11. Al comma 2 dell'*articolo 25 della legge regionale n. 16/2002* le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni" e dopo le parole: "che tiene luogo" sono inserite le seguenti: "del disciplinare di concessione, nonché".

12. Al comma 3 dell'*articolo 25 della legge regionale n. 16/2002* le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

13. ... ⁽⁷⁸⁾.

14. Al comma 1 dell'*articolo 61 della legge regionale n. 16/2002* le parole: "nonché al finanziamento di interventi di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua e del territorio, e di interventi finalizzati alla salvaguardia delle risorse idriche;" sono sostituite dalle seguenti: "al finanziamento di interventi di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua e del territorio, nonché di interventi destinati alla salvaguardia delle risorse idriche, ivi comprese, nella misura del 50 per cento dei proventi medesimi, le opere attuate dalla Direzione regionale

dell'agricoltura per la trasformazione dei sistemi irrigui da scorrimento ad asperzione;".

15. Al comma 2 dell'*articolo 68 della legge regionale n. 16/2002* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:", nonché alle iniziative previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'*articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996*, relativa all'individuazione delle direttive per l'azione amministrativa e la gestione per l'esercizio finanziario 2002".

16. In relazione al disposto di cui al comma 5-bis dell'*articolo 20 della legge regionale n. 16/2002*, come aggiunto dal comma 6, per quanto concerne il mantenimento delle contabilità speciali e il differimento dell'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.7.556 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, è soppresso il capitolo 1159 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(69) Articolo abrogato dall'*art. 65, comma 1, lettera d), L.R. 29 aprile 2015, n. 11*.

(70) Sostituiva la rubrica dell'*art. 20, L.R. 3 luglio 2002, n. 16*.

(71) Sostituiva il comma 1 dell'*art. 20, L.R. 3 luglio 2002, n. 16*.

(72) Aggiungeva il comma 1-bis all'*art. 20, L.R. 3 luglio 2002, n. 16*.

(73) Sostituiva il comma 2 dell'*art. 20, L.R. 3 luglio 2002, n. 16*.

(74) Aggiungeva il comma 2-bis all'*art. 20, L.R. 3 luglio 2002, n. 16*.

(75) Aggiungeva il comma 5-bis all'*art. 20, L.R. 3 luglio 2002, n. 16*.

(76) Aggiungeva un periodo al comma 1 dell'*art. 23, L.R. 3 luglio 2002, n. 16*.

(77) Sostituiva il comma 1 dell'*art. 25, L.R. 3 luglio 2002, n. 16*.

(78) Aggiungeva il comma 1-bis all'*art. 50, L.R. 3 luglio 2002, n. 16*.

Capo V - Norme finali

Art. 28 ante

Fissazione termini ⁽⁷⁹⁾.

1. I termini di presentazione dei progetti relativi a interventi la cui realizzazione è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica nel corso degli anni 2007 e 2008 sono fissati al 31 dicembre 2017 ⁽⁸⁰⁾.

(79) Articolo aggiunto dall'*art. 63, comma 1, lettera d), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 189 della stessa legge*).

(80) Comma così modificato dall'*art. 82, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 21*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95 della medesima legge*) e dall'*art. 1, comma 20, L.R. 29 dicembre*

[2015, n. 33](#), a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 28 ante-bis

Rideterminazione delle scadenze elettorali ⁽⁸¹⁾.

1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2021 in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli-Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021, non oltre il 30 giugno 2021. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere ⁽⁸²⁾.

1-bis. Le Assemblee dei Consorzi di bonifica sono convocate oltre il termine di cui al comma 1, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli-Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021, qualora le consultazioni medesime siano rinviate, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a una data successiva al 30 giugno 2021 ⁽⁸³⁾.

[\(81\)](#) Articolo dapprima aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lettera d\), L.R. 9 agosto 2012, n. 16](#) e poi così sostituito dall'[art. 2, comma 19, L.R. 27 marzo 2018, n. 12](#), a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 28 ante-bis. Rideterminazione delle scadenze elettorali. 1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee dei consorziati di tutti i Consorzi sono indette dall'Associazione contemporaneamente nel 2014, in concomitanza con una delle consultazioni elettorali successive al 1° gennaio 2014 e comunque non oltre il 30 giugno 2014. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.».

[\(82\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lettera b\), L.R. 30 dicembre 2020, n. 25](#), a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, del medesimo regolamento).

[\(83\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lettera c\), L.R. 30 dicembre 2020, n. 25](#), a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, del medesimo regolamento).

Art. 28

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 11 giugno 1983, n. 44;

b) l'[articolo 4 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25](#);

c) la legge regionale 23 agosto 1985, n. 43;

d) i commi 12, 13 e 14 dell'[articolo 102 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13](#);

e) i commi 1 e 2 dell'*articolo 29 della legge regionale n. 9/1999*;

f) l'*articolo 47 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1*.

L.R. 17 giugno 2013, n. 13 ⁽¹⁾.

Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 27 giugno 2013, n. 50.

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Finalità e oggetto.*

1. La Regione, in attuazione dell'[articolo 44 e del Titolo V, parte seconda, della Costituzione](#), nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, riconosce la bonifica quale attività per lo sviluppo economico nonché per la sostenibilità ambientale, la tutela delle risorse idriche e per la difesa idraulica, idrogeologica e di presidio ⁽²⁾.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce il ruolo svolto dall'impresa agricola, in quanto soggetto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo, ai fini della conservazione e del mantenimento dell'integrità ambientale.

3. La presente legge disciplina il riordino delle attività di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione nonché la riorganizzazione dei consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale ai fini della razionalizzazione e della omogeneità degli interventi.

(2) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#).

Art. 2 *Comprensori.*

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

2. Nel territorio regionale sono individuati i seguenti comprensori:

- a) Foglia, Metauro, Cesano;
- b) Misa, Esino;
- c) Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;
- d) Tenna, Aso e Tronto ⁽³⁾;
- e) [Aso] ⁽⁴⁾;
- f) [Tronto] ⁽⁴⁾.

3. I comuni facenti parte di ciascun comprensorio sono indicati nell'*allegato A*.

4. I comprensori costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica e irrigazione e possono ricomprendere uno o più bacini idrografici.

5. I comprensori di bonifica sono suddivisi in sub bacini idrografici individuati sulla base dei crinali di scolo delle acque piovane di norma di estensione non superiore a ha 1.500.

6. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica che ricadono nel territorio di due o più regioni spettano alle Regioni interessate, che vi provvedono d'intesa tra loro, ai sensi dell'*articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*).

(3) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «d) Tenna;».

(4) Lettera abrogata dall' *art. 2, comma 2, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6*.

Art. 3 *Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo* ⁽⁵⁾.

1. In attesa del riordino legislativo statale, le funzioni amministrative concernenti la progettazione delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal *regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215* (Nuove norme per la bonifica integrale) e, in quanto applicabile, dal *regio decreto 8 maggio 1904, n. 368* (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) sono esercitate dal consorzio di Bonifica di cui all'articolo 5, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione stabiliti dalla Giunta regionale ⁽⁶⁾.

2. Le funzioni amministrative concernenti l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica indicate al comma 1 sono di competenza del consorzio di cui all'articolo 5.

3. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli *articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13* (Disciplina regionale della difesa del suolo).

4. La Regione e gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'articolo 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 16 e all'articolo 17 della L.R. 13/1999*, in particolare ai fini della

progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici ⁽⁷⁾.

(5) Articolo sostituito dall'*art. 25, comma 1, L.R. 29 novembre 2013, n. 44*. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo. 1. Le funzioni amministrative concernenti la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal *regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215* (Nuove norme per la bonifica integrale), e, in quanto applicabile, dal *regio decreto 8 maggio 1904, n. 368* (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sono esercitate dalle Province.

2. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli *articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13* (Disciplina regionale della difesa del suolo).

3. Gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'*articolo 5* convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 17 della L.R. n. 13/1999* ed in particolare per la realizzazione di opere a difesa degli abitati; possono altresì avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.».

(6) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6*.

(7) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 2, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «4. Gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'articolo 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 17 della L.R. 13/1999* ed in particolare per la realizzazione di opere a difesa degli abitati; possono altresì avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.».

Art. 4 Piano generale di bonifica.

1. Il consorzio di cui all'*articolo 5* sottopone alla Giunta regionale la proposta di piano generale di bonifica, redatta in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia paesistico-ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile, compresi i piani dei distretti idrografici e gli strumenti urbanistici comunali, per la successiva adozione; la proposta di piano adottata dalla Giunta regionale è trasmessa per l'approvazione all'Assemblea legislativa regionale.

2. Il piano generale di bonifica stabilisce, in particolare, per ogni comprensorio:

- a) le linee di intervento della bonifica;
- b) le opere di bonifica di competenza pubblica da realizzare, indicandone le priorità, i tempi di realizzazione, il costo presunto e la copertura finanziaria ⁽⁸⁾;
- c) le opere idrauliche di competenza privata;
- d) le reti di irrigazione;

e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata ivi compresa la viabilità vicinale, poderale e interpoderale.

3. Il piano generale di bonifica è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui al Capo II della [legge regionale 12 giugno 2007, n. 6](#) (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, alla [legge regionale 5 agosto 1992, n. 34](#), alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, alla [legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16](#) e alla [legge regionale 17 maggio 1999, n. 10](#). Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), secondo le modalità di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).

(8) Lettera così sostituita dall' [art. 4, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#). Il testo precedente era così formulato: «b) le opere di bonifica di competenza pubblica da realizzare, indicandone le priorità, i tempi di realizzazione ed il costo presunto;».

Art. 5 *Consorzio di bonifica.*

1. Il consorzio di bonifica delle Marche, di seguito denominato "consorzio", è ente pubblico economico di natura associativa dotato di autonomia statutaria, funzionale e contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed equilibrio di bilancio.

2. Il consorzio è soggetto alla vigilanza della Regione, secondo quanto previsto dalla [legge regionale 18 maggio 2004, n. 13](#) (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

Art. 6 *Partecipazione al consorzio e ruoli di contribuenza.*

1. Il consorzio è un consorzio obbligatorio costituito tra tutti i proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio per il beneficio che ricevono o possono ricevere dalle attività di manutenzione idraulico forestale di cui al [D.P.R. 14 aprile 1993](#) (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale), nonché dalle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico riguardante i corsi d'acqua minori e di manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico, nei limiti determinati dal piano di classifica di cui all'articolo 16 ⁽⁹⁾.

2. La contribuenza per gli immobili che traggono beneficio dall'attività del consorzio è determinata sulla base di un piano di classifica e di riparto per ogni comprensorio, deliberato dal consorzio, viste le delibere dei comprensori e in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, solo in assolvimento degli obblighi a carico dei privati ai sensi dell'articolo 868 del codice civile.

3. Per l'attuazione del piano di bonifica o qualora gli enti locali si avvalgano delle convenzioni di cui all'[articolo 3](#), comma 3, viene delimitato un ulteriore perimetro di contribuenza specifico per gli interventi che esulano dalla pubblica utilità e che

apportano specifico beneficio dalla realizzazione di opere idrauliche concordate con i privati.

4. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante trascrizione, ai sensi dell'*articolo 58 del r.d. 215/1933*.

5. La contribuenza determinata sulla base del piano di classifica e di riparto e per l'attuazione del piano di bonifica o qualora gli enti locali si avvalgono delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, deve essere trasmessa o comunicata preventivamente a tutti gli interessati, che ne devono conoscere l'utilizzo, e le modalità di riscossione devono restare in capo al consorzio.

6. I consorziati:

a) eleggono i membri dell'assemblea del comprensorio di loro competenza, secondo quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto del consorzio;

b) sono tenuti al pagamento dei contributi consortili;

c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.

7. Sono esentati dal pagamento del contributo generale di bonifica i proprietari degli immobili i cui scarichi delle acque meteoriche di dilavamento sono allacciati a pubblica fognatura. Il contributo è dovuto per le pertinenze, se le stesse non sono allacciate a pubblica fognatura.

8. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché tutti i soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi ammessi dalle vigenti normative contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto versando un canone, definito in un'apposita convenzione con il consorzio tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dei quantitativi sversanti e delle caratteristiche del corpo ricevente.

9. Le convenzioni di cui al comma 8 individuano i canali e le strutture di bonifica utilizzate e costituiscono parte integrante per l'affidamento del servizio idrico integrato. I relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.

(9) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6*.

Art. 7 *Organi del consorzio.*

1. Sono organi del consorzio:

a) le assemblee dei comprensori;

b) l'assemblea del consorzio;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il presidente;

e) il revisore unico.

2. Gli organi del consorzio restano in carica cinque anni. Lo statuto disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e del rinnovo degli organi stessi.

3. [Il presidente percepisce una indennità annua pari all'indennità spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti e, se lavoratore dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell'[articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto compatibile. La stessa facoltà è prevista per il Presidente dell'Assemblea regionale del consorzio nominato ai sensi dello statuto dell'ente] ⁽¹⁰⁾.

4. [Il vicepresidente e il revisore percepiscono una indennità annua pari al 50 per cento dell'indennità del presidente] ⁽¹¹⁾.

5. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute ⁽¹²⁾.

(10) Comma dapprima modificato dall' [art. 28, comma 1, L.R. 28 aprile 2017, n. 15](#) e poi abrogato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#).

(11) Comma abrogato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#).

(12) Comma così sostituito dall' [art. 6, comma 2, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#). Il testo precedente era così formulato: «5. I componenti del consiglio percepiscono un gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta.».

Art. 8 *L'assemblea del comprensorio.*

1. L'assemblea del comprensorio è composta:

- a) da sedici membri in rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli;
- b) da due membri, in rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale;
- c) da dodici membri designati da apposita assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte dello stesso comprensorio, di cui almeno sei delle aree montane ⁽¹³⁾;
- d) da un membro designato dalle associazioni ambientaliste regionali.

2. I componenti dell'assemblea di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. I componenti dell'assemblea di cui al comma 1, lettere a) e b), sono eletti con votazione pro capite. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera a), gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni elettorali di uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri in proporzione al riparto contributivo della sezione.

4. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera b), gli aventi diritto al voto sono suddivisi in due sezioni elettorali. Ogni sezione elegge il proprio membro.

(13) Lettera così modificata dall' [art. 7, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#).

Art. 9 *Modalità di elezione dei membri dell'assemblea del comprensorio e del consorzio.*

1. L'elezione dei componenti dell'assemblea di cui all'[articolo 8](#), comma 1, lettere a) e b), è indetta dal presidente del consorzio a decorrere dalla decima domenica antecedente la scadenza dell'organo e si svolge per ogni categoria su presentazione di liste concorrenti contenenti un numero di candidati pari ai membri da eleggere.
2. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il presidente del consorzio provvede a pubblicare un annuncio nell'albo pretorio e nei siti istituzionali dei comuni inclusi nel territorio di ciascun comprensorio. Nell'annuncio viene specificata in particolare l'ubicazione dei seggi elettorali.
3. Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori non inferiore a cinquanta.
4. Ogni elettore può esprimere due preferenze, rispettando in questo caso l'alternanza di genere. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto.
5. Ad ogni lista sono attribuiti seggi secondo il metodo proporzionale.
6. All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.
7. I risultati delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo consortile e all'albo pretorio dei comuni inclusi nel territorio di ciascun comprensorio il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.
8. I ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali sono presentati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo consortile, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di elezioni regionali. La Giunta regionale delibera sui ricorsi entro sessanta giorni dalla presentazione. La Giunta regionale può altresì disporre d'ufficio l'eventuale annullamento delle elezioni.
9. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali sono inviati entro dieci giorni dalla data del loro svolgimento al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede alla proclamazione degli eletti. Copia dell'atto di proclamazione è trasmessa al presidente del consorzio.
10. L'assemblea è convocata dal componente, tra quelli di cui all'[articolo 8](#), comma 1, lettera a), che ha ottenuto il maggior numero di voti e si riunisce decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi o entro dieci giorni dall'avvenuto pronunciamento della Giunta regionale.
11. L'assemblea del consorzio è composta da ventinove componenti, in ragione di sette per ognuno dei comprensori di cui al comma 2 dell'articolo 2, più un rappresentante delle associazioni ambientaliste ⁽¹⁴⁾.
12. Nei comprensori di cui al comma 2 dell'articolo 2, quattro degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall'assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale ⁽¹⁵⁾.
13. [Nei comprensori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'[articolo 2](#), tre degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall'assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale] ⁽¹⁶⁾.

14. [Nei comprensori di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'[articolo 2](#), due degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, uno ai designati dall'assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale] ⁽¹⁶⁾.

15. L'elezione in ogni comprensorio è effettuata con voto limitato a quattro in un'unica lista. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.

(14) Comma così sostituito dall' [art. 8, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#). Il testo precedente era così formulato: «11. L'assemblea del consorzio è composta da trentuno componenti, eletti tra i membri delle assemblee dei comprensori in base a quanto segue:

a) sei per ognuno dei comprensori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'[articolo 2](#);

b) quattro per ognuno dei comprensori di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'[articolo 2](#).».

(15) Comma così sostituito dall' [art. 8, comma 2, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#). Il testo precedente era così formulato: «12. Dell'assemblea fa altresì parte un rappresentante delle associazioni ambientaliste.».

(16) Comma abrogato dall' [art. 8, comma 3, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#).

Art. 10 *Consiglio di amministrazione, presidente e vicepresidente.*

1. Il consiglio di amministrazione è formato da nove membri, eletti in un'unica lista dall'assemblea del consorzio al proprio interno con voto limitato a cinque preferenze. Risultano eletti i membri che hanno conseguito il maggior numero di preferenze garantendo la rappresentanza di ciascun comprensorio. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione al suo interno ⁽¹⁷⁾.

(17) Comma così modificato dall' [art. 9, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#).

Art. 11 *Revisore unico.*

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Art. 12 Incompatibilità.

1. I componenti delle assemblee e il revisore unico non possono avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi al consorzio.
 2. Non possono far parte delle assemblee o essere nominati revisori i consiglieri ed assessori regionali, i Presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Province, i Presidenti delle Camere di commercio, gli amministratori degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione.
-

Art. 13 Competenze degli organi.

1. Le competenze e il funzionamento interno degli organi del consorzio e dei comprensori sono disciplinate dallo statuto.
 2. Compete comunque alle assemblee dei comprensori l'espressione del parere relativo agli adempimenti di cui al comma 3 del presente articolo.
 3. Competono all'assemblea del consorzio:
 - a) la deliberazione delle proposte di modifica dello statuto, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione;
 - b) l'approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, corredato della relazione sull'attività svolta;
 - c) l'approvazione della dotazione organica e del regolamento del personale;
 - d) l'approvazione dei piani e dei programmi triennali degli interventi e del relativo elenco annuale, nonché dei criteri per la loro attuazione;
 - e) la determinazione del perimetro di contribuzione;
 - f) l'approvazione degli atti che comportano impegni di spesa pluriennali.
 4. Il consiglio di amministrazione bandisce la selezione per la nomina del direttore generale del consorzio, predispone gli atti di contabilità nel rispetto di quanto stabilito dalla [L.R. n. 13/2004](#) e provvede alla pubblicazione dei bilanci, nonché degli atti adottati, nel sito istituzionale.
 5. Il consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni ad esso espressamente demandate dallo statuto, esercita ogni altra attività non di competenza dell'assemblea del consorzio.
 6. Spetta al presidente la rappresentanza legale dell'ente.
-

Art. 14 Funzioni del consorzio ⁽²⁰⁾.

1. Il consorzio in particolare:
 - a) predispone il piano di classifica e determina i contributi consortili;
 - b) approva il piano delle opere di bonifica di competenza privata e il piano degli interventi di miglioramento fondiario;

- c) approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, riservando particolare attenzione ai territori montani;
- d) esercita le funzioni dei consorzi idraulici secondo quanto previsto dagli [articoli 8, 9 e 10 del R.D. 523/1904](#);
- d-bis) svolge la funzione di presidio idraulico e gestione del pronto intervento idraulico nel reticolo idrografico minore ⁽¹⁸⁾;
- e) esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui all'[articolo 12 del R.D. 523/1904](#) e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni compresa la manutenzione delle stesse opere e la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici;
- f) esegue, in caso di inerzia dei proprietari dei fondi e nel rispetto della pertinente normativa statale, le opere di sistemazione degli scoli, la soppressione di ristagni o di raccolta di acque e la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico ove non sia costituito uno specifico Consorzio stradale ai sensi della [legge 12 febbraio 1958, n. 126](#) (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico);
- g) provvede alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione o degli impianti funzionali o connessi ai sistemi irrigui, ivi compresi quelli funzionali anche alla produzione di energia elettrica prevedendo anche il possibile utilizzo plurimo degli impianti;
- h) può svolgere per conto dello Stato, della Regione e degli enti locali la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza, fatta salva l'applicazione della disciplina statale ed europea in materia di contratti pubblici ⁽¹⁹⁾;
- i) provvede alla realizzazione e alla gestione degli interventi e delle opere finanziate dall'Unione europea o da altri enti pubblici ⁽²¹⁾;
- l) fornisce i dati e le informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'[articolo 55 del D.Lgs. 152/2006](#);
- m) fornisce i dati e collabora con la Regione nell'attività di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico, anche attraverso l'impiego delle necessarie risorse umane e strumentali, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e del [d.l. 15 maggio 2012, n. 59](#) (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2012, n. 100](#), sulla base di specifici accordi stipulati con le stesse modalità previste dal [D.P.C.M. 14 settembre 2012](#) (Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza);
- n) fornisce i dati utili alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa europea e statale in materia ambientale;
- o) partecipa alle attività di programmazione e pianificazione regionali e provinciali volte ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, nonché il risanamento idrogeologico del territorio;
- p) collabora con la Regione alla determinazione del fabbisogno irriguo delle aree ricadenti nei comprensori;
- q) collabora con il dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- r) può collaborare con la Regione per le attività di vigilanza del rispetto degli obblighi derivanti agli agricoltori dall'accesso ai contributi europei.

2. Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sul territorio, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di diritto europeo, il consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'[articolo 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.](#)

57) e dell'[articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

3. La programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario sono improntate al rispetto delle disposizioni in materia paesistica e ambientale, di edilizia, di difesa del suolo e di protezione civile, nonché conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione ai vari livelli, compresi i piani di bonifica provinciali e gli strumenti urbanistici comunali.

4. La programmazione, la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle opere di irrigazione devono essere finalizzati alla tutela qualitativa e quantitativa e al miglioramento della risorsa acqua. La gestione e l'utilizzo della risorsa idrica, basati sulla pianificazione degli usi, devono essere improntati all'adozione delle misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi e al controllo degli effettivi emungimenti, anche raccordandosi con le strutture regionali che svolgono attività di monitoraggio.

5. Il consorzio esprime parere sui piani regolatori generali e relative varianti di cui alla [legge regionale 5 agosto 1992, n. 34](#) (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), prima della loro adozione da parte dei comuni il cui territorio è all'interno del perimetro di contribuzione. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il parere si intende favorevole.

(18) Lettera aggiunta dall' [art. 10, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#).

(19) Lettera così sostituita dall' [art. 10, comma 2, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#). Il testo precedente era così formulato: «h) può svolgere per conto dello Stato e dei soggetti di cui all'[articolo 3](#), comma 3, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza;».

(20) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 febbraio 2015, n. 79](#).

(21) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 febbraio 2017, n. 133](#).

Art. 15 *Programma triennale ed elenco annuale dei lavori.*

1. Il programma triennale e l'elenco annuale di cui all'[articolo 14](#), comma 1, lettera c), sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della [L.R. n. 13/2004](#).

2. Gli interventi pubblici possono essere inseriti solo se previsti nel piano generale di bonifica e negli strumenti di pianificazione in materia di difesa del suolo. Per quelli non previsti, è necessario acquisire il parere vincolante dell'Autorità di bacino prima dell'inserimento.

Art. 16 *Piano di classifica e di riparto.*

1. Il consorzio provvede alla redazione del piano di classifica e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati, determinando la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'[articolo 6](#), nonché per le spese di funzionamento del consorzio.
2. Il consorzio provvede, altresì, alla redazione del piano di riparto, in proporzione al beneficio derivante per ciascun immobile.
3. Il beneficio è distinto in:
 - a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a difendere il territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico;
 - b) beneficio di difesa idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando il territorio e la sua qualità ambientale;
 - c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
 - c-bis) beneficio della viabilità vicinale ad uso pubblico ⁽²²⁾.
4. Il contributo consortile per la ripartizione degli oneri irrigui è determinato tenendo conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici comprensivi dei costi ambientali e di quelli relativi alle risorse, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'[allegato 10 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006](#).
5. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale del consorzio.
6. Le deliberazioni consortili di classifica degli immobili e di riparto delle spese, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza, sono pubblicate nel sito istituzionale del consorzio e inviate alla Regione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare memorie e osservazioni alla Regione che approva gli atti nei trenta giorni successivi.

(22) Lettera aggiunta dall' [art. 11, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6](#).

Art. 17 *Consultazione e partecipazione.*

1. Il consorzio svolge la propria attività conformandosi al metodo della consultazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni, preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. Il consorzio assicura, altresì, la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni sindacali, nonché dei gestori dei servizi pubblici.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consorzio può stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali ricadenti nei comprensori ovvero con altri enti locali,

ai sensi degli *articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. Il consorzio assicura la massima trasparenza e accesso agli atti a tutti i soggetti consorziati.

Art. 18 *Disposizioni transitorie e finali e fusione dei consorzi di bonifica.*

1. La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti necessari alla fusione in un unico ente dei consorzi di bonifica del:

- a) Foglia, Metauro e Cesano;
- b) Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;
- c) Aso, Tenna e Tronto.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, determinandone la durata in carica non superiore a diciotto mesi, nonché il compenso, a carico dei consorzi, che non può comunque superare quello previsto per il presidente del consorzio di bonifica delle Marche. Al commissario si applica la disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 12.

3. Dalla data di nomina del commissario decadono gli organi dei consorzi di cui al comma 1 ancora in carica.

4. Il commissario straordinario espleta la procedura di fusione ed esercita le funzioni di competenza degli organi ordinari dei consorzi, ivi compresi gli atti di straordinaria amministrazione. Il commissario in particolare:

- a) rileva lo stato patrimoniale e del personale di ciascun consorzio;
- b) individua le attività e le passività di ciascun consorzio, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;
- c) redige il piano di classifica e di riparto di cui all'articolo 16 ed il perimetro di contribuzione;
- d) predispone il piano di risanamento dei consorzi di cui al comma 1 anche mediante l'emissione di ruoli straordinari, nominando un unico direttore tra quelli in carica e perseguendo la razionalizzazione della logistica e delle risorse umane e strumentali. Il direttore è nominato fino al termine dell'incarico del commissario straordinario;
- e) redige, entro dodici mesi dalla nomina eventualmente prorogabili dalla Giunta regionale in base a motivata richiesta, la relazione conclusiva, il progetto di fusione e il nuovo statuto e li trasmette alla Giunta regionale per la relativa approvazione.

5. La Giunta regionale con apposita deliberazione approva gli atti di cui al comma 4, lettera e), e costituisce il nuovo consorzio, che assume la denominazione di consorzio di bonifica delle Marche.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla nomina del commissario straordinario di cui al comma 2, i consorzi di cui al comma 1 non possono effettuare cessioni di beni di loro proprietà.

7. Dalla data di costituzione di cui al comma 5, il commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio ed esercita le funzioni ordinarie e straordinarie fino alla costituzione degli organi consortili.

8. L'amministratore straordinario indice le elezioni degli organi consortili entro sessanta giorni dalla assunzione delle sue funzioni.

9. Dalla data di costituzione di cui al comma 5 il nuovo consorzio succede ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

10. Fino all'approvazione del bilancio da parte degli organi ordinari e comunque non oltre un anno dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, la gestione delle attività e delle passività è effettuata in maniera separata per ciascuno dei consorzi oggetto di fusione.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione della pianta organica del nuovo consorzio, i consorzi di cui al comma 1 non possono assumere personale alle loro dipendenze.

Art. 19 *Modifiche ed abrogazioni.*

1. Alla tabella A allegata alla [L.R. 2 agosto 1984, n. 20](#) (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), sono soppresse le voci: "Consorzio di bonifica della Valle del Tenna (L.R. n. 13/1985)", "Consorzio di bonifica del Tronto (L.R. n. 13/1985)", "Consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano (L.R. n. 13/1985)", "Consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, Potenza e Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco (L.R. n. 13/1985)" e "Consorzio di bonifica dell'Aso (L.R. n. 13/1985)".

2. Sono abrogati:

a) le leggi regionali 17 aprile 1985, n. 13 (Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica) e 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica);

b) l'[articolo 13 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 21](#) (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2000);

c) la lettera d) del comma 2 dell'[articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12](#) (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)).

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

COMPRESORIO "A" FOGLIA, METAURO, CESANO

Acqualagna

Apecchio

Auditore

Barchi

Belforte all'Isauro

Borgo Pace

Cagli

Cantiano

Carpegna

Cartoceto

Colbordolo

Fano

Fermignano

Fossombrone

Fratte Rosa

Frontino

Frontone

Gabicce Mare

Gradara

Isola del Piano

Lunano

Macerata Feltria

Mercatello sul Metauro

Mercatino Conca

Mombaroccio

Mondavio

Mondolfo

Monte Cerignone

Monte Porzio

Montecalvo in Foglia

Monteciccardo

Montecopiolo

Montefelcino

Montegrimano

Montelabbate

Montemaggiore al Metauro

Monterado

Orciano di Pesaro

Peglio

Pergola

Pesaro

Petriano

Piagge

Piandimeleto

Pietrarubbia

Piobbico

Saltara

San Costanzo

San Giorgio di Pesaro

San Lorenzo in Campo

Sant'Angelo in Lizzola

Sant'Angelo in Vado

Sant'Ippolito

Sassocorvaro

Sassofeltrio

Serra Sant'Abbondio

Serrungarina

Tavoletto

Tavullia

Urbania

Urbino

COMPENSORIO "B" MISA, ESINO

Agugliano

Ancona

Apiro

Arcevia

Barbara

Belvedere Ostrense

Camerano

Camerata Picena

Castel Colonna

Castellbellino

Castelleone di Suasa

Castelplanio

Cerreto d'Esi

Chiaravalle

Corinaldo

Cupramontana

Esanatoglia

Fabriano

Falconara Marittima

Genga

Jesi

Monte Roberto

Maiolati Spontini

Matelica

Mergo

Monsano

Monte San Vito

Montecarotto

Montemarciano

Morro d'Alba

Numana

Offagna

Ostra

Ostra Vetere

Poggio San Marcello

Poggio San Vicino

Polverigi

Ripe

Rosora

San Marcello

San Paolo di Jesi

Sassoferrato

Senigallia

Serra dè Conti

Serra San Quirico

Sirolo

Staffolo

COMPRESORIO "C" MUSONE, POTENZA, CHIANTI, ASOLA E ALTO NERA

Acquacanina

Appignano

Belforte del Chianti

Bolognola

Caldarola

Camerino

Camporotondo di Fiastrone

Castelfidardo

Castelraimondo

Castelsantangelo sul Nera

Cessapalombo

Cingoli

Civitanova Marche

Colmurano

Corridonia

Fiastra

Filottrano

Fiordimonte

Fiuminata

Francavilla d'Ete

Gagliole

Loreto

Loro Piceno

Macerata

Massa Fermana

Mogliano

Montappone

Monte Cavallo

Monte San Giusto

Monte San Pietrangeli

Monte Vidon Corrado

Montecassiano

Montecosaro

Montefano

Montegranaro

Montelupone

Morrovalle

Muccia

Osimo

Petriolo

Pieve Torina

Pievebovigliana

Pioraco

Pollenza

Porto Recanati

Potenza Picena

Recanati

Ripe San Ginesio

San Ginesio

San Severino Marche

Santa Maria Nuova

Sant'Angelo in Pontano

Sefro

Serrapetrona

Serravalle di Chienti

Tolentino

Torre San Patrizio

Treia

Urbisaglia

Ussita

Visso

COMPRESORIO "D" TENNA, ASO E TRONTO

Acquasanta Terme

Acquaviva Picena

Altidona

Amandola

Appignano del Tronto

Arquata del Tronto

Ascoli Piceno

Belmonte Piceno

Campofilone

Carassai

Castel di Lama

Castignano

Castorano

Colli del Tronto

Comunanza

Cossignano

Cupra Marittima

Falerone

Fermo

Folignano

Force

Grottammare

Grottazzolina

Gualdo

Lapedona

Magliano di Tenna

Maltignano

Massignano

Monsampietro Morico

Monsampolo del Tronto

Montalto delle Marche

Monte Giberto

Monte Rinaldo

Monte San Martino

Monte Urano

Monte Vidon Combatte

Montedinove

Montegallo

Montefalcone Appennino

Montefiore dell'Aso

Montefortino

Montegiorgio

Monteleone di Fermo

Montelparo

Montemonaco

Monteprandone

Monterubbiano

Montottone

Moresco

Offida

Ortezzano

Palmiano

Pedaso

Penna San Giovanni

Petritoli

Ponzano di Fermo

Porto San Giorgio

Porto Sant'Elpidio

Rapagnano

Ripatransone

Roccafluvione

Rotella

San Benedetto del Tronto

Santa Vittoria in Matenano

Sant'Elpidio a Mare

Sarnano

Servigliano

Smerillo

Spinetoli

Venarotta

(23) Allegato così sostituito dall' [art. 12, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6.](#)

L.R. 9 agosto 1999, n. 21 ⁽¹⁾.**Norme in materia di bonifica e d'irrigazione** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 agosto 1999, n. 32, Suppl.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 febbraio 2002, n. 57-5343](#) e la [Delib.G.R. 15 maggio 2017, n. 19-5047](#).

Capo I**Disposizioni generali****Art. 1**

Oggetto. ⁽³⁾

1. La Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. La Regione riconosce altresì nei consorzi di bonifica, nei consorzi d'irrigazione e nei consorzi d'irrigazione e bonifica l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e delle attività d'irrigazione.

2. La presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, dei consorzi d'irrigazione, e dei consorzi d'irrigazione e bonifica, ai quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini delle proposte di programmazione per lo specifico settore e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica.

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e per l'irrigazione che si realizza tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali dei quadri comunitari di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale, secondo le previsioni del programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli altri enti locali in materia d'agricoltura e lavori pubblici e secondo i principi di concertazione e collaborazione.

(3) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 110, comma 2, lett. m\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 2

Piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione, finalizzato ad impostare organicamente le attività di bonifica e d'irrigazione sul territorio regionale.

2. La proposta di piano formulata dalla Giunta regionale è trasmessa alle Province ed ai consorzi di cui agli articoli 13, 45 e 47 operanti nella Regione, che possono formulare osservazioni e proposte entro novanta giorni dalla ricezione.

3. Il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione definisce:

a) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la tipologia degli interventi e delle opere di bonifica e di irrigazione;

c) le principali opere di bonifica ed irrigazione da attuare nel periodo di validità del piano, i tempi e le risorse di massima necessarie per la loro realizzazione;

d) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

(4) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(5) Le opere finanziate ai sensi dell'art. 34, comma 1, L.R. 14 maggio 2004, n. 9 sono inserite, in virtù del comma 3 del medesimo articolo, nel piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui al presente articolo. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 aprile 2006, n. 49-2585*.

Art. 3

Programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione ⁽⁶⁾.

1. La Giunta regionale, in attuazione del piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui all'articolo 2, nei centoventi giorni successivi alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, in conformità di quanto previsto dall'articolo 54, approva il programma triennale delle opere di bonifica e delle opere di irrigazione.

(6) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 4

Ambiti territoriali per la bonifica e l'irrigazione ⁽⁷⁾.

1. Gli ambiti territoriali da riconoscere quali comprensori di bonifica e quelli da riconoscere quali comprensori di irrigazione sono individuati secondo i criteri e le

procedure indicate agli articoli 7 e 44.

(7) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 110, comma 2, lett. m\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.](#)

Art. 5

Riordino irriguo volontario ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

1. Al fine di favorire il riordino irriguo negli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica, dei consorzi di irrigazione e dei consorzi di irrigazione e bonifica, la Regione, concedendo il contributo finanziario di cui all'articolo 52, incentiva la cessione volontaria dei diritti d'acqua a favore dei citati consorzi, cui è riconosciuto diritto di prelazione.

2. Con l'acquisizione dei diritti d'acqua di cui al comma 1, ai terreni del comprensorio consortile vengono assicurati, nei limiti della disponibilità naturale del corpo idrico e fatto salvo il rilascio in alveo del deflusso minimo vitale, i quantitativi d'acqua che risultano rispondenti, ai sensi dell'[articolo 7 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275](#) (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), all'effettivo fabbisogno idrico in funzione della superficie da irrigare, dei consumi idrici medi delle colture praticate e dei metodi di irrigazione adottati: i terreni stessi sono assoggettati ai contributi consortili in ragione del beneficio, con le modalità e le prescrizioni determinate dal consorzio.

3. Nel caso in cui la richiesta dei diritti d'acqua provenga da più consorzi, siano essi consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione o consorzi di irrigazione e bonifica, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, è data priorità al soggetto che dimostri di perseguire la più razionale utilizzazione della risorsa idrica in relazione ai criteri previsti dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#).

(8) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 110, comma 2, lett. m\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.](#)

(9) Con [Delib.G.R. 26 febbraio 2007, n. 37-5390](#) è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il programma di incentivazione al riordino irriguo volontario.

Art. 6

Collaborazione, concertazione e accordi di programma ⁽¹⁰⁾.

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di cui alla presente legge e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali.

2. I consorzi possono altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per, il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

(10) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 2, lett. m\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.](#)

Capo II

Comprensori e consorzi di bonifica

Art. 7

Comprensori di bonifica ⁽¹¹⁾.

1. I Comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione, al di fuori dei territori ai quali si applica la normativa regionale relativa alle zone montane. Tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti di cui all'articolo 4, i comprensori di bonifica devono corrispondere ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di organicità dell'azione pubblica di bonifica e di difesa del suolo e del coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. Gli stessi ambiti, qualora confinino con il territorio di una Comunità montana, devono essere individuati d'intesa con la medesima.

2. Per la delimitazione dei comprensori di bonifica, la Giunta regionale trasmette alle Province e ai Comuni interessati le proposte di delimitazione fatte pervenire dai privati con le modalità previste dagli articoli 16 e 17.

3. I Comuni formulano eventuali osservazioni entro sessanta giorni e le trasmettono alle Province che esprimono il proprio parere e lo inviano alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni dei Comuni.

4. La Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute, definisce la delimitazione e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. La cartografia relativa è depositata presso la Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità stabilite dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

(11) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.](#)

Art. 8

Modifica dei comprensori di bonifica ⁽¹²⁾.

1. La delimitazione dei comprensori di bonifica può essere modificata, acquisite le osservazioni dei consorzi interessati, con le procedure di cui all'articolo 7.

(12) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 9

Comprensori interregionali ⁽¹³⁾.

1. Nelle unità omogenee idrografiche che comprendono anche il territorio di regioni limitrofe possono essere delimitati comprensori interregionali, in conformità all'[articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'[articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382](#)).
 2. La delimitazione di comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le regioni interessate.
 3. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali e i consorzi competenti per territorio predispone, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa, e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
 4. Nei comprensori interregionali si applicano le disposizioni contenute nelle intese tra le Regioni, anche in deroga a quanto stabilito dalla presente legge.
-

(13) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 10

Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ⁽¹⁴⁾.

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica è svolta secondo le previsioni del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, redatto dal consorzio competente per territorio.
2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale:
 - a) definisce le linee d'intervento della bonifica nel comprensorio;
 - b) individua le opere di bonifica da realizzare indicandone le priorità;
 - c) stabilisce gli indirizzi per le opere di competenza dei privati;
 - d) propone la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio, nonché per la salvaguardia dell'ambiente naturale.
3. Le linee di intervento della bonifica sono stabilite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 12.

5. Per ciascuna opera è definita la localizzazione ed il progetto di massima con il costo presunto, specificando se si tratta di esecuzione di opera di competenza pubblica o privata.

6. Il piano generale ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del consorzio di bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere di bonifica; il piano ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni di cui al comma 2, lettera d), ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni &uso alternative.

(14) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 11

Procedure per l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ⁽¹⁵⁾.

1. Il Consiglio dei delegati di ciascun consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, delibera la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza e la trasmette ai Comuni e alle Province interessati per territorio, curandone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. I Comuni provvedono al deposito della proposta di piano nella rispettive segreterie per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio e pubblici manifesti.

3. I Comuni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, trasmettono alla Provincia le proprie osservazioni in merito nonché le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 2.

4. Le Province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma 3, esprimono il proprio parere in merito alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla Giunta regionale unitamente agli atti stessi.

5. La Giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale.

6. Dell'avvenuta approvazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione. Successivamente a tale adempimento sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso del suolo che siano incompatibili con le previsioni del piano.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, non si tiene conto, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, dell'eventuale aumento di valore dei terreni derivanti da mutamenti di destinazione degli stessi, compatibili con le previsioni del piano, disposti successivamente alla data di cui al comma 6.

8. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale è aggiornato ed integrato con le modalità e gli effetti di cui al presente articolo.

(15) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 12
Opere di bonifica ⁽¹⁶⁾.

1. Nei comprensori delimitati al sensi dell'articolo 7 costituiscono opere di bonifica, così come individuate nel piano regionale per le attività di bonifica e irrigazione:

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;

b) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;

c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

d) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);

e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;

f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette;

g) le altre opere idonee ad assicurare la funzionalità di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio;

h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali;

i) il riordino fondiario per favorire il contenimento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà compresi gli studi e le opere irrigue e viabili conseguenti; il riordino irriguo finalizzato alla razionale distribuzione delle acque irrigue comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento, il potenziamento delle reti;

l) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle zone e dei terreni collinari dissestati da fenomeni idrogeologici.

2. Gli enti locali, che per l'esercizio di funzioni di loro competenza utilizzino le opere di bonifica di cui al presente articolo, sono chiamati a contribuire alle spese per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle stesse.

(16) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 13*Consorzi di bonifica* ⁽¹⁷⁾.

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici. e concorrono con gli altri consorzi previsti dalla presente legge alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.
2. Su ciascun comprensorio di bonifica opera un solo consorzio di bonifica.
3. La costituzione di un consorzio di bonifica non comporta la cessazione dei consorzi irrigui esistenti sul territorio, che continuano ad esercitare la loro attività conservando la loro personalità giuridica, la loro autonomia di gestione e le loro competenze sul territorio interessato.
4. In caso di sovrapposizione territoriale di competenze per l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzi di bonifica ed i consorzi irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza devono essere definite dai consorzi interessati, nel rispetto dei criteri dell'organicità, funzionalità ed economicità della gestione irrigua.
5. Qualora le parti interessate non raggiungano un'intesa, la vertenza è demandata alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, che esprime una proposta di accordo entro novanta giorni. Nel caso in cui la proposta di accordo espressa dalla Consulta regionale non sia accolta dalle parti, la Giunta regionale nomina un commissario per la soluzione della vertenza.
6. I consorzi di bonifica possono altresì, per la realizzazione di iniziative, costituire o partecipare con altri soggetti pubblici o privati ad accordi, programmi, attività di studio, realizzazione e gestione delle risone idriche, compresi gli acquedotti rurali, nonché svolgere attività finalizzata alla valorizzazione dei prodotti agricoli di interesse del consorzio sia nel proprio comprensorio sia al di fuori del medesimo, in sintonia con i compiti istituzionali.

(17) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 14*Funzioni dei consorzi di bonifica* ⁽¹⁸⁾.

1. Ai consorzi di bonifica competono le seguenti funzioni:
 - a) deliberano la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e del programma di cui all'articolo 3 relativo al comprensorio di propria competenza;
 - b) provvedono alla gestione delle opere di bonifica, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
 - c) provvedono alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata per l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'articolo 22, comma 2, in sostituzione dei medesimi;

d) esercitano le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica ai sensi dell'[articolo 72 del R.D. n. 1775/1933](#) e quelle di competenza regionale dei consorzi idraulici di terza categoria, che interessano il comprensorio consortile ai sensi dell'[articolo 1, comma 3 della legge 16 dicembre 1993, n. 520](#) (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) predisponendo ed attuando i piani di polizia idraulica per il mantenimento delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua;

e) elaborano ed attuano i piani di riordino fondiario e di riordino irriguo;

f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

2. I consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela ed uso plurimo delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.

3. Su concessione della Regione e di altri enti i consorzi di bonifica possono effettuare la progettazione ed esecuzione di opere di bonifica di competenza dei soggetti affidatari pubblici.

(18) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 110, comma 10, lett. a\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 15

Partecipazione al consorzio ⁽¹⁹⁾.

1. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere beneficio dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed il programma triennale di cui all'articolo 3.

2. Il perimetro di contribuenza che comprende le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1 è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'[articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) (Nuove norme per la bonifica integrale), e successive modifiche ed integrazioni.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualità di consorziato si acquisisce con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. Contestualmente all'approvazione dello statuto consortile è stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il perimetro definitivo è determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e può essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo.

5. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge ed allo statuto del consorzio;

b) sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica;

c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del consorzio.

6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

7. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6, al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

(19) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 16

Costituzione su iniziativa degli interessati ⁽²⁰⁾.

1. Nei comprensori, delimitati ai sensi dell'articolo 7, possono essere istituiti i consorzi su proposta dei proprietari degli immobili situati nei comprensori medesimi, che traggono beneficio dalla bonifica.

2. La proposta di costituzione del consorzio è presentata da almeno un terzo dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio e che rappresentino almeno un terzo dell'estensione complessiva del medesimo.

3. La proposta è corredata con lo schema preliminare di statuto nonché con la nomina di un organo provvisorio incaricato dell'indizione delle prime elezioni consortili e degli altri adempimenti per la costituzione del Consiglio dei delegati.

4. La proposta di costituzione è inviata alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Entro i sessanta giorni successivi a tale pubblicazione i soggetti interessati possono presentare le eventuali osservazioni alla Giunta regionale.

6. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute ed apportate le eventuali modifiche per garantirne la legittimità e la funzionalità, adotta la proposta di costituzione e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione.

7. L'organo provvisorio di cui al comma 3, entro centottanta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale, provvede all'elezione dei delegati di cui all'articolo 33.

(20) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 17

Costituzione su iniziativa della Regione ⁽²¹⁾.

1. I consorzi di bonifica possono essere costituiti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, per la realizzazione del piano regionale per le attività di bonifica e di irrigazione, da attuarsi nel comprensorio interessato, delimitato ai sensi dell'articolo 7. L'intervento è previsto laddove si accerti la necessità e l'urgenza del recupero o della valorizzazione della produttività agricola del territorio considerato, constatata la mancanza di iniziative, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 e deve ottenere il consenso dei proprietari degli immobili del comprensorio, nella stessa misura indicata all'articolo 16, comma 2 e nel rispetto dell'autonomia dei consorzi irrigui esistenti.

2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione provvisoria di amministrazione del consorzio incaricata di elaborare lo statuto consortile e di indire le prime elezioni per la costituzione del Consiglio dei delegati secondo criteri preventivamente individuati dalla Giunta regionale.

3. La commissione è così composta:

a) un rappresentante della Giunta regionale, con funzione di Presidente;

b) due rappresentanti della Provincia se il comprensorio interessa una sola Provincia, in caso contrario un rappresentante per Provincia;

c) tre rappresentanti designati dai Comuni del comprensorio con il maggior numero di abitanti;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative nell'ambito del comprensorio;

e) un rappresentante dell'Unione Regionale del Piemonte dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari.

4. La commissione, entro novanta giorni dalla nomina, elabora lo statuto provvisorio del consorzio che viene approvato sulla base della procedura di cui all'articolo 16, commi 4 e 5.

5. Nei centottanta giorni successivi all'approvazione dello statuto la commissione di cui al comma 2 provvede all'elezione dei delegati ai sensi dell'articolo 33.

(21) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 18

Modifica e soppressione dei consorzi di bonifica ⁽²²⁾.

1. La modifica dei consorzi di bonifica è attuata con le stesse modalità di cui agli articoli 16 e 17.

2. La soppressione dei consorzi di bonifica è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il consorzio interessato.

(22) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 19

Consorzio di bonifica già operante ⁽²³⁾.

1. Per i comprensori nei quali è già operante un consorzio di bonifica, le relative funzioni sono attribuite al consorzio esistente.
 2. Gli organi del consorzio di bonifica, già operante alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato fatta salva la sostituzione, a norma di statuto, di singoli membri che cessino dalla carica prima di tale scadenza.
-

(23) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 20

Realizzazione delle opere di bonifica ⁽²⁴⁾.

1. La Giunta regionale può, tramite concessione, assegnare ai consorzi di bonifica la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica. Nell'atto di concessione sono stabiliti i termini per indire la gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonché i tempi e le modalità per l'erogazione del relativo finanziamento pubblico.
 2. I consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica comprese nel programma triennale di finanziamento di cui all'articolo 56 e li trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione.
 3. L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.
 4. Qualora il consorzio di bonifica operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all'affidamento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.
 5. Le opere ultimate sono consegnate al consorzio concessionario previo collaudo, per la loro manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data di ultimazione. Nei casi di cui al comma 4 la consegna al consorzio risulta da apposito verbale.
 6. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai singoli lotti.
-

(24) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 21*Obblighi di bonifica a carico dei proprietari ⁽²⁵⁾.*

1. I proprietari degli immobili situati nella perimetrazione del consorzio di bonifica di cui all'articolo 15, comma 2, concorrono alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:

a) alla realizzazione delle opere di bonifica ed alla manutenzione straordinaria di esse con un concorso finanziario massimo del 5 per cento della spesa occorrente, in rapporto alla rilevanza del beneficio;

b) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di particolare interesse del, singoli immobili, connesse alle finalità ed alla funzionalità delle opere di bonifica nonché all'esercizio ed alla loro manutenzione;

c) all'esercizio ed alla manutenzione ordinaria delle opere di bonifica ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell'articolo 20, comma 5.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera e) sono a carico delle proprietà immobiliari, in rapporto al beneficio che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate.

3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi contributi in conto capitale entro le seguenti misure, e limiti' di spesa considerata ammissibile: fino al cinquantacinque per cento in collina entro il limite di spesa di lire 180.000.000; fino al quaranta per cento in pianura entro il limite di spesa di lire 180.000.000.

(25) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 22*Esecuzione delle opere di competenza privata ⁽²⁶⁾.*

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), previste nel programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione di cui all'articolo 3, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del consorzio di bonifica competente.

2. In caso di inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su istanza del consorzio, dispone l'intervento sostitutivo a spese dei proprietari.

(26) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 23*Proprietà pubblica delle opere di bonifica ⁽²⁷⁾.*

1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'articolo 20 appartengono al demanio regionale.
2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime.
3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e trascrizioni delle opere di proprietà della Regione, provvede il consorzio di bonifica concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.
4. Il consorzio trasmette altresì alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato nonché copia del verbale di collaudo delle opere.
5. In caso di revoca della concessione di cui all'articolo 20, comma 4, agli adempimenti di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale.

(27) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 24

Gestione delle opere ⁽²⁸⁾.

1. I consorzi di bonifica, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono, dalla data della loro consegna, alla gestione delle opere di bonifica realizzate.
2. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:
 - a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico, dei proprietari degli immobili;
 - b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del *regio decreto 8 maggio 1904, n. 368* (Regolamento per esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
 - c). al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli *articoli 134 e 138 del R.D. n. 368/1904*.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle reti a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 36/1994.

(28) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 25*Concessioni, licenze e permessi* ⁽²⁹⁾.

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli *articoli 134 e 138 del R.D. n. 368/1904*, sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole della competente Direzione regionale.
2. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.
3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio regionale, il termine di cui al comma 2 è sospeso dalla data della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo.
4. È di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

(29) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 26*Violazioni amministrative* ⁽³⁰⁾.

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste di cui agli *articoli 132, 133, 134 e 136 del R.D. n. 368/1904* provvedono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica ai quali sia stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la qualifica di guardia giurata.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal consorzio competente.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applica la disciplina della *legge regionale 28 novembre 1989, n. 72* (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

(30) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 27*Piano di classifica e contributo consortile di bonifica* ⁽³¹⁾.

1. Il contributo consortile di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese riferibili all'articolo 21, comma 1, lettere a) e c), nonché per le spese di funzionamento del consorzio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza; il costo a carico dei consorziati per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), deve gravare pro quota sul contributo consortile, per la durata dell'ammortamento del mutuo eventualmente all'uopo stipulato.

3. A tal fine il consorzio approva, sulla base dei criteri di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), il piano di classifica degli Immobili che Individua il beneficio derivante dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione del medesimo e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile, tenendo conto delle variazioni che intervengono nei loro utilizzo.

4. Fino alla redazione e approvazione del piano di classifica e di determinazione del beneficio, il riparto della spesa per l'adempimento dei fini istituzionali è determinato in riferimento alle spese risultanti dai bilanci preventivi sulla base di indici provvisori.

5. Il contributo di bonifica consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'*articolo 21 del R.D. n. 215 del 1933*.

(31) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 28

Diritto di voto ⁽³²⁾.

1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, se in regola con il pagamento dei contributi di bonifica consortili, ha diritto ad un voto.

2. Per le proprietà in comunione il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota. che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

6. Ai fini dell'esercizio di voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima azione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di tre deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

(32) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 29*Catasto consortile* ⁽³³⁾.

1. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio.
2. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà nonché, nei casi di cui all'articolo 15, comma 6 l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

(33) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 30*Organi* ⁽³⁴⁾.

1. Gli organi dei consorzi di bonifica sono:
 - a) il Consiglio dei delegati
 - b) la Deputazione amministrativa
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio di revisori dei conti.

(34) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 31*Consiglio dei delegati* ⁽³⁵⁾.

1. Il Consiglio dei delegati è composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del consorzio, non inferiore a quindici e pari ad un multiplo di cinque.
2. I componenti del Consiglio dei delegati vengono eletti per quattro quinti dai consorziati e per un quinto sono nominati tra gli amministratori dei comuni rientranti anche parzialmente, nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.
3. La nomina dei rappresentanti dei Comuni è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'assemblea dei Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 32.
4. Il provvedimento di nomina è comunicato al consorzio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni per le elezioni consortili. A tal fine il consorzio deve

comunicare al Presidente della Giunta regionale la data delle elezioni almeno novanta giorni prima.

(35) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 32

Designazione dei rappresentanti dei Comuni ⁽³⁶⁾.

1. I rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dei delegati sono designati da un assemblea composta dai Sindaci dei Comuni del comprensorio o da loro delegati, con voto limitato a:

- a) due nominativi, per la designazione di tre rappresentanti;
- b) tre nominativi, per la designazione fino a cinque rappresentanti;
- c) quattro nominativi, per la designazione di sei rappresentanti.

2. La convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del Presidente del consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla scadenza degli organi consortili.

3. L'assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o dal suo delegato.

4. L'assemblea dei Sindaci non può procedere alle elezioni se non Interviene la maggioranza dei componenti.

5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

6. Qualora l'elezione non sia stata effettuata entro il termine di scadenza dell'amministrazione consortile dei delegati può validamente funzioni nella composizione dei rappresentanti dei consorziati.

7. Il consiglio dei delegati può validamente esercitare le funzioni anche nel caso In cui non siano ancora stati designati tutti i rappresentanti delle amministrazioni comunali.

(36) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 33

Elezione dei delegati ⁽³⁷⁾.

1. I consorziati eleggono i componenti del Consiglio al loro interno.

2. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi fino ad un massimo di 5 fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
3. Ad ogni fascia è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna ed il totale della contribuzione consortile, fino ad un limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere.
4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una fascia, perché eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre fasce con criterio proporzionale.
5. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.
6. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista, in caso di resto, i delegati da assegnare vengono attribuiti alle liste con i maggiori quozienti.
7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
8. Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
9. Sia nell'ipotesi del comma 6 sia in quella del comma 7, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.
10. L'individuazione delle classi di contribuzione di cui al comma 2, è effettuata con deliberazione della Deputazione amministrativa approvata dalla Giunta regionale.

(37) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 34

Durata in carica del Consiglio ⁽³⁸⁾.

1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ⁽³⁹⁾.
2. I delegati eletti, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo non eletto appartenente alla medesima lista.
3. I delegati nominati dalla Regione decadono dal Consiglio qualora cessino dalla carica di amministratori dei Comuni. Alla sostituzione provvede la Regione su designazione del Comune interessato.

4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.

5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero Consiglio decade ed è rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.

6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze, per la validità delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni, sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.

(38) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(39) Comma prima sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17 e poi così modificato dall'art. 36, comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1. Vedi, anche, l'art. 37 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.».

Art. 35

Compiti e funzionamento del Consiglio ⁽⁴⁰⁾.

1. Il Consiglio dei delegati:

a) delibera la proposta di statuto da sottoporre all'approvazione della Regione ed approva i regolamenti del consorzio e le relative modifiche;

b) nomina il Presidente, la Deputazione amministrativa e il Collegio dei revisore dei conti;

c) delibera la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, di cui all'articolo 10;

d) approva il piano di classifica degli immobili di cui all'articolo 27, comma 3;

e) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

f) esercita tutte le altre funzione attribuitegli dallo statuto.

2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei delegati.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei delegati presenti, salve le diverse maggioranze previste dallo statuto.

(40) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 36*Deputazione amministrativa* ⁽⁴¹⁾.

1. La Deputazione amministrativa è l'organo che provvede alla gestione del consorzio, esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto.
2. La Deputazione è composta dal Presidente e da un numero di membri stabilito nello statuto, nominati dal Consiglio dei delegati.
3. I membri della Deputazione sono nominati tra i delegati eletti dai consorziati.
4. La Deputazione resta in carica quanto il Consiglio che l'ha nominata.
5. I membri della Deputazione, che cessino dalla carica prima della scadenza, vengono sostituiti da altri delegati secondo la categoria di appartenenza.
6. Lo statuto consortile stabilisce le modalità per la sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.
7. La Deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi componenti.

(41) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 37*Presidente* ⁽⁴²⁾.

1. Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente del consorzio tra i propri membri eletti.
 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede il consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
- 2-bis. Il Presidente è rieleggibile consecutivamente una sola volta ⁽⁴³⁾.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito con le modalità stabilite dallo statuto.

(42) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

(43) Comma aggiunto dall'art. [36 comma 2, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1. Vedi, anche, l'art. 37 della medesima legge.

Art. 38*Collegio dei revisori dei conti* ⁽⁴⁴⁾.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa.
2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il Consiglio dei delegati.
3. Al membro effettivo iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti è affidata la presidenza del Collegio.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
 - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
 - c) svolge le funzioni attribuite al Collegio sindacale dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile;
 - d) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
 - e) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c).

(44) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 39 *Statuto* ⁽⁴⁵⁾.

1. Il consorzio di bonifica è retto da uno statuto che detta disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le disposizioni della presente legge.
2. In particolare lo statuto stabilisce:
 - a) il numero dei componenti del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa;
 - b) le competenze degli organi del consorzio e le modalità del relativo esercizio;
 - c) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili.
3. La proposta di statuto è deliberata dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti ed è trasmessa alla Giunta regionale nei trenta giorni successivi.
4. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16.
5. Lo statuto può essere modificato con le stesse modalità.

(45) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 40

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consortili ⁽⁴⁶⁾.

1. Le deliberazioni del Consiglio dei delegati sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per otto giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede del consorzio e diventano esecutive trascorso il termine di affissione.

2. Le deliberazioni assunte dalla Deputazione amministrativa, anche sotto forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate all'albo del consorzio di bonifica a pena di decadenza entro il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione. Tali deliberazioni sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.

(46) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 41

Controllo regionale sugli atti consortili ⁽⁴⁷⁾.

1. Entro cinque giorni dalla loro adozione il consorzio trasmette alla Giunta regionale, per il controllo di competenza, copia delle deliberazioni relative:

- a) ai piani di organizzazione variabile;
- b) all'assunzione di mutui;
- c) ai piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica consortili;
- d) ai bilanci preventivi, alle relative variazioni ed ai conti consuntivi.

2. Entro i trenta giorni successivi alla data del loro ricevimento, la Giunta regionale ha facoltà di annullare le deliberazioni di cui al comma 1, ovvero di interrompere il termine per una sola volta, al fine di richiedere i chiarimenti al consorzio. Qualora il consorzio non risponda entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti la deliberazione è dichiarata decaduta. Trascorsi i termini previsti le deliberazioni si intendono approvate ove non sia pervenuta notifica di annullamento.

(47) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 42*Vigilanza regionale e poteri sostitutivi* ⁽⁴⁸⁾.

1. La Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi sugli atti dei consorzi obbligatoriamente previsti entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile, e per gli atti sui quali siano stati posti rilievi o denunce di irregolarità.
2. A tale fine, la Giunta regionale delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima.
3. Qualora il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per il compimento dello stesso.
4. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio.
5. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio dei delegati in caso di:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
 - b) persistente inattività;
 - c) gravi irregolarità amministrative e contabili.
6. In tali casi la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il Consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni,
7. Qualora il Consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero non siano ritenute valide le controdeduzioni presentate, la Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio e nomina un Commissario straordinario del consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonché all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo Consiglio. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessità, l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.
8. Con lo stesso provvedimento viene nominata una Consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per:
 - a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 41;
 - b) l'adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche;
 - c) la proposta del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e dei relativi programmi pluriennali d'attuazione;
 - d) l'assunzione di mutui.

(48) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. [110, comma 10, lett. a\)](#), [L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

Art. 43*Impugnazione dei provvedimenti consortili* ⁽⁴⁹⁾.

1. Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammessa opposizione, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199* (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), da proporsi entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione prevista dall'articolo 40.
2. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione.
3. La Giunta regionale decide con provvedimento definitivo.

(49) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 10, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Capo III**Comprensori e consorzi di irrigazione****Art. 44***Comprensori di irrigazione.* ⁽⁵⁰⁾

1. I comprensori d'irrigazione sono delimitati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, corrispondenti ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive ⁽⁵¹⁾.
2. A tale scopo i consorzi interessati inviano alla Giunta regionale le proprie proposte di delimitazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, trasmette le proposte di delimitazione alle Province che, entro trenta giorni, fanno pervenire le proprie osservazioni.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, approva la delimitazione dei comprensori di irrigazione nel rispetto delle situazioni in atto.

(50) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

(51) Vedi la *Delib.G.R. 27 novembre 2000, n. 80-1501* con la quale sono state emanate disposizioni per la delimitazione dei comprensori irrigui.

Art. 45*ConSORZI di irrigazione* ⁽⁵²⁾ ⁽⁵³⁾.

1. A ciascun ambito delimitato ai sensi dell'articolo 44 corrisponde un consorzio di irrigazione territorialmente competente.
2. I consorzi d'irrigazione privi di personalità giuridica possono acquisirla:
 - a) costituendosi in consorzi di miglioramento fondiario di cui al titolo V, Capo II del *R.D. n. 215/1933*, con le procedure previste dall'articolo 16 della presente legge;
 - b) ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.
3. Ai consorzi d'irrigazione, istituiti o riconosciuti ai sensi delle norme di cui al titolo V, Capo II del *R.D. n. 215/1933*, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44, è riconosciuta la natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.
4. Fanno parte del consorzio di irrigazione e sono iscritti ad ogni effetto di legge nel catasto consortile i proprietari dei terreni siti nel comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che comunque utilizzando le medesime traggono beneficio dall'attività del consorzio. Ne fanno parte inoltre gli affittuari dei suddetti terreni che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, abbiano ottenuto l'iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza per le spese di esercizio.
5. L'ordinamento dei consorzi di irrigazione è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme contenute nel codice civile e, per i consorzi di miglioramento fondiario, nel *R.D. n. 215/1933*.
- 5-bis. Le modifiche dei relativi statuti sono inviati alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, le approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ⁽⁵⁴⁾.

(52) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(53) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 giugno 2003, n. 57-9687*.

(54) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 29 aprile 2013, n. 6.

Art. 46*Funzioni dei consorzi di irrigazione* ⁽⁵⁵⁾.

1. Ai consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, competono le seguenti funzioni:
 - a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle relative opere, nonché, su concessione dello Stato o della Regione, realizzazione di interventi pubblici di manutenzione straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o di nuovi impianti collettivi anche in attuazione degli obiettivi dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
 - b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive con le acque

fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

c) svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dall'articolo 27 della legge n. 36/1994;

d) svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge n. 183/1989;

e) esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifici protocolli tecnici regionali;

f) collaborazione con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, avvalendosi del proprio personale addetto alla sorveglianza delle opere, nonché collaborazione con le Autorità competenti anche attraverso la stipula di apposite convenzioni per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue;

g) promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo.

2. I consorzi costituiti ai sensi dell'*articolo 71 del R.D. n. 215/1933* o riconosciuti con apposito provvedimento svolgono i compiti di polizia idraulica e le funzioni di cui al titolo VI del *R.D. n. 368/1904*.

3. Le spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere irrigue e per il funzionamento dei consorzi sono ripartite tra gli utenti beneficiari iscritti nel catasto consortile. Il riparto viene effettuato secondo i criteri indicati nello statuto o nel piano generale di riparto delle spese.

(55) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1*.

Art. 47

Consorzi di irrigazione e bonifica ⁽⁵⁶⁾.

1. I consorzi di irrigazione costituiti ai sensi dell'*articolo 71 del R.D. n. 215/1933*, o riconosciuti con apposito provvedimento, possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte dello stesso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica qualora ottengano, ai sensi dell'articolo 7, per il territorio interessato a tale attività, la classifica di bonifica e costituiscano a tale fine una separata gestione bonifica, secondo apposita previsione statutaria.

2. La gestione bonifica è sottoposta alla disciplina prevista dalla presente legge.

3. Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica nominano loro rappresentanti negli organi statuari finalizzati alla predetta attività, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile.

4. I consorzi di irrigazione descritti nel presente articolo assumono la denominazione di consorzi di irrigazione e bonifica e conservano la natura giuridica dei consorzi di irrigazione.

(56) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 48

Funzioni dei consorzi di irrigazione e bonifica ⁽⁵⁷⁾.

1. Ai consorzi di irrigazione e bonifica, limitatamente al territorio classificato di bonifica, competono oltre alle funzioni che l'articolo 46 assegna ai consorzi di irrigazione, tutte le funzioni che la presente legge affida ai consorzi di bonifica ai sensi degli articoli 14 e 25.

2. I consorzi di irrigazione e bonifica, al pari dei consorzi di bonifica, possono, sulla base di accordi da stipularsi tra gli enti interessati, assumere incarichi da parte della Regione, delle Provincie, dei Comuni e loro consorzi per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi il controllo delle acque sotterranee, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue e gli acquedotti rurali; possono altresì assumere incarichi nei settori della difesa del suolo e della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

(57) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 49

Costituzione di coutenze e partecipazione a società ⁽⁵⁸⁾.

1. Per la gestione in comune di canali, invasi o altri impianti idrici, i consorzi di irrigazione e i consorzi di irrigazione e bonifica contitolari della stessa utenza di acqua pubblica si costituiscono con atto pubblico in coutenza.

2. Alle coutenze così costituite possono venire concessi i contributi previsti all'articolo 52.

3. La costituzione di coutenza è altresì ammessa per:

a) la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati;

b) la partecipazione a società, anche miste pubbliche e private, che operino nel settore delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

(58) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 50

Canali demaniali di irrigazione ⁽⁵⁹⁾.

1. La gestione dei canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione ai sensi dell'[articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#) (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), è esercitata dai consorzi di irrigazione, dagli enti pubblici e dalle coutenze a tale scopo costituite ⁽⁶⁰⁾, cui possono essere concessi i contributi previsti all'articolo 52.

(59) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 110, comma 11, lett. a\), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1](#).

(60) Vedi anche, per i beni dati in concessione agli enti qui indicati, l'[art. 23, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22](#).

Art. 51

Riordino dei consorzi di irrigazione esistenti ⁽⁶¹⁾.

1. La Regione in considerazione dell'elevato numero di piccoli consorzi di irrigazione esistenti, diffusi sul territorio, al fine di rendere più organici gli interventi a favore dell'attività irrigua, incentiva, con le provvidenze di cui all'articolo 52, i consorzi di irrigazione, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44.

2. I consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, comma 1 possono essere costituiti anche attraverso la fusione di organismi consortili esistenti, ovvero con la formazione di consorzi di secondo grado.

3. Allo stesso scopo la Regione, qualora non si ravvisino le condizioni per realizzare le fusioni, promuove, tenuto conto della realtà esistente, la costituzione, oltre che dei consorzi di irrigazione di cui al comma 1, anche di coutenze ai sensi dell'articolo 49.

4. I consorzi di irrigazione esistenti che risultano di estensione troppo limitata per poter economicamente disporre di moderne ed efficienti strutture tecniche ed amministrative, hanno facoltà, qualora ne ravvisino la convenienza economica, di concordare con i consorzi esistenti idoneamente organizzati, indipendentemente dalla localizzazione dei rispettivi comprensori, forme volontarie di collaborazione e di aggregazione.

4-bis. Al fine di favorire il riordino irriguo, anche attraverso l'accorpamento dei comprensori di irrigazione esistenti, e la realizzazione di grandi opere irrigue infrastrutturali sovracomprensoriali possono costituirsi organismi di coordinamento tra gli enti gestori dei comprensori di irrigazione delimitati ai sensi dell'articolo 44 ⁽⁶²⁾.

5. In mancanza di iniziativa da parte dei consorzi esistenti, allo scopo di acquisire una più efficiente ed organica funzionalità dell'esercizio irriguo, la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto al comma 2 dell'articolo 44, sentite le Province interessate, presenta proposte alla Giunta regionale per la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione, a condizione che sussista l'assenso della maggioranza dei soci che rappresenti almeno la maggioranza della superficie irrigata di ciascun consorzio.

6. Con l'entrata in vigore della presente legge gli esistenti consorzi di miglioramento fondiario che operano su comprensori di antica irrigazione classificati di bonifica e che

già dispongono di una separata gestione bonifica e dei relativi organi statutari, sono considerati, a tutti gli effetti, quali consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 47.

(61) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.*

(62) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 2, L.R. 29 aprile 2013, n. 6.*

Art. 52

Finanziamenti regionali per l'irrigazione ⁽⁶³⁾ ⁽⁶⁴⁾.

1. A favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45, possono essere concessi contributi in conto capitale:

a) fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo ⁽⁶⁵⁾;

b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui all'articolo 5 ⁽⁶⁶⁾.

1-bis. Al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi comunitari e nazionali possono essere concessi, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi di anticipazione per le spese di progettazione a favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45. I contributi sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengono riconosciute le spese di progettazione ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾.

(63) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.*

(64) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 marzo 2010, n. 90-13585.*

(65) Vedi, anche, la Det. 12 settembre 2002, n. 210, la *Delib.G.R. 17 marzo 2005, n. 52-105056* e la *Delib.G.R. 17 marzo 2008, n. 46-8438*. Con Det. 20 maggio 2005, n. 86 è stato approvato il manuale operativo delle procedure dei finanziamenti regionali per l'irrigazione di cui alla presente lettera. Vedi, inoltre, la *Delib.G.R. 29 dicembre 2016, n. 42-4516* e la *Delib.G.R. 29 marzo 2019, n. 38-8649.*

(66) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 febbraio 2007, n. 37-5390.*

(67) Comma aggiunto dall'*art. 22, L.R. 13 novembre 2006, n. 35.*

(68) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 19 gennaio 2009, n. 19-10600* e la *Delib.G.R. 26 novembre 2021, n. 29-4180.*

Capo IV

Norme comuni

Art. 53

Consorzi di secondo grado ⁽⁶⁹⁾.

1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione, consorzi di irrigazione e bonifica e Comunità montane.
2. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al comma 1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune.
3. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 può essere assunta da uno o più dei soggetti interessati nonché dalla Regione.
4. La costituzione dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 è deliberata, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, con l'approvazione dei rispettivi statuti che devono definirne i compiti, le finalità, la natura giuridica, la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento.

(69) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 11, lett. a), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 54

Attuazione del programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾.

1. Il programma di cui all'articolo 3 è valido per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.
2. Il programma, con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:
 - a) le nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere di manutenzione straordinaria, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell'articolo 12, nonché la misura del concorso a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui all'articolo 21;
 - b) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.
3. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di bonifica e di irrigazione, gli interventi previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale sono realizzati sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale nell'ambito degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio annuale della Regione e secondo i criteri e le priorità da questa individuate, sentito il parere della Commissione consultiva regionale per l'agricoltura e le foreste di cui

all'articolo 8 della L.R. n. 63/1978, come sostituito dall'allegato all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44.

(70) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(71) Le opere finanziate ai sensi dell'art. 34, comma 1, L.R. 14 maggio 2004, n. 9 sono inserite, in virtù del comma 3 del medesimo articolo, nel piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui al presente articolo. Vedi, anche, la Delib.C.R. 11 dicembre 2007, n. 154-47814.

Art. 55

Procedure per la redazione dei programmi annuali ^{(72) (73)}.

1. I consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, i consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 47 e i consorzi di bonifica, in conformità delle indicazioni deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, elaborano la proposta di programma annuale relativa ai comprensori di propria competenza e la trasmettono entro il 31 maggio di ogni anno alla Giunta regionale.
 2. La proposta è contestualmente inviata agli enti locali interessati per territorio.
 3. Entro il 31 luglio di ogni anno tali enti trasmettono alla Giunta regionale eventuali osservazioni in ordine alla priorità degli interventi previsti e al coordinamento con le altre opere pubbliche che interessano il medesimo territorio.
 4. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni ricevute, approva il programma.
 5. Il programma così approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
-

(72) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(73) Vedi, anche, la Delib.C.R. 11 dicembre 2007, n. 154-47814.

Art. 56

Finanziamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ⁽⁷⁴⁾.

1. La Giunta regionale approva il programma triennale di finanziamento per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e la conseguente ripartizione delle risorse, valutando la loro priorità in rapporto alle altre opere pubbliche previste per ciascun comprensorio ed al complesso degli interventi di bonifica e di irrigazione da realizzare sul territorio regionale.
2. Per le opere pubbliche di bonifica, la Giunta regionale tiene conto degli elementi desumibili dai piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale nonché degli

eventuali ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione dei piani e specificatamente motivati nel programma triennale di cui all'articolo 54.

(74) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 57

Contributi regionali per gli interventi di competenza privata ⁽⁷⁵⁾.

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata per le quali possono essere concessi contributi di cui all'articolo 21, la Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del programma triennale di cui all'articolo 54, delibera i criteri per la concessione di contributi.

(75) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 58

Contributi regionali per la fusione dei consorzi ⁽⁷⁶⁾.

1. La Regione, al fine di favorire la fusione di organismi consortili esistenti, concede contributi in conto capitale, entro le seguenti misure:

a) fino al 100 per cento per le spese notarili, fiscali e professionali documentate e riconosciute ammissibili;

b) fino al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere necessarie e funzionali al comprensorio conseguente alla fusione stessa.

(76) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 59

Interventi urgenti ⁽⁷⁷⁾.

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti ed indifferibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, lo stanziamento previsto per i contributi a favore dei consorzi può essere utilizzato, nel limite massimo del quindici per cento per le spese di pronto intervento, quale anticipazione dei fondi riconosciuti dallo Stato alla Regione per lo stesso titolo in base alle leggi vigenti.

2. In caso di mancato accoglimento da parte dello Stato della proposta regionale di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, la stessa reintegra, fino al limite massimo indicato al comma 1, il finanziamento per gli interventi di cui al presente articolo.

2-bis. Agli organismi gestori dei canali demaniali di irrigazione di cui all'articolo 50 ed ai consorzi gestori dei comprensori irrigui istituiti ai sensi dell'articolo 44, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 52 per interventi improcrastinabili necessari a ripristinare la funzionalità del servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni ovvero per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue ⁽⁷⁸⁾.

(77) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(78) Comma aggiunto dall'art. 24, L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

Art. 60

Interventi della Giunta regionale ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾.

1. La Giunta regionale promuove e finanzia, con le forme previste dall'ordinamento regionale, rilevamenti, indagini, studi e ricerche per realizzare una migliore conoscenza e valutazione degli aspetti fisici, ambientali, sociali ed economici, finalizzati all'elaborazione del piano regionale per le attività di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 2, nonché per particolari necessità che si manifestino in un periodo successivo a tale elaborazione.

2. Le spese per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, sono autorizzate in deroga a quanto previsto dalla *legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6* (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

(79) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

(80) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 ottobre 2001, n. 1-4295* e la *Delib.G.R. 10 aprile 2006, n. 49-2585*.

Art. 61

Relazione triennale ⁽⁸¹⁾.

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione triennale, concernente l'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 54.

2. La relazione è presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al triennio di riferimento.

(81) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 62

Sistema informativo della bonifica ed irrigazione ⁽⁸²⁾.

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è costituito presso la Giunta regionale il Sistema informativo della bonifica ed irrigazione, di seguito denominato SIBI.
 2. Il SIBI contiene in forma organizzata e facilmente accessibile le informazioni necessarie per migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa, conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio, documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali, supportare l'attività di elaborazione ed attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali.
 3. Per la realizzazione del SIBI, la Regione può stipulare apposite convenzioni e collegamenti con altri enti, strutture e sistemi informativi ed avvalersi di tecnici ed esperti nel campo informativo, socioeconomico e territoriale.
 4. Il SEBI è raccordato con tutti i sistemi informativi della Regione.
-

(82) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 63

Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione ⁽⁸³⁾.

1. È costituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione. La Consulta è organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge.
2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da quindici membri di cui:
 - a) un rappresentante dell'Unione regionale del Piemonte dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari;
 - b) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica di cui all'articolo 13;
 - c) un rappresentante designato dai consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 47;
 - d) un rappresentante designato dai consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45;
 - e) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

- f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
- h) un rappresentante delle Province interessate designato dall'Unione delle Province piemontesi (UPP);
- i) tre funzionari della Regione, in rappresentanza dei Settori regionali competenti in materia di agricoltura, lavori pubblici, risorse idriche e ambiente.
3. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale all'Agricoltura o da un suo delegato.
4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dalla Giunta regionale.

(83) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 64

Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione ⁽⁸⁴⁾.

1. La Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione formula proposte in ordine:
- a) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi;
 - b) all'elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili;
 - c) alle vertenze tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 5;
 - d) alla organizzazione d'ufficio dei consorzi irrigui esistenti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5.
2. La Consulta esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:
- a) piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
 - b) delimitazione dei comprensori di bonifica e dei comprensori di cui all'articolo 44;
 - c) piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
 - d) piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
 - e) delimitazione dei perimetri consortili;
 - f) programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione.

(84) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 65*Norme finanziarie* ⁽⁸⁵⁾.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1999 la spesa di lire 350.000.000 per le spese correnti e la spesa di lire 6.300.000.000 per spese di investimento.
2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con le denominazioni sottospecificate e gli stanziamenti a fianco indicati:
 - a) "Spese per studi e ricerche per la redazione del piano di cui all'articolo 60 e per le spese notarili, fiscali e professionali di cui all'articolo 58, lire 350.000.000";
 - b) "Contributi in conto capitale per opere di bonifica e irrigazione private obbligatorie, lire 2.800.000.000";
 - c) "Contributi in conto capitale per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione e opere private di bonifica e irrigazione, lire 1.000.000.000";
 - d) "Contributi in conto capitale di cui all'articolo 52, lire 1.250.000.000";
 - e) "Contributi in conto capitale di cui all'articolo 58, lire 1.250.000.000".
3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione di lire 350.000.000 dal capitolo 15910 e di lire 6.300.000.000 dal capitolo 27170.
4. Fra i capitoli indicati al comma 3, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).
5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è altresì istituito un capitolo denominato: "Introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai consorzi di bonifica con la dotazione "per memoria".
6. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

(85) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

Art. 66*Norma transitoria* ⁽⁸⁶⁾.

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione Europea sulla legge.

(86) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 110, comma 2, lett. m), L.R. 22 gennaio 2019, n. 1.

L.R. 3 febbraio 2017, n. 1 ⁽¹⁾.**Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 6 febbraio 2017, n. 15.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I**Principi****Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'[articolo 44 della Costituzione](#) italiana, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle competenze legislative previste dal titolo V della Costituzione, nonché del protocollo d'intesa Stato-regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'[articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), come modificato dalla [legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31](#) (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di bonifica avviato con la [legge regionale 21 giugno 2011, n. 12](#) (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e con la [legge regionale 13 marzo 2012, n. 4](#) (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), di procedere al loro risanamento e giungere all'equilibrio di gestione e all'autogoverno, con le presenti disposizioni:

a) senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, riordina l'esercizio delle funzioni pubbliche di bonifica e irrigazione e stabilisce le modalità di gestione delle relative opere ⁽²⁾;

b) prevede, ai sensi del [dell'articolo 2, comma 4 della L.R. 4/2012](#), la modifica delle modalità di gestione dei comprensori di bonifica;

c) individua misure necessarie a riequilibrare la gestione corrente e ad accelerare e sostenere il ripiano della debitoria pregressa, senza pregiudizio alcuno per le ordinarie procedure liquidatorie e nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento statale ⁽³⁾;

d) garantisce la gestione unitaria della risorsa idrica per fini irrigui agricoli e potabili rurali.

(2) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

(3) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

CAPO II

Norme straordinarie sulla debitoria pregressa e la riorganizzazione della gestione corrente

Art. 2 *Completamento del processo di riforma dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e istituzione del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia* ⁽⁴⁾.

1. I Consorzi Arne, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia sono soppressi al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6 e le loro funzioni sono contestualmente trasferite al Consorzio unico centro-sud Puglia secondo le disposizioni di seguito indicate ⁽⁵⁾.

2. Senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6 i comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei consorzi di bonifica commissariati Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, così come individuati ai sensi dell'[articolo 2 della L.R. n. 4/2012](#), sono gestiti da un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di bonifica centro-sud Puglia" che assume le funzioni dei Consorzi soppressi ⁽⁶⁾.

3. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia ha come limite territoriale a nord la destra idraulica del fiume Ofanto per la parte ricadente nel territorio regionale e ha sede legale in Bari. I nuovi confini a terra sono determinati dagli attuali confini nord territoriali di Stornara e Tara e Terre d'Apulia.

4. Nell'ambito del territorio gestito dal Consorzio centro-sud Puglia sono istituiti quattro ambiti funzionali idraulicamente omogenei, denominati "distretti", corrispondenti ai comprensori con il compito di individuare le azioni di bonifica idraulica e difesa del suolo e di irrigazione, necessarie ai territori, di provvedere alla gestione delle acque irrigue per i terreni rientranti nell'ambito del distretto e alle funzioni di polizia idraulica secondo quanto previsto nelle relative norme dello statuto.

[5. Per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia potrà utilizzare i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei Consorzi soppressi. Definite le esposizioni debitorie dei Consorzi soppressi, detti beni e i residui rapporti giuridici attivi sono trasferiti al Consorzio di bonifica centro-sud Puglia ⁽⁷⁾.]

6. Il Commissario straordinario unico, coadiuvato da due sub nominati dalla Giunta regionale nell'ambito di un elenco di almeno cinque nominativi proposti dalle organizzazioni professionali agricole del partenariato del Piano di sviluppo rurale (PSR), garantendo le diverse provenienze territoriali, assume le funzioni di commissario ad acta e pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia e alla soppressione di quelli di cui al comma 1. In particolare il Commissario straordinario unico effettua la ricognizione di tutti i rapporti giuridici esistenti e di tutte le posizioni economico-

finanziarie e la trasmette entro novanta giorni alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni e previa istruttoria del Dipartimento regionale agricoltura, l'approva ⁽⁸⁾.

7. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia inizia a operare a seguito della approvazione del proprio statuto, dell'approvazione della ricognizione di cui al comma 6. La Giunta regionale, verificate le condizioni che precedono, adotta lo statuto del nuovo Consorzio unico e ne approva l'operatività. Da tale momento si producono gli effetti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. Dal medesimo momento e sino alla elezione degli organi ai sensi della I.r. 4/2012, il Commissario straordinario unico di cui alla I.r. 12/2011, e successive modifiche e integrazioni, assume per il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi soppressi. Lo stesso Commissario straordinario unico, senza ulteriori compensi, procede anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei consorzi di cui al comma 1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia utilizza i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della loro liquidazione ⁽⁹⁾.

(4) Rubrica così sostituita dall' [art. 2, comma 1, lettera a\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

(5) Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 1, lettera b\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

(6) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lettera c\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

(7) Comma soppresso dall' [art. 2, comma 1, lettera d\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

(8) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lettera e\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

(9) Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 1, lettera f\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

Art. 3 *Riduzione della massa debitoria dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia* ⁽¹⁰⁾.

1. Per la riduzione della massa debitoria pregressa, così come risultante dalla ricognizione fatta in adempimento della [L.R. n. 12/2011](#) e del dell'articolo 2, comma 6, della presente legge, è istituito un fondo della Regione Puglia destinato al soddisfacimento dei creditori che presentino apposita istanza di definizione della propria posizione alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 ⁽¹¹⁾.

1-bis. La mancata adesione alla procedura o il suo mancato perfezionamento non pregiudicano alcun diritto degli altri creditori che resteranno liberi di azionare i propri crediti secondo le regole dell'ordinamento civile ⁽¹²⁾.

2. Il Commissario straordinario unico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rende noto con mezzi idonei e comunque con un avviso

sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, indicando un termine a partire dal quale è possibile inoltrare le relative istanze, l'avvio del relativo procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria dei Consorzi soppressi con riferimento ai crediti certi e liquidi, dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile ⁽¹³⁾.

3. I Creditori interessati devono presentare apposita istanza di pagamento, secondo il modello pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia di cui al comma 2, accettando tutte le condizioni di seguito specificate:

a) rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi quelli di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché di ogni eventuale onere o spesa accessoria;

b) in relazione ai crediti oggetto della procedura, rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedimento giurisdizionale e a quelli eventualmente in corso, con compensazione delle spese legali e accessorie;

c) espressa remissione di almeno il cinquanta per cento del credito, come determinato ai sensi del presente comma.

4. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Commissario straordinario unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1, secondo la natura del credito. In caso di crediti aventi identica natura, secondo la percentuale di remissione e, in caso di identica percentuale, secondo l'ordine di presentazione dell'istanza ⁽¹⁴⁾.

5. Per la risoluzione delle controversie esistenti, il Commissario straordinario unico dei Consorzi soppressi, sulla base di apposite relazioni scritte sullo stato delle stesse e sul loro probabile esito redatte dai difensori dei consorzi, formula ragionevoli proposte transattive, in nessun caso a condizioni più onerose di quelle di cui al comma 3. La Giunta regionale, acquisito il parere dell'Avvocatura regionale, fa proprie le proposte transattive, eventualmente modificandone i termini, e ne assume gli oneri avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 1. Le proposte transattive perdono efficacia decorsi trenta giorni dalla comunicazione alla controparte.

6. La situazione debitoria nei confronti di amministrazioni pubbliche e da società partecipate della Regione Puglia può essere definita in via transattiva anche in deroga alle condizioni di cui al presente articolo ivi compresi i debiti maturati fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, il Commissario straordinario unico predispone una specifica istruttoria da sottoporre alla Giunta regionale per le conseguenti iniziative ⁽¹⁶⁾.

6-bis. Per i pagamenti degli oneri rivenienti dal presente articolo si provvede secondo le modalità di cui al [capo IV, articolo 12, comma 3](#), della presente legge, così come sostituito dall'[articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38](#) (Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1](#) "Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati") ⁽¹⁵⁾.

7. Non rientrano nell'applicazione del presente articolo i crediti della Regione Puglia nei confronti dei consorzi soppressi.

(10) Rubrica così sostituita dall' [art. 3, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

(11) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), [L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

(12) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, lettera e\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

(13) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, lettera f\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

(14) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera g\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

(15) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 20](#), a decorrere dal 15 giugno 2018.

(16) Comma così modificato dall' [art. 29, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 121, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 4 *Spese di gestione degli interventi.*

1. Per l'attuazione degli interventi sugli impianti pubblici di bonifica e irrigazione indicati nell'[articolo 4 della L.R. n. 4/2012](#), realizzati nei comprensori di bonifica e finanziati dalla Regione, sono riconosciute in favore di tutti i consorzi di bonifica pugliesi le spese di gestione degli interventi.

2. L'aliquota delle spese, da prevedere nel quadro economico dell'intervento finanziato dalla Regione, è determinata nei limiti ammissibili dalle norme vigenti nella misura forfettaria massima del dodici per cento dell'importo lordo dei lavori a base d'asta.

3. Con apposito regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definita la misura delle spese da riconoscere a favore dei consorzi attuatori.

Art. 5 *Personale dei consorzi soppressi.*

1. Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi, espletate le attività e le procedure di cui ai commi 2 e 3, è trasferito al Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, conservando il medesimo inquadramento contrattuale e trattamento economico.

2. Il Commissario straordinario unico, sentite le organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il Piano di organizzazione variabile (POV) del costituendo Consorzio centro-sud Puglia, individuando l'eventuale personale in esubero rispetto alle dotazioni organiche dei consorzi soppressi. Il POV diventa esecutivo a seguito del controllo di cui all'[articolo 35 della L.R. n. 4/2012](#).

3. La Regione, nei limiti delle risorse stanziata a valere sul proprio bilancio, può erogare un contributo per favorire l'esodo incentivato del personale a tempo indeterminato e in coerenza con il POV. A tal fine entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di organizzazione variabile, il Commissario straordinario

unico, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il piano dell'esodo incentivato con le relative modalità e oneri da sottoporre alla Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento agricoltura, per l'approvazione che deve avvenire entro i trenta giorni successivi.

4. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nell'ultimo triennio a carattere stagionale con contratto a tempo determinato presso uno dei consorzi commissariati hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica e forma contrattuale nel Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di operatività del medesimo consorzio.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario unico, sentite le organizzazioni sindacali, predispone un Piano di utilizzo dei lavoratori di cui al comma 4 che garantisce un impegno annuo di almeno centocinquanta giorni.

Art. 6 *Riorganizzazione amministrativa e contabile.*

1. Il Commissario straordinario unico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avvia le attività per l'adozione dello statuto del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia di cui all'articolo 2 con le procedure definite dalla [L.R. n. 4/2012](#).

2. Il Commissario straordinario unico entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, ai sensi del comma 7, articolo 2, della presente legge:

a) avvia procedura a evidenza pubblica per dotare il consorzio di un idoneo sistema di contabilità economico finanziaria per centri di costo, che garantisca efficienza ed economicità della gestione dei lavori e delle attività in relazione ai tributi consortili, trasparenza e controllo di gestione;

b) procede alla predisposizione e approvazione dei regolamenti necessari alla corretta gestione della contabilità economica e finanziaria, del personale, dell'affidamento dei lavori e dei tributi;

c) programma e avvia tutte le attività finalizzate al raggiungimento del riequilibrio della gestione corrente di cui all'articolo 11.

3. Entro un anno dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Commissario straordinario unico indice le elezioni degli organi ai sensi della [L.R. n. 4/2012](#).

CAPO III

Norme sulla gestione unica dell'acqua in agricoltura

Art. 7 *Articolazione operativa del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia.*

1. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia è articolato in due Sezioni operative aziendali, ognuna organizzata con un autonomo sistema di gestione, contabilità e controllo per centri di costo:

- a) Sezione irrigazione e acquedotti rurali;
- b) Sezione bonifica.

2. La Sezione irrigazione e acquedotti rurali esercita le funzioni previste dalla [L.R. n. 4/2012](#) in materia di gestione, ammodernamento, realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione relative al recupero degli acquedotti rurali e ai sistemi irrigui, nonché delle opere per il recupero delle acque per fini irrigui agricoli, a esclusione degli impianti di affinamento delle acque reflue urbane.

3. Le restanti funzioni previste dalla [L.R. n. 4/2012](#) sono esercitate dalla Sezione bonifica.

Art. 8 *Attività della Sezione irrigazione e acquedotti rurali.*

1. Per l'esercizio delle funzioni assegnate all'articolo 7, la Sezione irrigazione e acquedotti rurali si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del Consorzio centro-sud Puglia, della direzione tecnica dell'Acquedotto pugliese S.p.A. (AQP S.p.A.) e dell'ausilio della struttura amministrativa della stessa AQP S.p.A.

2. A tal fine, nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia e AQP S.p.A. sottoscrivono apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, finalizzata alla disciplina dei rapporti di cui al comma 1 e al raggiungimento dell'efficientamento del servizio, attraverso piani di riduzione dei costi e delle perdite, raggiunti anche a mezzo delle più opportune economie di scala e in conformità con l'obiettivo costituzionale del pareggio di bilancio.

3. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione, la Giunta regionale è delegata ad adottare apposito atto amministrativo diretto a disciplinare i rapporti tra il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia e AQP S.p.A., in conformità con gli obiettivi di cui al comma 2.

4. Nel termine di centoventi giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio di bonifica centro sud - Puglia, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia predispone un Piano pluriennale degli investimenti per l'ampliamento, il ripristino e l'efficientamento del sistema irriguo, con relativa stima dei costi e cronoprogramma di realizzazione, da sottoporre alla Regione Puglia, affinché ne valuti la fattibilità e l'eventuale finanziamento. Il Piano degli investimenti può essere aggiornato, con le medesime modalità, con cadenza annuale.

5. Qualora accordati, i finanziamenti regionali per gli investimenti di cui al comma 4, devono essere obbligatoriamente liquidati per stati di avanzamento e a saldo, salvo che la fonte di finanziamento utilizzata non prescriva modalità differenti.

6. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia assegna alla Sezione irrigazione e acquedotti rurali il contingente necessario di personale a disposizione.

7. La Sezione irrigazione e acquedotti rurali determina le tariffe seguendo criteri di omogeneità all'interno del territorio del Consorzio.

Art. 9 *Valutazione dell'attività della Sezione irrigazione e acquedotti rurali.*

1. Entro il 1° dicembre 2018 e analogamente, di anno in anno, per i successivi, la Giunta regionale valuta l'andamento dell'attività della Sezione irrigazione e acquedotti rurali del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia verificando il rispetto dei criteri di economicità, di equilibrio finanziario, di efficienza nei servizi resi ai consorziati e il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 8 e 11 e quelli assegnati dalla Giunta regionale.

[2. Qualora la Giunta regionale, acquisito il parere non vincolante della competente Commissione consiliare, valuta negativamente l'attività espletata, la Sezione irrigazione e acquedotti rurali cessa le sue funzioni, che sono trasferite, unitamente al personale dipendente, ad AQP S.p.A., senza necessità di ulteriori provvedimenti legislativi ⁽¹⁷⁾.]

(17) Comma soppresso dall' [art. 7, comma 4, lettera a\), L.R. 30 dicembre 2020, n. 35](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 49, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 10 *Gestione coordinata degli schemi idrici pugliesi.*

1. Terminata la fase commissariale la Regione Puglia non può erogare alcun finanziamento, comunque denominato, a titolo di contributo a copertura delle spese di gestione, in ordine alle funzioni disciplinate dalle presenti disposizioni, a favore del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, del Consorzio di Capitanata e del Consorzio montano del Gargano e di AQP, salvo che in ottemperanza a disposizioni legislative statali.

2. Per la migliore e più funzionale gestione della risorsa idrica, in conformità con i principi e la legislazione europea e nazionale, tutti i Consorzi di bonifica pugliesi sottoscrivono nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo finalizzato al migliore e coordinato esercizio degli schemi idrici pluriuso, approvato dalla Giunta regionale ⁽¹⁸⁾.

3. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, la Giunta regionale è delegata ad adottare nei successivi trenta giorni apposito atto amministrativo sostitutivo dell'accordo.

(18) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 4, lettera b\), L.R. 30 dicembre 2020, n. 35](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 49](#),

[comma 1](#), della medesima legge).

CAPO IV

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 11 *Riequilibrio della gestione corrente del Consorzio di bonifico centro-sud Puglia.*

1. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Commissario straordinario unico predispone un Piano biennale di riequilibrio finalizzato al raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio, al netto dei contributi regionali, attraverso la riduzione dei costi di gestione e l'adeguamento di tariffe e tributi consortili. In particolare, il riequilibrio deve essere raggiunto attraverso:

- a) la ripresa dell'iscrizione a ruolo e la relativa riscossione dei contributi di bonifica e di irrigazione dovuti dai soggetti consorziati, avendo riguardo ai piani di classifica approvati e ai criteri di riparto ivi contemplati;
- b) al dimensionamento ottimale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate al Consorzio;
- c) l'utilizzo temporaneo in convenzione di servizi resi da enti e/o agenzie strumentali della Regione;
- d) la rivisitazione dei costi indiretti, con contestuale ristrutturazione dell'organigramma aziendale, sia in termini funzionali che numerici;
- e) la rinegoziazione e l'efficientamento dei costi di approvvigionamento, vettoriamiento e sollevamento dell'acqua.

Art. 12 *Contributo regionale straordinario per la gestione corrente.*

1. Al fine di consentire l'attuazione della presente legge nonché della [L.R. n. 12/2011](#) e della [L.R. n. 4/2012](#) la Regione Puglia provvede a erogare ai Consorzi di bonifica commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento previsto.

2. Le somme stanziare possono essere utilizzate per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:

- a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
- c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2016;
- d) spese di gestione;
- e) spese per contenzioso tributo 630.

3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi, con potere di riscossione e pagamento, del Commissario straordinario unico, ovvero del commissario ad acta di cui all'[articolo 2, comma 4 della legge regionale 12 dicembre](#)

[2016, n. 39](#) (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016), senza compensi aggiuntivi. L'attività del Commissario straordinario unico, ovvero del Commissario ad acta ex articolo 2, comma 4 della I.r. 39/2016 può essere supportata dalla struttura regionale ⁽¹⁹⁾.

(19) Comma così sostituito dall' [art. 4, comma 1, lettera a\), L.R. 20 settembre 2017, n. 38](#), a decorrere dal 21 settembre 2017.

Art. 13 *Disposizioni finanziarie.*

1. Dall'attuazione della presente legge derivano maggiori oneri a valere sulla missione 16, programma 1, titolo 1, dell'esercizio finanziario 2017 per un totale di euro 22 milioni.

2. Le risorse necessarie a finanziare gli oneri di cui al comma 1, trovano copertura per euro 7 milioni nell'ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio di cui all'[articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2016 e per euro 15 milioni nell'ambito del medesimo fondo ex [articolo 61 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)).

3. La giunta regionale, con variazione al bilancio gestionale, provvede a stanziare negli appositi capitoli le somme di cui ai precedenti commi.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. 21 giugno 2011, n. 12 [ω](#).

Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica [ω](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 24 giugno 2011, n. 100.

[\(2\)](#) Vedi anche, al fine di consentire l'attuazione della presente legge, l'[art. 34, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45](#).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1 *Decadenza organi consortili.*

1. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'[articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e dell'[articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248](#) (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#), secondo i criteri di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle more dell'approvazione della legge di riforma, l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni

Consorzio. Ai compensi dei revisori si applicano le tariffe minime previste per legge.

2. Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.

3. Il commissario e i revisori sono nominati dal Presidente della Regione su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse agroalimentari, e restano in carica sino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

4. Il commissario provvede, entro novanta giorni dalla nomina:

- a) alla predisposizione dei piani di classifica di cui all'[articolo 2](#);
- b) agli adempimenti previsti dall'[articolo 6](#).

5. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dall'[articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nei limiti della sua compatibilità.

6. A supporto dell'attività affidata al commissario, è istituito un Comitato tecnico composto dal Direttore dell'Area organizzazione e riforma dell'amministrazione, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area politiche per lo sviluppo rurale, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area programmazione e finanza, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, o dirigente da lui delegato. L'Area sviluppo rurale assume le funzioni di coordinamento e segreteria del comitato.

7. Il commissario è assistito dalla consulta di cui all' [articolo 34 \(Amministrazione commissariale\) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54](#) (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale). In caso di nomina di un commissario unico per più Consorzi, lo stesso è assistito da una consulta regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da dieci membri, di cui quattro scelti su designazione delle organizzazioni professionali del settore agricolo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), uno su designazione delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, uno designato di concerto dalle organizzazioni sindacali, uno designato dall'Associazione nazionale delle

bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) Puglia, uno dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e uno dalle associazioni dei consumatori a livello regionale. La Consulta regionale esprime perentoriamente, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, parere obbligatorio consultivo nelle materie sotto indicate:

- a) piano di classifica;
- b) bilancio preventivo e variazioni;
- c) bilancio consuntivo.

8. Con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale, al fine di ultimare l'espletamento di quanto previsto al comma 3, può prorogare l'attività del commissario nominato ai sensi dei commi 1 e 2 per una sola volta e per un termine massimo di dodici mesi ⁽³⁾.

(3) Vedi anche, in deroga al presente comma, l' [art. 36, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45](#).

Art. 2 *Piano di classifica.*

1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all'[articolo 3](#), stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

2. Per la elaborazione del piano di classifica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, occorre considerare i piani riformulati dal Commissario ad acta nominato ai sensi della [legge regionale 11 agosto 2005, n. 8](#) (Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica), nonché la "Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza", pubblicato dall'ANBI.

3. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del Consorzio, nonché negli albi dei Comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del

Consorzio sono trasmessi all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

4. Il Piano di classifica, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Art. 3 *Contributi di bonifica.*

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'[articolo 4](#), dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

2. Il commissario nominato ai sensi dell'[articolo 1](#), entro il 31 dicembre 2011, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'[articolo 2](#).

3. Il piano di riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.

4. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

5. Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i Consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'[articolo 4](#), e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.

Art. 4 *Beneficio di bonifica.*

1. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.
2. Il beneficio di bonifica può essere:
 - a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
 - b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;
 - c) di disponibilità idrica e irrigua.
3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
4. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.
5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
6. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.
7. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel piano di classifica e ripartiti fra gli enti pubblici interessati a tali benefici.

Art. 5 *Oneri di contribuenza.*

1. Dalla data di esecutività dei piani di classifica riformulati per effetto della presente legge, i Consorzi riprendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributo 630, sospesi per effetto della *L.R. n. 8/2005*, per le spese a partire dall'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di consentire l'ordinario svolgimento delle funzioni pubbliche dei Consorzi, nelle more dell'emanazione della legge di riordino che dovrà normare sulla situazione debitoria pregressa, le entrate provenienti dagli oneri di contribuenza di cui al comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, purché gli oneri alla cui copertura sono destinate siano riferiti esclusivamente al pagamento:

a) delle retribuzioni e relativi oneri al personale dei Consorzi e delle quote annuali di adesione all'Unione regionale delle bonifiche;

b) delle rate di mutuo e di prestiti obbligazionari scadenti nell'anno di riferimento;

c) dei costi relativi ad attività indispensabili a garantire il funzionamento degli impianti gestiti dai Consorzi;

d) del corrispettivo per il pagamento delle forniture di acqua, di energia elettrica e telefoniche.

3. La dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio e da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere del Consorzio di bonifica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 *Ricognizione situazione dei Consorzi.*

1. Entro il termine di cui all'*articolo 1* tutti i Consorzi presentano alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare, tramite l'Assessore alle risorse agroalimentari, una relazione sulla specifica situazione patrimoniale, finanziaria, economica, operativa e organizzativa di ciascun Consorzio.

2. La relazione di cui al comma 1, in particolare:

a) rileva i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio di bonifica;

b) formula il programma di alienazione dei beni mobili e immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dell'attività istituzionale;

c) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni creditorie e debitorie nei confronti di banche, di agenti della riscossione partecipati da Equitalia S.p.A., già concessionari del servizio nazionale della riscossione dei tributi, di enti pubblici e privati fornitori, di imprese appaltatrici, di personale dipendente, nonché quelle derivanti da condanne e ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali definitivi;

d) provvede alla ricognizione di tutto il personale dipendente formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale e assistenziale in atto.

3. I Consorzi provvedono al costante aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione.

Art. 7 *Norme abrogate.*

1. La presente legge modifica e integra gli [articoli 10 e 11 della L.R. n. 54/1980](#).

2. Sono abrogate tutte le norme regionali incompatibili con le presenti disposizioni.

3. È abrogato l'[articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19](#) (Disposizioni regionali urgenti), di proroga dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggi e cessa di avere efficacia il D.P.G.R. 10 giugno 2008, n. 496. (Elezioni per il rinnovo degli Organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia: proroga dei termini), con il quale sono state disposte le proroghe dei commissari dei Consorzi Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Arneo.

Art. 8 *Norma finanziaria.*

1. Le spese dei commissari e dei revisori sono poste a carico dei Consorzi di bonifica. Nell'ipotesi di nomina di un commissario unico per più Consorzi le relative spese sono poste a carico dei Consorzi di bonifica di cui all'[articolo uno](#) in parti uguali.

2. Il compenso dei commissari nominati ai sensi del comma 1 dell'[articolo 1](#) non può superare il 40 per cento della indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia. Il compenso spettante al commissario nominato ai sensi del comma 2 dell'[articolo 1](#) non può essere superiore a quello spettante al direttore d'area di struttura regionale.

3. I componenti del comitato tecnico svolgono le loro funzioni nell'ambito del proprio incarico dirigenziale con conseguenti diritti e obblighi. Nessun compenso o rimborso spese è dovuto ai componenti della Consulta di cui all'[articolo 1](#), comma 7.

4. Sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 16 della L.R. n. 54/1980](#), le anticipazioni di cui agli articoli:

a) [24 \(Concorso nelle spese consortili\) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20](#)(Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), pari a euro 12.988.561,89;

b) [15 \(Contributo a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica\) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19](#)(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003), pari a euro 7.507.000,00;

c) [42 \(Ripartizione delle risorse ai consorzi di bonifica\) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), pari a euro 4.350.000,00;

d) [36 \(Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia". Consumi energetici\) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14](#) (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), pari a euro 5.057.308,83;

e) [2 \(Erogazione a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggia e di Arneo\) della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 22](#) (Addizionale regionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica), pari a euro 5.976.949,88;

f) [30 \(Erogazione contributo straordinario, a titolo di anticipazione, ai consorzi di bonifica\) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3](#) (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), pari a euro 3.499.996,69;

g) [3 \(Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica\) della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8](#) (Disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica), pari a euro 9.049.285,29;

h) [13 \(Ulteriore anticipazione ai Consorzi di bonifica\) della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17](#) (Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), pari a euro 14.999.388,01;

i) [1 \(Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica\) della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8](#) (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica) e

j) [17 \(Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica\) della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22](#) (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), pari a euro 25.528.387,53.

5. In attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica.

Art. 9 Commissione d'indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica.

1. È istituita, ai sensi dell'[articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia](#) e dell'articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia, una Commissione di indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica della Regione Puglia.

2. La Commissione è costituita da nove consiglieri regionali ed è composta in modo da rispettare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

3. La costituzione della Commissione non deve comportare incremento di spesa per il bilancio della Regione Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 ⁽¹⁾.

Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 13 marzo 2012, n. 38.

(2) Vedi anche, al fine di consentire l'attuazione della presente legge, l'*art. 34, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V (Le regioni, le provincie, i comuni) - parte II -della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'*articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248*, come modificato dalla *legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31* (Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare.

In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico,

la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

2. La presente legge:

a) adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica, disciplinandone l'attività;

b) disciplina le modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'UE, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale;

c) adegua la disciplina del settore ai principi contenuti nella parte III (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) - sezioni II (Tutela delle acque dall'inquinamento) e III (Gestione delle risorse idriche) - del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale);

d) prevede il riordino territoriale dei comprensori di bonifica e la ridefinizione delle funzioni dei consorzi.

3. L'attività di bonifica si informa altresì al principio dell'UE di precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Art. 2 *Classificazione del territorio e riordino dei comprensori di bonifica.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di dare attuazione ai principi contenuti nella intesa istituzionale sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, nell'ottica di riordinare la normativa vigente in materia, individua gli ambiti territoriali denominati "comprensori di bonifica". Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica. La Regione può escludere parti di esso per i quali non ritenga necessario estendere l'azione di bonifica.

2. Per garantire unitarietà, organicità, efficacia ed efficienza alla programmazione e all'attuazione dell'azione di bonifica integrale sul

territorio pugliese, l'Assessorato alle risorse agroalimentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e l'Unione regionale delle bonifiche, propone all'approvazione della Giunta regionale un progetto per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili, corredato della pertinente cartografia, tenuto conto di uno o più dei seguenti criteri e finalità:

- a) omogeneità territoriale sotto il profilo idrografico e idraulico;
- b) necessità del territorio di azioni e interventi per le finalità di cui all'[articolo 1](#);
- c) idoneità a soddisfare le esigenze di interventi connessi al perseguimento delle finalità di cui all'[articolo 1](#);
- d) idoneità a garantire organicità di azioni e di interventi, funzionalità operativa ed economicità di gestione.

3. Su ciascun comprensorio, come delimitato ai sensi del comma 2, opera un consorzio di bonifica.

4. La Regione può stabilire che più comprensori di bonifica siano gestiti da un unico consorzio di bonifica.

5. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) della deliberazione di Giunta regionale di cui al presente articolo assolve agli adempimenti di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'[articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) (Nuove norme per la bonifica integrale).

Art. 3 *Piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili* ⁽³⁾.

1. Per ciascun comprensorio il consorzio di bonifica territorialmente competente, d'intesa con la Regione, sentiti le Province e i Comuni, predispone, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato "Piano di bonifica". Al Piano di bonifica è allegato l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale

e per lo sviluppo economico del comprensorio di cui all'[articolo 20](#). Scaduto il termine, la Giunta regionale, su proposta del competente Assessore, invita il consorzio interessato a provvedere, entro trenta giorni, a sanare l'inadempimento; decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta nomina un commissario ad acta, il quale provvede agli adempimenti in via sostitutiva.

2. Il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio sono adottati dalla Giunta regionale e depositati per trenta giorni consecutivi presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel BURP, negli albi pretori dei consorzi di bonifica, delle Province e dei Comuni interessati, oltre che con pubblico manifesto da affiggere a cura della Provincia o delle Province in cui ricadono i comprensori. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP della notizia di avvenuto deposito, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, il quale le trasmette ai consorzi interessati per il relativo parere, da esprimersi nei successivi trenta giorni. La Giunta regionale, entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per il parere, approva definitivamente il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio.

3. Il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio, con le stesse procedure di cui al comma 2, possono essere aggiornati ogniqualvolta la Regione lo ritenga opportuno, ovvero lo propongano i consorzi di bonifica.

4. Il Piano di bonifica individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'[articolo 1](#) e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al [D.Lgs. 152/2006](#) e s.m.i.

5. Per ciascun intervento il Piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità, specificando la natura pubblica o privata dello stesso.

6. Il Piano di bonifica individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.

7. Il Piano di bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione degli immobili da salvaguardare.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 aprile 2021, n. 571](#).

Art. 4 *Interventi pubblici di bonifica e di irrigazione.*

1. Ai fini della presente legge, sono considerati interventi pubblici di bonifica e di irrigazione, se realizzati nei comprensori di bonifica:

a) la realizzazione, la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;

b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del [r.d. 215/1933](#);

c) le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;

d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'[articolo 166 \(Usi delle acque irrigue e di bonifica\) del D.Lgs. 152/2006](#);

f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, silvo-pastorale, pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;

g) gli acquedotti rurali;

h) le azioni e gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, in conformità a quanto previsto dall'[articolo 166 del D.Lgs. 152/2006](#);

i) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;

j) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

k) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali, nonché le opere di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;

- l) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
- m) gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;
- n) gli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;
- o) gli interventi e le opere di riordino fondiario;
- p) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
- q) la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi.

Art. 5 *Realizzazione delle opere pubbliche di bonifica.*

1. La realizzazione degli interventi di cui all'[articolo 4](#) è attribuita alla competenza della Regione, che ne affida l'esecuzione ai consorzi di bonifica ai sensi del punto 4 (Compiti e funzioni dei consorzi) dell'intesa istituzionale Stato-Regione e Province autonome del 18 settembre 2008.
2. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1, finalizzate alla difesa del suolo di cui all'[articolo 53 \(Finalità\) del D.Lgs. 152/2006](#).
3. Gli enti concessionari realizzano gli interventi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, dell'UE, statali e regionali, in materia di lavori pubblici.
4. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'[articolo 4](#) sono a totale carico pubblico.
5. Gli interventi di cui all'[articolo 4](#) sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a fini espropriativi, ai sensi e per gli effetti del [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e della [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3](#) (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005).

6. Nell'ambito dei programmi di intervento di cui agli [articoli 69](#) (Programmi di intervento), [70](#) (Adozione dei programmi) e [72 \(Finanziamento\) del D.Lgs. 152/2006](#), è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione degli impianti pubblici di prosciugamento e di scolo gestiti dai consorzi di bonifica, diretti a salvaguardare anche insediamenti civili, attività produttive e turistico-ricettive.

Art. 6 *Gestione opere pubbliche di bonifica.*

1. I consorzi di bonifica, in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'[articolo 5](#), nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate. Ai sensi di quanto previsto dalla [legge regionale 21 ottobre 2008, n. 27](#) (Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 6 settembre 1999, n. 28](#) - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#)), sono di competenza dei consorzi di bonifica gli impianti destinati al riutilizzo delle acque reflue ai soli fini irrigui ⁽⁴⁾.

2. Nei comprensori ove esistono corsi d'acqua naturali e artificiali, non gestiti attualmente dai consorzi di bonifica, la Regione può affidarne la manutenzione ai consorzi stessi, tenuto conto della interconnessione con gli altri impianti di bonifica. A tal fine è stipulata con il consorzio apposita convenzione contenente l'elencazione specifica dei corsi d'acqua sopraindicati e il corrispettivo finanziamento.

3. La gestione comprende la manutenzione straordinaria e ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:

a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché alla imposizione e alla riscossione dei relativi contributi secondo quanto previsto agli [articoli 18, 19 e 20](#);

b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del [regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#) (Regolamento sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi);

c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli [articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904](#).

4. Per assicurare rapidità di esecuzione e conseguire economie di spesa, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica possono essere eseguiti in economia, in amministrazione diretta, secondo i parametri e le modalità stabilite dal Codice degli appalti.

5. Ai fini di una maggiore sicurezza e protezione civile per i territori a valle delle dighe, la Regione eroga ai consorzi che gestiscono dighe un contributo sulle spese di gestione, compatibilmente con le risorse di bilancio.

(4) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lettera a\), L.R. 30 novembre 2021, n. 48](#), a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 7 *Opere di bonifica di competenza privata.*

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.

3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa comprensiva anche delle spese di progettazione.

4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.

Art. 8 *Natura giuridica e statuto.*

1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, dotate di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che operano in conformità alle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità. I consorzi di bonifica sono soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'[articolo 35](#) e seguenti.

2. I consorzi sono retti da uno Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione, perentoriamente entro centottanta giorni dalla data di insediamento, e pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile. Della pubblicazione è data notizia nel BURP e negli albi dei Comuni del comprensorio consortile.

3. In caso di inottemperanza a quanto stabilito dal comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi entro sessanta giorni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP possono essere presentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni, lo Statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva, previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 9 *Funzioni.*

1. I consorzi di bonifica, su concessione della Regione, esercitano nei comprensori di rispettiva competenza le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'[articolo 4](#) e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;

b) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati;

c) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere pubbliche di bonifica;

d) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le

successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'[articolo 166 del D.Lgs. 152/2006](#);

e) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi dell'[articolo 75 \(Competenze\), comma 9, del D.Lgs. 152/2006](#). A tal fine la Regione, con oneri a proprio carico, può affidare ai consorzi il compito di contribuire all'azione pubblica per la tutela dello spazio rurale, del paesaggio agrario e dell'ecosistema agricolo e forestale nonché del monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nelle reti di bonifica;

f) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché per il perseguimento delle finalità di cui all'[articolo 1](#);

g) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo e della qualità dell'ambiente;

h) elaborazione e attuazione dei piani di riordino irriguo;

i) progettazione, realizzazione e gestione di opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi.

2. Le opere pubbliche di bonifica di cui all'[articolo 4](#), qualora rientrino nell'ambito delle azioni di difesa del suolo di cui al [D.Lgs. 152/2006](#) e siano inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei Piani di bacino di cui all'[articolo 65](#) (Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale) del medesimo decreto legislativo, possono essere affidate ai consorzi di bonifica per la loro realizzazione.

3. Ai consorzi di bonifica sono attribuite le funzioni già di competenza dei consorzi idraulici di terza categoria soppressi dalla [legge 16 dicembre 1993, n. 520](#) (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria).

4. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei Piani di bacino di cui all'[articolo 65 del D.Lgs. 152/2006](#), dai programmi di intervento di cui all'[articolo 69](#) dello stesso decreto, ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui agli [articoli 70 e 72](#) del medesimo decreto legislativo.

5. Fermo quanto disposto dal comma 6 dell'[articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19](#) (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), le province, i comuni, i parchi riconosciuti e insistenti nel territorio della Regione Puglia e gli altri enti pubblici possono affidare ai consorzi di bonifica, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie a essi conferite dalla Regione.

6. Ai fini del [d.p.r.327/2001](#) e s.m.i., i consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

Art. 10 *Concessioni, licenze, permessi.*

1. I consorzi di bonifica esercitano le funzioni di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua loro affidati in gestione e di cui curano la manutenzione, trovando applicazione i principi di cui al [r.d. 215/1933](#) e s.m.i. e al [r.d. 368/1904](#).

2. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e II (Delle contravvenzioni) del [r.d. 368/1904](#) e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'[articolo 100 del r.d. 215/1933](#).

3. La Regione emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento che disciplina il procedimento e le condizioni per l'affidamento in concessione dei beni del demanio di bonifica e irrigazione della Regione Puglia, a qualsiasi titolo nella disponibilità dei consorzi di bonifica ⁽⁵⁾.

4. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui agli [articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904](#) sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Ufficio regionale, che deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data di

ricevimento della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende positivamente espresso.

5. Il consorzio adotta i provvedimenti entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, sia pure in via interlocutoria, la domanda si intende accolta.

6. Salvo quanto previsto dall'[articolo 166 del D.Lgs. 152/2006](#), è sempre ammesso lo scarico degli impianti di depurazione di acque reflue urbane nelle opere di bonifica, purché conforme a quanto previsto dal Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, restando nelle competenze dei consorzi di bonifica la sola definizione delle opportune modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica.

(5) In attuazione del presente comma vedi il [Reg. reg. 8 giugno 2012, n. 12](#).

Art. 11 *Convenzioni con imprenditori agricoli.*

1. Per favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'[articolo 15 \(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni\) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)), con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 (Imprenditore agricolo) del Codice civile e successive modificazioni, iscritti al Registro delle imprese, in particolare per realizzare attività e opere destinate alla tutela e conservazione del suolo e alla manutenzione delle opere di bonifica.

Art. 12 *Catasto.*

1. I consorzi istituiscono il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.

2. L'aggiornamento è effettuato annualmente mediante:

- a) la consultazione dei dati del catasto erariale;
 - b) i dati emergenti dalla documentazione traslativa presentata dai proprietari consorziati;
 - c) la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'[articolo 31 \(Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari\) della legge 13 maggio 1999, n. 133](#) (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale).
-

Art. 13 *Piano di classifica.*

1. Il Piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all'[articolo 18](#), stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
2. L'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto di cui all'[articolo 2](#), comma 2, predispone uno schema per la elaborazione del Piano di classifica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e successivo parere della competente Commissione consiliare permanente. Il Piano è elaborato dal consorzio di bonifica competente per territorio entro centoventi giorni dalla data di approvazione del Piano di bonifica.
3. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del consorzio, nonché negli albi dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del consorzio, sono trasmessi all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
4. Il Piano di classifica, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel BURP.

5. Il Piano di classifica è soggetto all'aggiornamento o modifica, con la stessa procedura di cui al presente articolo, a seguito di modifiche del Piano generale di bonifica di cui all'[articolo 3](#) o per altri motivi che ne comportino il necessario adeguamento.

Art. 14 *Pubblicazione.*

1. Gli atti degli organi consortili sono pubblicati nell'albo pretorio del consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicate nell'albo pretorio del consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni.

Art. 15 *Trasparenza e informazione.*

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell'UE, nazionale e regionale.

2. I consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti mediante:

- a) la pubblicazione nei propri albi pretori anche telematici;
- b) la trasmissione delle notizie, entro sette giorni, ai Comuni e alle Province, che le pubblicano negli albi pretori e in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta idonea.

3. I consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti e ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite.

Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla [l. 241/1990](#) e s.m.i. e dal regolamento consortile.

4. I consorzi di bonifica, per assicurare la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, si adeguano a quanto previsto dalla [legge regionale 20 giugno 2008, n. 15](#) (Principi e linee guida in materia di

trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia), garantendo la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni a rilevanza esterna.

Art. 16 *Controllo di gestione.*

1. I consorzi di bonifica adottano il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio;

b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del consorzio:

a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;

b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;

c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

3. Il Consiglio di amministrazione del consorzio provvede al controllo interno di gestione secondo quanto previsto in materia per gli enti locali, eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato, da istituirsi anche in forma associata tra consorzi ⁽⁷⁾.

3-bis. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo, mediante referto annuale in coincidenza con l'approvazione del rendiconto di gestione, secondo i principi contenuti nell'[articolo 198 del D.Lgs. 267/2000](#) e la metodologia adottata dai consorzi di bonifica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, da inviare agli amministratori e ai dirigenti dei consorzi e per conoscenza all'Assessore regionale all'Agricoltura e alla competente struttura regionale deputata alla vigilanza e tutela ai sensi dell'articolo 35 ⁽⁸⁾.

4. Il Consiglio d'amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, al fine di conseguire economie nei costi di gestione, istituisce

un ufficio legale interno per la gestione del contenzioso del consorzio. Il ricorso a professionisti esterni deve essere adeguatamente motivato per la particolarità della causa.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti, fatto salvo l'indebitamento necessario ad anticipare le entrate rivenienti dagli oneri di contribuenza risultanti dal piano annuale di riparto. Possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per il ripiano di disavanzi di amministrazione e per i debiti concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore del presente periodo, previa comunicazione alla Giunta, la quale può, entro dieci giorni dalla data di notifica della richiesta, opporre diniego motivato ⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato dall' [art. 37, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(7) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lettera b\), L.R. 30 novembre 2021, n. 48](#), a decorrere dal 3 dicembre 2021.

(8) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 1, lettera c\), L.R. 30 novembre 2021, n. 48](#), a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 17 *Contributi di bonifica.*

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'[articolo 13](#), situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'[articolo 18](#), dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'[articolo 20](#), comma 4.

2. I consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il Piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica di cui all'[articolo 13](#).

3. Il Piano di riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.
 4. I contributi imposti dai consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal consorzio o dall'esattore.
 5. Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'[articolo 18](#), e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.
-

Art. 18 *Beneficio di bonifica.*

1. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica.
2. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.
3. Con riferimento alle funzioni consortili di cui all'[articolo 9](#), il beneficio di bonifica è congiuntamente o singolarmente:
 - a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
 - b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;
 - c) di disponibilità idrica e irrigua.
4. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
5. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono

immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.

6. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, di cui all'[articolo 4](#).

7. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.

8. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel Piano di classifica e ripartiti fra gli enti pubblici interessati a tali benefici.

Art. 19 *Immobili serviti da pubblica fognatura.*

1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.

2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'[articolo 166 del D.Lgs. 152/2006](#), alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati dalla Regione e dall'Autorità idrica pugliese.

Art. 20 *Contributi della Regione e di altri soggetti pubblici.*

1. La Regione finanzia la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'esercizio di opere pubbliche di bonifica che rivestano preminente interesse generale per la sicurezza territoriale, nei limiti delle risorse stabilite dal bilancio regionale e, in quota parte, degli accreditamenti disposti dallo Stato ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001](#) (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#)).
 2. Gli enti pubblici che affidano ai consorzi la realizzazione di opere di bonifica e la loro gestione finanziano integralmente le relative spese.
 3. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse di bilancio, i costi per il consumo di energia elettrica per attivare impianti pubblici di bonifica per il sollevamento delle acque ai fini di difesa del territorio e dell'irrigazione dello stesso, atteso l'interesse pubblico generale che l'azione svolta da tali impianti riveste sul territorio.
 4. I contributi erogati dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica sono detratti dall'ammontare delle somme oggetto del Piano di riparto.
-

Art. 21 *Accordi di programma.*

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione con le province, gli altri enti locali e i consorzi di bonifica, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'[articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e dell'[articolo 75 del D.Lgs. 152/2006](#).
2. Le province, i comuni, i parchi riconosciuti e insistenti nel territorio della Regione Puglia, gli altri enti competenti per territorio, nonché gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali, costituiti a norma del [D.Lgs. 152/2006](#), possono stipulare con i consorzi di bonifica intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni.

3. Ai fini della tutela della quantità e della qualità delle acque le province possono affidare ai consorzi proprie specifiche funzioni per la salvaguardia delle risorse idriche e per la tutela dell'ambiente.

Art. 22 *Emergenza idrica.*

1. Ai sensi dell'[articolo 167 \(Usi agricoli delle acque\) del D.Lgs. 152/2006](#), nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle acque.

2. La Regione, negli anni caratterizzati da scarsità di risorsa idrica disponibile che determini la riduzione della quantità di acqua distribuita o addirittura un mancato esercizio della stagione irrigua, interviene, con legge di bilancio, per il ripiano del deficit della gestione dell'irrigazione. A tal fine, i consorzi devono predisporre apposita documentazione attestante l'entità del deficit.

3. La Regione, sulla base del decreto ministeriale di declaratoria dell'eccezionale siccità, provvede a erogare ai consorzi le somme eventualmente assegnate dallo Stato per lo specifico intervento, integrate, se necessario, con propri stanziamenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

4. Nel caso in cui, a seguito della scarsità di risorse idriche, vengano disposte limitazioni temporali o quantitative per l'uso irriguo, la Regione Puglia provvede al ristoro ai consorzi di bonifica dei minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. L'importo devoluto ai consorzi di bonifica è commisurato ai minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. Tale importo è detratto dalle somme da erogarsi da parte della Regione ai sensi del comma 3.

Art. 23 *Risparmio idrico.*

1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l'irrigazione delle colture e nel contempo tutelare l'ambiente naturale, la Regione interviene, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di progetti predisposti dai consorzi di bonifica, con appositi stanziamenti:

a) per finanziare l'ammodernamento degli impianti di adduzione, anche mediante l'installazione di apparecchiature che tendono a evitare perdite d'acqua nei nodi nevralgici delle infrastrutture irrigue e per l'inserimento nei gruppi di consegna della risorsa di idonei strumenti di misurazione dell'acqua;

b) per erogare contributi per l'espletamento da parte dei consorzi di un'attività di "assistenza tecnica irrigua" che, attraverso idonei sistemi di divulgazione telematica e l'utilizzo di programmi che rilevino i dati dalle stazioni agrometeorologiche dislocate nei comprensori irrigui, facilitano l'uso corretto dell'acqua e un'ottimizzazione della stessa, anche attraverso l'utilizzazione di idonee apparecchiature aziendali per la distribuzione irrigua alle colture;

c) per finanziare progetti di riutilizzo delle acque reflue depurate e affinate per uso irriguo in agricoltura.

Art. 24 *Organi.*

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore unico.
-

Art. 25 *Assemblea dei consorziati.*

1. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'[articolo 29](#).

2. L'Assemblea dei consorziati è costituita dagli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e sono in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'[articolo 17](#).

3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo gli [articoli 26](#) e [27](#), nei quali devono essere iscritti i consorziati indicati al comma 2, appartenenti alla relativa fascia, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi dovuti.

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina, altresì, i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

5. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto rispettivi rappresentanti legali, a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.

6. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto deve essere depositata, a pena di decadenza, entro il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 26 *Aventi diritto al voto.*

1. Ogni consorziato che, ai sensi dell'[articolo 25](#), fa parte dell'Assemblea, ha diritto a un voto, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 6.

2. Il voto è segreto e personale ed è delegabile solo nei casi di comunioni familiari, ereditarie, società ed enti.

3. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione che rappresenta la maggioranza.

4. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.

5. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.

6. Qualora il consorziato, ai sensi del comma 1, abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi del comma 5, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per se stesso che per gli organismi rappresentati.

Art. 27 *Elezioni del Consiglio di amministrazione.*

1. Ai fini della elezione dei Consiglieri, i consorziati sono suddivisi in tre fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate.
3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due.
5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti, vanno desunti dall'elenco dei contribuenti aggiornato all'anno in cui il consorzio indice l'elezione.
6. I consorziati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce possono presentare la loro candidatura, ciascuno per la fascia di appartenenza. Il numero dei consiglieri eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza della singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuenza, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 a 0,9 ⁽⁹⁾.
7. L'elezione dei consiglieri si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia. Le liste sono presentate e sottoscritte, con le modalità fissate dallo Statuto del consorzio, dall'1 per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cento sottoscrittori qualora l'1 per cento risulti inferiore a cento. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Il voto è espresso mediante segno da apporre nella casella posta a fianco dei nomi riportati nella lista prescelta. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere massimo una preferenza all'interno della lista prescelta. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse ⁽¹⁰⁾.
8. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti. Nell'ambito della lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggiore età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti secondo l'ordine di lista ⁽¹⁾.

9. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato alle risorse agroalimentari e i consorzi, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.

10. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato alle risorse agroalimentari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

11. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del Consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati. Il Presidente o il Commissario straordinario del Consorzio in carica alla data delle elezioni provvede non oltre quindici giorni dalla data di scadenza del predetto termine a convocare il nuovo Consiglio di amministrazione, che risulta validamente costituito anche se non sono stati ancora designati i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all'[articolo 29](#).

12. Le elezioni sono valide qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre fasce, il 10 per cento della contribuenza della relativa fascia.

13. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum, l'Amministrazione uscente riconvoca nuovamente l'Assemblea entro sei mesi per ripetere la votazione. Qualora anche tale seconda votazione non risulti valida, gli organi in carica decadono e la Giunta regionale nomina un Commissario con il compito di indire le elezioni entro sei mesi e di provvedere alla gestione ordinaria del Consorzio.

[\(9\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(10) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «7. Le candidature devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello statuto, dall'uno per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cinquanta sottoscrittori nell'ipotesi in cui l'uno per cento risulti inferiore. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. Il voto è espresso mediante segno di croce da apporre nella casella risultante a fianco dei nomi della lista prescelta.».

(11) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «8. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggiore età.».

Art. 28 *Ineleggibilità e incompatibilità.*

1. Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali;
- e) i dipendenti di organi e istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del consorzio;
- f) i dipendenti del consorzio di bonifica;
- g) coloro che abbiano avuto l'incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
- h) coloro che abbiano con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
- i) coloro che eseguano opere o rendano servizi per conto del consorzio;

- j) coloro che abbiano un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
 3. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono incompatibili con la carica di:
 - a) parlamentare nazionale e/o europeo;
 - b) assessore o consigliere regionale;
 - c) presidente, vicepresidente, assessore e consigliere provinciale della Provincia ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
 - d) sindaco, assessore e consigliere comunale dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
 - e) amministratori degli enti strumentali della Regione.
 4. Le suindicate cause di ineleggibilità e incompatibilità si applicano anche al Revisore unico.
-

Art. 29 *Consiglio di amministrazione.*

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui sette eletti dall'Assemblea dei consorziati ⁽¹²⁾.
2. Fa parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante dei Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile.
3. Del Consiglio di amministrazione fa parte, inoltre, un rappresentante della Provincia ricadente nel comprensorio consortile, nominato con decreto del Presidente della stessa, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni consortili. Nell'ipotesi che il comprensorio del Consorzio ricada in più Province, fa parte del Consiglio di amministrazione il rappresentante di quella nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile.
4. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e nello Statuto del Consorzio.
5. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati o sostituiti, in caso di cessazione dalle cariche, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

(12) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 4, L.R. 1° agosto 2014, n. 37*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 30 *Designazione dei rappresentanti dei comuni.*

1. Il rappresentante dei comuni nel Consiglio di amministrazione è designato da un'assemblea composta dai sindaci dei comuni del comprensorio o da loro delegati.
 2. La convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del Presidente del Consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla data di scadenza degli organi consortili.
 3. L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.
 4. L'assemblea dei sindaci non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.
 5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel caso in cui la nomina non dovesse intervenire entro trenta giorni dalla richiesta di designazione, la Giunta regionale nomina con poteri sostitutivi.
-

Art. 31 *Durata in carica.*

1. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. ⁽¹³⁾
2. Nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di un consigliere eletto, si procede alla sua sostituzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della vacanza. La sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti nella medesima lista. In assenza di candidati in tale lista, si procede alla nomina di quello che ha conseguito il maggior numero di voti in una delle altre liste della medesima fascia.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di un consigliere nominato, lo stesso viene sostituito con le modalità previste dagli [articoli 29](#) e [30](#).

3. In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.

(13) Per la proroga dei termini di durata in carica del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica di cui al presente comma, in scadenza nell'anno 2020, vedi l' [art. 14, comma 1, L.R. 1° agosto 2020, n. 26](#). Vedi, anche, quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 14.

Art. 32 *Presidente e Vicepresidente.*

1. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza assoluta dei componenti eletti, il Presidente e il Vicepresidente, da scegliersi tra i membri eletti dall'assemblea.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello Statuto.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione. ⁽¹⁴⁾

5. Quando il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

(14) Per la proroga dei termini di durata in carica del Presidente del Consiglio di amministrazione di cui al presente comma e del Vice Presidente, vedi l' [art. 14, comma 2, lettera a\), L.R. 1° agosto 2020, n. 26](#). Vedi, anche, quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 14.

Art. 33 *Revisore unico.*

1. Il Revisore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di avviso pubblicato nel BURP, previo parere della competente Commissione consiliare. La Giunta regionale provvede a emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per disciplinare l'avviso pubblico e per individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura ⁽¹⁶⁾.
2. Il Revisore unico dura in carica cinque anni. Cessa comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di cessazione degli altri organi. ⁽¹⁵⁾
3. Il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e riferisce all'Assessore regionale alle risorse agroalimentari e alla Corte dei conti.
4. Il Revisore unico, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo.
5. Il Revisore unico trasmette ogni sei mesi all'Assessore regionale alle risorse agroalimentari apposita relazione analitica sull'andamento finanziario, che deve essere esaminata dalla Commissione consiliare competente.

(15) In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l' [art. 14, comma 2, lettera b\), L.R. 1° agosto 2020, n. 26](#). Vedi, anche, quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 14.

(16) In attuazione del presente comma vedi il [Reg. reg. 8 giugno 2012, n. 13](#).

Art. 34 *Indennità agli amministratori e al Revisore unico.*

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo, non commutabile in indennità, per ogni riunione, in misura non superiore a quella spettante ai consiglieri provinciali della Provincia in cui ha sede il consorzio.
2. I compensi per il Presidente e il Vicepresidente sono stabiliti con provvedimento del Consiglio di amministrazione dei consorzi, in misura non superiore rispettivamente al 50 per cento delle indennità previste per il Presidente e il Vicepresidente della Provincia in cui ha sede legale

il consorzio; in presenza di più province, costituisce riferimento quella nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile.

3. Il compenso per il Revisore unico è parametrato ai minimi delle tariffe professionali.

4. I compensi stabiliti dai commi precedenti devono essere conformi comunque alle disposizioni nazionali di coordinamento di finanza pubblica di contenimento della spesa, ove applicabili.

Art. 35 *Vigilanza e tutela.*

1. Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi previsti dal presente articolo.

2. L'Assessorato alle risorse agroalimentari può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del Consorzio, con particolare riguardo ai programmi e agli interventi da realizzare.

3. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, l'Assessorato alle risorse agroalimentari diffida il consorzio a provvedervi entro un termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti.

4. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale gli atti concernenti:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni;
- b) conto consuntivo;
- c) mutui e ogni altro atto vincolante il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
- d) statuto e regolamenti di amministrazione;
- e) partecipazione a enti, società e associazioni;
- f) acquisto o alienazione di immobili;
- g) adozione e/o modifiche del Piano di organizzazione variabile (POV);
- h) piani di riparto dei canoni irrigui e dei contributi dovuti;

- i) dotazioni organiche e variazioni delle stesse;
- j) piani e programmi pluriennali di attività;
- k) indirizzi generali e programma annuale di attività;
- l) regolamenti di organizzazione e regolamenti del personale;
- m) individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del Consiglio del consorzio;
- n) [adozione di incarichi professionali, consulenze, rapporti di lavoro occasionali a tempo determinato e indeterminato] ⁽¹⁷⁾;
- o) [recepimento contratti di lavoro] ⁽¹⁷⁾.

5. Sono, inoltre, soggetti al controllo di legittimità tutti gli altri atti non indicati al comma 4, a esclusione di quelli di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, adottati dal consorzio, che li trasmette quindicinalmente all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, per l'apposizione del relativo visto secondo un metodo di campionamento da individuarsi mediante determina dirigenziale della struttura regionale competente deputata al controllo ⁽¹⁸⁾.

5-bis. In caso di diniego del visto di legittimità, di cui al comma 5, da parte della competente struttura regionale, il Consorzio dà avvio al procedimento di riesame, comunicando alla precitata struttura regionale competente il relativo esito, di conferma o di annullamento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del diniego, dandone adeguata motivazione. Nelle more della conclusione del suddetto procedimento di riesame, gli atti dei consorzi non producono effetti ⁽¹⁹⁾.

6. Gli atti indicati al comma 4 sono inviati entro quindici giorni dalla loro adozione all'Assessorato alle risorse agroalimentari, che ne cura l'istruttoria.

Gli atti divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dalla data del loro ricevimento, l'Assessorato medesimo non ne sottopone alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia al consorzio deliberante. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Decorso tale termine gli atti divengono esecutivi. L'esecutività consegue, inoltre, all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto sottoposto a controllo.

7. Prima della scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 6, per una volta soltanto, l'Assessorato alle risorse agroalimentari può chiedere al consorzio deliberante il riesame degli atti, chiarimenti o elementi integrativi, che devono essere forniti nei successivi venti giorni. In questo caso, il termine di trenta giorni per formulare la

proposta di annullamento di cui al comma 6 decorre nuovamente per intero dalla data di ricevimento dei chiarimenti.

8. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

9. Le attività istruttorie, nonché ogni altro adempimento procedurale connesso all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, sono esercitate dal competente ufficio istituito presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.

(17) Lettera soppressa dall' *art. 23, comma 5, L.R. 1° agosto 2014, n. 37*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(18) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 30 novembre 2021, n. 48*, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

(19) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lettera e), L.R. 30 novembre 2021, n. 48*, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 35-bis *Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione* ⁽²⁰⁾.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:

a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio e con le attività previste nel piano generale di bonifica di cui all'articolo 3 della presente legge, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal

presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.

(20) Articolo aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lettera f), L.R. 30 novembre 2021, n. 48*, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 35-ter *Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)* ⁽²¹⁾.

1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei consorzi di bonifica della Regione Puglia, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell'organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica, iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli OIV, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta

3. I Presidenti dei consorzi, d'intesa, nominano i componenti dell'OIV di cui al comma 2 e definiscono l'indennità loro spettante. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell'OIV e la definizione dell'indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;

b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;

c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.

5. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle strutture dei consorzi.

(21) Articolo aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lettera f), L.R. 30 novembre 2021, n. 48*, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 36 *Impugnazioni.*

1. Contro gli atti degli organi dei consorzi è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

2. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

3. Sul ricorso il Consiglio di amministrazione del consorzio delibera le controdeduzioni da inviare, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla Giunta regionale per il relativo controllo.

Art. 37 *Scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi qualora nella gestione degli stessi venga accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi, di regolamenti e dello Statuto consortile, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili, che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio.

2. Lo scioglimento di cui al comma 1 avviene, inoltre, in caso di:

- a) mancata approvazione del bilancio di esercizio;
- b) disavanzo del bilancio di esercizio;
- c) mancata approvazione del bilancio di previsione;
- d) accertamento, in sede di vigilanza e controlli di cui all'[articolo 35](#) da parte della Regione, di tre violazioni non sanate.

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione dell'ente, che deve convocare, entro e non oltre i successivi centottanta giorni, l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.

4. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale solo per motivate necessità. La proroga non può essere superiore a un periodo di ulteriori centottanta giorni.

5. Il Commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili. Al Commissario spetta un compenso pari agli emolumenti previsti per il Presidente del consorzio.

Art. 38 *Prorogatio.*

1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato, gli organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di quarantacinque giorni per l'ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti e indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la

tutela dei diritti e interessi del Consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale procede alla nomina di un commissario straordinario con il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la elezione degli organi e, nelle more, all'amministrazione ordinaria del consorzio.

Art. 39 *Commissione consultiva regionale per la bonifica e l'irrigazione.*

1. È istituita presso l'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva per la bonifica e l'irrigazione, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte per l'attuazione della presente legge e su tutti gli argomenti di interesse generale dei consorzi, concernenti le attività istituzionali dei consorzi stessi. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso e/o rimborso spese.

2. In particolare la Commissione formula proposte in ordine:

- a) all'elaborazione degli schemi di Statuto dei consorzi;
- b) all'elaborazione dei criteri per la formulazione dei Piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.

3. La Commissione esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:

- a) Piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
- b) delimitazione dei comprensori di bonifica e fusioni di consorzi;
- c) Piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
- d) Piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
- e) delimitazione dei perimetri consortili.

4. La Commissione, costituita con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composta da diciassette membri:

- a) Assessore regionale alle risorse agroalimentari o un suo delegato, che la presiede;

- b) un rappresentante del soggetto gestore del servizio idrico integrato;
- c) tre rappresentanti dei consorzi di bonifica nella persona dei direttori, designati dall'Unione regionale bonifiche allo scopo di garantire la partecipazione delle diverse aree territoriali;
- d) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche, in considerazione del ruolo di coordinamento regionale che l'unione svolge nei confronti dei consorzi associati;
- e) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- f) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- g) un componente ciascuno, designato dalle delegazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);
- h) un rappresentante ciascuno dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali, degli ingegneri esperti in materia idraulica e dei geologi.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall'Ufficio infrastrutture rurali, bonifica e irrigazione.

Art. 40 *Abrogazione di norme.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *legge regionale 31 maggio 1980, n. 54* (Norme in materia di determinazione dei compresori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale);
- b) *Reg. reg. 9 dicembre 1983, n. 3* (Regolamento di attuazione dei programmi di intervento e per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica - *L.R. 31 maggio 1980, n. 54* "Norme in materia di determinazione dei compresori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale");
- c) *legge regionale 24 maggio 1985, n. 42* (Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione);
- d) *articolo 27 (legge regionale 24 maggio 1985, n. 42 - Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione - Modifiche e integrazioni) della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6* (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998);

- e) *legge regionale 3 marzo 1998, n. 9* (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei consigli dei delegati dei consorzi di bonifica - *legge regionale 31 maggio 1980, n. 54*);
- f) *articolo 45 (Controllo sugli atti dei consorzi di bonifica) della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14* (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000);
- g) *legge regionale 25 marzo 1999, n. 14* (Proroga *legge regionale 3 marzo 1998, n. 9* (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica - *legge regionale 31 maggio 1980, n. 54*);
- h) *articolo 27*(Modifica del *Reg. reg. 9 dicembre 1983, n. 3*) della *legge regionale 31 maggio 2001, n. 14* (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);
- i) *articolo 16 (Disposizioni per il contenimento della spesa dei consorzi di bonifica) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia);
- j) *articolo 14 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19* (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003);
- k) *articolo 41 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia);
- l) *articolo 47 (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei consigli dei delegati dei consorzi di bonifica) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);
- m) *articoli 1*(Sospensione elezioni consorzi di bonifica) e *2 (Riformulazione piani di classifica) della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8*(Disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica);
- n) *articoli 23* (Nomina dei Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Stornara e Tara e Arneo) e *24* (Interpretazione autentica della *legge regionale 11 agosto 2005, n. 8*) della *legge regionale 12 agosto 2005, n. 12*(Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005);
- o) *articolo 2 (Sospensione elezioni) della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8* (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica);
- p) *articolo 16 (Spese per l'elaborazione dei piani generali di bonifica) della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22* (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006);

- q) [articolo 21 \(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica\) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39](#) - Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007);
- r) [articolo 7 \(Modifica al Reg. reg.le 9 dicembre 1983, n. 3\) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia);
- s) comma 1 dell'[articolo 1 \(Disposizioni per i consorzi\) della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19](#) (Disposizioni regionali urgenti).
-

Art. 41 *Norma di rinvio.*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al [r.d. 215/1933](#) e successive modificazioni.
-

Art. 42 *Norme transitorie.*

1. Fino alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili di cui all'[articolo 2](#), resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente e i consorzi di bonifica che vi operano, i quali devono adeguare il loro operato alle disposizioni della presente legge.
2. Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia il Commissario straordinario unico, nominato ai sensi della [legge regionale 21 giugno 2011, n. 12](#) (Norme straordinarie per i consorzi di bonifica), provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge.
3. Le elezioni per la costituzione degli organi dei consorzi di cui al comma 2 devono essere indette entro sessanta giorni dalla data di definitiva approvazione dello Statuto da parte del commissario unico.
4. Al momento dell'insediamento del Consiglio di amministrazione dei consorzi di cui al comma 2, il Commissario unico cessa le sue funzioni.
5. I consorzi di bonifica, nei comprensori di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di cui all'[articolo 9](#) sulle opere pubbliche attualmente gestite anche in assenza di concessione.

6. Alla data di entrata in vigore della presente legge i collegi sindacali in carica decadono e svolgono le loro funzioni sino alla nomina del Revisore unico previsto dall'[articolo 33](#).

7. In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'[articolo 3](#). Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla [L.R. 12/2011](#). Ai fini dell'[articolo 12](#), in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio.

8. La Regione, su richiesta dei consorzi di bonifica, con le somme risultanti dal quadro economico di concessione, provvede al pagamento diretto dei crediti maturati in dipendenza della esecuzione dei lavori, a eccezione delle spese generali e dell'incentivo, alla cui liquidazione e pagamento si provvede direttamente in favore dei consorzi medesimi proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. 23 maggio 2008, n. 6 ⁽¹⁾.**Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica.**

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 30 maggio 2008, n. 18.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità.

1. La Regione, ai fini dello sviluppo di una agricoltura moderna e razionale, nell'ambito di un ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell'ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse, promuove e attua attraverso i consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l'economia agricola regionale, l'accorpamento e il riordino fondiario.

2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l'attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), e successive modifiche.

3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi di bonifica, al risanamento finanziario dei medesimi e al riordino dei relativi comprensori di bonifica.

Art. 2
Funzioni dei consorzi di bonifica.

1. Sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:

a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;

b) l'attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;

c) la gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto

servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;

d) la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica comprese nel piano di cui all'articolo 4 e previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione consiliare;

e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell'*articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006*;

f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;

g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del *regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215* (Nuove norme per la bonifica integrale).

2. Le opere pubbliche concernenti le funzioni indicate nel comma 1 realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica e di riordino fondiario sono considerate opere pubbliche di bonifica.

3. I consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico.

Art. 3

Concertazione e accordi di programma.

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'*articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i consorzi di bonifica e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 4

Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario ⁽²⁾.

1. L'Amministrazione regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento, alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione e a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario individua, altresì, gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al titolo II, capo IV, del *regio decreto n. 215 del 1933*.

1-bis. I piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai consorzi di bonifica ai sensi del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) (Nuove norme per la bonifica integrale) sono approvati, in attuazione dell'articolo 28 dello stesso regio decreto, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ⁽³⁾.

1-ter. I piani di cui al comma 1-bis, avviati con finanziamento pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono inclusi nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario ⁽⁴⁾.

2. Il piano, nel rispetto delle funzioni di cui all'articolo 2, concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione del piano di bacino previsto dal [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) e prevede:

a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale e del territorio agricolo;

b) la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalità;

c) il programma degli interventi di accorpamento e di riordino fondiari;

d) per ciascun intervento, la natura pubblica o privata dell'intervento stesso.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, approva gli obiettivi strategici e le direttive per la predisposizione del piano e li trasmette ai consorzi di bonifica.

4. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti di cui al comma 3 i consorzi di bonifica presentano all'Assessore competente in materia di agricoltura le loro proposte in merito alla formulazione del piano.

5. Entro i successivi tre mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario di cui all'articolo 13, approva il piano; dell'avvenuta approvazione è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il piano, aggiornato di norma ogni tre anni con il rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, è attuato mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

(2) In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 17, comma 6, della suddetta legge.

(3) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 1, L.R. 30 novembre 2016, n. 31](#), a decorrere dal 1° dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(4) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 1, L.R. 30 novembre 2016, n. 31](#), a decorrere dal 1° dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 *Finanziamento.*

1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 2 sono reperiti attraverso:

- a) i contributi dei consorziati, così come definiti dall'articolo 9;
- b) i contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di cui all'articolo 11;
- c) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica e la predisposizione dei piani di classifica e del catasto consortile;
- d) i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali o regionali nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall'articolo 2.

2. Sono a totale carico pubblico:

- a) gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle opere cui alla lettera c) del comma 1, se previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
- b) le opere di accorpamento e di riordino fondiario, così come previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
- c) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento;
- d) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica idraulica indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d);
- e) gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui.

3. L'Amministrazione regionale contribuisce nella misura dell'80 per cento delle spese considerate ammissibili sostenute dai consorzi di bonifica:

- a) per la realizzazione e l'aggiornamento del piano di classifica;
- b) per la realizzazione e l'aggiornamento del catasto consortile.

4. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e delle spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate a fini colturali fino al 95 per cento della spesa sostenuta ⁽⁵⁾.

4-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per la gestione degli impianti consortili ed ai costi attinenti l'attività istituzionale dei consorzi di bonifica, nella misura massima del 75 per cento delle spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione. I criteri di ripartizione, nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi da considerare, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura ⁽⁶⁾.

4-ter. Con deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuate le risorse da destinare alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis e alla finalità di cui agli articoli 6 e 46, comma 2, i relativi criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti, nonché la possibilità da parte dell'Amministrazione di provvedere all'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso, a esclusione degli interventi che i consorzi stessi eseguono sulla base di programmi autorizzati, per l'esecuzione dei quali sono previsti pagamenti in base a stati di avanzamento dei singoli interventi ai sensi del [decreto legislativo n. 163 del 2006](#) e della legge regionale n. 5 del 2007 ⁽⁷⁾.

5. L'Assessorato competente in materia di agricoltura individua l'ammontare delle spese ammissibili per le differenti categorie di opere e attività.

6. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi di propria competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture nel rispetto della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), e delle altre norme legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali.

(5) Comma così modificato dall'[art. 18, comma 23, lettera a\), L.R. 30 giugno 2011, n. 12](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 28 della medesima legge](#)).

(6) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 18, comma 23, lettera b\), L.R. 30 giugno 2011, n. 12](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 28 della medesima legge](#)) e poi così sostituito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2013, n. 40](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12 della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «4-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai consorzi di bonifica mediante la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento delle spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione. Al fine dell'individuazione della misura del 40 per cento di tale contributo, i consorzi di bonifica provvedono alla determinazione delle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili effettivamente sostenute escludendo le spese contabilizzate e/o rendicontate ai fini dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo o in ogni caso al fine dell'ottenimento di qualsivoglia altro finanziamento pubblico da chiunque erogato.».

(7) Comma aggiunto dall'[art. 18, comma 23, lettera b\), L.R. 30 giugno 2011, n. 12](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 28 della medesima legge](#)).

Art. 6

Spese per energia elettrica.

1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo dell'energia elettrica, escluse quelle già poste a carico dell'Ente acque della Sardegna (ENAS), relative all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sono poste a carico della Regione nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute.

2. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzata a soddisfare le esigenze energetiche dei consorzi di bonifica.

3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire tali impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo ⁽⁸⁾.

(8) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 23, lettera c), L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati a soddisfare le esigenze energetiche del servizio idrico.»

Art. 7

Calamità naturali.

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di bonifica che, a causa ed in diretta conseguenza di accertate calamità naturali, abbiano avuto un aumento delle spese di gestione superiore del 30 per cento rispetto a quelle medie dell'ultimo triennio, con esclusione degli anni interessati da calamità naturali. La misura del contributo regionale è pari all'aumento delle spese di gestione.

2. Sono a totale carico pubblico la realizzazione degli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.

Art. 8

Premialità.

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è autorizzato a definire criteri premiali nella ripartizione dei contributi a favore dei consorzi di bonifica che nella gestione delle proprie funzioni raggiungano gli obiettivi di economicità ed efficienza individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo non superiore al 10 per cento dei trasferimenti regionali a favore dei singoli consorzi di bonifica nell'anno di riferimento.

Art. 9

Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

1. I proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a norma del [regio decreto n. 215 del 1933](#), e della [legge 25 luglio 1952, n. 991](#) (Provvedimenti in favore dei territori montani), e successive modificazioni, e alle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica.
2. I proprietari di terreni situati in aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di bonifica.
3. I consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua; fino all'installazione di tali regolatori trova applicazione la norma transitoria di cui all'articolo 46, comma 1.
4. Ai fini di cui al comma 1, ciascun consorzio di bonifica predispone il piano di classifica di cui all'articolo 32 per il riparto della contribuzione consortile che, in base all'estensione dei terreni serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.

Art. 10

Contributo irriguo.

1. I criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; tali criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire:
 - a) un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica;
 - b) un omogeneo contributo irriguo in tutto il territorio regionale compatibile con l'economia agricola regionale;
 - c) un identico contributo irriguo all'interno dei singoli comprensori di bonifica.
2. I consorzi di bonifica stabiliscono, prima della stagione irrigua, l'ammontare massimo del contributo irriguo.
3. Il contributo dovuto dai consorzi di bonifica all'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la fornitura dell'acqua grezza è determinato con le modalità di cui all'[articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19](#) (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sulla base di quanto previsto dall'[articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In particolare il contributo per il settore irriguo deve essere omogeneo in tutto il territorio regionale e deve tener conto delle conseguenze sociali, economiche ed

ambientali per il settore agricolo. A tal fine la Regione assicura la fornitura idrica ai consorzi di bonifica tramite il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) a valore energetico uniforme sul territorio regionale e tale da garantire l'alimentazione in pressione delle reti irrigue.

3-bis. A decorrere dal 2016 è istituito uno specifico capitolo di bilancio per le risorse, destinate a garantire la fornitura idrica a valore energetico uniforme di cui al comma 3, che costituiscono per il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) entrate a destinazione vincolata. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della definizione di costi standard che tengano conto di un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche. ENAS è autorizzato ad operare eventuali compensazioni in relazione al contributo dovuto dai consorzi di bonifica ⁽⁹⁾.

3-ter. I consorzi di bonifica adottano misure di efficienza energetica, idrica e recupero energetico sulla base dei criteri e dei programmi di interesse regionale realizzati a valere sulle risorse del ciclo di programmazione dei fondi comunitari e nazionali 2014/2020 ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 23-bis, *L.R. 9 marzo 2015, n. 5*. Il suddetto comma 23-bis è stato aggiunto dall'art. 6, comma 3, *L.R. 23 dicembre 2015, n. 35*, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge).

(10) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 23-bis, *L.R. 9 marzo 2015, n. 5*. Il suddetto comma 23-bis è stato aggiunto dall'art. 6, comma 3, *L.R. 23 dicembre 2015, n. 35*, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge).

Art. 11

Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi.

1. In applicazione dell'*articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006* i consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1 i consorzi di bonifica rivedono o, in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

Art. 12

Opere di competenza privata.

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, riconosciute come tali dai consorzi di bonifica, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.
 2. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.
 3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica, previa diffida agli interessati con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa.
 4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.
-

Art. 13

Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario.

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è istituita la Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica, anche allo scopo di conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione dei consorzi di bonifica.
2. La Consulta è presieduta dall'Assessore competente in materia di agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:
 - a) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli;
 - b) due esperti in materia designati dalla Giunta regionale;
 - c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agricolo;
 - d) un rappresentante designato congiuntamente dai consorzi di bonifica;
 - e) un rappresentante designato dall'Unione delle province sarde;
 - f) un rappresentante designato dall'ANCI Sardegna.
3. Un funzionario regionale, designato dall'Assessore competente in materia di agricoltura, svolge le mansioni di segretario.
4. I componenti di cui al comma 2, lettere a) e c), sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura entro tre mesi dall'inizio della legislatura regionale e durano in carica fino alla scadenza della stessa.

6. In sede di prima applicazione i membri della Consulta sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

8. La Consulta esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, parere, obbligatorio e non vincolante, in merito:

a) all'elaborazione del Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;

b) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi di bonifica;

c) all'elaborazione dei piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortili;

d) alla delimitazione dei comprensori di bonifica e alla fusione dei consorzi di bonifica.

9. La Consulta, inoltre, si esprime su ogni questione che le viene sottoposta dall'Assessore competente in materia di agricoltura.

10. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'Assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

Art. 14

Natura e ordinamento.

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, e operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

2. I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto che ne disciplina le modalità di funzionamento.

3. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti, in particolare ai consorzi di bonifica si applicano le disposizioni nazionali e regionali concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le norme in materia di documentazione amministrativa, così come previsto dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dal [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e loro successive modificazioni ed integrazioni.

4. I consorzi di bonifica assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione diretta, pubblicazione delle notizie sugli albi dei consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea, compresa quella informatica.

Art. 15*Indirizzo, vigilanza e controllo.*

1. L'Amministrazione regionale esercita sui consorzi di bonifica l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 16*Statuto.*

1. Al fine di garantire uniformità agli indirizzi della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con apposita deliberazione uno schema di statuto. Il parere della Commissione consiliare è reso entro trenta giorni dalla assegnazione, trascorso tale termine si prescinde dal parere. L'Assessore, al fine della predisposizione della proposta di deliberazione, acquisisce il preventivo parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario ai sensi dell'articolo 13. I consorzi di bonifica, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, provvedono ad adottare o adeguare il proprio statuto in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio dei delegati, nel rispetto della presente legge e dello schema adottato dalla Giunta regionale, assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, regolando in particolare: modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione.

3. Lo statuto disciplina le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio di bonifica.

4. Lo statuto del consorzio di bonifica adottato o modificato dal consiglio dei delegati, è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi dei comuni ricadenti nel relativo comprensorio di bonifica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di modifica dello schema di statuto.

Art. 17*Contabilità.*

1. I consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, secondo gli indirizzi e le direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto della particolare

natura giuridica dei consorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione autonoma della Sardegna ⁽¹¹⁾.

2. Al fine di conseguire la trasparenza dei costi sostenuti nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, i consorzi di bonifica provvedono ad adottare un appropriato sistema di individuazione e di separazione amministrativa e contabile degli oneri relativi alle diverse attività.

2-bis. I consorzi di bonifica, al fine di consentire il risanamento finanziario, possono ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre 2016 con il rendiconto di gestione, ovvero accertati al 1° gennaio 2016 o al 1° gennaio 2017, a seguito della revisione ordinaria o straordinaria dei residui da effettuarsi rispettivamente entro il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre 2017, secondo i criteri di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7* (legge finanziaria 2014). Per i crediti di dubbia e difficile esazione è effettuato un accantonamento in un apposito fondo per crediti di dubbia esigibilità, destinando una pari quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato. In caso di insufficienza dell'avanzo di amministrazione alla copertura degli accantonamenti, si accerta un disavanzo fino alla copertura dell'intero accantonamento e detto disavanzo è oggetto di ripianamento. Il ripianamento è effettuato per quote costanti in non più di trenta esercizi. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie. La quota non abbattuta è recuperata mediante incremento dell'importo dei ruoli correlati ai costi di funzionamento dell'ente, emessi per l'anno e ripartiti in ragione degli indici di beneficio di cui al piano di classifica vigente regolarmente approvato ai sensi dell'articolo 32. La SFIRS è autorizzata ad attivare strumenti finanziari a favore dei consorzi che ne facciano richiesta, sia sotto forma di garanzia sia sotto forma di prestiti, per favorire il miglioramento dello stato finanziario dei consorzi. Per le condizioni dei prestiti, in particolare durata e interessi, si fa riferimento alle migliori condizioni di mercato. Al pagamento delle rate i consorzi provvedono vincolando quota parte degli incassi dei ruoli istituzionali annuali fino alla concorrenza dei relativi importi ⁽¹²⁾.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 30 novembre 2016, n. 31*, a decorrere dal 1° dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I consorzi di bonifica devono uniformare la contabilità alle norme generali di contabilità pubblica vigenti per la Regione autonoma della Sardegna. A tal fine i consorzi provvedono ad adeguare i propri schemi di bilancio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a utilizzare i servizi di gestione informatizzata in uso presso la Regione autonoma della Sardegna.».

(12) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 30 novembre 2016, n. 31*, a decorrere dal 1° dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 18

Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica ⁽¹³⁾.

1. Nell'ambito del distretto idrografico della Sardegna sono individuati i comprensori di bonifica.

2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili, tenuto conto anche della rilevanza della estensione ai fini dell'economicità di gestione.

3. Al fine di perseguire l'economicità di gestione ogni consorzio di bonifica può essere costituito da più comprensori di bonifica.

4. All'individuazione, istituzione, fusione, modifica e soppressione dei comprensori e dei consorzi di bonifica si provvede, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa.

5. L'Assessore competente in materia di agricoltura al fine della predisposizione della proposta di deliberazione acquisisce il preventivo parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, nonché il parere della Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario.

6. Il parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorso tale termine si prescinde dal parere.

7. La pubblicazione nel BURAS degli atti di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla [legge regionale 22 agosto 1990, n. 40](#) (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), alla [legge n. 241 del 1990](#), e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'[articolo 58 del regio decreto n. 215 del 1933](#).

8. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei consorzi di bonifica si può provvedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche su richiesta di almeno il 25 per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 25 per cento della superficie del territorio medesimo.

9. Per la gestione dei consorzi di bonifica di nuova costituzione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario straordinario che resta in carica fino all'insediamento del consiglio di amministrazione; il commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo statuto e a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dalla data di esecutività dello statuto.

10. In caso di fusione dei consorzi di bonifica il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede allo scioglimento degli organi consortili e alla nomina di commissari straordinari che, in armonia con le direttive impartite dalla Giunta regionale, provvedono tra l'altro:

a) all'eventuale unificazione delle gestioni;

b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente;

c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;

d) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale in atto;

-
- e) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;
 - f) alla predisposizione del piano di classifica;
 - g) all'adozione del nuovo statuto;
 - h) all'indizione delle elezioni per la nomina del consiglio dei delegati.
-

(13) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 5, comma 29, L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

Art. 19 *Organi.*

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:
 - a) l'assemblea dei consorziati;
 - b) il consiglio dei delegati;
 - c) il consiglio di amministrazione;
 - d) il presidente;
 - e) il collegio dei revisori dei conti.
-

Art. 20 *Assemblea dei consorziati.*

1. Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo consortile.
 2. In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
 3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, cui devono essere iscritti i consorziati di cui ai commi 1 e 2, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici.
 4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
-

Art. 21 *Consiglio dei delegati.*

1. Il consiglio dei delegati è composto da quindici a ventuno membri, eletti dai consorziati nell'ambito dell'assemblea con le modalità previste dall'articolo 22. Lo statuto di ciascun consorzio individua, nel rispetto della disposizione di cui al presente comma, il numero di componenti il consiglio dei delegati tenendo conto della estensione del territorio servito da impianti consortili di irrigazione.

2. Il consiglio dei delegati resta in carica per cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri il consiglio dei delegati decade unitamente al presidente e al consiglio di amministrazione e si procede a nuove elezioni.

3. Il consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il presidente del consorzio.

4. Il consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Competono al consiglio dei delegati, nei limiti stabiliti dalla presente legge, dallo statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1:

- a) l'adozione dello statuto;
- b) l'approvazione del programma di attività;
- c) l'approvazione del piano di classifica;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le relative variazioni di bilancio;
- e) l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale;
- f) l'adozione dei regolamenti disciplinanti l'attività dell'ente;
- g) la convocazione dell'assemblea dei consorziati per l'elezione del consiglio dei delegati che deve essere convocata almeno novanta giorni prima dello scadere del quinquennio.

5. Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute secondo le modalità indicate nello statuto e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'[articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265](#)), e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'[articolo 11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10](#) (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla [legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4](#)).

Art. 22*Elezioni consortili.*

1. Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:

a) nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale ⁽¹⁴⁾;

b) nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.

2. I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.

3. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.

4. Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.

5. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.

6. I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.

7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

8. Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco.

(14) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 26, lettera b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1*.

Art. 23*Diritto al voto.*

1. Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo voto che deve essere espresso personalmente.

2. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

3. Per le società e le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi; per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali.

4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza.

5. Le deleghe di cui al comma 4 sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato.

Art. 24

Ineleggibilità e decadenza.

1. Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:

- a) il Presidente della Regione;
- b) i consiglieri regionali;
- c) i componenti della Giunta regionale;
- d) i presidenti delle province e i componenti delle giunte delle province ricomprese in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
- e) i sindaci dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ⁽¹⁵⁾;
- f) gli amministratori degli enti e delle agenzie regionali;
- g) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- h) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- i) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- l) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali;
- m) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sull'amministrazione del consorzio;
- n) i dipendenti del consorzio di bonifica;
- o) coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
- p) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio salvo che nell'ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali;

q) coloro che eseguono opere o erogano servizi per conto del consorzio;

r) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.

2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico di consigliere.

(15) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 7, L.R. 22 novembre 2021, n. 17, a decorrere dal 23 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 25

Risultati delle votazioni – Ricorsi.

1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e i consorzi di bonifica, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.

2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

3. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 2, l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura dispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del consiglio dei delegati o, in caso di accertate gravi irregolarità, l'annullamento delle elezioni. Trascorso il predetto termine di novanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il consiglio dei delegati insediato. Il presidente del consorzio di bonifica o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consiglio dei delegati, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento.

Art. 26

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del consorzio di bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri eletti dal consiglio dei delegati con voto limitato a uno. Uno dei membri, indicato dal presidente, esercita le funzioni di vice presidente.

2. Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del consorzio di bonifica e le sue funzioni sono indicate dallo statuto.

Art. 27
Presidente.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio di bonifica, convoca e presiede il consiglio dei delegati e il consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto consortile.
 2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.
 3. Quando, per qualsiasi motivo, il presidente cessa dalla carica, il consiglio dei delegati, ricostituito nei modi previsti dall'articolo 21, comma 2, è convocato entro quindici giorni dal vice presidente, che lo presiede, per la nomina del nuovo presidente.
-

Art. 28
Collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.
2. Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.
3. Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni.
4. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura provvede all'integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
5. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del presidente del collegio, l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con le medesime modalità di cui al comma 2, provvede alla sua sostituzione. Il presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.
6. Il collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. In particolare, il collegio dei revisori dei conti:
 - a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
 - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio di bonifica e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
 - c) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
 - d) presenta annualmente all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio di bonifica nonché sui

risultati dell'attività e sul raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza di cui all'articolo 8.

7. È vietato rivestire la qualifica di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in più di un consorzio di bonifica.

Art. 29 *Prorogatio.*

1. Gli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Si applicano a tal fine le disposizioni del [decreto legge 16 maggio 1994, n. 293](#) (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 1994, n. 444](#).

Art. 30 *Indennità.*

1. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione inferiore a 20.000 ettari spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente una indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da tremilauno a cinquemila abitanti, così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000 e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'[articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002](#).

2. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione pari o superiore a 20.000 ettari spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da cinquemilauno a diecimila abitanti, così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000, e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'[articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002](#).

3. Ai componenti del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica compete, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile omnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità prevista per il presidente.

4. Al fine di determinare le indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le variazioni in aumento previste dal decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000 e dall'[articolo 82, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000](#).

5. Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti), a esclusione di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 31

Catasto consortile.

1. I consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito dei relativi comprensori e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema informativo agricolo regionale.

2. Il catasto è aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.

3. L'aggiornamento è effettuato attraverso la consultazione dei dati:

a) presenti nel Sistema informativo agricolo regionale;

b) presenti nel catasto erariale;

c) emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'[articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133](#) (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);

d) derivanti dalla presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.

Art. 32

Piano di classifica.

1. Il Piano di classifica degli immobili, elaborato utilizzando i dati del Sistema informativo agricolo regionale, individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo di competenza dei consorzi di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il Piano di classifica costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva relativamente agli oneri per la manutenzione.

2. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per trenta giorni nell'albo del consorzio nonché negli albi delle province e dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Della pubblicazione è data adeguata informazione ai consorziati. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di

pubblicazione i soggetti interessati possono presentare al consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni. Trascorso tale termine, il consiglio dei delegati approva il piano in attuazione dell'articolo 21, comma 4, lettera c).

3. I consorzi di bonifica approvano il Piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di classifica degli immobili di cui al comma 1.

Art. 33

Beneficio di bonifica.

1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo.

2. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la natura del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.

(giurisprudenza)

Art. 34

Personale e uffici dei consorzi.

1. L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno.

2. La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di indirizzo di cui all'articolo 37, può emanare apposite direttive ai consorzi di bonifica per la definizione della loro dotazione organica nonché per la costituzione di servizi tecnici, amministrativi e contabili comuni tra più consorzi.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei consorzi di bonifica è regolato dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di categoria.

4. L'accesso al lavoro avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni.

5. È fatto assoluto divieto ai consorzi di bonifica di assumere personale, anche a tempo determinato o a tempo parziale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.

6. Per le assunzioni a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica, ai soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi a qualunque titolo, esclusi gli incarichi libero professionali, e che conseguano l'idoneità nelle prove d'esame, è attribuito un

punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli fino al 25 per cento del punteggio complessivo conseguito, secondo le modalità specificate nel relativo bando o avviso pubblico.

7. Per le assunzioni a chiamata numerica per la copertura di posti a tempo determinato nei consorzi di bonifica, sono prioritariamente avviati al lavoro i soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti.

8. I posti di lavoro a tempo determinato per i quali non sia applicabile la chiamata numerica sono coperti mediante apposita selezione prioritariamente tra coloro che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti in mansioni o profili professionali equivalenti.

9. I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere al personale in esubero a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2007 e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2008, un'indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione dal lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio della Regione. I consorzi hanno l'obbligo di ridurre le dotazioni organiche del numero corrispondente alle cessazioni incentivate.

10. Il personale in esubero che non beneficia degli incentivi di cui al comma 9 è trasferito, sulla base di intese tra i consorzi, le organizzazioni sindacali e gli enti di destinazione, nell'ambito della provincia di appartenenza:

a) ad altri consorzi di bonifica nei quali vi sia carenza di personale nelle dotazioni organiche;

b) all'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ENAS) in aggiunta ai trasferimenti previsti dalla [legge regionale n. 19 del 2006](#);

c) alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui all'[articolo 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9](#) (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e per la gestione delle opere trasferite in attuazione dell'articolo 46, comma 4; l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.

Al personale trasferito in attuazione del presente comma si applica la disciplina giuridica e contrattuale dell'ente di destinazione; in caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ente di destinazione, la differenza è corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.

11. I consorzi di bonifica, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della legge di stabilità 2019 ⁽¹⁶⁾.

11-bis. I posti vacanti di personale operaio nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile

(POV) e delle risorse disponibili nel bilancio dei Consorzi, mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Per far fronte ai maggiori oneri per i consorzi di bonifica derivanti dall'applicazione della presente disposizione, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 31, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) ed all'[articolo 6 comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35](#) (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) è incrementata di euro 1.000.000 per il 2020 e 2.000.000 nel 2021 e 2022 (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0201). Il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile ⁽¹⁷⁾.

12. In sede di prima applicazione i consorzi di bonifica inquadrano nelle proprie piante organiche il personale realmente impegnato, per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, nell'elaborazione dei piani di riordino fondiario.

(16) Comma così sostituito dall'[art. 10, comma 8, lettera a\), L.R. 28 dicembre 2018, n. 48](#), a decorrere dal 4 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)), come modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 11 febbraio 2019, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «11. I consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato a favore dei consorzi attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno 390 giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della presente legge (em. orale all'em. 69). Il personale di cui al presente comma può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio e tutela ambientale. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica (em. orale Dadea) derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono coperti mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al presente comma nel rapporto di uno a due.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 7, comma 4, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1](#) e dall'[art. 4, comma 1, L.R. 30 dicembre 2013, n. 40](#).

(17) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 3, L.R. 12 marzo 2020, n. 10](#), a decorrere dal 13 marzo 2020 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 9, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «11-bis. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale operaio sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV), mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Ai fini della determinazione dei posti vacanti, si considerano le cessazioni intervenute a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione trovano copertura nei finanziamenti della Regione stanziati annualmente per l'assunzione del personale avventizio. Il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui

all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile.» In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 4, comma 10, L.R. 4 agosto 2011, n. 16 e dall'art. 10, comma 8, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.

Art. 35

Pubblicazione degli atti.

1. Gli atti del consorzio di bonifica sono pubblicati nell'albo pretorio del consorzio entro il settimo giorno dalla data di adozione, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
2. Nell'albo pretorio del consorzio di bonifica sono inoltre pubblicati, entro sette giorni dalla data di ricevimento per un periodo di quindici giorni consecutivi gli atti del consorzio annullati da parte dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, approva un apposito atto di indirizzo, cui i consorzi di bonifica devono attenersi, finalizzato a disciplinare le modalità di pubblicazione degli atti e dei dati informativi nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 36

Controllo di gestione.

1. I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio di bonifica;
 - b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.
2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del consorzio di bonifica:
 - a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
 - b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
 - c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.
3. Il consiglio di amministrazione provvede al controllo interno di gestione eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato.

Art. 37*Indirizzo regionale.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatica, gestionale e contabile dei consorzi di bonifica.
 2. I consorzi di bonifica sono obbligati al rispetto degli atti di indirizzo e criteri di cui al comma 1.
-
-

Art. 38*Vigilanza.*

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura può chiedere ai consorzi di bonifica documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del consorzio.
 2. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dagli statuti la Regione diffida il consorzio di bonifica a provvedervi entro il termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine la Regione nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti.
-
-

Art. 39*Scioglimento.*

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre lo scioglimento degli organi dei consorzi di bonifica qualora, nella gestione degli stessi, venga accertata grave inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, per gravi violazioni di leggi e di regolamenti, dello statuto e degli atti di indirizzo e criteri regionali, per l'omesso immotivato perseguimento degli obiettivi del piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del consorzio di bonifica.
 2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione del consorzio di bonifica, che deve convocare entro sei mesi l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio dei delegati.
 3. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale per comprovate necessità ⁽¹⁸⁾.
 4. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.
-

(18) Il presente comma, già modificato dall'art. 4, comma 26, lettera a), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, è stato poi così sostituito dall'art. 22, comma 4, L.R. 17 novembre 2010, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale, per comprovate necessità per due periodi non superiori a sei mesi ciascuno.».

Art. 40

Controllo di legittimità.

1. Sono soggetti al controllo di legittimità da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura gli atti concernenti:

- a) statuto e regolamenti;
 - b) mutui;
 - c) pianta organica, regime giuridico del personale, procedure di assunzioni e promozioni;
 - d) bilanci preventivi e relative variazioni;
 - e) conto consuntivo.
-

Art. 41

Procedura di controllo.

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

2. Gli atti divengono esecutivi se l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento ovvero anche quando, prima della scadenza del termine, l'Assessorato comunichi all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura può richiedere, per una sola volta entro i termini previsti per l'annullamento, chiarimenti o ulteriori elementi istruttori. I chiarimenti o gli elementi istruttori devono essere inviati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Dalla data di ricevimento degli elementi istruttori decorrono ulteriori trenta giorni ai fini dell'esercizio del controllo. Decorso inutilmente il termine dei trenta giorni senza che il consorzio di bonifica abbia provveduto all'invio degli elementi istruttori, l'Assessorato adotta il provvedimento di controllo entro i successivi trenta giorni.

4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 5 al 25 agosto e dal 23 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

Art. 42 *Impugnazioni.*

1. Contro gli atti del consorzio di bonifica è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione degli stessi.
 2. L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni entro trenta giorni dalla presentazione delle opposizioni.
 3. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.
 4. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni e avverso gli altri atti definitivi del consorzio di bonifica è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.
 5. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura decide nei termini e con le modalità di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#) (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e successive modifiche e integrazioni.
-
-

Art. 43 *Prima attuazione.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può provvedere, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 18, al riordino e ridelimitazione dei comprensori di bonifica e dei relativi consorzi e, laddove si renda necessario, alla loro unificazione o soppressione, avendo cura prioritariamente di mantenere l'integrità del territorio dei singoli comuni.
2. Gli organi di amministrazione dei consorzi, oltre alla gestione dei consorzi di bonifica, provvedono tra l'altro:
 - a) all'eventuale unificazione delle gestioni;
 - b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente;
 - c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;
 - d) alla predisposizione dello stato ricognitivo delle opere in corso finalizzato alla consegna agli enti locali che, ai sensi dell'articolo 46, subentrano nella gestione delle funzioni non più esercitabili da parte dei consorzi di bonifica;
 - e) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale in atto;
 - f) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;

g) alla predisposizione del Piano di classifica.

Art. 44

Riscossione del contributo irriguo in via transitoria ⁽¹⁹⁾.

1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica si applicano ai contributi dovuti dagli utenti a decorrere dall'annualità 2006.

2. La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall'annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 10, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. In attesa della determinazione dei criteri di cui all'articolo 10 ed in presenza di esigenze finanziarie, i consorzi di bonifica possono determinare contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura per le annualità 2006, 2007 e 2008 e nella misura massima di 260 euro per ettaro per le annualità dal 2009 in poi e comunque in misura non superiore all'ammontare massimo del contributo irriguo eventualmente determinato dai consorzi di bonifica e del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 9. I consorzi di bonifica possono stabilire che i pagamenti in acconto di cui al periodo che precede sono da intendersi a saldo qualora entro il 31 dicembre 2011 la Giunta regionale non provveda a determinare i criteri di cui all'articolo 10.

4. Qualora risulti che siano stati emessi i relativi ruoli e gli stessi non siano conformi ai principi e criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, i ruoli sono modificati o ritirati in sede di autotutela, fermi restando gli effetti prodotti relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali conguagli, ed all'effetto interruttivo della prescrizione.

4-bis. I consorzi di bonifica possono disporre gli eventuali ruoli a saldo di cui al comma 3, relativi alle annualità fino al 2015, mediante una ripartizione del ruolo complessivo in rate costanti fino a un massimo di dieci annualità. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie ⁽²⁰⁾.

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 18, comma 23, lettera d), L.R. 30 giugno 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 44. Contributo irriguo relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008. 1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica, con esclusione del disposto dell'articolo 9, comma 2, si applicano ai contributi dovuti dagli utenti in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008.

2. La riscossione dei contributi irrigui per le annualità 2006, 2007 e 2008 è sospesa fino alla ridefinizione dell'importo, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. I consorzi di bonifica, in presenza di esigenze finanziarie, possono determinare per le annualità 2006, 2007 e 2008, contributi irrigui in acconto nella misura massima di

200 euro per ettaro per coltura.».

(20) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 30 novembre 2016, n. 31, a decorrere dal 1° dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 45

Norme di principio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al [regio decreto n. 215 del 1933](#) e successive modificazioni.

Art. 46

Norma transitoria.

1. Fino all'entrata in funzione delle apparecchiature di misurazione dei consumi dell'acqua il canone irriguo è rapportato all'estensione irrigata, al tipo e al numero di coltura praticata; per i singoli comprensori nei quali si è provveduto all'installazione delle apparecchiature di misurazione dell'acqua il pagamento della stessa a consumo decorre dall'annata successiva a quella della installazione.

2. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a valere sulle maggiori spese per l'attuazione della presente legge.

3. Per un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica possono assumere, mediante convenzione, la gestione di opere o l'esercizio di funzioni ricomprese tra quelle svolte dai consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli enti locali subentrano, secondo le rispettive competenze, ai consorzi di bonifica nell'esercizio delle funzioni svolte dagli stessi e non comprese tra quelle di cui all'articolo 2 e nella realizzazione e gestione delle relative opere se di proprietà della regione. Nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati e i consorzi provvedono alla ricognizione delle funzioni trasferite e alla consegna di eventuali beni e dotazioni e mezzi strumentali alla loro gestione, nonché alla definizione e attribuzione delle eventuali procedure in corso. Al sessantesimo giorno gli enti locali subentrano nelle funzioni ad essi spettanti. In caso di mancato accordo, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura di concerto con quello competente in materia di lavori pubblici, sentiti gli enti interessati, decide nei successivi trenta giorni e provvede al trasferimento agli enti locali delle funzioni, delle opere e dei mezzi mediante decreto del Presidente della Regione.

5. È fatta salva la disciplina relativa al trasferimento di opere e personale di cui alla [legge regionale n. 19 del 2006](#).

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica approvano i piani di classifica e i piani di riparto.

7. Al fine di assicurare all'utenza agricola una contribuzione irrigua non superiore a quella prevista per il 2007, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la Regione provvede a sostenere gli oneri di gestione dei consorzi di bonifica che non trovano copertura in conseguenza delle minori entrate conseguenti all'attuazione della [legge regionale n. 19 del 2006](#). Il sostegno può essere confermato negli anni successivi per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), qualora non si verifichi la compensazione fra le suddette minori entrate ed i benefici della presente legge. L'entità dell'intervento regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale valutati i costi di gestione dei consorzi interessati e delle spese correnti comprimibili, nonché degli eventuali avanzi di amministrazione accertati.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, i consorzi di bonifica sono autorizzati a proseguire gli interventi assunti mediante concessione, delega o convenzione prima della entrata in vigore della presente legge sino al loro completamento.

Art. 47 *Abrogazione.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), e successive modifiche con esclusione dell'articolo 13.

2. L'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984 e i commi 1 e 2 dell'[articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37](#) (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di compatibilità con la normativa della comunità europea delle disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 2, 3 e 4, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.

3. La legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7 (Gestione irrigua nei comprensori di bonifica), e l'[articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 37 del 1998](#) sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di compatibilità con la normativa della Comunità europea delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 1, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.

4. L'[articolo 11, comma 7, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20](#) (legge finanziaria 1992), e l'[articolo 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33](#) (Interventi vari in agricoltura), sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di compatibilità con la normativa della comunità europea delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 1, e nell'articolo 46, comma 2, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.

Art. 48*Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 39.600.000 per l'anno 2008, in euro 25.100.000 per gli anni dal 2009 al 2011 e in euro 23.600.000 per gli anni successivi; alla relativa spesa si fa fronte:

a) quanto a euro 17.500.000 per l'anno 2008 con l'utilizzo delle disponibilità recate dalla UPB S04.02.003 (capitoli SC04.0194 - SC04.0195) e dalla UPB S06.04.014 (capitolo SC06.1125); quanto a euro 1.500.000 per gli anni dal 2009 al 2011 mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla UPB S04.02.003 (capitolo SC04.0195);

b) quanto a euro 22.100.000 per l'anno 2008 e a euro 23.600.000 per gli anni successivi, con l'utilizzo di quota parte del fondo nuovi oneri legislativi.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - Parte corrente

anno 2008 euro 100.000

anno 2009 euro 100.000

anno 2010 euro 100.000

anno 2011 euro 100.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla [legge regionale 5 marzo 2008, n. 3](#) (legge finanziaria 2008).

UPB S08.01.003

FNOL - Investimenti

anno 2008 euro 22.000.000

anno 2009 euro 23.500.000

anno 2010 euro 23.500.000

anno 2011 euro 23.500.000

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla [legge regionale n. 3 del 2008](#).

UPB S04.02.003

Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo

anno 2008 euro 14.500.000

anno 2009 euro 1.500.000

anno 2010 euro 1.500.000

anno 2011 euro 1.500.000

mediante utilizzo delle risorse dei seguenti capitoli:

SC04.0194 anno 2008 euro 10.000.000

SC04.0195 anno 2008 euro 4.500.000

anno 2009 euro 1.500.000

anno 2010 euro 1.500.000

anno 2011 euro 1.500.000

UPB S06.04.014

Interventi per lo sviluppo della infrastrutturazione diffusa nel territorio

anno 2008 euro 3.000.000

mediante utilizzo delle risorse del capitolo SC06.1125

in aumento

UPB S01. 03.003 Funzionamento organismi di interesse regionale

anno 2008 euro 100.000

anno 2009 euro 100.000

anno 2010 euro 100.000

anno 2011 euro 100.000

UPB S06.04.017

(NI) Consorzi di bonifica - parte corrente

anno 2008 euro 14.500.000

anno 2009 euro 1.500.000

anno 2010 euro 1.500.000

anno 2011 euro 1.500.000

UPB S06.04.018

(NI) Consorzi di bonifica - investimenti

anno 2008 euro 25.000.000

anno 2009 euro 23.500.000

anno 2010 euro 23.500.000

anno 2011 euro 23.500.000

3. Gli stanziamenti già iscritti in conto delle UPB S04.02.003 e S06.04.014 del bilancio della Regione per l'anno 2008 sono utilizzati secondo le disposizioni vigenti alla data antecedente a quella di approvazione della presente legge.

4. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e alle rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79 ⁽¹⁾.

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994 ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 27 dicembre 2012, n. 74, parte prima

(2) Vedi, anche, la *Delib.C.R. 24 marzo 2015, n. 25*, la *Delib.G.R. 24 novembre 2015, n. 1127*, la *Delib.C.R. 26 luglio 2016, n. 70*, la *Delib.C.R. 29 aprile 2020, n. 28* e la *Delib.C.R. 23 marzo 2021, n. 29*.

CAPO I

Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 *Oggetto.*

1. In osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, la Regione Toscana promuove e riconosce la bonifica quale attività di rilevanza pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali.

2. La presente legge ha ad oggetto la nuova delimitazione dei comprensori di bonifica ed il riordino dei relativi enti gestori, nel rispetto dei criteri formulati ai sensi del *decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248* (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*.

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformità con le previsioni degli atti di pianificazione regionale, nonché in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici ⁽⁸⁾.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale di riferimento.

(8) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

Art. 2 *Attività di bonifica.*

1. Ai fini dell'*articolo 1*, costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali,

la stabilità dei terreni declivi finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate ⁽⁹⁾.

2. [Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, le opere volte ad assicurare la stabilità dei terreni declivi di cui all'[articolo 3](#), lettere d) ed e), nonché le opere di cui alla lettera f)] ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34](#) della medesima legge).

(10) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34](#) della medesima legge).

Art. 3 Opere di bonifica.

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'[articolo 2](#), costituiscono opere di bonifica:

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;

b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità;

d) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico ⁽¹²⁾;

e) [le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose] ⁽¹³⁾;

f) [le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni] ⁽¹³⁾;

g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;

h) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali ⁽¹¹⁾;

i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

(11) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "h) le opere finalizzate alla manutenzione, al ripristino ed alla protezione dalle calamità naturali;"

(12) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(13) Lettera abrogata dall' *art. 2, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 4 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all'*articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;

b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:

1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere ⁽¹⁵⁾;

2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, nonché dagli effetti di eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale ⁽¹⁶⁾;

3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica ed ad opere di riaccumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

c) perimetro di contribuenza: individua, nell'ambito del comprensorio, le proprietà immobiliari che ricevono benefici dall'attività di bonifica;

d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato ed a gestire il reticolo di gestione e le opere realizzate. Essa si distingue in:

1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e del reticolo di gestione, nonché alla prevenzione del loro degrado;

2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al punto 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione ⁽¹⁴⁾;

d-bis) pronto intervento: i primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosità, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate ⁽¹⁷⁾.

(14) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1, della medesima legge*), e dall' *art. 3, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(15) Numero così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(16) Numero così modificato dall' *art. 3, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(17) Lettera aggiunta dall' *art. 3, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

CAPO II

Organizzazione del territorio

Art. 5 *Comprensori di bonifica* ⁽¹⁸⁾.

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di bonifica regionali e interregionali di cui all'allegato A, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all'irrigazione.

2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la delimitazione è effettuata previa intesa con la Regione interessata.

3. L'allegato A contiene la delimitazione dei comprensori di bonifica estratta dalla cartografia consultabile a fini di pubblicità sul sito istituzionale della Regione Toscana.

(18) Articolo dapprima modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 30, comma 1, della medesima legge*, della medesima legge) e poi così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40*, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto

dall' *art. 9, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5 - Comprensori di bonifica. 1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di cui all'allegato A alla presente legge, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all'irrigazione.

2. I consorzi, nell'articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati dai precedenti enti gestori della bonifica di cui alla *legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* (Norme in materia di bonifica).

2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica di cui alla presente legge, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.».

Art. 6 *Modificazioni dei comprensori* ⁽¹⁹⁾.

1. L'allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa del suolo di cui all'*articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80* (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Si prescinde dal parere se non viene reso entro trenta giorni dall'assegnazione.

2. Qualora sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, l'allegato A può essere modificato, secondo le procedure di cui al comma 1, previa intesa con la regione interessata.

(19) Articolo dapprima modificato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 30, comma 1, della medesima legge*) e poi così sostituito dall' *art. 2, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40*, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 9, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6 - Modificazioni dei comprensori. 1. Ai fini della nuova perimetrazione dei comprensori di cui all'articolo 5, comma 1, la Giunta regionale, sentita la conferenza per la difesa del suolo di cui all'*articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80* (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della

costa e degli abitati costieri), elabora una proposta di delimitazione e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la nuova delimitazione è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale previa intesa con la Regione interessata.

3. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione.».

CAPO III

Disciplina dei consorzi di bonifica

Art. 7 *Consorzi di bonifica* ⁽²⁰⁾.

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

2. I consorzi, nell'articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati nel tempo.

3. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.

4. Per ciascuno dei comprensori indicati all'allegato A, è istituito un consorzio di bonifica.

5. I consorzi sono denominati come di seguito indicato:

a) Consorzio 1 Toscana Nord, insistente sul territorio del comprensorio 1;

b) Consorzio 2 Alto Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 2;

c) Consorzio 3 Medio Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 3;

d) Consorzio 4 Basso Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 4;

e) Consorzio 5 Toscana Costa, insistente sul territorio del comprensorio 5;

f) Consorzio 6 Toscana Sud, insistente sul territorio del comprensorio 6.

(20) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40*, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto

dall' *art. 9, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7 - Consorzi di bonifica. 1. Per ciascuno dei comprensori indicati all'allegato A della presente legge, è istituito un consorzio di bonifica.

2. I consorzi sono denominati come di seguito indicato: a) Consorzio 1 Toscana Nord; b) Consorzio 2 Alto Valdarno; c) Consorzio 3 Medio Valdarno; d) Consorzio 4 Basso Valdarno; e) Consorzio 5 Toscana Costa; f) Consorzio 6 Toscana Sud.

3. Il consorzio di bonifica è ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.».

Art. 8 *Partecipazione al consorzio.*

1. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall'attività di bonifica. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun consorzio.

2. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 5 ⁽²¹⁾;

b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;

c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.

5. Le attribuzioni di cui al comma 4, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

6. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 5 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

(21) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1, della medesima legge*).

Art. 9 *Catasto consortile.*

1. Presso il consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle agenzie delle entrate, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza ⁽²²⁾.

2. Nel catasto è individuata, per ciascun immobile, la proprietà nonché, nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

(22) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 10 *Diritto di voto.*

1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe ⁽²⁴⁾.

2. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa con le modalità definite dal regolamento ⁽²⁵⁾.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

6. [Ai fini dell'esercizio del voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di due deleghe] ⁽²⁶⁾.

7. [Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge] ⁽²⁶⁾.

8. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto, disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 5 ⁽²³⁾.

8-bis. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione del criterio maggioritario, con le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 5 ⁽²⁷⁾.

9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, anche in forma associata, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse ⁽²⁸⁾.

10. Oltre a quanto previsto al comma 9, il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in almeno un quotidiano a rilevanza locale,

specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

(23) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(24) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(25) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(26) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(27) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(28) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 5, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto.».

Art. 11 *Svolgimento delle elezioni.*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 10*, comma 5, i consorziati che godono dei diritti civili hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

2. Ai fini dell'elezione, i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell'assemblea pari a cinque ⁽²⁹⁾.

3. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero minimo di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione secondo le modalità definite nel regolamento di cui al comma 5 ⁽³¹⁾.

5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili, ivi comprese le modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8 ⁽³⁰⁾ ⁽³²⁾.

(29) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(30) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "5. Lo statuto del consorzio stabilisce le modalità per l'elezione dei componenti dell'assemblea nel rispetto di quanto previsto al presente articolo."

(31) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il regolamento emanato con *D.P.G.R. 20 dicembre 2018, n. 71/R*.

Art. 11-bis Cause di ineleggibilità ⁽³³⁾.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento non possono essere eletti quali membri delle assemblee di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del consorzio;
- f) i dipendenti del consorzio;
- g) coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione.

2. Non possono essere contemporaneamente membri dell'assemblea gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, colloca mento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.

(33) Articolo aggiunto dall' *art. 10, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 11-ter *Cause di incompatibilità* ⁽³⁴⁾.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la carica di membro dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:

a) presidente, consigliere o assessore regionale, presidente o consigliere provinciale, sindaco metropolitano o consigliere della città metropolitana, sindaco o assessore comunale, presidente, componente della giunta o consigliere di unione dei comuni, ricadenti, anche parzialmente, all'interno del comprensorio consortile;

b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture con sortili;

c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);

d) il trovarsi legalmente in mora per un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;

e) il trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità di cui all'articolo 11-bis.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.

3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.

(34) Articolo aggiunto dall' *art. 11, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 11-quater *Decadenza* ⁽³⁵⁾.

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconfiribilità ai sensi della presente legge e della vigente normativa in materia.

2. La decadenza per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14 è pronunciata dall'assemblea nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione:

a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 11-bis e 11-ter;

b) i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché assumano comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;

c) i membri dell'assemblea, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell'assemblea.

3. Per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

5. I membri di cui alla lettera d) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, decadono con la cessazione del mandato di sindaco, di sindaco metropolitano, alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco o il nuovo sindaco metropolitano in rappresentanza del medesimo comune o città metropolitana. Il subentrante resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo di validità dell'assemblea stessa.

(35) Articolo aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 12 Statuto.

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del consorzio di bonifica, in conformità con le previsioni della presente legge.

2. In particolare lo statuto definisce:

a) le competenze degli organi del consorzio e le modalità del relativo esercizio;

b) [le disposizioni per l'elezione degli organi consortili, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8] ⁽³⁶⁾;

c) [ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza degli organi del consorzio] ⁽³⁶⁾;

d) eventuali maggioranze per il funzionamento dell'assemblea diverse da quelle individuate dalla presente legge;

e) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.

3. Lo statuto è approvato dall'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei componenti, o, nel caso di cui all'[articolo 14](#), comma 8, con la maggioranza dei due terzi dei membri di cui al medesimo comma, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale e previo parere vincolante della Giunta regionale sulla conformità dello stesso statuto allo schema tipo.
4. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è reso disponibile sul sito informatico del consorzio.
5. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui al comma 3. [\(36\)](#) Lettera abrogata dall' [art. 13, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge).

Art. 13 *Organi.*

1. Gli organi del consorzio di bonifica sono:
 - a) l'assemblea consortile;
 - b) il presidente del consorzio;
 - c) il revisore dei conti.
2. Gli organi del consorzio restano in carica cinque anni ⁽³⁷⁾.
[\(37\)](#) Vedi, anche, gli artt. [33](#), commi 5 e 6 e [36](#), comma 1, del regolamento emanato con [D.P.G.R. 20 dicembre 2018, n. 71/R](#).

Art. 14 *Assemblea consortile.*

1. L'assemblea consortile è composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti della Regione, comuni e città metropolitana, secondo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ⁽⁴⁴⁾.
2. Per il Consorzio 1 Toscana Nord l'assemblea è composta:
 - a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽³⁸⁾;
 - b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
 - c) [da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁴⁵⁾;
 - d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68](#) (Norme sul sistema delle autonomie locali ⁽⁴⁶⁾).
3. Per il Consorzio 2 Alto Valdarno l'assemblea è composta:
 - a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽³⁹⁾;
 - b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) dal presidente di ciascuna provincia, in rappresentanza di ogni provincia il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁴⁷⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. 68/2011* ⁽⁴⁸⁾.

4. Per il Consorzio 3 Medio Valdarno l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴⁰⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del consorzio] ⁽⁴⁹⁾;

d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. n. 68/2011* ⁽⁵⁰⁾.

5. Per il Consorzio 4 Basso Valdarno l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴¹⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁵¹⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. 68/2011* ⁽⁵²⁾.

6. Per il Consorzio 5 Toscana Costa l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴²⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁵³⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. 68/2011* ⁽⁵⁴⁾.

7. Per il Consorzio 6 Toscana Sud l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴³⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) dal presidente di ciascuna provincia, in rappresentanza di ogni provincia il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁵⁵⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della *L.R. 68/2011* ⁽⁵⁶⁾.

8. L'assemblea consortile è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ⁽⁵⁷⁾.

9. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e quelle di cui all'*articolo 12*, commi 3 e 5, l'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti dei presenti.

10. Fino all'integrazione dell'assemblea con i membri nominati dal Consiglio regionale e con quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, essa delibera validamente con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti ⁽⁵⁸⁾.

11. Con la deliberazione di cui all'*articolo 6*, comma 2, il Consiglio regionale può modificare il numero dei membri eletti dai consorziati e di quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto della diversa estensione territoriale del comprensorio.

12. Ai membri dell'assemblea consortile residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'assemblea medesima, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute della stessa, nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

(38) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(39) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 2, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(40) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 3, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(41) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 4, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(42) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 5, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

(43) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 6, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

(44) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'[art. 27](#) della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(45) Lettera abrogata dall'[art. 14, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'[art. 27](#) della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(46) Lettera così sostituita dall'[art. 14, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'[art. 27](#) della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68](#) (Norme sul sistema delle autonomie locali.)".

(47) Lettera abrogata dall'[art. 14, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'[art. 27](#) della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(48) Lettera così sostituita dall'[art. 14, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'[art. 27](#) della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. n. 68/2011](#)".

(49) Lettera abrogata dall'[art. 14, comma 6, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'[art. 27](#) della suddetta [L.R. n. 16/2016](#)

(50) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 7, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da otto sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. n. 68/2011](#)".

(51) Lettera abrogata dall' [art. 14, comma 8, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(52) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 9, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del consorzio, di cui almeno un sindaco dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. n. 68/2011](#)".

(53) Lettera abrogata dall' [art. 14, comma 10, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(54) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 11, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. n. 68/2011](#)".

(55) Lettera abrogata dall' [art. 14, comma 12, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(56) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 13, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto

dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta *L.R. n. 16/2016*. Il testo precedente era così formulato: "d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della *L.R. 68/2011*".

(57) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 14, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta *L.R. n. 16/2016*.

(58) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 15, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta *L.R. n. 16/2016*.

Art. 15 *Funzioni dell'assemblea consortile.*

1. L'assemblea consortile provvede:
 - a) all'approvazione dello statuto del consorzio;
 - b) all'adozione del piano di classifica;
 - c) all'adozione e all'approvazione della proposta del piano delle attività di bonifica;
 - d) all'approvazione dei bilanci dell'ente; ⁽⁵⁹⁾
 - e) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;
 - f) alla vigilanza sull'attività del presidente del consorzio.

(59) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40*, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 9, comma 1 della medesima legg e*).

Art. 16 *Scioglimento dell'assemblea consortile.*

1. L'assemblea consortile può essere sciolta in caso di:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
 - b) mancata vigilanza sull'attività del presidente del consorzio in caso di gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.
2. Nel casi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita l'assemblea a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
3. Qualora l'assemblea non provveda nel termine assegnatole ovvero la Giunta regionale non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento dell'assemblea.

4. Contestualmente allo scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina, ai sensi della [legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53](#) (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), un commissario straordinario del consorzio.

5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi centottanta giorni ⁽⁶⁰⁾.

6. Fino alla costituzione della nuova assemblea consortile, il commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio, secondo quanto stabilito nell'atto regionale di nomina.

(60) Comma così sostituito dall' [art. 7 comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge). Per l'applicabilità del presente comma vedi le disposizioni transitorie di cui all'[art. 23 della stessa L.R. n. 70/2018](#). Il testo precedente era così formulato: «5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro novanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi novanta giorni.».

Art. 17 *Presidente del consorzio.*

1. L'assemblea consortile elegge, tra i propri membri, il presidente del consorzio e il vicepresidente.

2. Il presidente del consorzio è l'organo esecutivo dell'ente e ne ha la rappresentanza legale ⁽⁶¹⁾.

3. Il presidente del consorzio svolge le proprie funzioni con il supporto dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente medesimo, dal vice presidente e da un membro eletto in seno all'assemblea.

4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

5. Il presidente del consorzio può essere eletto solo per due mandati ⁽⁶²⁾.

6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:

a) il presidente del consorzio percepisce un'indennità annua non superiore all'indennità spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a quindicimila abitanti;

b) gli ulteriori membri dell'ufficio di presidenza percepiscono un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ogni seduta dell'ufficio di presidenza.

7. [Il presidente relaziona semestralmente all'assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall'assemblea per le violazioni di cui all'[articolo 16](#), comma 1, lettere a) e b), ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contraddittorio secondo quanto stabilito dallo statuto] ⁽⁶³⁾.

(61) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il presidente del consorzio è l'organo esecutivo dell'ente e ne ha la rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l'assemblea consortile, detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio, ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell'assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.».

(62) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(63) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 17-bis *Funzioni del presidente del consorzio* ⁽⁶⁴⁾.

1. Il presidente del consorzio:

- a) presiede e convoca l'assemblea consortile;
- b) detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio in coerenza con gli eventuali indirizzi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera 0a), e con il piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26, comma 1;
- c) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
- d) valuta il direttore generale ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis;
- e) è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell'assemblea;
- f) approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.

2. Il presidente relaziona semestralmente all'assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall'assemblea per uno dei seguenti motivi ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contraddittorio:

- a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
- b) gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.

(64) Articolo aggiunto dall' *art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 18 *Revisore dei conti*.

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei

revisori dei conti, di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#) relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conto consolidati, che modifica la [direttiva 78/660/CEE](#) e la [direttiva 83/349/CEE](#) e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)) e successive modificazioni.

2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 7 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

4. Al revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 19 *Funzioni del revisore dei conti.*

1. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il presidente del consorzio, su richiesta dello stesso.

2. Il revisore controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.

3. È obbligatorio acquisire il parere del revisore sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.

4. Il revisore trasmette al presidente del consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 20 *Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione.*

1. L'assemblea consortile approva il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge ⁽⁶⁵⁾.

2. L'assemblea consortile approva:

a) il bilancio preventivo economico entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ⁽⁶⁶⁾.

2-bis. I bilanci del consorzio di bonifica sono certificati da società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze ⁽⁶⁷⁾.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis le società di revisione certificano il rispetto delle direttive di cui al comma 1, anche tenendo conto e in coerenza con i principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità di cui all'[articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#) (Esercizio delle opzioni previste dall'[articolo 5 del regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) in materia di principi contabili internazionali) ⁽⁶⁸⁾.

3. Il consorzio di bonifica provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, anche per le finalità di cui all'[articolo 22](#), comma 3;
- b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
- c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;
- d) il pareggio di bilancio.

(65) Comma così sostituito dall' [art. 15, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1. L'assemblea consortile adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti."

(66) Comma così sostituito dall' [art. 15, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta Regionale nel parere di cui al comma 1, l'assemblea consortile approva: a) il bilancio preventivo economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento."

(67) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(68) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 21 *Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio.*

1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'ente è affidata al direttore generale ⁽⁶⁹⁾.

1-bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1-ter ⁽⁷¹⁾.

1-ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1-bis, il presidente del consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri dell'Unione

europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private ⁽⁷²⁾.

1-quater. L'avviso di cui al comma 1-ter è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del consorzio ⁽⁷³⁾.

2. Il direttore:

a) predispone gli atti di competenza del presidente e dell'assemblea ⁽⁷⁰⁾;

b) cura le attività di competenza del consorzio in attuazione degli indirizzi del presidente;

c) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa.

3. Il direttore generale resta in carica per un tempo analogo a quello dell'assemblea consortile. Esso è rinnovabile per una sola volta.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Per i soggetti esterni al consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

5-bis. Il direttore generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale in materia di inconfiribilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ⁽⁷⁴⁾.

6. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dall'assemblea consortile sulla base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.

6-bis. La valutazione del direttore generale è effettuata dal presidente del consorzio, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, previo parere della Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta ⁽⁷⁵⁾.

(69) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'ente è affidata al direttore generale, nominato dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, tra soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali

per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione nel settore della bonifica e della difesa del suolo, desumibile da concrete esperienze di lavoro.». In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

(70) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

(71) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

(72) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

(73) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

(74) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 5, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

(75) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 6, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

Art. 21-bis *Cessazione dall'incarico di direttore generale* ⁽⁷⁶⁾.

1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del presidente del consorzio d'intesa o su richiesta motivata del Presidente della Giunta regionale. Il presidente del consorzio dispone la revoca della nomina per uno dei seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico;
- b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
- c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal presidente del consorzio, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
- d) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 21-ter;
- e) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

(76) Articolo aggiunto dall' *art. 11, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 21-ter *Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione* ⁽⁷⁷⁾.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:
a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), e con la proposta relativa al piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 25, comma 1, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.

(77) Articolo aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 21-quater *Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)* ⁽⁷⁸⁾.

1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei sei consorzi, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell'organizzazione e

del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica.

2. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.

3. I sei presidenti dei consorzi, d'intesa, nominano i componenti dell'OIV di cui al comma 2 e definiscono l'indennità loro spettante. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell'OIV e la definizione dell'indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;

b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;

c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.

5. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle strutture dei consorzi.

(78) Articolo aggiunto dall' *art. 13, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

CAPO IV

Funzioni e pianificazione degli interventi

Art. 22 *Funzioni regionali* ⁽⁸⁷⁾.

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del consorzio ⁽⁸⁰⁾.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

0a) può impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica, in coerenza con quanto

disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale ⁽⁸³⁾;

a) approva, nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'*articolo 3 della L.R. 80/2015*, il piano delle attività di bonifica, individuando le risorse da destinare alle attività finanziate con risorse pubbliche ⁽⁸¹⁾;

a-bis) approva eventuali integrazioni al piano delle attività di bonifica qualora si rendano disponibili nel corso dell'anno di riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Il piano delle attività integrato è comunicato all'assemblea consortile ⁽⁸⁴⁾;

b) approva, con deliberazione della Giunta regionale, le direttive per l'elaborazione della proposta del piano delle attività ⁽⁷⁹⁾;

c) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, linee guida per l'adozione del piano di classifica ⁽⁸⁸⁾;

d) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il piano di classifica adottato dal consorzio;

e) individua, con deliberazione del Consiglio regionale, il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione ⁽⁸⁵⁾;

f) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, lo schema tipo di statuto del consorzio;

g) esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla conformità dello statuto del consorzio allo statuto tipo di cui alla lettera f);

[h) esprime il parere vincolante di cui all'articolo 20, comma 1, sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio del consorzio] ⁽⁸²⁾;

i) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti sul territorio regionale;

l) approva, con deliberazione della Giunta regionale, lo schema tipo delle convenzioni di cui agli *articoli 23*, comma 3, e *30*.

m) approva, con deliberazione della Giunta regionale, direttive per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio, anche mediante schemi tipo di bilancio e principi contabili ⁽⁸⁶⁾;

[n) approva, con decreto del dirigente responsabile della struttura regionale competente, i progetti definitivi delle nuove opere di cui all'*articolo 31*] ⁽⁸²⁾.

3. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento delle attività del consorzio di bonifica.

(79) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 marzo 2015, n. 293*.

(80) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(81) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(82) Lettera abrogata dall' *art. 16, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(83) Lettera aggiunta dall' *art. 14, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(84) Lettera aggiunta dall' *art. 14, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(85) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *Delib.C.R. 11 giugno 2013, n. 57*.

(86) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 6 ottobre 2014, n. 835*.

(87) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 ottobre 2014, n. 889*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il punto 1, *Delib.G.R. 28 ottobre 2019, n. 1315*.

(88) Vedi, anche, la *Delib.C.R. 23 marzo 2021, n. 29*.

Art. 23 *Funzioni del consorzio di bonifica* ⁽¹⁰⁰⁾.

1. Il consorzio di bonifica provvede:

a) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica individuate nel piano delle attività di bonifica;

a-bis) supporto organizzativo all'OIV ⁽⁹⁵⁾;

b) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica;

c) alla manutenzione ordinaria e gestione del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria ⁽⁹⁶⁾;

d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;

[e) alla manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria individuate nel piano delle attività di bonifica] ⁽⁹²⁾;

f) al pronto intervento all'esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli *articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368* (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni ⁽⁹³⁾.

2. Il consorzio di bonifica può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica interregionali confinanti con il proprio comprensorio, nell'ambito del comprensorio interregionale di

questi ultimi, le attività di cui al comma 1 connesse e funzionali agli interventi e alle attività svolte nel proprio comprensorio regionale ⁽⁹⁴⁾.

2-bis. Il consorzio di bonifica interregionale può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica regionali confinanti con il proprio comprensorio, nell'ambito del proprio comprensorio interregionale, le attività di cui al comma 1, connesse e funzionali alle attività e agli interventi svolti nel comprensorio regionale ⁽⁹⁷⁾.

2-ter. La Regione, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi dei consorzi di bonifica interregionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'[articolo 2, comma 2, della L.R. 80/2015](#), nell'ambito del territorio toscano ricadente nel comprensorio interregionale ⁽⁹⁸⁾.

2-quater. Le convenzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter definiscono le modalità di finanziamento in coerenza con la presente legge e con la [L.R. 80/2015](#) ⁽⁹⁹⁾.

3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nell'ambito delle quali è regolato, in particolare, l'utilizzo del personale adibito a tali mansioni ⁽⁸⁹⁾.

4. Le spese relative al personale di cui al comma 3, non rientrano nelle spese di cui all'[articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3, sono trasmesse alla Regione.

6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari, affidano preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)), e dell'[articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008") ⁽⁹⁰⁾.

7. Entro sei mesi dall'insediamento degli organi di tutti i consorzi, al fine di realizzare economie di gestione e di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni, i consorzi di bonifica, gestiscono in forma associata le seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione delle risorse umane;

- b) gestione dei servizi amministrativi e dei servizi informativi territoriali;
- c) gestione del catasto consortile ed emissione dei ruoli di contribuenza ⁽⁹¹⁾;
- d) gestione dell'affidamento dei contratti pubblici;
- e) gestione legale dei contenziosi;
- f) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati.

8. Per lo svolgimento in forma associata delle attività di cui al comma 7, sono utilizzate le strutture e le risorse umane dei consorzi, senza ulteriori oneri per la contribuenza consortile.

9. Le modalità e i relativi atti di cui al comma 7, sono trasmessi alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.

(89) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli *articoli 9 e 29*, avvalendosi del personale delle unioni dei comuni adibito a tali mansioni. A tal fine il consorzio stipula con le unioni dei comuni apposite convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale.».

(90) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

(91) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(92) Lettera abrogata dall'*art. 17, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(93) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(94) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "2. Il consorzio, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e previa stipula di apposita convenzione con la provincia effettua la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria."

(95) Lettera aggiunta dall' [art. 15, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(96) Lettera così modificata dall' [art. 15, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(97) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(98) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(99) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 5, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(100) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 novembre 2014, n. 943](#).

Art. 23-bis *Partecipazioni a società ed altri enti* ⁽¹⁰¹⁾.

1. Fermo restando il piano di razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi ai sensi del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), i consorzi di bonifica non possono, direttamente o indirettamente, costituire nuove società e detenere nuove partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica o in altri enti.

(101) Articolo aggiunto dall' [art. 16, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 24 *Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica*.

1. I costi delle attività di cui all'[articolo 23](#), comma 1, lettere a) e b), sono finanziati interamente con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.

2. I costi delle attività di cui all'[articolo 23](#), comma 1, lettera c) e f) sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli [articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904](#).

3. I costi delle attività di cui all'[articolo 23](#), comma 1, lettera d), sono finanziati nella misura massima del 25 per cento con il contributo consortile e, per la restante parte, con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica ⁽¹⁰²⁾.

4. I costi derivanti dalle attività di cui all'[articolo 2, comma 2, della L.R. 80/2015](#), sono finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale, fatta eccezione per le attività di cui al comma 4-bis ⁽¹⁰³⁾.

4-bis. I costi derivanti dallo svolgimento, previa stipula di convenzione, delle attività di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera f bis\), della L.R.](#)

80/2015 e delle attività di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di cui alla lettera g), del medesimo articolo, sono finanziati nella misura massima del 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche ⁽¹⁰⁴⁾.

4-ter. I costi delle attività di cui all'articolo 23, comma 2, sono finanziati interamente con le risorse pubbliche ⁽¹⁰⁵⁾.

5. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza dei consorzi, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

(102) Comma così sostituito dall' *art. 18, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "3. I costi delle attività di cui all'*articolo 23*, comma 1, lettere d) ed e), sono finanziati nella misura rispettivamente fino al 25 per cento e fino al 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica."

(103) Comma così sostituito dall' *art. 18, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. I costi derivanti dalle attività di cui all'*articolo 23*, comma 2, sono finanziati interamente con la quota parte dei canoni di concessione di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera g) della L.R. n. 91/1998*, determinata nella convenzione di cui allo stesso all'*articolo 23*, comma 2, sulla base delle attività previste nel piano delle attività di bonifica."

(104) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(105) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

Art. 25 *Proposta relativa al piano delle attività di bonifica.*

1. Al fine dell'approvazione del piano delle attività di bonifica, il consorzio di bonifica adotta ed invia alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, la proposta concernente le opere e le attività da realizzare nell'anno successivo, con l'indicazione delle relative priorità e delle risorse consortili da destinare alle medesime, ove dovute ⁽¹⁰⁶⁾.

2. Per i territori montani, la proposta di cui al comma 1, è approvata dal consorzio previa acquisizione del parere dell'unione dei comuni e dei comuni territorialmente interessati.

2-bis. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare la proposta relativa al piano della attività di bonifica, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il consorzio non adempia nel termine fissato dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta ai sensi della [legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53](#) (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del consorzio, che procede all'adozione della proposta relativa al piano della attività di bonifica ⁽¹⁰⁷⁾.

2-ter. Fino all'approvazione del piano delle attività da parte della Giunta regionale, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c), d) ed f) ⁽¹⁰⁸⁾.

(106) Comma così modificato prima dall' [art. 19, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge), e poi dall' [art. 17, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(107) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(108) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 26 *Piano delle attività di bonifica.*

1. Il piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta regionale nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'[articolo 3 della L.R. 80/2015](#) ⁽¹⁰⁹⁾.

1-bis. Il Piano delle attività di bonifica può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento, su proposta di modifica presentata dal consorzio e fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, comma 2, lettera a bis) ⁽¹¹²⁾.

2. Sulla base della proposta di cui all'[articolo 25](#), e nel rispetto degli eventuali indirizzi e delle direttive di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettere 0a) e b), delle previsioni dei piani di bacino e tenendo conto della specifica situazione territoriale, il piano delle attività di bonifica definisce ⁽¹¹³⁾:

a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;

b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica ⁽¹¹⁵⁾;

c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;

[d) le attività, a supporto delle province, di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria] ⁽¹¹⁰⁾;

e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell'anno di riferimento ⁽¹¹⁶⁾;

f) [le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria] ⁽¹¹⁴⁾;

f-bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali d'irrigazione ⁽¹¹¹⁾.

3. Il piano delle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cui al comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto di quanto previsto all'*articolo 24*.

(109) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(110) Lettera abrogata dall' *art. 20, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(111) Lettera aggiunta dall' *art. 20, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(112) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(113) Alinea così modificato dall' *art. 18, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(114) Lettera abrogata dall' *art. 18, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(115) Vedi, anche, i punti 2 e 4, *Delib.G.R. 29 dicembre 2020, n. 1682*.

(116) Vedi, anche, il punto 2, *Delib.G.R. 29 dicembre 2020, n. 1682*.

Art. 27 *Interventi urgenti.*

1. La Regione può attribuire ulteriori risorse per la realizzazione di interventi non previsti nel piano delle attività di bonifica qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon

regime delle acque, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. Tali interventi possono essere realizzati, se autorizzati dalla Giunta regionale, anche al di fuori dell'ambito del comprensorio di riferimento di ciascun consorzio ⁽¹¹⁸⁾.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono attribuite su motivata richiesta dei consorzi nei limiti delle risorse previste a tal fine dal piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 ⁽¹¹⁷⁾.

(117) Comma così modificato prima dall' *art. 21, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge), e poi dall' *art. 19, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(118) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 27-bis *Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali* ⁽¹¹⁹⁾.

1. Al fine di diminuire il rischio idraulico e migliorare i benefici ecologici e igienico-ambientali, i sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue, sono gestiti dai comuni territorialmente interessati che possono avvalersi dei consorzi di bonifica.

2. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria dei sistemi di cui al comma 1 sono finanziati:

a) per la gestione e manutenzione ordinaria, nella misura massima del 50 per cento con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione dei sistemi artificiali;

b) per la manutenzione straordinaria, nella misura massima del 25 per cento, con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione della risorsa idrica.

3. I comuni acquisiscono la custodia dei sistemi artificiali di cui al comma 1.

4. Qualora i sistemi di cui al comma 1 non adempiano ad alcuna delle funzioni di cui alla presente legge, gli stessi sono acquisiti in custodia e gestiti dai comuni territorialmente interessati. Per la loro gestione i comuni possono avvalersi dei consorzi di bonifica.

5. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di cui al comma 4 sono a totale carico dei comuni, che vi partecipano proporzionalmente all'utilizzo del tratto di rispettiva competenza.

6. I sistemi di cui al comma 4, qualora appartenenti al demanio dello Stato, sono trasferiti, previa sdemanializzazione, ai comuni territorialmente interessati. Il decreto di sdemanializzazione costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.

7. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e le concessioni di derivazione nei sistemi artificiali di cui al presente articolo, sono rilasciate ai sensi della *L.R. 80/2015* dalla Regione ai singoli utilizzatori.

8. Le concessioni di derivazione possono essere rilasciate, ove sussistano i presupposti, oltre che ai singoli utilizzatori, al comune o ai comuni territorialmente interessati per la distribuzione ai singoli utilizzatori.

(119) Articolo aggiunto dall' *art. 20, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 28 *Piano di classifica e perimetro di contribuenza.*

1. Il consorzio di bonifica, ai fini dell'imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'*articolo 22*, comma 2, lettera c).

2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall'attività del consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previsto all'*articolo 29*.

2-bis. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale ed ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con i consorzi di bonifica in forma associata ⁽¹²⁰⁾.

3. Il piano di classifica adottato dal consorzio è tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, previa acquisizione del parere della conferenza per la difesa del suolo di cui all'*articolo 4 della L.R. 80/2015* e della commissione consiliare competente. Il piano approvato è depositato presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare sul

Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione ⁽¹²¹⁾

4. I pareri di cui al comma 3, sono rilasciati entro trenta giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine il procedimento prosegue in assenza dei pareri ⁽¹²²⁾.

5. Le linee guida di cui al comma 1, garantiscono che gli introiti derivanti dalla contribuenza di ciascuna porzione idrogeologicamente e idraulicamente omogenea di territorio siano destinati alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica della porzione medesima.

(120) Comma aggiunto dall' *art. 22, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(121) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(122) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

Art. 29 *Contributo consortile.*

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'*articolo 28*, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell'attività del consorzio, da cui traggono beneficio, nonché per il funzionamento del consorzio medesimo, secondo quanto previsto all'*articolo 24*.

2. Il contributo consortile è quantificato in relazione al beneficio di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettera b).

3. Il consorzio di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei costi relativi alle attività di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica.

4. Il consorzio di bonifica individua, nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, la tipologia del beneficio e il bene a cui il contributo si riferisce e in caso di comproprietà, la quota parte di contributo consortile spettante a ciascun proprietario ⁽¹²³⁾.

(123) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 30 *Disposizioni sul servizio idrico integrato.*

1. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in

proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi.

2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all'[articolo 74, comma 1, lettera i\), del D.Lgs. 152/2006](#), sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche.

3. Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio di fognatura e depurazione di cui all'[articolo 155 del d.lgs.152/2006](#) sono esentati dal pagamento della quota parte del contributo consortile riconducibile ai sensi del comma 1, ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue.

4. Ai fini di cui al comma 2, i consorzi di bonifica provvedono all'adeguamento dei piani di classifica e stipulano apposite convenzioni con l'Autorità idrica toscana e con i comuni sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale.

5. Le convenzioni di cui al comma 4, individuano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche di cui al comma 2, e stabiliscono, sulla base dei piani di classifica, i criteri per determinare annualmente l'entità del contributo che il gestore del servizio idrico integrato ed i comuni sono tenuti a corrispondere al consorzio di bonifica.

6. Le convenzioni stipulate dall'Autorità idrica toscana costituiscono parte integrante della convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.

Art. 31 *Realizzazione delle opere di competenza del consorzio.*

1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione e all'approvazione dei progetti degli interventi di propria competenza, previa acquisizione dell'omologazione della struttura regionale territorialmente competente ⁽¹²⁴⁾.

2. [La struttura regionale competente approva i progetti definitivi stabilendo i termini per indire l'eventuale gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonché i tempi e le modalità per l'erogazione di finanziamenti pubblici] ⁽¹²⁵⁾.

3. L'approvazione dei progetti definitivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ⁽¹²⁶⁾.

4. Ai fini di cui all'[articolo 8 della L.R. 80/2015](#) e all'articolo 32, comma 5, della presente legge, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale territorialmente competente la certificazione relativa al

collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate dal medesimo ⁽¹²⁷⁾.

(124) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione dei progetti definitivi delle nuove opere di sua competenza e li trasmette alla struttura regionale competente per la relativa approvazione, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale."

(125) Comma abrogato dall' *art. 23, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(126) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(127) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Ai fini di cui all'*articolo 32*, comma 5, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale competente la certificazione relativa al collaudo delle opere realizzate dal medesimo."

Art. 31-bis *Concessioni, licenze e permessi* ⁽¹²⁸⁾.

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli *articoli 134, 135, 136, 137 e 138 del r.d. 368/1904*, sono rilasciati dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere vincolante della struttura regionale territorialmente competente ⁽¹²⁹⁾.

2. I provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.

3. È ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

4. All'accertamento delle violazioni di cui al *r.d. 368/1904*, nonché a tutti i connessi adempimenti amministrativi, provvedono i soggetti indicati nel medesimo decreto ⁽¹³⁰⁾.

(128) Articolo aggiunto dall' *art. 3, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 12* della stessa legge).

(129) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(130) Comma così sostituito dall' *art. 24, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 3 sono comunicati alla conferenza permanente di cui all'*articolo 12-sexies della L.R. n. 91/1998*."

Art. 32 *Proprietà pubblica delle opere realizzate dal consorzio di bonifica.*

1. Le opere realizzate ai sensi dell'*articolo 31*, appartengono al demanio regionale.
2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate dal consorzio o acquisite tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.
3. Agli adempimenti di legge concernenti la stipula dell'atto di cessione volontaria, le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il consorzio di bonifica, previo avviso alla Giunta regionale.
4. Il consorzio trasmette altresì alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato.
5. Le opere e le aree di cui ai commi 1 e 2, sono assunte in inventario nel rispetto di quanto previsto dalla *legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77* (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla *legge regionale 21 marzo 2000, n. 39*"Legge forestale della Toscana").

CAPO V

Disciplina transitoria

Art. 33 *Istituzione dei consorzi di bonifica.*

1. I consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro organi. A decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla *L.R. n. 34/1994*.
2. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi sono prorogate le disposizioni di cui alla *legge regionale 5 agosto 2010, n. 47* (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per ciascun comprensorio di cui all'*articolo 5*, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, il commissario, incaricato di provvedere al coordinamento delle attività di cui all'*articolo 35* e al coordinamento dell'emissione dei ruoli da parte dei commissari di cui alla *L.R. n. 47/2010*, all'espletamento delle prime elezioni, nonché alla convocazione della prima assemblea del nuovo consorzio ⁽¹³¹⁾.

4. Il commissario di cui al comma 3, provvede alla convocazione della prima assemblea per l'elezione del presidente del consorzio, del vice presidente e del terzo membro dell'ufficio di presidenza entro quindici giorni dalla data di chiusura delle operazioni elettorali. Decorso detto termine provvede alla convocazione il Presidente della Giunta regionale.

5. Per le attività di cui al comma 3, il commissario si avvale delle risorse e delle strutture dei consorzi di bonifica e delle unioni di comuni di cui alla [L.R. n. 34/1994](#).

(131) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

Art. 33-bis *Disposizioni transitorie per l'emissione dei ruoli relativi all'anno 2013* ⁽¹³²⁾.

1. I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'ambito dell'espletamento del proprio mandato, il commissario di cui all'articolo 33, comma 3, emette i ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'[articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34](#) (Norme in materia di bonifica).

3. Il commissario, entro il 15 aprile 2013, stipula apposita convenzione con le unioni di comuni per la gestione dei fondi derivanti dalla emissione dei ruoli di cui al comma 2.

(132) Articolo aggiunto dall'[art. 5, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

Art. 34 *Disposizioni transitorie per l'effettuazione delle prime elezioni*.

1. Il commissario di cui all'[articolo 33](#), comma 3, provvede entro novanta giorni dalla nomina ad indire le elezioni dei membri del nuovo consorzio, sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da svolgersi entro i successivi novanta giorni ed a darne comunicazione al Presidente della Regione.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede il Presidente della Giunta regionale.

3. Il provvedimento di nomina del commissario contiene gli indirizzi e le modalità per lo svolgimento delle prime elezioni nel rispetto di quanto previsto all'[articolo 11](#).

Art. 34-bis *Partecipazione alle elezioni per i Comuni di Sestino e Badia Tedalda* ⁽¹³³⁾.

1. Fino a diversa determinazione del Consiglio regionale e previa intesa con la regione interessata, i proprietari degli immobili e dei terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Sestino e Badia Tedalda sono

ammessi a partecipare alle elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno di cui all'articolo 7.

2. Il Presidente della Giunta regionale con decreto detta specifici indirizzi e modalità per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alle prime elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno.

(133) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

Art. 35 *Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi.*

1. I nuovi consorzi di bonifica subentrano, a decorrere dalla data di cui all'*articolo 33*, comma 1, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla *L.R. n. 34/1994*.

2. I commissari straordinari di cui alla *L.R. n. 47/2010* operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38-bis e 38-ter, ed effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data di prima convocazione dell'assemblea di cui all'*articolo 33*, comma 4, recante ⁽¹³⁵⁾:

a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi in corso;

b) l'accertamento della dotazione patrimoniale dei consorzi comprensiva dei beni mobili ed immobili;

c) il bilancio finale;

d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

3. Al trasferimento dei beni mobili e immobili di cui al comma 2, si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Il conseguente provvedimento amministrativo costituisce titolo per aggiornare i pubblici registri.

4. I presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'*articolo 53 della L.R. n. 34/1994*, operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38-bis e 38-ter, ed effettuano la ricognizione ai sensi del comma 2, relativamente agli atti di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma, con riferimento alla data di prima convocazione dell'assemblea di cui all'*articolo 33*, comma 4 ⁽¹³⁴⁾.

(134) Comma così modificato dapprima dall'*art. 6, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, e poi dall'*art. 4, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

(135) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

Art. 36 *Disposizioni transitorie per l'approvazione dello statuto del consorzio.*

1. Il Consiglio regionale approva lo schema tipo dello statuto di cui all'*articolo 12*, comma 3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'assemblea del consorzio approva lo statuto entro novanta giorni dalla data del suo insediamento.

Art. 37 *Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano di classifica.*

1. Il Consiglio regionale individua il reticolo idrografico di cui all'*articolo 54 del D.Lgs. 152/2006* ed il reticolo di gestione di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettera a), entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio regionale approva le linee guida per l'adozione del piano di classifica di cui all'*articolo 22*, comma 2, lettera c), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea, il consorzio di bonifica adotta il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui all'*articolo 28*, e lo invia alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Fino all'approvazione del nuovo piano di classifica restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽¹³⁷⁾.

3-bis. Il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui al comma 3, acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2015 ⁽¹³⁶⁾.

3-ter. Qualora il consorzio di bonifica non provveda all'adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, provvede alla nomina di un commissario ai sensi della *L.R. n. 53/2001* ⁽¹³⁸⁾.

(136) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, poi così modificato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

(137) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

(138) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

Art. 38 *Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano delle attività di bonifica.*

1. La Giunta regionale approva le direttive per l'elaborazione della proposta del piano delle attività, di cui all'*articolo 22*, comma 2, lettera b), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione del piano delle attività di bonifica di cui all'*articolo 26* della presente legge, rimangono in vigore le delibere già approvate ai sensi della *L.R. n. 34/1994* e gli atti di cui all'articolo 38-bis ⁽¹³⁹⁾.

(139) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

Art. 38-bis *Prima approvazione della proposta relativa al piano delle attività di bonifica* ⁽¹⁴⁰⁾.

1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari straordinari di cui alla *L.R. n. 47/2010*, approvano la proposta del piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 25, anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), in coerenza con le deliberazioni già approvate ai sensi della *L.R. n. 34/1994* e anche in riferimento al reticolo di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e). La proposta del piano delle attività di bonifica è inviata dai soggetti di cui al comma 1, alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013.

2. Per l'anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attività di bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'*articolo 12-sexies, comma 1, lettera a), della L.R. n. 91/1998*.

(140) Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

Art. 38-ter *Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio preventivo 2014* ⁽¹⁴¹⁾.

1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per l'anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui alla *L.R. n. 47/2010* e dai presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, sono trasmessi, entro sette giorni dalla loro

adozione, alla Giunta regionale che si esprime con parere vincolante entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

2. I commissari straordinari di cui alla [L.R. n. 47/2010](#) e i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre 2013 ed effettuano la rendicontazione finale per il subentro dei nuovi consorzi alla data di prima convocazione dell'assemblea.

3. Entro novanta giorni dalla data di cui all'articolo 33, comma 1, l'assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014.

4. Il direttore o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38-quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti:

a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2, fino all'adozione da parte dell'assemblea del bilancio preventivo 2014;

b) sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea fino alla sua successiva approvazione.

(141) Articolo aggiunto dall'[art. 8, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 38-quater *Individuazione della sede legale e disposizioni in merito alle funzioni del direttore generale* ⁽¹⁴²⁾.

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto di cui all'articolo 12, la sede legale del consorzio è individuata presso la sede del consorzio con maggiore carico contributivo, salvo diversa e successiva determinazione individuata nello statuto del consorzio.

2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 33, comma 1, e fino alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui all'articolo 21 sono svolte, per ciascun nuovo consorzio, dal dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio dei consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#) appartenenti al medesimo comprensorio.

(142) Articolo aggiunto dall'[art. 9, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 38-quinquies *Disposizioni per la prima applicazione della gestione patrimoniale e finanziaria* ⁽¹⁴³⁾.

1. Fino all'emanazione delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), i bilanci di cui all'articolo 20 sono approvati secondo gli schemi e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione dello statuto di cui all'articolo 12, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni consortili,

approva lo statuto provvisorio dei consorzi, in funzione dell'immediata operatività della prima assemblea.

(143) Articolo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

Art. 38-sexies *Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015* ⁽¹⁴⁴⁾.

1. L'assemblea consortile adotta il bilancio di esercizio dell'anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.

2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 1, l'assemblea consortile approva il bilancio di esercizio dell'anno 2015 entro il 30 luglio 2016.

(144) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40*, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1 della medesima legge*).

Art. 39 *Commissione tecnica temporanea*.

1. Presso la Giunta regionale è costituita una commissione tecnica temporanea presieduta dal dirigente della struttura regionale competente per materia e composta da:

a) due esperti nominati dal Consiglio regionale;

b) due esperti designati congiuntamente dai commissari di cui alla *L.R. n. 47/2010*;

c) due esperti nominati dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza delle unioni dei comuni competenti ai sensi della *L.R. n. 34/1994*.

2. La commissione supporta la Giunta regionale per l'approvazione delle direttive per l'elaborazione della proposta di cui all'*articolo 38*, comma 1.

3. La commissione supporta il Consiglio regionale per le attività di cui all'*articolo 37*, commi 1 e 2.

4. La commissione è validamente costituita con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso.

5. L'attività della commissione si conclude con l'approvazione degli atti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 40 *Disposizioni transitorie per le convenzioni di cui agli articoli 23 e 30 e per le direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m*.

1. La Giunta regionale approva:

a) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'[articolo 23](#), comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'[articolo 30](#), comma 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le direttive di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera m), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui all'[articolo 23](#), commi 2 e 3, sono stipulate entro novanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea del consorzio.

3. Le convenzioni di cui all'[articolo 30](#), comma 4, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ai sensi della [L.R. 53/2001](#) incaricato di provvedere alla stipula delle convenzioni.

Art. 41 *Disposizioni transitorie relative al personale.*

1. A decorrere dalla data di cui all'[articolo 33](#), comma 1, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici dei consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#), è trasferito nei ruoli organici dei nuovi consorzi di bonifica. Laddove il territorio di uno dei consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#) venga suddiviso tra più consorzi di cui all'[articolo 7](#), il personale a tempo indeterminato in servizio verrà distribuito con un percorso concertativo tra i commissari individuati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 33](#), comma 3, e le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti.

2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata, fatti salvi i benefici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nei casi di accorpamenti e fusioni di consorzi.

3. I nuovi consorzi di bonifica subentrano nei contratti di lavoro subordinato e parasubordinato a tempo determinato, stipulati dai consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#), in essere alla data di cui al comma 1.

4. Le risorse dei consorzi di bonifica di cui alla [L.R. n. 34/1994](#), destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario confluiscono per l'intero importo tra le risorse dei nuovi consorzi di

bonifica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale.

Art. 42 *Disposizioni transitorie relative al censimento delle opere idrauliche e di bonifica.*

1. La Giunta regionale approva il censimento di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera i), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI

Modifiche alla [legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91](#) (Norme per la difesa del suolo)

Art. 43 *Modifiche all'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#).*

1. La lettera b) del comma 1 dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è sostituita dalla seguente:

"b) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche ed idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale per la difesa del suolo ai sensi dell'[articolo 12-quinquies](#);

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#), è aggiunta la seguente:

"g bis) individuazione del reticolo idraulico di cui all'[articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e del reticolo di gestione di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79](#) (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla [L.R. n. 69/2008](#) e alla [L.R. n. 91/1998](#). Abrogazione della [L.R. n. 34/1994](#)).".

3. Dopo la lettera g) bis del comma 1 dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è aggiunta la seguente:

"g ter) al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al [regio decreto 25 luglio 1904, n. 523](#) (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le opere di cui alla lettera b), nonché di quelle di cui all'allegato C.".

4. Il comma 1-bis dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è sostituito dal seguente:

"1-bis. Alle funzioni e ai compiti previsti dal comma 1, provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali, ad eccezione:

a) delle funzioni e compiti di cui alle lettere a), e) e g), cui provvede la Giunta regionale con propri atti;

b) della funzione di cui alla lettera g bis), cui provvede il Consiglio regionale.".

5. Dopo il comma 1-quater dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Su motivata richiesta degli enti locali e nei limiti delle risorse previste a tal fine dal documento annuale per la difesa del suolo

di cui all'*articolo 12-quinquies della L.R. n. 91/1998*, la Giunta regionale può attribuire risorse per la realizzazione di interventi urgenti volti alla difesa del suolo qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque e per evitare danni alle stesse e in generale a persone e immobili."

Art. 44 *Inserimento dell'articolo 12-quinquies nella L.R. n. 91/1998.*

1. Dopo l'*articolo 12-quater della L.R. n. 91/1998* è inserito il seguente:

"Art 12-quinquies

Documento annuale per la difesa del suolo

1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all'anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento è approvato in attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla *legge regionale 19 marzo 2007, n. 14* (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di cui alla *L.R. n. 79/2012*.

2. Il documento definisce:

a) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza regionale ed il relativo cronoprogramma;

b) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza degli enti locali finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;

c) le attività finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma.

3. Nell'ambito del documento sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all'*articolo 26 della L.R. n. 79/2012* e sono individuate le risorse da destinare agli interventi urgenti di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, della presente legge e di cui all'*articolo 27 della L.R. n. 79/2012*.

4. Il documento dà atto dei costi per le attività di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria espletate dai consorzi di bonifica a supporto delle province sulla base delle convenzioni di cui all'*articolo 23, comma 2, della L.R. n. 79/2012*.

5. Il documento contiene una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'*articolo 22, comma 3, della L.R. n. 79/2012*.

6. Il documento annuale per la difesa del suolo può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

7. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento

annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi, che si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni, garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.

Art. 45 *Inserimento dell'articolo 12-sexies nella L.R. n. 91/1998.*

1. Dopo l'[articolo 12-quinquies della L.R. n. 91/1998](#) è inserito il seguente:

"Art. 12-sexies

Conferenza permanente per la difesa del suolo

1. È istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime:

a) sul piano delle attività di bonifica di cui all'[articolo 26 della L.R. n. 79/2012](#);

b) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;

c) sullo statuto del consorzio di bonifica;

d) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all'[articolo 6 della L.R. n. 79/2012](#).

2. I pareri della conferenza permanente sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.

3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-quinquies.

4. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province o loro delegati, dal sindaco metropolitano o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale, di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all'allegato B della [legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68](#) (Norme sul sistema delle autonomie

locali).

5. La conferenza permanente approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.

6. Alla conferenza permanente possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

7. A supporto della conferenza permanente è istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia degli enti di cui al comma 4."

Art. 46 *Modifiche all'articolo 14 della L.R. n. 91/1998.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* le parole: "o attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti: "o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell'*articolo 23 della L.R. n. 79/2012*."

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* dopo le parole: "opere idrogeologiche" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto all'*articolo 2, comma 2, della L.R. n. 79/2012*";".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* dopo le parole: "seconda categoria" sono aggiunte le seguenti: "fermo restando quanto previsto all'*articolo 23, comma 2, della L.R. n. 79/2012*".

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* dopo le parole: "intervento idraulico" sono aggiunte le seguenti: "su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell'*articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. n. 79/2012* fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 1, lettera g ter), della presente legge;".

5. Dopo il comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* è inserito il seguente:

"1-bis. Le province svolgono le funzioni di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria di cui al comma 1, lettera c), secondo quanto previsto agli *articoli 23* comma 2 e *24 comma 3 della L.R. n. 79/2012*."

6. Al comma 2-bis dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* dopo le parole: "sentiti gli altri enti locali interessati", sono aggiunte le seguenti: "fermo restando quanto previsto all'*articolo 24, comma 4, della L.R. n. 79/2012*";".

7. Il comma 3 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, le province possono avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla *L.R. n.*

79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione da trasmettere alla Giunta regionale."

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 47 *Norma finanziaria* .

1. In coerenza con gli stanziamenti di bilancio, le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite negli atti di programmazione regionale ed aggiornate annualmente dal piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 ⁽¹⁴⁵⁾.

(145) Comma così modificato prima dall' *art. 25, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge), e poi dall' *art. 22, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 48 *Abrogazioni*.

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la *legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* (Norme in materia di bonifica);

b) la *legge regionale 29 luglio 1994, n. 59* (Consorzi idraulici di terza categoria. Inserimento di norme transitorie nella *L.R. 5 maggio 1994, n. 34* recante norme in materia di bonifica);

c) la *legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17* (Modifiche ed integrazioni all'*art. 59-bis della L.R. 5 maggio 1994, n. 34* e successive modificazioni sulle norme in materia di bonifica);

d) la *legge regionale 14 novembre 1996, n. 86* (Integrazione alla *L.R. 5 maggio 1994, n. 34* e successive modificazioni recante norme in materia di bonifica);

e) la *legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2* (Modifica agli *artt. 49, 52 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34*- Norme in materia di bonifica);

f) la *legge regionale 18 novembre 1998, n. 83* (Modifiche ed integrazioni agli *articoli 29 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* e successive modificazioni recante "Norme in materia di bonifica");

g) la *legge regionale 29 luglio 2003, n. 38* (Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuzione e della programmazione delle opere. Modifiche agli *articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34* "Norme in materia di bonifica");

h) la *legge regionale 27 gennaio 2004, n. 3* (Modifiche alla *legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* "Norme in materia di bonifica");

i) gli *articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 16* (Modifiche alla *legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* "Norme in

materia di bonifica" e alla *legge regionale 18 maggio 1998, n. 25* "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati");

l) l'*articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62* (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);

m) la *legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72* (Modifiche alla *legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* (Norme in materia di bonifica);

n) gli *articoli 143, 144 e 144-bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66* (Legge finanziaria per l'anno 2012);

o) la *legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83* (Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli Enti locali);

p) l'*articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91* (Norme per la difesa del suolo);

q) l'allegato B della *L.R. n. 91/1998*.

2. L'*articolo 9-sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69* (Legge finanziaria per l'anno 2009), è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Allegato A **Comprensori di bonifica** ⁽¹⁴⁶⁾

Omissis

L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 ⁽¹⁾.**Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 29 dicembre 2015, n. 57, parte prima.

(2) Vedi, anche, il punto 2, [Delib.G.R. 23 dicembre 2019, n. 1636](#) e la [Delib.G.R. 27 dicembre 2022, n. 1555](#).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'[articolo 4](#), comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il [regio decreto 25 luglio 1904, n. 523](#) (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#));

Visto il [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale);

Vista la [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la [legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79](#) (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla [L.R. n. 69/2008](#) e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994);

Vista la [legge regionale 3 marzo 2015, n. 22](#) (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla [legge regionale n. 32/2002](#),

alla legge regionale n. 67/2003, alla [legge regionale n. 41/2005](#), alla [legge regionale n. 68/2011](#), alla [legge regionale n. 65/2014](#));

Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale favorevole con condizioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. Con la [L.R. n. 22/2015](#) la Regione, in attuazione della [L. 56/2014](#), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prevedendo il trasferimento alla Regione medesima delle competenze in materia di tutela ambientale tra cui quelle "in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi";

2. Si rende pertanto necessario procedere all'adeguamento delle leggi regionali di settore e, per quanto interessa, della normativa regionale in materia di difesa del suolo, tutela della costa e degli abitati costieri e gestione del demanio idrico, provvedendo all'approvazione di una nuova legge organica;

3. Per quanto riguarda la materia della difesa del suolo, la presente legge conferma le competenze già attribuite ai consorzi di bonifica con la [legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79](#) (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla [L.R. n. 69/2008](#) e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994) e quelle già riservate alla Regione, provvedendo al trasferimento alla Regione medesima di tutte le restanti funzioni provinciali;

4. Si confermano in capo alla Giunta regionale le funzioni in materia di classificazione delle opere idrauliche, di individuazione del reticolo idrografico, in materia di sbarramenti, di delimitazione degli abitati da consolidare;

5. Con il passaggio delle competenze si prevede che i progetti delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché i progetti delle modifiche di quelle esistenti, siano approvati con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione dell'opera. L'approvazione del progetto viene a sostituire ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente; con l'approvazione del progetto e, pertanto contestualmente alla stessa, si rende necessario verificare la normativa tecnica di riferimento con particolare attenzione ai profili idraulici, geologici e della sicurezza sismica. Per quanto concerne la sicurezza sismica dell'opera si fa riferimento all'autorizzazione o verifica di cui agli [articoli 167, 168, 169 e 170 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65](#) (Norme per il governo del territorio) a seconda della fattispecie interessata; a tal fine la struttura regionale competente alla realizzazione dell'opera si raccorda con le altre strutture regionali competenti al rilascio dei provvedimenti;

6. L'omologazione riguarda i progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da altri enti, nonché delle modifiche di quelle esistenti, sempre realizzate da altri enti e viene rilasciata con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente. Ai fini della presente legge l'omologazione sostituisce ogni altro atto autorizzatorio previsto dalla normativa vigente e consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui sopra alla normativa tecnica di riferimento atta a garantire la funzionalità e l'efficienza

dell'opera. L'omologazione in particolare verifica che il progetto rispetti la normativa vigente con particolare riferimento ai profili idraulici, geologici e della sicurezza sismica; in questa fase viene richiesta una verifica del progetto che attesti la sicurezza sismica dell'opera mediante quanto previsto dalla normativa di settore; a tal fine la struttura regionale territorialmente competente si raccorda con le altre strutture regionali competenti al rilascio dei pareri;

7. La Regione svolge funzioni di polizia idraulica e compiti di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione, individuato ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, lettera e\), della L.R. 79/2012](#) e sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria. La Regione esercita altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere idrauliche di seconda categoria, la manutenzione straordinaria sul reticolo di gestione ed idrografico e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. Il servizio di piena e vigilanza viene esercitato dalla Regione sulle sole opere idrauliche di seconda categoria di cui al [regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669](#) (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1" e 2" categoria e delle opere di bonifica), che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, lettera e\), della L.R. 79/2012](#) ⁽³⁾;

8. La Regione acquisisce le competenze in ordine alla determinazione dei canoni di concessione per le aree appartenenti al demanio idrico, incluse quelle prospicienti le vie navigabili, nonché tutte le funzioni in ordine alla gestione del demanio idrico e al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al [R.D. n. 523/1904](#);

9. Si rende necessario definire un'apposita disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni, nonché prevedere specifici parametri per la determinazione dei canoni rimandando ai regolamenti la disciplina di dettaglio e lo sviluppo di procedure di coordinamento tra i diversi soggetti competenti al rilascio dei diversi pareri, nulla osta richiesti dalla normativa di riferimento, oltre alla previsione di specifiche forme di semplificazione, sia delle procedure, sia degli atti;

10. Sulla base della normativa comunitaria e nazionale, la Regione verifica e valuta, nel rispetto degli atti di pianificazione nazionale di distretto e regionale, la pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio;

11. Vengono confermate in capo alla Regione le funzioni di programmazione esercitate mediante il documento operativo per la difesa del suolo che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale ed in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'[articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), definisce puntualmente opere, interventi e risorse, ivi comprese le opere idrauliche idrogeologiche che, essendo direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale, sono attribuite alla competenza dei comuni;

12. L'accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative, impone di riconsiderare il ruolo della conferenza per la difesa del suolo alla quale rimangono unicamente funzioni consultive con particolare riferimento alla materia della bonifica;

13. Per quanto riguarda la materia delle risorse idriche, la necessità di adeguamento della normativa di settore alle previsioni di cui alla [L.R. n. 22/2015](#), ha suggerito l'introduzione di un apposito titolo nel quale disciplinare, in maniera organica, le competenze già esercitate dalla Regione (concernenti l'approvazione di regolamenti regionali per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata

per tutti gli usi nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica, in attuazione dell'[articolo 154 del D.Lgs. n. 152/2006](#)) unitamente a quelle che le vengono trasferite e che erano sinora svolte dalla province stabilendo, a garanzia della completezza del sistema, che la Regione eserciti tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche non riservate dalla normativa nazionale ad altri enti diversi dalla provincia;

14. Tra le competenze acquisite, vi sono quelle inerenti alla disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori, la definizione del quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche, comprensivo del censimento delle utilizzazioni di cui all'[articolo 95, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006](#), nonché la programmazione per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee;

15. Le funzioni di programmazione per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee, sono esercitate mediante l'approvazione del documento operativo annuale, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale, definisce e aggiorna:

a) il riparto, su proiezione quinquennale, della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornamenti secondo le priorità previste all'[articolo 167 del D.Lgs. n. 152/2006](#);

b) l'eventuale programma di revisione delle utilizzazioni in essere, conseguente al censimento delle utilizzazioni;

c) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa in coerenza con le previsioni nell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'[articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006](#), e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo;

16. È emersa altresì la necessità di definire un'apposita disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, come previsto dall'[articolo 96 del D.Lgs. n. 152/2006](#);

17. Anche nella materia difesa della costa e degli abitati costieri, vengono confermate le funzioni già riservate alla Regione provvedendo al trasferimento alla Regione medesima delle restanti funzioni provinciali;

18. In particolare, in analogia alla materia della difesa del suolo, vengono confermate in capo alla Regione le funzioni di programmazione esercitate mediante il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale ed in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'[articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006](#), definisce puntualmente opere, interventi e risorse, ivi comprese quelle di manutenzione riguardanti il territorio di un solo comune la cui progettazione e realizzazione, previa stipula di apposita convenzione, può essere delegata al comune interessato, in ragione della stretta connessione funzionale con la gestione delle aree del demanio marittimo;

19. Al fine di garantire il costante aggiornamento del quadro conoscitivo sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia

emersa e sommersa viene inoltre confermato il sistema informativo regionale della costa, già introdotto con la [legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77](#) (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91. Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri);

20. Per assicurare lo snellimento procedurale ed il coordinamento delle attività tecnico-istruttorie connesse o propedeutiche alla realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio alla fascia costiera, la presente legge rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'[articolo 109, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006](#), in conformità alla normativa nazionale di riferimento e alle relative norme di attuazione, prevedendo che nell'ambito della predetta autorizzazione:

a) sia valutata la sostenibilità degli effetti sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera;

b) comprese tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e ogni altro atto di assenso in materia di demanio marittimo, nel caso di interventi riguardanti più comuni;

21. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le autorità interregionali, con le altre regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle autorità di bacino distrettuali di cui all'[articolo 63 del D.Lgs. n. 152/2006](#);

22. Considerato il parere condizionato del Consiglio delle autonomie locali, si ritiene non accoglibile la prima delle due condizioni formulate nel parere stesso, in quanto la Regione acquisisce solo le funzioni non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o a enti diversi dalla Regione e dalla Provincia;

23. È necessario garantire l'entrata in vigore della presente legge dal 1° gennaio 2016, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della [L.R. n. 22/2015](#), nelle materie della difesa del suolo, della gestione delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri;

Approva la presente legge

(3) Punto così sostituito dall'[art. 28, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "7. La Regione svolge su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, lettera e\), della L.R. n. 79/2012](#), funzioni di polizia idraulica e compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda categoria e sulla parte del reticolo idrografico individuato ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, lettera e\), della L.R. n. 79/2012](#) non ricompreso nel reticolo di gestione di cui al medesimo articolo; il servizio di piena e vigilanza viene esercitato dalla Regione sulle sole opere idrauliche di seconda categoria di cui al [regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669](#) (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1° e 2° categoria e delle opere di bonifica), che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, lettera e\), della L.R. n. 79/2012](#)";".

CAPO I**Disposizioni generali****Art. 1** *Oggetto.*

1. La Regione Toscana, al fine di soddisfare esigenze di salvaguardia ambientale, di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e riequilibrio della fascia costiera, di sicurezza delle popolazioni e di riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana, provvede alla tutela del proprio territorio in conformità ai principi del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e della normativa comunitaria di riferimento.

2. A tal fine la presente legge disciplina le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi per la prevenzione, il controllo e la manutenzione in materia difesa del suolo, in materia di difesa della costa e degli abitati costieri, in materia di tutela e gestione delle risorse idriche.

CAPO II**Norme sulla difesa del suolo****Art. 2** *Funzioni della Regione.*

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare le seguenti:

a) approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3;

b) classificazione delle opere idrauliche con deliberazione della Giunta regionale;

c) approvazione, con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione delle opere, del progetto delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. L'approvazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera, alla normativa tecnica di riferimento inerente alla funzionalità e all'efficienza dell'opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento;

d) omologazione, con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente, dei progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da enti diversi dalla Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. Ai fini della presente legge, l'omologazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera alla normativa tecnica di riferimento inerente la funzionalità e l'efficienza dell'opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti

dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento;

e) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di salvo quanto previsto all'[articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79](#) (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla [L.R. n. 69/2008](#) e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994) ⁽⁸⁾;

f) manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche fatto salvo quanto previsto all'[articolo 2, comma 1, della L.R. 79/2012](#) e ad eccezione delle opere di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) e delle altre opere finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture lineari non di competenza della Regione ⁽⁹⁾;

f-bis) manutenzione straordinaria del reticolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, lettera e\), della L.R. 79/2012](#) e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria ⁽⁴⁾;

g) compiti di polizia idraulica di cui al [regio decreto 25 luglio 1904, n. 523](#) (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, lettera e\), della L.R. 79/2012](#), ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ^{(5) (13)};

h) servizio di vigilanza e di piena di cui al [regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669](#) (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1" e 2" categoria e delle opere di bonifica), sulle opere idrauliche di seconda categoria, che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, lettera e\), della L.R. n. 79/2012](#), da effettuare in coordinamento con le funzioni di presidio territoriale idraulico svolte ai sensi della normativa in materia di protezione civile ⁽¹³⁾;

i) rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al [R.D. 523/1904](#);

l) rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

m) funzioni relative alla costruzione e alla vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità d'invaso fino a 1 milione di metri cubi;

n) gestione del demanio idrico, ivi compreso il rilascio delle concessioni o per l'utilizzo dello stesso ⁽¹¹⁾;

o) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per le aree appartenenti al demanio idrico, incluse quelle prospicienti le vie navigabili, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, nonché dei relativi oneri istruttori e introiti dei relativi proventi;

p) delimitazione, con deliberazione della Giunta regionale, degli abitati da consolidare;

q) realizzazione delle opere di consolidamento degli abitati da consolidare;

r) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;

s) individuazione, con deliberazione del Consiglio regionale, del reticolo idrografico di cui all'[articolo 54 del D.Lgs. n. 152/2006](#) e del reticolo di gestione di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\), della L.R. n. 79/2012](#);

t) analisi e valutazione, nel rispetto e in conformità agli atti di pianificazione nazionale e regionale, della pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio.

1-bis. La Giunta regionale può adottare, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, linee guida per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera i), anche con particolare riferimento alla verifica di compatibilità idraulica nell'ambito del rilascio delle concessioni dei tombamenti esistenti, dei ponti esistenti e delle opere esistenti sopra passanti il corso d'acqua nonché per la verifica di compatibilità idraulica di cui all'[articolo 19 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41](#) (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in

attuazione del [decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49](#) "Attuazione della [direttiva 2007/60/CE](#) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Modifiche alla [L.R. 80/2015](#) e alla [L.R. 65/2014](#)). ⁽⁷⁾

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), f-bis), g) e h), la Regione può avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla [L.R. n. 79/2012](#) ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione ⁽⁶⁾ ⁽¹²⁾.

2-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), la Regione può avvalersi dei comuni ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione ⁽¹⁰⁾.

(4) Lettera aggiunta dall' [art. 29, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(5) Lettera così modificata prima dall' [art. 29, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge), e poi dall' [art. 24, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall' [art. 29, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall' [art. 21, comma 1, L.R. 24 luglio 2018, n. 41](#), a decorrere dal 30 settembre 2018 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 26, comma 1, della medesima legge](#)).

(8) Lettera così modificata dall' [art. 24, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(9) Lettera così modificata dall' [art. 24, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(10) Comma aggiunto dall' [art. 24, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(11) Ai sensi dell' [art. 2, comma 1, L.R. 27 novembre 2020, n. 93](#), per le annualità 2019 e 2020, al canone di concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui alla presente lettera, non è applicato l'aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato.

(12) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 febbraio 2016, n. 119](#), la [Delib.G.R. 19 dicembre 2016, n. 1349](#), il punto 10, [Delib.G.R. 25 febbraio 2019, n. 224](#), i punti 3 e 7, [Delib.G.R. 29 dicembre 2020, n. 1682](#) e il punto 4, [Delib.G.R. 27 settembre 2021, n. 975](#).

(13) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 febbraio 2017, n. 160](#).

Art. 3 Documento operativo per la difesa del suolo ⁽¹⁹⁾.

1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, di cui al [decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49](#) (Attuazione della [direttiva 2007/60/CE](#) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 dicembre di ogni anno e con riferimento all'anno successivo, il documento operativo annuale per la difesa del suolo. Il documento operativo per la difesa del suolo può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento ⁽¹⁴⁾.

3. Il documento operativo definisce:

a) le opere idrauliche ed idrogeologiche progettate o realizzate dalla Regione ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'[articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo;

b) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale realizzate dai comuni nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma ⁽²¹⁾;

c) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale realizzate dalla Città metropolitana di Firenze o dalle province nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma ⁽²⁰⁾;

d) le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica e dei comuni ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, ivi comprese quelle inserite in programmi d'intervento finanziati con risorse statali, con il relativo cronoprogramma ⁽¹⁵⁾;

d-bis) le eventuali opere idrauliche finanziate e realizzate dai privati ai sensi dell'articolo 3-bis ⁽¹⁶⁾;

e) le attività finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma;

e-bis) il quadro conoscitivo di riferimento per la progettazione e realizzazione delle opere idrauliche, di bonifica e idrogeologiche ⁽¹⁷⁾.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b):

a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilità all'interno del territorio di un solo comune e, comunque, incidente sulla viabilità comunale;

b) per territori soggetti a criticità idrauliche e idrogeologiche si intende i territori ricompresi in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e comunale, nonché in aree interessate da eventi alluvionali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale.

5. Ai fini di cui al comma 3, lettera c):

a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilità all'interno del territorio della Città metropolitana di Firenze o di una sola provincia e, comunque, incidente sulla viabilità provinciale;

b) per territori soggetti a criticità idrauliche e idrogeologiche si intendono i territori ricompresi in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale, nonché in aree interessate da eventi alluvionali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale.

6. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il comune è autorità espropriante.

7. Per le opere di cui al comma 3, lettere b), c) e d), il documento operativo stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni e dei consorzi di bonifica.

8. Nell'ambito del documento operativo sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all'[articolo 26 della L.R. n. 79/2012](#) e sono individuate le risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 27 della medesima [L.R. n. 79/2012](#).

9. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere di cui al comma 3, nonché, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2.

10. Il documento operativo contiene una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'[articolo 22, comma 3, della L.R. n. 79/2012](#).

11. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli [articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). La proposta di variante è pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati, i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva del procedimento.

12. Le opere idrauliche ed idrogeologiche sono acquisite al demanio regionale ai sensi della [legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77](#) (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#)) ⁽¹⁸⁾.

13. Le opere di cui al comma 3, lettere b) e c), sono acquisite al patrimonio dell'ente titolare della strada, fatte salve eventuali opere idrauliche realizzate contestualmente.

(14) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34 della

medesima legge).

(15) Lettera così sostituita dall' [art. 25, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34 della medesima legge).

(16) Lettera aggiunta dall' [art. 25, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34 della medesima legge).

(17) Lettera aggiunta dall' [art. 25, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34 della medesima legge).

(18) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 5, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34 della medesima legge).

(19) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 maggio 2016, n. 464](#), la [Delib.G.R. 22 novembre 2016, n. 1154](#), il punto 1, [Delib.G.R. 13 novembre 2017, n. 1265](#), il punto 1, [Delib.G.R. 25 febbraio 2019, n. 224](#), il punto 1, [Delib.G.R. 24 febbraio 2020, n. 208](#), il punto 1, [Delib.G.R. 29 dicembre 2020, n. 1682](#) e il punto 1, [Delib.G.R. 11 ottobre 2021, n. 1049](#).

(20) Vedi, anche, il punto 3, [Delib.G.R. 27 settembre 2021, n. 975](#).

(21) Vedi, anche, il punto 3, [Delib.G.R. 27 settembre 2021, n. 975](#) e il punto 2, [Delib.G.R. 11 ottobre 2021, n. 1049](#).

Art. 3-bis *Disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati.* ⁽²²⁾

1. La Regione, ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici), può stipulare convenzioni con soggetti privati che si impegnano, a loro totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, a realizzare opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

2. Il soggetto privato interessato alla realizzazione delle opere idrauliche di cui al comma 1 presenta alla Regione la richiesta di stipulazione della convenzione unitamente al progetto di fattibilità delle opere da realizzare con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto, inclusi quelli relativi all'affidamento dei servizi tecnici.

3. La Regione, nel caso in cui valuti che il progetto presentato sia idoneo alla realizzazione delle opere:

a) aggiorna, ove necessario, e in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'[articolo 26 della L.R. 79/2012](#);

b) procede alla stipula della convenzione.

4. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) la predisposizione della progettazione da parte del soggetto privato;

- b) i tempi di omologazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte della struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d);
- c) i tempi di realizzazione dell'opera da parte del privato;
- d) l'approvazione da parte della struttura regionale competente degli schemi di contratti d'appalto e delle condizioni di esecuzione;
- e) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della struttura regionale competente in caso di inadempimento per le varie fasi connesse alla realizzazione dell'opera comprese anche eventuali penali;
- f) la disponibilità delle aree su cui realizzare l'opera da parte del soggetto privato;
- g) la nomina del collaudatore da parte della Regione;
- h) le modalità di consegna dell'opera alla Regione.

5. Le eventuali procedure espropriative sono di competenza della Regione e si svolgono secondo la disciplina della [legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30](#) (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

6. Le opere idrauliche realizzate sono acquisite al demanio regionale ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77](#) (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#) "Legge forestale della Toscana"). Il verbale di consegna delle opere alla Regione costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà presso la conservatoria dei registri immobiliari.

7. Ai fini dell'acquisizione dell'opera al demanio regionale il soggetto privato invia alla struttura regionale competente, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate:

- a) la documentazione catastale e ipotecaria comprovante l'avvenuto trasferimento o l'asservimento dei beni in favore della Regione;
- b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione;
- c) il certificato di collaudo statico.

8. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 7, la manutenzione dell'opera rimane a totale carico del soggetto privato sulla base delle prescrizioni impartite dalla Regione.

9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, in alternativa alle procedure di cui ai commi da 2 a 8, la Regione può stipulare, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convenzioni con soggetti privati, su loro istanza, per il finanziamento delle opere da parte di questi ultimi e la realizzazione delle stesse da parte della Regione. La convenzione disciplina, in particolare, le modalità di erogazione delle risorse da parte del soggetto privato da finalizzare alla destinazione delle opere da realizzare, nonché i tempi della progettazione e realizzazione delle opere.

10. La convenzione, nei casi di cui al comma 9, può essere stipulata qualora la Giunta regionale riconosca con deliberazione l'opera oggetto dell'istanza del privato come necessaria per la tutela della difesa del suolo. La Regione con il medesimo atto aggiorna il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'[articolo 26 della L.R. 79/2012](#).

(22) Articolo aggiunto dall' [art. 22, comma 1, L.R. 24 luglio 2018, n. 41](#), a decorrere dal 30 settembre 2018 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 26, comma 1, della](#)

*medesima legge)***Art. 4 Conferenza per la difesa del suolo.**

1. È istituita una conferenza per la difesa del suolo con funzioni consultive in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza si esprime:

- a) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;
- b) sullo statuto del consorzio di bonifica;
- c) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all'*articolo 6 della L.R. n. 79/2012*;
- [d) sulle proposte di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonché sulle proposte di variante degli stessi, adottate dalla Giunta regionale ⁽²³⁾;]
- e) su ulteriori atti individuati dal Presidente della Giunta regionale.

2. I pareri della conferenza sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.

3. La conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco della Città metropolitana di Firenze, o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani nominati dal Consiglio delle autonomie locali di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all'*allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali).

4. I membri decadono con la cessazione, scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica; in tal caso subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica quale membro della conferenza per il periodo restante.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), la conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 3 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino idrografico interessato.

6. La conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui rispettivamente ai commi 4 e 5, e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio delle autonomie locali nomina i componenti di cui al comma 3 di propria competenza. Fino alla costituzione della conferenza di cui al presente articolo rimane in vigore la conferenza di cui all'articolo 12-sexies della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), che esercita le funzioni di cui alla presente legge.

(23) Lettera abrogata dall' *art. 26, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34 della

medesima legge).

Art. 5 *Regolamenti e linee guida* ⁽²⁵⁾.

1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti disciplina, in particolare:

- a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree nonché la specificazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;
- b) le modalità per il rilascio delle concessioni di estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua e l'individuazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;
- c) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
- d) l'entità delle garanzie finanziarie ed eventuali cauzioni da presentare, ove necessarie per la salvaguardia del bene demaniale;
- e) lo svolgimento delle attività idrauliche, di polizia idraulica, polizia delle acque, regimazione delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento;
- f) lo svolgimento delle attività di vigilanza sulle opere di seconda categoria;
- g) forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio nonché nei casi di progetti di opere assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), di VIA e di valutazione di incidenza;
- h) forme di coordinamento per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera.

2. Ai fini della determinazione dei canoni delle concessioni delle aree appartenenti al demanio idrico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), la Giunta regionale, nell'ambito dei regolamenti di cui al comma 1, tiene conto dei seguenti criteri ⁽²⁴⁾:

- a) grado di sviluppo territoriale esistente;
- b) funzione produttiva o turistica delle aree;
- c) accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi, redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta;
- d) qualità ambientale;
- e) tipo di utilizzo;
- f) estensione del bene occupato;
- g) eventuali aggravii di manutenzione del demanio idrico.

3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, linee guida contenenti indirizzi operativi per l'uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.

(24) Alinea così modificato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 11 novembre 2016, n. 77](#), a decorrere dal 12 novembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1](#) della stessa legge).

(25) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il regolamento emanato con [D.P.G.R. 12 agosto 2016, n. 60/R](#) e il regolamento emanato con [D.P.G.R. 25 luglio 2018, n. 42/R](#).

Art. 6 *Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico.*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 2, stabilisce con deliberazione:

a) l'ammontare del canone di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, da corrispondere annualmente;

b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera a), nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.

2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento ⁽²⁷⁾.

3. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio per occupazione di area del demanio idrico su cui insiste l'opera di presa ⁽²⁶⁾.

(26) Comma così sostituito dall' [art. 18, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 88](#), a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 37, comma 1, della medesima legge](#)).

(27) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 novembre 2022, n. 1219](#).

Art. 6-bis *Conguaglio della maggiorazione del canone per l'uso del demanio idrico* ⁽²⁸⁾.

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Il corrispettivo relativo alla maggiorazione del 15 per cento, eventualmente pagato con riferimento al canone 2016 per il rilascio della concessione di derivazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è compensato a conguaglio con il pagamento del canone per la concessione di derivazione relativo all'anno 2017.

(28) Articolo aggiunto dall' [art. 19, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 88](#), a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 37, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 7 *Funzioni di vigilanza e controllo.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel [R.D. 523/1904](#), nei regolamenti di cui all'articolo 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, spettano alla Regione.

2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

3. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli [articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 8 *Verifiche di conformità e completezza.*

1. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), a seguito della ricezione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la struttura regionale territorialmente competente, verifica la completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale.

2. La struttura regionale territorialmente competente verifica, prioritariamente in ordine ai manufatti in alveo, sia pubblici che privati, la conformità degli stessi ai contenuti dell'autorizzazione.

Art. 9 *Sanzioni.*

1. Ove non diversamente sanzionate, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel [R.D. 523/1904](#), nei regolamenti di cui all'articolo 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00 ⁽²⁹⁾.

2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 ⁽³⁰⁾.

3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi, senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo, fatte salve le sanzioni penali, è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto e, comunque, non inferiore ad euro 10.000,00.

(29) Comma così modificato prima dall' [art. 39, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58](#) e poi dall' [art. 27, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(30) Comma così modificato dall' [art. 27, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Gestione delle risorse idriche

Art. 10 Funzioni della Regione.

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela e gestione di risorse idriche non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e, in particolare:

- a) gestione delle acque pubbliche, ivi comprese le funzioni relative:
 - 1) alle derivazioni di acqua;
 - 2) alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;
 - 3) alla tutela dei sistemi idrici superficiali e sotterranei.
- b) polizia delle acque con riferimento all'applicazione del [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in materia di tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche;
- c) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'[articolo 43, comma 3, del R.D. 1775/1933](#);
- d) il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'[articolo 7 del R.D. 1775/1933](#), secondo le procedure disciplinate con regolamento emanato in attuazione della presente legge, nel rispetto dell'[articolo 96, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006](#) ⁽³¹⁾;
- e) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi, in attuazione dell'[articolo 154 del D.Lgs. n. 152/2006](#) e tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), nonché all'introito dei proventi derivanti dai canoni medesimi e dalla relativa addizionale regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica).

(31) Ai sensi dell' [art. 2, comma 1, L.R. 27 novembre 2020, n. 93](#), per le annualità 2019 e 2020, alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui alla presente lettera, non è applicato l'aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato.

Art. 11 Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche.

1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi; a tal fine la Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia, emana entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque. Tali regolamenti definiscono in particolare:

- a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica;
- b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 17, comma 1, del R.D. 1775/1933](#);

c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'articolo 12, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'[articolo 119, comma 2](#), e [articolo 154, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006](#);

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'[articolo 96, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006](#);

e) gli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006](#);

f) gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorità concedente per il loro invio alle autorità di bacino competenti;

g) i criteri per la costituzione di riserve di acqua;

h) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'[articolo 99, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006](#) ⁽³²⁾.

2. Nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'[articolo 96, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006](#), la Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento:

a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;

b) all'entità delle garanzie finanziarie da presentare;

c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali;

d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all'[articolo 164, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006](#), nonché nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione d'incidenza;

e) alle modalità organizzative del rilascio, in contestualità alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall'[articolo 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39](#) (Disposizioni in materia di energia) ⁽³²⁾.

3. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, la Giunta regionale approva il quadro conoscitivo per la tutela e la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque, costituito:

a) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dagli atti di pianificazione nazionali e regionali;

b) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, effettuato in conformità ai criteri di cui all'[articolo 95, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006](#) ed in coerenza con gli indirizzi e priorità stabiliti dal piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'articolo 121 del medesimo decreto;

c) dall'individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonché dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivanti dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all'[articolo 19 della legge regionale 28](#)

[dicembre 2011, n. 69](#) (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla [legge regionale n. 25/1998](#), alla [legge regionale n. 61/2007](#), alla [legge regionale n. 20/2006](#), alla [legge regionale n. 30/2005](#), alla legge regionale n. 91/1998, alla [legge regionale n. 35/2011](#) e alla legge regionale n. 14/2007);

- d) dalla localizzazione dalle risorse idriche puntuali, naturali ed artificiali esistenti;
- e) dalle opere e dalle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico per i vari usi nonché dalle previsioni di nuove localizzazioni contenute nei piani di ambito;
- f) dall'individuazione dei corpi idrici considerati strategici per l'estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal PTA.

4. Il quadro conoscitivo di cui al comma 3 ed i successivi aggiornamenti di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), costituiscono integrazione del quadro conoscitivo del PTA.

5. Fino alla definizione degli indirizzi e priorità di cui al comma 3, lettera b), il censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico è effettuato ed aggiornato in conformità dei criteri di cui all'[articolo 95, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006](#) e sulla base degli indirizzi e priorità stabiliti dalla Delib.G.R. 8 luglio 2013, n. 544 ([D.Lgs. n. 152/2006](#) e L.R. n. 91/1998. Indirizzi e priorità per l'effettuazione, da parte delle Province, del censimento delle utilizzazioni idriche in atto).

(32) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi il regolamento emanato con [D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R](#).

Art. 12 *Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche.*

1. In conformità ai criteri di cui all'[articolo 154, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006](#), le modalità di calcolo dei canoni di derivazione delle acque ed i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, sono definiti sulla base dell'analisi economica dell'utilizzo idrico di cui all'[articolo 119, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006](#) medesimo, come risultante dalla pianificazione distrettuale e tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

- a) necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale ed altresì la riqualificazione della risorsa idrica;
- b) necessità di preservare il bene pubblico acqua per le future generazioni;
- c) incremento della vulnerabilità del corpo idrico indotto dalle opere di captazione;
- d) costi ambientali e mancate opportunità imposte ad altri potenziali utenti della risorsa idrica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il canone di concessione da corrispondere annualmente per ogni categoria d'uso è determinato in misura direttamente proporzionale ai quantitativi concessi.

3. Per la categoria d'uso idroelettrico, il canone da corrispondere annualmente è calcolato sulla base dei kilowatt di potenza nominale media di concessione, nel rispetto di quanto previsto all'[articolo 37, comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#) (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#).

Art. 13 *Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque* ⁽³³⁾.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce in relazione a ciascuna categoria d'uso:

a) i valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), ai fini della determinazione del canone da corrispondere annualmente per le utilizzazioni delle acque, ad eccezione dell'uso domestico;

b) l'entità delle riduzioni e o maggiorazioni da applicare ai canoni annui, determinati sulla base dei parametri di cui alla lettera a), nel rispetto dei casi e delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);

c) la decorrenza dei canoni annui nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.

2. La Giunta regionale provvede, a cadenza almeno triennale, all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al comma 3, nonché delle eventuali misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma stipulati ai sensi dell'[articolo 101, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006](#).

3. La Giunta regionale provvede, con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale, alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati sulla base dei parametri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), anche ai fini degli adempimenti di cui all'[articolo 119 del D.Lgs. n. 152/2006](#).

(33) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 1° ottobre 2018, n. 1069](#).

Art. 14 *Funzioni di vigilanza e controllo*.

1. Spettano alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 11 e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal [D.Lgs. n. 152/2006](#) e dall'articolo 15.

2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

3. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli [articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 15 *Sanzioni*.

1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 11, comportano l'applicazione della sanzione

amministrativa da euro 600,00 a euro 6.000,00 ⁽³⁴⁾.

(34) Comma così modificato dall' [art. 28, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 16 *Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica.*

1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi per la razionale utilizzazione delle risorse idriche, ai sensi dell'[articolo 56, comma 1, lettera h\), del D.Lgs. n. 152/2006](#), in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva annualmente e con riferimento all'anno successivo, il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorità di bacino ai sensi degli [articoli 65 e 145 del D.Lgs. n. 152/2006](#) ⁽³⁵⁾.

3. Il documento di cui al comma 2, individuato per bacini idrografici, è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno e definisce:

a) l'aggiornamento, ove necessario, del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11, comma 3, con particolare riferimento alla revisione del censimento delle utilizzazioni effettuato ai sensi dell'[articolo 95, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006](#);

b) il riparto, su proiezione quinquennale, della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornamenti, nel rispetto e secondo le priorità di cui all'[articolo 167 del D.Lgs. n. 152/2006](#);

c) l'eventuale programma di revisione delle utilizzazioni in essere, conseguente al censimento di cui alla lettera a), dimensionato sulla base dei fabbisogni dell'utenza e degli eventuali deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità; nel caso di deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità, sono individuate soglie quantitative e punti di controllo che possano consentire una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicurare una adeguata ponderazione tra i vari usi;

d) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa e il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni nell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'[articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006](#), e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo.

4. In coerenza con le previsioni del PTA, il documento di cui al comma 2, definisce altresì le azioni necessarie a fronteggiare potenziali situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull'intero sistema territoriale ambientale e produttivo, dettando indirizzi per la tempestiva adozione di misure ed interventi da attuare in caso di dichiarazione di emergenza idropotabile.

5. Il documento, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, individua le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera d).

6. Il documento può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

(35) Comma così modificato dall' [art. 29, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

CAPO IV

Tutela della costa e degli abitati costieri

Art. 17 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della costa e degli abitati costieri non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare provvede:

a) all'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'articolo 18;

b) alla progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;

c) alla manutenzione ed esercizio delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, lettera b);

d) allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 19;

e) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'[articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006](#), anche relativamente agli interventi di cui all'[articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179](#) (Disposizioni in materia ambientale) ⁽³⁶⁾;

f) al rilascio, per la realizzazione degli interventi, sia pubblici, sia privati, di recupero e riequilibrio alla fascia costiera che interessano il territorio di più comuni, di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, concernenti la gestione del demanio marittimo di cui all'[articolo 27, comma 3, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88](#) (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)), fermo restando quanto previsto all'articolo 24, comma 1 ⁽³⁶⁾;

g) all'approvazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale:

1) di linee guida concernenti la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento, nell'ambito delle attività di monitoraggio, di cui all'articolo 19 ⁽³⁷⁾;

2) delle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 21.

(36) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 marzo 2018, n. 304](#) e la [Delib.G.R. 18 maggio 2020, n. 613](#).

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi la [Delib.G.R. 1° ottobre 2018, n. 1069](#).

Art. 18 *Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera* ⁽⁴³⁾.

1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all'individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al [D.Lgs. 49/2010](#), al fine di preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonché proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo, il documento operativo annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che definisce ⁽³⁸⁾:

a) le opere di difesa della costa e degli abitati costieri progettate e realizzate dalla Regione e gli interventi di manutenzione di competenza regionale con il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'[articolo 21 del D.Lgs. 50/2016](#), ed in conformità con le disposizioni del medesimo articolo ⁽³⁹⁾;

b) le opere di manutenzione con relativo cronoprogramma, riguardanti il territorio di un solo comune e realizzate dallo stesso, direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale ⁽⁴⁰⁾;

c) il quadro conoscitivo di riferimento e gli eventuali indirizzi per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all'individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione;

d) le attività per l'implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri.

2-bis. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), per le opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo riguardanti il territorio di un solo comune, si intende:

a) la progettazione e realizzazione di interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia, che consistono in interventi di versamento sulla spiaggia di sedimenti marini o di materiali geologici inorganici finalizzati al rimodellamento stagionale dell'arenile e con quantitativi inferiori a venti metri cubi per metro lineare di spiaggia;

b) la progettazione e realizzazione di altri interventi di manutenzione connessi e funzionali alla gestione del demanio marittimo finalizzati a mantenerne le corrette condizioni di utilizzo che riguardino un tratto dello stesso all'interno del territorio di un solo comune ⁽⁴¹⁾.

3. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera può costituire autonoma sezione del documento operativo per la difesa del suolo di cui

all'articolo 3, nonché essere approvato per stralci funzionali ed essere aggiornato nell'anno di riferimento.

3-bis. Per le opere di cui al comma 2, lettera b), il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni ⁽⁴²⁾.

4. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b).

(38) Alinea così modificato dall' [art. 30, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(39) Lettera così modificata dall' [art. 30, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(40) Lettera così sostituita dall' [art. 30, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(41) Comma aggiunto dall' [art. 30, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(42) Comma aggiunto dall' [art. 30, comma 5, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(43) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 10 maggio 2016, n. 433](#), la [Delib.G.R. 3 aprile 2017, n. 335](#), la [Delib.G.R. 9 novembre 2017, n. 1224](#), la [Delib.G.R. 11 giugno 2018, n. 624](#), la [Delib.G.R. 3 giugno 2019, n. 730](#), la [Delib.G.R. 24 febbraio 2020, n. 204](#), la [Delib.G.R. 22 marzo 2021, n. 281](#), la [Delib.G.R. 6 aprile 2022, n. 373](#), la [Delib.G.R. 4 luglio 2022, n. 774](#) e la [Delib.G.R. 13 marzo 2023, n. 249](#).

Art. 19 *Monitoraggio.*

1. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la struttura regionale competente effettua il monitoraggio a scala regionale sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa.

2. La struttura regionale competente svolge altresì le attività di monitoraggio finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza.

Art. 20 *Sistema informativo regionale della costa.*

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla [legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54](#) (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), il sistema informativo regionale della costa contiene:

- a) i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 19;
- b) il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri;
- c) i dati relativi agli interventi di ripascimento autorizzati dalla Regione;
- d) i dati esistenti e attualmente in possesso di Regione, province e comuni, con particolare riferimento a quelli concernenti la linea di riva e le condizioni morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera.

2. I criteri e le modalità per la gestione del sistema informativo regionale della costa sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla [L.R. n. 54/2009](#).

3. I dati inseriti nel sistema informativo regionale della costa sono resi immediatamente disponibili ai comuni, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'[articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33](#) (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell'ambito di apposita sezione dedicata alla tutela della costa. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal [D.Lgs. n. 33/2013](#).

Art. 21 *Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e).*

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006](#) e della relativa normativa di attuazione, la Giunta regionale definisce modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo [articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006](#), finalizzate in particolare ad assicurare il coordinamento delle procedure autorizzative ed il raccordo delle attività tecnico istruttorie connesse alla realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera ⁽⁴⁵⁾.

2. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, è valutata la sostenibilità degli effetti dell'intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera ⁽⁴⁴⁾.

3. Qualora la realizzazione degli interventi, sia pubblici sia privati, di recupero e riequilibrio della costa interessino il territorio di più comuni, l'autorizzazione di cui al comma 1 ricomprende le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e ogni altro atti di assenso di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f).

3-bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza ⁽⁴⁶⁾.

(44) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, L.R. 13 novembre 2018, n. 60.*

(45) Comma così modificato dall' *art. 31, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(46) Comma aggiunto dall' *art. 31, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

CAPO V

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 22 *Norma finanziaria.*

1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché del monitoraggio di cui all'articolo 19, sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dagli strumenti della programmazione regionale.

Art. 23 *Oneri istruttori.*

1. Gli oneri occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione e autorizzazione di cui alla presente legge, a carico del richiedente, sono determinati sulla base della complessità dell'istruttoria:

a) per le licenze di attingimento e per le autorizzazioni di uso domestico nella misura minima di 30,00 euro e massima di 100,00 euro;

b) per i restanti usi delle acque e per l'utilizzo delle aree del demanio nella misura minima di 75,00 euro e massima di 750,00 euro;

2. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o oneri superiori, l'importo massimo può essere integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare o al rilascio dell'autorizzazione.

3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, agli aggiornamenti e alla rideterminazione degli oneri istruttori, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.

4. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.

Art. 24 *Semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere.*

1. Per le opere di competenza regionale di cui alla presente legge, il parere di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie rilasciato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, dal comune territorialmente competente ricomprende l'eventuale titolo edilizio, previa acquisizione degli atti presupposti.

2. Anche al fine di promuovere l'esercizio integrato e coordinato delle funzioni regionali e di quelle di altri enti, la Regione per la realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività di propria competenza, di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell'*articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38* (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Art. 24-bis *Direttive per la conservazione e la protezione dell'ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua* ⁽⁴⁷⁾.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con deliberazione, direttive finalizzate alla conservazione e la protezione dell'ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi di acqua.

2. Le direttive di cui al comma 1 possono prevedere azioni, da parte dei consorzi di bonifica, finalizzate ad attività di formazione in materia di ecologia, botanica, ornitologia, conservazione della biodiversità.

3. Fino all'approvazione delle direttive di cui al comma 1, rimangono in vigore le "Direttive sui criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica" approvati con delibera n. 155 del 20 maggio 1997 del Consiglio Regionale della Regione Toscana ⁽⁴⁸⁾.

(47) Articolo aggiunto dall' *art. 32, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(48) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il punto 1, *Delib.G.R. 28 ottobre 2019, n. 1315*.

Art. 25 *Sovra canoni.*

1. Tutte le funzioni e le risorse relative ai sovra canoni spettanti ai sensi dell'*articolo 53 del R.D. 1775/1933* e dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959* (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici),

introitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, direttamente ai comuni interessati ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura).

Art. 26 *Abrogazioni* ⁽⁴⁹⁾.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la L.R. 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.
 2. Gli articoli 2, 2-bis, 6-bis, 7, 8, 9 e 11, e 17 della L.R. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall'istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del *D.Lgs. 152/2006*.
-

(49) Articolo così sostituito dall' *art. 33, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 27 *Disposizioni per la prima applicazione del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica e del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera.*

1. Entro centocinquanta giorni dall'approvazione del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11, comma 3 la Giunta regionale approva il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica.
 2. Fino all'approvazione del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'articolo 18, rimane in vigore la Delib.C.R. 11 marzo 2003, n. 43, come modificata dalla Delib.C.R. 19 dicembre 2012, n. 107 (Delib.C.R. 11 marzo 2003, n. 47 "Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del piano di gestione integrata della costa". Rimodulazione e modifica del programma di attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale).
-

Art. 28 *Disposizioni transitorie in materia di risorse idriche.*

1. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 11, rimangono in vigore, in quanto compatibili con la presente legge e con le deliberazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), nonché all'articolo 9, comma 4, della *legge regionale 3 marzo 2015, n. 22* (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,

sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla [legge regionale n. 32/2002](#), alla legge regionale n. 67/2003, alla [legge regionale n. 41/2005](#), alla [legge regionale n. 68/2011](#), alla [legge regionale n. 65/2014](#)):

a) le disposizioni del regolamento emanato con [D.P.G.R. 21 aprile 2015 n. 51/R](#) (Regolamento di attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);

b) le disposizioni del regolamento emanato con [D.P.G.R. 21 aprile 2015 n. 50/R](#) (Regolamento di attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e) ed h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile).

Art. 29 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.2015.

L.R. 8 maggio 2009, n. 12 ⁽¹⁾.**Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 12 maggio 2009, n. 39.

(2) Il testo della presente legge è stato ripubblicato correttamente (come qui riportato) in un estratto del medesimo Bollettino Ufficiale in cui detta legge è stata pubblicata, in quanto, pur se riportata nella sua interezza, risulta di difficile leggibilità, a causa dell'errato inserimento di alcune pagine doppie.

(3) Con *Delib.G.R. 20 ottobre 2009, n. 3032* e con *Delib.G.R. 10 novembre 2009, n. 3357* e con *Delib.G.R. 3 febbraio 2010, n. 177* sono state approvate, ai sensi della presente legge, prime disposizioni applicative concernenti l'operatività dei nuovi Consorzi di bonifica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge regionale:

Capo I

Disposizioni generali e costituzione dei nuovi consorzi di bonifica

Art. 1

Finalità.

1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina, nell'ambito delle proprie competenze in materia di agricoltura e di governo del territorio di cui all'articolo 117 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica, finalizzate anche alla difesa e al deflusso idraulico e alla tutela del paesaggio rurale, vallivo e lagunare, alla provvista e alla utilizzazione delle acque a uso prevalente irriguo, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto dei principi comunitari di sviluppo sostenibile e gestione pubblica delle risorse naturali.

2. L'esercizio delle funzioni in materia di bonifica si esplica in forma coerente e integrata con le attività per la difesa del suolo e la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto del minimo deflusso vitale e dell'equilibrio del bilancio idrico, tenuto conto delle peculiarità degli ecosistemi presenti nel Veneto.

3. L'attività di bonifica si informa altresì al principio comunitario di precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale, come definito dall'[articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) "Norme in materia ambientale" ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Art. 2

Comprensori di bonifica.

1. Nei territori di bonifica integrale ai sensi del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) "Nuove norme per la bonifica integrale" e successive modificazioni, e in quelli di bonifica montana ai sensi della [legge 25 luglio 1952, n. 991](#) "Provvedimenti in favore dei territori montani" e successive modificazioni, già classificati di bonifica all'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 "Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori" e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati dieci comprensori di bonifica, come delimitati dall'allegato A della presente legge, così denominati:

- a) comprensorio n. 1;
- b) comprensorio n. 2;
- c) comprensorio n. 3;
- d) comprensorio n. 4;
- e) comprensorio n. 5;
- f) comprensorio n. 6;
- g) comprensorio n. 7;
- h) comprensorio n. 8;
- i) comprensorio n. 9;
- l) comprensorio n. 10.

2. Le modifiche alla delimitazione dei comprensori di cui al comma 1 sono proposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può classificare il territorio montano residuo quale territorio di bonifica montana, delimitare i comprensori e costituire i relativi consorzi in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 3

Consorzi di bonifica ⁽⁴⁾.

1. Nell'ambito di ciascun comprensorio di cui all'articolo 2, la Giunta regionale costituisce un consorzio di bonifica avente natura di ente pubblico economico, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, secondo le disposizioni della presente legge.

(4) Con *Delib.G.R. 19 maggio 2009, n. 1408* e con *Delib.G.R. 26 gennaio 2010, n. 101* sono stati costituiti i nuovi consorzi di bonifica, ai sensi del presente articolo.

Art. 4

Consorzi di bonifica di secondo grado.

1. La Giunta regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado su proposta dei consorzi di bonifica interessati o, sentito il parere degli stessi, secondo quanto disposto dall'*articolo 57 del regio decreto n. 215 del 1933*.

2. Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi di bonifica, può essere costituito tra consorzi di bonifica ed enti pubblici e privati od altri soggetti interessati.

Capo II

Organizzazione dei consorzi di bonifica

Art. 5

Organi e durata in carica.

1. Sono organi del consorzio di bonifica:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente del consorzio di bonifica;
- d) il revisore dei conti.

2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni e, alla scadenza del termine, rimangono in carica per la gestione del consorzio fino all'insediamento dei rispettivi nuovi organi.

3. I membri degli organi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive del rispettivo organo sono dichiarati decaduti.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina la indennità spettante al presidente del consorzio di bonifica, ai membri del consiglio di amministrazione e dell'assemblea e il compenso per il revisore dei conti.

Art. 6
Assemblea ⁽⁵⁾.

1. L'assemblea è composta:

a) da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato dalla Giunta regionale;

c) da un consigliere in rappresentanza di ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.

2. Fanno altresì parte dell'assemblea, con diritto di voto, tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.

2-bis. Il Presidente della Consulta dei sindaci, di cui all'articolo 10-bis, partecipa, senza diritto di espressione di voto, a tutte le sedute dell'Assemblea ⁽⁶⁾.

3. I rappresentanti delle province sono eletti tra i componenti dei rispettivi consigli.

4. I rappresentanti dei comuni sono eletti da un'assemblea composta da tutti i sindaci dei comuni interessati e convocata dal presidente uscente entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali.

5. I rappresentanti delle province e dei comuni possono essere sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure previste per la loro designazione.

6. L'assemblea è validamente costituita, una volta proceduto alla elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1.

7. L'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti eletti dai consorziati e con la maggioranza dei voti dei presenti.

8. L'assemblea si riunisce in prima seduta, su convocazione del presidente del consorzio uscente, entro cinquanta giorni dalla data delle operazioni elettorali; decorso detto termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. La carica di consigliere elettivo di cui alla lettera a) del comma 1, è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, di presidente, componente di giunta o consigliere di comunità montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti pubblici, anche economici.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 maggio 2009, n. 1409*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 25 giugno 2021, n. 17*, a decorrere dal 26 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35, comma 1, della medesima legge*).

Art. 7*Elettorato attivo e passivo* ⁽⁷⁾.

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.
2. Ogni consorziato di cui al comma 1 ha diritto ad un voto.
3. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario, fatta salva la possibilità della maggioranza degli intestatari di individuare per l'espressione del solo diritto di voto altro votante fra i comproprietari; nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base della dichiarazione di cui al comma 4, sottoscritta dal primo intestatario.
4. L'individuazione del proprietario di cui al comma 3 è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa al consorzio nel rispetto delle scadenze fissate dalla disciplina elettorale, approvata dalla Giunta regionale.
5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica. Ciascun soggetto delegato non può esercitare più di una delega, pena la nullità delle stesse. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge.
6. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.
7. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, entro il termine di quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica, utilizzando anche strumenti telematici, agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto.
8. Il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni consecutivi, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

(7) Articolo così sostituito dall'*art. 16, comma 1, L.R. 16 maggio 2019, n. 15*, a decorrere dal 22 maggio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1, della medesima legge*), per l'operatività delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 2 del citato *articolo 16, L.R. n. 15/2019*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Elettorato attivo e passivo. 1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

2. In caso di comproprietà degli immobili, l'elettorato attivo e passivo, è attribuito solo al primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di individuare altro intestatario mediante delega, conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge da parte di tutti i rimanenti cointestatari.

3. Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica.

4. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.

5. Il consorzio di bonifica entro il termine di quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni invia ad ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di svolgimento delle stesse con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto.

6. Il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, deve provvedere a darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni consecutivi, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.».

Art. 8

Fasce di rappresentanza.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.

2. Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.

3. Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.

5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono determinati sulla base di quanto riportato nel catasto consortile aggiornato alla data della convocazione delle elezioni consortili.

6. Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente, secondo la tabella di cui all'allegato B della presente legge; per le percentuali di contribuenza della terza fascia inferiori a

quelle di cui alla tabella viene assegnata una rappresentanza in seggi rapportata alla relativa contribuenza.

7. Alla prima fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi rapportata alla relativa contribuenza; alla seconda fascia sono assegnati i seggi non attribuiti alla terza fascia.

Art. 9

Elezioni consortili ⁽⁸⁾.

1. L'elezione dei consiglieri da parte dei consorziati è indetta dal presidente del consorzio, in data da definire dalla Giunta regionale, a decorrere dalla quarta domenica antecedente la scadenza naturale dell'organo e si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia e non superiore al doppio dei seggi stessi.

2. Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia e per la seconda fascia, da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a cento e per la terza fascia da almeno il due per cento degli aventi diritto al voto.

3. I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il sette per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere tre preferenze all'interno della lista prescelta.

5. All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l'ordine di lista.

6. In caso di parità di voti di lista e di parti frazionarie dei rispettivi quozienti elettorali, i seggi vengono ripartiti in parti eguali, assegnando l'eventuale seggio dispari al candidato più anziano.

7. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

8. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono essere conservati, per almeno un anno, presso la sede del consorzio.

9. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

10. La Giunta regionale decide sui ricorsi presentati e provvede, anche d'ufficio, all'eventuale annullamento delle elezioni.

11. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, ancorché sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, secondo le preferenze oppure, se esaurite le stesse, secondo l'ordine di lista.

12. I nuovi nominati rimangono in carica per tutta la durata dell'organo.

(8) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 maggio 2009, n. 1409](#).

Art. 10

Composizione del consiglio d'amministrazione ⁽⁹⁾

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) quattro componenti eletti dall'assemblea, nella sua prima seduta, tra i consiglieri eletti dai consorziati;

b) un rappresentante regionale, nominato dalla Giunta regionale, individuato fra soggetti in possesso di adeguato curriculum ed esperienza professionale e con particolare riguardo ai territori che insistono nel relativo comprensorio di bonifica e che rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1.

(9) Articolo così sostituito dall'[art. 17, comma 1, L.R. 16 maggio 2019, n. 15](#), a decorrere dal 22 maggio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 22, comma 1, della medesima legge](#)), per l'operatività delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 3 del citato [articolo 17, L.R. n. 15/2019](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Composizione del consiglio d'amministrazione. 1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) quattro componenti eletti dall'assemblea, nella sua prima seduta, tra i consiglieri eletti dai consorziati;

b) uno dei sindaci di cui all'articolo 6, comma 2, individuato di intesa dai medesimi.

2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1.»

Art. 10-bis

Consulta dei sindaci ⁽¹⁰⁾

1. La Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio, è composta dai sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.

1-bis. È sempre consentita la delega da parte di un Sindaco all'esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all'interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell'ordine del giorno, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all'adunanza ⁽¹¹⁾.

1-ter. La delega di cui al comma 1-bis non può essere esercitata in forma permanente e deve essere eventualmente rinnovata di volta in volta. Non sono in ogni caso ammesse più di tre deleghe alla stessa persona ⁽¹²⁾.

2. La Consulta dei sindaci si dota di proprio regolamento, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, e svolge funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del consiglio di amministrazione, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l'amministrazione e la gestione del consorzio.

3. Il presidente della Consulta dei sindaci è nominato dai componenti della stessa nella prima seduta di insediamento e partecipa con voto consultivo a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione delle convocazioni del quale è fatto partecipe con le formalità previste per la convocazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 1 ⁽¹³⁾.

4. La Consulta dei sindaci viene convocata almeno due volte all'anno ed esprime, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta, parere obbligatorio e non vincolante al consiglio d'amministrazione sui seguenti atti:

- a) piano annuale di attività;
- b) programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- c) piano generale di bonifica e tutela del territori;
- d) piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.

5. La partecipazione alla Consulta dei sindaci è gratuita.

(10) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, L.R. 16 maggio 2019, n. 15, a decorrere dal 22 maggio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge), per l'operatività delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 2 del citato articolo 18, L.R. n. 15/2019.

(11) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 25 giugno 2021, n. 17, a decorrere dal 26 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 25 giugno 2021, n. 17, a decorrere dal 26 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge).

(13) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 25 giugno 2021, n. 17, a decorrere dal 26 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge).

Art. 11

Presidente del consorzio.

1. Nella stessa seduta di cui all'articolo 10, l'assemblea elegge, tra i consiglieri eletti quali componenti del consiglio di amministrazione, il presidente del consorzio e il vicepresidente.

2. Il presidente del consorzio è il legale rappresentante dell'ente, presiede il consiglio di amministrazione e adotta tutti gli atti necessari al funzionamento dell'ente che non siano riservati dalla legge o dallo statuto agli altri organi consortili.
 3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.
 4. Il presidente del consorzio di bonifica può essere confermato una sola volta.
-
-

Art. 12

Revisore dei conti.

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili" e successive modificazioni.

Art. 13

Statuto e regolamenti consortili.

1. L'assemblea degli eletti delibera:

a) lo statuto dell'ente;

b) i regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello concernente l'organizzazione degli uffici e del personale e l'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale, entro novanta giorni dalla prima seduta.

2. Lo statuto può disciplinare ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, oltre a quelli previsti dall'articolo 6.

3. Lo statuto viene pubblicato nell'albo del consorzio e dei comuni territorialmente interessati per otto giorni e trasmesso, con le eventuali opposizioni, entro gli otto giorni successivi alla Giunta regionale; di tale pubblicazione il consorzio dà avviso in due quotidiani a diffusione locale, ripetuto per tre giorni consecutivi.

4. [La Giunta regionale, approva gli statuti e i regolamenti di cui al comma 1, nonché le relative integrazioni, apportandovi eventuali modifiche, sentiti i consorzi interessati] ⁽¹⁴⁾.

(14) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera e), L.R. 14 novembre 2018, n. 42.

Art. 14

Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione.

1. I consorzi di bonifica redigono il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il conto economico, lo stato patrimoniale nonché la relazione sull'attività di cui all'[articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53](#) "Disciplina dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali", nel rispetto dei criteri e delle modalità dettati dalla Giunta regionale ⁽¹⁵⁾.

2. I consorzi di bonifica provvedono, sulla base di criteri e metodologie determinati dalla Giunta regionale, al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti del consorzio di bonifica;

b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;

c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile.

(15) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 7 aprile 2015, n. 484](#) e la [Delib.G.R. 23 febbraio 2016, n. 172](#).

Art. 15

Bilancio ambientale.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la valenza ambientale delle attività di bonifica, i consorzi provvedono alla redazione del bilancio ambientale con periodicità annuale.

2. Il bilancio ambientale, redatto sulla base di criteri e con metodologie determinati dalla Giunta regionale, è lo strumento, da affiancare ai documenti economico finanziari consortili, con funzione conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare, gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le attività del consorzio.

3. Ai fini di cui al comma 1, i consorzi di bonifica organizzano attività di formazione e aggiornamento del proprio personale nelle materie della progettazione, gestione e contabilità ambientale degli interventi consortili.

Capo III**Funzioni e attività dei consorzi di bonifica****Art. 16**

Concertazione e partecipazione.

1. I consorzi di bonifica svolgono la propria attività conformandosi al metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre

amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. I consorzi di bonifica assicurano, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i consorzi di bonifica possono stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio consortile ovvero con altri enti locali, ai sensi degli [articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 17

Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di bonifica ed irrigazione.

1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni in materia di bonifica e irrigazione:

a) predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio di cui all'articolo 23;

b) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza sull'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al capo IV;

c) utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, ai sensi del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), parte terza, sezione III, titolo IV e successive modificazioni.

Art. 17-bis

Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d'acqua ai consorzi di Bonifica ⁽¹⁶⁾.

1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di derivazione irrigua in forma collettiva presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le seguenti disposizioni ⁽¹⁷⁾:

a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di concessione prima della sua scadenza comporta l'autorizzazione della Regione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell'uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fatta salva la facoltà della Regione, ove detta continuazione contrasti con il buon regime delle acque e le altre finalità di cui all'articolo 1, di denegare o imporre le necessarie cautele per la continuazione provvisoria del prelievo, entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda ⁽¹⁸⁾;

b) la presentazione della domanda di concessione relativa al riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d'acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione ⁽¹⁹⁾;

c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta regionale, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna ittica, sulla base dell'esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi di derivazioni che gravitano su un determinato corso d'acqua, sulla base del parere dell'Autorità di Bacino di cui all'[articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) "Norme in materia ambientale".

(16) Articolo aggiunto dall'[art. 5, comma 1, L.R. 25 giugno 2021, n. 17](#), a decorrere dal 26 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 35, comma 1, della medesima legge](#)).

(17) Alinea così modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 15 marzo 2022, n. 7](#), a decorrere dal 16 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

(18) Vedi, anche, i punti 4 e 7, [Delib.G.R. 11 gennaio 2022, n. 14](#).

(19) Vedi, anche, i punti 3 e 6, [Delib.G.R. 11 gennaio 2022, n. 14](#).

Art. 18

Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.

1. I consorzi di bonifica, ai sensi dell'[articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo mediante:

a) nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica, concorso alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali e relative varianti di cui alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni, mediante parere da esprimere all'autorità regionale competente alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica stessa, individuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e nell'osservanza delle modalità operative da quest'ultimo definite; il parere dei consorzi di bonifica deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta decorso inutilmente il quale, senza che il consorzio di bonifica adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorità regionale competente procede alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica, indipendentemente dall'acquisizione del parere;

b) interventi strutturali di riqualificazione della rete idraulica minore e di bonifica;

c) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;

d) concorso all'attuazione degli interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, ivi comprese quelle indicate

all'[articolo 36 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40](#) "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali, delle cave dismesse.

Art. 19

Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di tutela della qualità delle acque e gestione dei corpi idrici.

1. I consorzi di bonifica contribuiscono all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica mediante:

a) concorso, nell'ambito di accordi di programma promossi dalla Giunta regionale, alle iniziative mirate al rilevamento dello stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici;

b) individuazione delle opere e delle azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione e per il risanamento dei relativi corpi idrici;

c) collaborazione con le autorità competenti, cui spettano i relativi oneri, per i controlli in materia di qualità delle acque, anche mediante l'effettuazione di ispezioni e di prelievi di campioni da inviare per le analisi all' Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla [legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32](#) "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)"; a tal fine i presidenti dei consorzi di bonifica notificano alla Giunta regionale i nominativi del personale tecnico del consorzio che, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) "Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza" e successive modificazioni, assume le funzioni di agente giurato.

Art. 20

Affidamento in concessione di opere pubbliche ai consorzi di bonifica.

1. Ai consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici operanti nel Veneto, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacino e nei programmi di intervento di cui al [decreto legislativo n. 152 del 2006](#).

2. Ai sensi dell'[articolo 70, comma 6, della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27](#) "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, i poteri espropriativi concernenti le opere pubbliche affidate in concessione ai consorzi di bonifica sono delegati ai consorzi medesimi, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione.

Art. 21*Funzioni dei consorzi di bonifica in materia ambientale.*

1. I consorzi di bonifica promuovono la realizzazione di corridoi ecologici legati alla rete idraulica superficiale, come individuati e disciplinati dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 e partecipano alla redazione dei piani di gestione della rete ecologica dei siti di interesse comunitario "Natura 2000", adeguando ai medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche di competenza.

2. I consorzi di bonifica possono esercitare la funzione di coordinamento dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti qualitativi delle acque defluenti nella rete di bonifica nonché di interventi di miglioramento o riordino fondiario, ivi compresi quelli riguardanti aree sdemanializzate insistenti negli alvei abbandonati.

Art. 22*Funzioni dei consorzi di bonifica nel sistema regionale di protezione civile.*

1. La Regione riconosce il ruolo svolto dai consorzi di bonifica nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, come individuato ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modificazioni, quale presidio territoriale negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile.

2. I consorzi di bonifica predispongono e aggiornano annualmente per il comprensorio consortile un piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica e lo trasmettono alla Giunta regionale, ai fini del coordinamento con il programma regionale di previsione e prevenzione e il piano regionale di concorso in emergenza, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale concorre alle spese per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature in dotazione ai centri regionali di emergenza previsti dall'[articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1986, n. 34](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986", nella misura massima del cento per cento.

Art. 23*Piano generale di bonifica e di tutela del territorio ⁽²⁰⁾.*

1. I consorzi di bonifica predispongono, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'insediamento dei consigli di amministrazione dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 3, il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio prevede:
 - a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico;
 - b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi le opere di competenza privata ritenute obbligatorie di cui all'articolo 34, stabilendo le priorità di esecuzione;
 - c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche.
3. Il piano, predisposto dai consorzi, è depositato presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e mediante comunicazione agli enti pubblici interessati che, ve previsto dai rispettivi ordinamenti, provvedono alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nei propri albi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dell'avviso di cui al comma 3, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio di bonifica il quale, entro i successivi venti giorni, trasmette alla Giunta regionale il piano eventualmente modificato e le osservazioni ricevute, accompagnate da proprie controdeduzioni.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
6. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio, la Giunta regionale provvede a diffidare il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere, decorso inutilmente il quale, la Giunta regionale, entro trenta giorni nomina il commissario ad acta, con oneri a carico del consorzio medesimo che procede all'adozione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio entro centottanta giorni.
7. Fino all'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo a opere di somma urgenza ed a interventi urgenti e indifferibili.

(20) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 gennaio 2010, n. 102](#).

Art. 24

Disciplina dei procedimenti amministrativi consortili e degli interventi sostitutivi ⁽²¹⁾.

[1. I consorzi di bonifica adottano le norme sui procedimenti amministrativi concernenti licenze, autorizzazioni o concessioni, il cui rilascio è attribuito alla competenza dei consorzi, definiscono i relativi procedimenti in un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della istanza, salva sospensione per una sola volta per la richiesta di elementi integrativi, nonché tutte le altre norme atte

ad assicurare trasparenza e snellezza alla azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, procede, agli interventi sostitutivi].

(21) Articolo abrogato dall'art. [31, comma 1, L.R. 20 aprile 2018, n. 15](#), a decorrere dal 25 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 72, comma 1, della stessa legge).

Capo IV

Opere pubbliche di bonifica e irrigazione

Art. 25

Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche, le opere relative ai corsi d'acqua come definiti dal [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modificazioni, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono concesse per l'esecuzione al consorzio di bonifica e allo stesso affidate per la gestione, l'esercizio, la manutenzione e per la polizia idraulica.

2. Il consorzio di bonifica esercita le funzioni di cui al comma 1 anche relativamente alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.

3. Possono essere affidate al consorzio di bonifica per la gestione, l'esercizio e la manutenzione, ai sensi del comma 1, le opere e gli impianti per la produzione di energie rinnovabili, comprese quelle da fonti idroelettriche, ove trattasi di opere diverse dalle opere pubbliche affidabili in concessione ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 20.

4. Gli introiti di cui al comma 3 sono destinati alla manutenzione delle opere e degli impianti di cui al medesimo comma nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica.

Art. 26

Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

1. Per ciascun consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa ricognizione anche sulla base degli elenchi già in essere, è compilato, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta regionale e un designato dal consorzio, l'elenco della rete idraulica minore e di bonifica

e delle opere di cui all'articolo 25, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

2. L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione ⁽²²⁾.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali, comporta la consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione, con inclusione nell'elenco di cui al comma 1 ⁽²³⁾.

4. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, conservano efficacia gli elenchi già approvati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica".

(22) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 25 giugno 2021, n. 17, a decorrere dal 26 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e costituisce dichiarazione di compimento della rete e delle opere indicate nello stato descritto o di ultimazione della bonifica e consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.».

(23) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 25 giugno 2021, n. 17, a decorrere dal 26 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge).

Art. 27

Disposizioni in materia di polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica.

1. La Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dal titolo VI del [regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#) "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi" e successive modificazioni, e dal capo VII del [regio decreto 25 luglio 1904, n. 523](#) "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni, le disposizioni in materia di polizia idraulica dirette alla conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica e loro pertinenze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono altresì le modalità per l'eventuale messa in pristino da parte dei soggetti contravventori nonché, nei casi di mancata ottemperanza, le modalità per l'intervento sostitutivo del consorzio, con oneri a carico dei contravventori.

Art. 28

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori.

1. I consorzi di bonifica predispongono il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori per le opere di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) e lo trasmettono alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito provvedimento sentita la competente commissione consiliare.
2. Gli strumenti di programmazione di settore di cui al comma 1 sono predisposti sulla base degli studi di fattibilità di cui all'[articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27](#), a condizione che le opere risultino inserite nel piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
3. Oltre agli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, possono essere realizzati anche se non inclusi nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori, le opere per il ripristino e l'adeguamento a seguito di eccezionali eventi calamitosi di cui al [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#) "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera i\), della legge 7 marzo 2003, n. 38](#)" e successive modificazioni, nonché gli interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 22 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29.

Art. 29

Concorso regionale per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

1. La Giunta regionale concede contributi a favore del consorzio di bonifica concessionario per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile per gli interventi relativi:
 - a) agli impianti idrovori di sollevamento meccanico e opere connesse, compresi i tronchi di canale immissario che precedono le idrovore;
 - b) alla rete idraulica di scolo e agli impianti e strutture necessarie per la regolazione e gestione della risorsa idrica, comprese le opere che ne comportano la vivificazione;
 - c) ai ripristini di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza nonché di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili in base a quanto previsto dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni".
2. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua pubblici prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica di un determinato comprensorio, assumono le caratteristiche di opere pubbliche di bonifica agli effetti del concorso regionale alla spesa e ne seguono il medesimo regime giuridico; sono a carico della Regione gli oneri sostenuti dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione di tali corsi d'acqua per la quota di spesa non compensata da altri proventi del consorzio.
3. La Giunta regionale concede contributi, a favore del consorzio di bonifica concessionario, per la realizzazione di opere di irrigazione finalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli usi plurimi dell'acqua irrigua previste nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, fino alla misura del cento per cento per gli interventi relativi:

- a) alle opere di presa, derivazione e accumulo e a quelle necessarie alla messa in pressione e alle relative apparecchiature di pompaggio, di protezione e di controllo;
- b) alla rete adduttrice ivi compresa la rete di distribuzione interaziendale;
- c) agli interventi di riconversione irrigua, esclusi quelli aziendali.

4. La Giunta regionale concede contributi nella misura massima del cento per cento, in quanto lavori pubblici di interesse regionale previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio per:

- a) le casse ed i bacini di espansione, ivi compresi quelli utilizzabili con finalità ambientali e irrigue;
- b) gli investimenti finalizzati a contrastare la risalita del cuneo salino, il fenomeno della subsidenza e il depauperamento delle falde;
- c) gli interventi che promuovono la fitodepurazione nonché la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e degli ambiti marginali, delle zone umide e delle aree non adeguatamente coltivate;
- d) le opere per assicurare il presidio idraulico e la vivificazione degli ambiti lagunari e vallivi nonché gli investimenti relativi al disinquinamento delle lagune;
- e) gli investimenti pubblici per la messa in opera di sistemi di telecontrollo della rete di bonifica e irrigazione.

5. Non è ammessa a contributo la spesa di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione la cui mancata funzionalità sia conseguente alla inosservanza degli obblighi di manutenzione a carico dei consorzi di bonifica o al mancato esercizio delle funzioni di polizia idraulica.

5-bis. I lavori di cui ai commi precedenti costituiscono opere pubbliche di competenza regionale di cui al comma 2, dell'[articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27](#) "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" ⁽²⁴⁾.

(24) Comma aggiunto dall'[art. 64, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 29-bis

Piano irriguo regionale ⁽²⁵⁾.

1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, il Piano irriguo regionale che individua gli interventi prioritari sulla rete irrigua necessari per garantire i fabbisogni delle colture nei frequenti e perduranti periodi siccitosi, conseguenza del cambiamento climatico ⁽²⁶⁾.

2. La Giunta regionale annualmente affida ai Consorzi di bonifica la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficacia e di efficienza sull'utilizzo

della risorsa idrica irrigua, riconoscendo ai medesimi un contributo nella misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile.

3. I lavori di cui al comma 2 costituiscono opere pubbliche di competenza regionale di cui al comma 2, dell'*articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27* "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

(25) Articolo aggiunto dall'*art. 63, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 68, comma 1, della medesima legge*). Successivamente, il comma 1 del suddetto art. 63 è stato così corretto con errata corrige pubblicata nel B.U. 20 marzo 2018, n. 28.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Delib.G.R. 31 luglio 2018, n. 1101*.

Art. 30

Ufficiale rogante.

1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all'esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.

Art. 31

Esercizio in forma associata di funzioni consortili.

1. I consorzi di bonifica di cui all'articolo 3 della presente legge, in attuazione del dell'*articolo 62, comma 1, del regio decreto n. 215 del 1933* e successive modificazioni, per realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni, possono esercitare in forma associata la tenuta del catasto consortile e dei servizi informatici, la gestione amministrativa del personale dipendente, la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile, l'aggiornamento del censimento degli scarichi, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica e tutela del territorio e dei piani di classifica e relativi perimetri di contribuenza, la predisposizione dei progetti delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante ⁽²⁷⁾.

(27) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 25 giugno 2021, n. 17*, a decorrere dal 26 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35, comma 1, della medesima legge*).

Art. 32*Concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione.*

1. La Regione concorre nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede annualmente ai consorzi di bonifica un finanziamento nella misura massima del quindici per cento delle entrate di ciascun consorzio derivanti dalla complessiva contribuzione consortile, come documentate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della [legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53](#) e successive modificazioni.
 3. Il finanziamento di cui al comma 2 è ripartito secondo le aliquote della tabella di cui all'allegato C della presente legge che tiene conto della diversa distribuzione nel territorio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e della conseguente differenziata onerosità che esse comportano.
 4. Con cadenza biennale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può modificare la tabella di cui al comma 3.
 5. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al dieci per cento della somma stanziata in bilancio per spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, da destinare a esigenze particolari dei consorzi di cui agli articoli 2, 3 e 4.
-

Art. 33*Programma di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.*

1. I consorzi di bonifica predispongono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del consiglio di amministrazione.
2. I consorzi di bonifica destinano una quota minima, non inferiore al quarantacinque per cento delle entrate derivanti dalla contribuzione consortile, alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, previste dal programma di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della relazione sull'attività di cui all'[articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53](#) e successive modificazioni, i consorzi di bonifica rendono conto sullo stato di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione mediante relazione a firma del direttore del consorzio; gli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, procedono alle verifiche conseguenti.
- 3-bis. I consorzi di bonifica riscuotono annualmente i canoni di concessione demaniale dai titolari dei sottoservizi (reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature) e di impianti di sostegno dei servizi fuori suolo, quali reti elettriche, delle linee telefoniche, di comunicazione elettronica, di servizi digitali ⁽²⁸⁾.
- 3-ter. I canoni di concessione demaniale per i titolari delle reti di cui al comma 3-bis, sono fissati annualmente dalla Giunta regionale, in attuazione dell'[articolo 83](#),

della [legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#) e sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione dei nuovi canoni del demanio idrico, istituito con Delib.G.R. 24 giugno 2003, n. 1895 ⁽²⁹⁾.

(28) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 14 novembre 2018, n. 39](#).

(29) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 14 novembre 2018, n. 39](#).

Capo V

Opere minori

Art. 34

Esecuzione e manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati ⁽³⁰⁾.

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal consorzio di bonifica.

5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

6-bis. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica ⁽³¹⁾.

6-ter. La approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari ⁽³²⁾.

(30) Rubrica così sostituita dall'[art. 1, comma 2, L.R. 25 maggio 2021, n. 13](#), a decorrere dal 26 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Esecuzione e mantenimento delle opere minori.».

(31) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 25 maggio 2021, n. 13](#), a decorrere dal 26 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

(32) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 25 maggio 2021, n. 13](#), a decorrere dal 26 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 34-bis

Studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione ⁽³³⁾.

1. Al fine di analizzare specifiche problematiche idrauliche del territorio classificato di bonifica e individuare le relative soluzioni, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e loro associazioni per la predisposizione di particolari progetti di attività, studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi, fino al 100 per cento, a ristoro delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

(33) Articolo aggiunto dall'[art. 2, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 31](#), a decorrere dal 23 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 18, comma 1, della medesima legge](#)).

Capo VI

Contribuenza consortile

Art. 35

Piano di classifica e perimetro di contribuenza ⁽³⁴⁾.

1. I consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all'articolo 38, predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36.

2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e dell'irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione della bonifica; il perimetro di contribuenza individua altresì le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.

3. Le deliberazioni consortili di approvazione e aggiornamento del piano di classifica sono depositate presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nonché in due quotidiani a diffusione locale per tre giorni consecutivi.

4. Contro le deliberazioni consortili di cui al comma 3 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le deliberazioni di cui al comma 3 e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi.

(34) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 gennaio 2011, n. 79](#).

Art. 36

Direttive per la redazione dei piani di classifica.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, le direttive per la redazione dei piani di classifica, di cui all'articolo 35, attenendosi ai seguenti criteri ⁽³⁵⁾:

a) i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e devono contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore;

b) costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai consorzi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari della rete idraulica minore;

c) costituisce beneficio di natura idraulica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati;

d) costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

2. Il contributo per i benefici di natura idraulica è individuato sulla base di indici di natura tecnica ed economica:

a) relativamente agli indici di natura tecnica, tenuto conto dei differenti coefficienti udometrici, l'indice attribuito agli immobili ubicati nelle zone urbane non può, di norma, essere superiore a venti volte il valore attribuito agli immobili ubicati nelle zone agricole; la presenza di sistemi di mitigazione idraulica comporta una riduzione dell'indice proporzionale agli effetti derivanti da dette opere;

b) relativamente agli indici di natura economica, i medesimi devono, per tutti gli immobili, essere riferiti ai redditi catastali rivalutati.

3. Il contributo di natura irrigua è individuato in base a indici che tengono conto della superficie attrezzata, delle coltivazioni praticabili e dei quantitativi d'acqua distribuiti; nel caso di superfici non attrezzate e irrigabili per il tramite della rete irrigua, il contributo è determinato anche in base alle coltivazioni praticabili e ai quantitativi d'acqua necessari in via ordinaria.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione all'evoluzione e all'effettivo esercizio delle funzioni di bonifica, può individuare ulteriori tipologie di beneficio rispetto a quelle definite al comma 1.

(35) Alinea così modificato dall'art. 2, L.R. 19 novembre 2010, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

Art. 37

Scarichi nella rete irrigua e di bonifica.

1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al consorzio, l'obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo ricettore.

2. [Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque] ⁽³⁶⁾.

3. [Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi] ⁽³⁷⁾.

3-bis. [Le strutture regionali competenti verificano entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 3] ⁽³⁸⁾.

3-ter. [Ove tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti all'applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell'articolo 38, comma 1, non si applicano, per l'anno di riferimento i commi 2 e 3] ⁽³⁹⁾.

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica completano il censimento di tutti gli scarichi nella rete irrigua e di bonifica, determinando il contributo dovuto dagli utilizzatori; gli importi introitati costituiscono voce specifica in detrazione del piano di riparto di cui all'articolo 38.

5. Per i consorzi che non provvedono ad adempiere a quanto previsto dal comma 4, il contributo regionale di cui all'articolo 32 è ridotto del quindici per cento il primo anno, del trenta per cento il secondo anno e del cinquanta per cento a decorrere dal terzo e successivi anni in cui si protrae l'inadempienza.

6. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico sono tenuti a comunicare ai consorzi di bonifica territorialmente competenti i nominativi dei soggetti titolari dell'autorizzazione nonché le caratteristiche qualitative e quantitative e l'ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli sversanti direttamente nella rete irrigua e di bonifica da quelli sversanti in altre reti che recapitano nella stessa.

7. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di bonifica, compresi gli sfioratori fognari di piena, è subordinato alla concessione del consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli *articoli 134, comma primo, lettera g), 135 e 136, comma primo, lettera c), del regio decreto n. 368 del 1904*. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione degli *articoli 141 e seguenti del regio decreto n. 368 del 1904*.

8. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle acque di bonifica e irrigazione ne derivi il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati per dette acque ovvero la non utilizzabilità delle acque a scopi irrigui, il consorzio di bonifica, tenuto conto della destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione irrigua dello stesso, può chiedere la modifica o la revoca dell'autorizzazione agli scarichi agli enti competenti al loro rilascio.

(36) Comma abrogato dall'*art. 105, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30*, a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 113, comma 1, della stessa legge*).

(37) Comma abrogato dall'*art. 105, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30*, a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 113, comma 1, della stessa legge*).

(38) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 44, comma 1, L.R. 6 aprile 2012, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 49 della stessa legge*) e poi abrogato dall'*art. 105, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30*, a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 113, comma 1, della stessa legge*).

(39) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 44, comma 1, L.R. 6 aprile 2012, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 49 della stessa legge*) e poi abrogato dall'*art. 105, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30*, a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 113, comma 1, della stessa legge*).

Art. 38

Piano di riparto dei contributi consortili.

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'articolo 35, che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio di bonifica, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del consorzio, detratte le somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi titolo percepito.

2. I consorzi di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle spese tra i proprietari contribuenti ai sensi degli [articoli 10 e 11 del regio decreto n. 215 del 1933](#) e sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'articolo 35.

3. La Giunta regionale definisce i criteri per la predisposizione del piano annuale di riparto di cui al comma 2 ⁽⁴⁰⁾.

4. Il consorzio di bonifica ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta regionale.

5. I consorzi di bonifica nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, devono individuare la tipologia del beneficio di cui all'articolo 36 e il bene a cui il contributo si riferisce.

6. I consorzi di bonifica possono sottoscrivere apposite convenzioni con l'agenzia del territorio per l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastali, ai fini dell'aggiornamento dei catasti consortili e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 8.

7. I consorzi di bonifica e i comuni possono operare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, per il reciproco avvalimento delle rispettive banche dati in materia di beni immobiliari e per l'esercizio congiunto del servizio di riscossione bonaria dell'imposta comunale sugli immobili e dei contributi consortili.

(40) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 13, L.R. 14 novembre 2018, n. 42](#).

Art. 39

Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica ⁽⁴¹⁾.

1. La Regione si sostituisce ai proprietari di uno o più immobili censiti al catasto urbano consortile tenuti al pagamento di un contributo pari o inferiore al limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle relative disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale.

2. La Giunta regionale concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale determinato nella misura della minore contribuzione consortile conseguente all'applicazione del comma 1.

2-bis. In ragione della tutela assoluta dell'ambiente riconosciuta dalla normativa di settore alle zone di riserva integrale di cui all'[articolo 13 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40](#) "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", come individuate nei piani ambientali dei parchi e delle riserve naturali regionali o di interesse locale, nonché nelle leggi istitutive delle relative aree naturali protette, la Regione si sostituisce ai proprietari degli immobili situati in tali zone tenuti al pagamento degli oneri contributivi consortili ⁽⁴²⁾.

2-ter. I consorzi di bonifica interessati individuano gli immobili di cui al comma 2-bis dell'[articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12](#), e quantificano l'importo del contributo consortile ai fini del relativo contributo regionale ⁽⁴³⁾.

3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonché l'appartenenza alla fascia di rappresentanza di cui all'articolo 8.

(41) Articolo così sostituito dall'art. 45, comma 1, L.R. 6 aprile 2012, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 39. Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica. 1. Non sono tenuti al pagamento del contributo consortile i contribuenti che risultano iscritti al catasto del consorzio per uno o più immobili censiti al catasto urbano con contribuzione di importo fino ad almeno 16,53 euro, calcolato come sommatoria di quanto dovuto per ciascun immobile.

2. La Giunta regionale definisce annualmente il limite di esenzione e concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale nel limite massimo della minore contribuzione consortile conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonché l'appartenenza alla fascia di rappresentanza conseguente alla approvazione del piano di riparto dei contributi consortili di cui all'articolo 38.».

(42) Comma dapprima inserito dall'art. 104, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e poi così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 14 novembre 2018, n. 39.

(43) Comma inserito dall'art. 104, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 1, della stessa legge).

Art. 40

Contenimento dei costi di riscossione.

1. Nell'annualità di riferimento, il consorzio di bonifica non procede alla riscossione di contributi consortili che, in applicazione del piano di riparto ovvero della riduzione di cui all'articolo 39, risultano di importo inferiore alla soglia di economicità di riscossione, fissata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. I crediti per gli importi di cui al comma 1 sono oggetto di procedura di riscossione ove, nell'ambito di un quinquennio, risultino superiori all'importo di cui al comma 1.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 41

Norme transitorie ⁽⁴⁴⁾.

1. Entro sessanta giorni dalla costituzione dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 3, la Giunta regionale disciplina le modalità atte a consentire per tutti i consorzi di bonifica del Veneto l'elezione delle rispettive assemblee, il cui svolgimento deve avvenire entro la prima domenica successiva al compimento del centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del relativo provvedimento ⁽⁴⁵⁾.

2. I consorzi di bonifica esistenti continuano ad operare anche dopo l'entrata in vigore della presente legge e sono soppressi alla data della prima seduta dell'assemblea.

3. I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 3 subentrano nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente e nella titolarità dei beni mobili e immobili dei consorzi in essere alla data della loro istituzione.

4. I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 3 assicurano l'impiego del personale prioritariamente in mansioni attinenti la specifica professionalità di ciascuno e altrimenti, previo accordo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, mediante l'attivazione di riqualificazione professionale.

5. Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 3 della presente legge, il concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 32 viene riconosciuto dalla Giunta regionale secondo i parametri della tabella di cui all'allegato D della presente legge.

6. In sede di prima elezione dell'assemblea dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 3, l'elenco dei contribuenti aventi diritto al voto, nell'ambito della fascia di rispettiva appartenenza, verrà predisposto dalla Giunta regionale, sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto forniti dai consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.

6-bis. In attesa del completamento delle operazioni di individuazione dello stato degli allacciamenti degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, resta sospesa la applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 fino al 31 dicembre 2010 ⁽⁴⁶⁾.

6-ter. Entro novanta giorni dalla approvazione in via definitiva da parte della Giunta regionale delle direttive per la redazione dei piani di classifica di cui all'articolo 36, i Consorzi di bonifica approvano i piani di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile di cui al comma 1 dell'articolo 35 ⁽⁴⁷⁾.

6-quater. Decorso il termine di cui al comma 6-ter, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nomina un commissario ad acta con oneri a carico del consorzio medesimo, che procede alla approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro i successivi sessanta giorni ⁽⁴⁸⁾.

(44) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 maggio 2009, n. 1409](#).

(45) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 10 giugno 2014, n. 923](#) e la [Delib.G.R. 28 giugno 2019, n. 888](#).

(46) Comma aggiunto dall'art. 1, [L.R. 19 novembre 2010, n. 25](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge). Vedi anche l'art. 3 della medesima legge, per gli immobili

interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010, come individuati dal presente comma.

(47) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 19 novembre 2010, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

(48) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 19 novembre 2010, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

Art. 42

Applicazione dello statuto.

1. Qualora l'assemblea del consorzio, nel corso della prima seduta, non deliberi lo statuto dell'ente nonché durante l'iter di esame e approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto deliberato dall'assemblea, si applica lo statuto di cui all'allegato E della presente legge.

Art. 43

Relazione sull'attività dei consorzi di bonifica.

1. All'articolo 8 della [legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53](#) "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali", dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni anno."

Art. 44

Norma finanziaria.

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificabili in euro 6.175.000,00 per l'esercizio 2009 ed euro 6.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0091 "Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica", del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, quantificabili in euro 6.000.000,00 per l'esercizio 2009 ed euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0091 "Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica" (capitolo 100818 "Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica" del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011).

3. Agli oneri di parte investimento derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 2009 si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0092 "Interventi infrastrutturali in materia di bonifica".

4. Nella dotazione delle seguenti upb vengono destinati, sia in termini di competenza che di cassa per l'esercizio 2009:

a) euro 4.000.000,00 a valere sull'upb U0106 "Rischio idrogeologico" per fronteggiare gli interventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e d);

b) euro 200.000,00 a valere sull'upb U0123 "Parco mezzi, attrezzature e impianti della protezione civile" per fronteggiare gli interventi di cui all'articolo 22;

c) euro 2.000.000,00 a valere sull'upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche" per fronteggiare gli interventi di cui all'articolo 19.

Art. 45 *Abrogazioni.*

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

a) legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 "Riordino dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori" come novellata da:

1) [legge regionale 19 agosto 1996, n. 25](#);

2) ultimo comma dell'[articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88](#);

3) [legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58](#);

4) [articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5](#);

b) legge regionale 1° marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica" come novellata da:

1) [articolo 58 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5](#);

2) [legge regionale 6 giugno 1989, n. 15](#);

c) [articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1](#) "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994";

d) il comma 4 dell'[articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32](#) "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)";

e) [articolo 50 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2](#) "Legge finanziaria per l'esercizio 2006", così come modificato dall'[articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2](#).

2. Al numero 9 della lettera a) del comma 1 dell'[articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53](#) le parole "i piani di classifica per il riparto provvisorio degli oneri

di bonifica e consortili, previa approvazione da parte del Consiglio regionale delle cartografie indicanti i perimetri di contribuenza nonché" sono soppresse.

3. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 46

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.